TECHE
UDINE

MANOSCRITTI

FONDO JOPPI

Manoscritto n. J_MSS_0045

I manoscritti che compongono compongono il fondo, assieme alle migliaia di testi a stampa - compresi rari incunaboli e cinquecentine - il Fondo Joppi, sono quasi esclusivamente di interesse friulano. La raccolta si è formata nell'arco di una sessantina di anni grazie alle ricerche di Vincenzo ed Antonio Joppi.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine - Inventario dei manoscritti del Fondo Joppi
https://www.techeudine.it/fondo-joppi
https://www.sbhu.it/

Msso

Raimi:
Del
Matri
monio
Catto
lico.
1815

N° 45

45. - Rainis (*Gio. Batta*) di S. Daniele — Apologia del matrimonio cattolico, ossia / Il Matrimonio, giammai contratto civile con / Osservazioni sul Codice Napoleone circa questo Divino naturale sacro contratto. » Precede l' « Indice » dei XXXI Capitoli compresi in 269 pagine scritte. È unita una lettera [21 Febbraio 1839] di *Francesco Sinigaglia* Udinese, che trascrisse e collazionò l'opera nel 1825.

Opera composta nel 1815: l'A. era Parroco di S. Pietro dell' Isonzo. È inedita.

Un vol. in-4° rilegato in cartone, conserv. buona: apografo Sinigaglia di scrittura calligrafica.

Ex lib. V. Joppi ...

All'Egregio, e Molto Reverendo Parroco
di S.t Giorgio

Fin nel 1825. avendo io ottenuto a leggere l'Appologia del Matrimonio Cattolico mss. dell'esimio Parroco di S.t Pietro dell'Isonzo, ne feci col di Lui permesso la copia, che ora, tornatami fra le mani, ho pensato di offerire a Lei, ottimo Parroco in puro attestato della stima, e del rispetto, che io Le porto, e sotto questo titolo pregola di accettarla —

Era mio proposito di farla stampare, ma avverse circostanze me l'hanno sempre impedito. —

Materia quella tutta religiosa è degna di essere fra le sue mani —

Desidero che le cure sue indefesse, Le permettano qualche ora per ammirare la santità, e dottrina dell'acclamato Autore, che più non vive —

Ud.e li 21. Febb.o 839.

L'Umilissimo e Devot.o
Francesco Sinigaglia

45. - Rar
oss
Coo
l' «
lett
e c

Ex lib. V

Apologia

del

Matrimonio Cattolico

ossia

Il Matrimonio

giammai Contratto Civile

con

Osservazioni

sul Codice Napoleone

circa

questo Divino naturale sacro Contratto

dell' Abbate

Gio. Batta Rainis da S. Daniele

Parroco di St. Pietro dell' Isonzo

composta nel 1815.

Trascritta, e collazionata a cura di

F. S. Francesco Sinigaglia Udinese

nel 1825.

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

1

Indice

dei Capitoli dell' Apologia del Matrimonio Cattolico contenuta nel presente Volume

Cap.lo I.	Donde s'abbia a trarre la nozione del Matrimonio	da C.te 1.	a C.te 2.
" II.	Il Matrimonio considerato secondo la Religione	2.	" 17.
" III	Definizione del Matrimonio e sua distinzione	17.	" 26.
" IV.	Potrebbe aspettarsi dalla Filosofia il così detto Contratto civile del Matrimonio?	26.	" 31.
" V.	La legislazione Civile del Matrimonio non può cavarsi nemmeno dalle consuetudini delle Nazioni	32	" 40.
" VI.	La Potestà Civile può essa far leggi circa l'essenza del Matrimonio?	40	" 50
" VII.	Cosa possa il Principe nelle materie matrimoniali	50	" 59.
" VIII.	Come non fu affidata al Principe la Religione; così neppure il Matrimonio circa le sue leggi sostanziali	59	" 65.
" IX	L'errore impedimento di natura conosciuto e decretato dalla Chiesa	65	" 68.
" X	L'impedimento Conditio fu riputato dirimente per natura. La Chiesa però preparò le Nazioni a fare di meno	68	" 76.
" XI	Gl'impedimenti del voto e della cognazione spirituale furono introdotti dalla Chiesa	76	" 84.
" XII.	Gl'impedimenti della cognazione legale e del delitto crimen provengono dall'Autorità della Chiesa	84	" 89.
" XIII.	L'impedimento della disparità del culto fu instituito dalla potestà spirituale, cioè dalla Chiesa	89	" 94.
" XIV.	L'impedimento della violenza vis è impedimento di natura; in questo il Principe non ha autorità se non di punire	94	" 98.
" XV.	È affatto evidente che l'impedimento dell'ordine Ordo fu instituito dalla Chiesa	98	" 101.

Segue

Segue l'Indice

Cap.lo XVI. L'impedimento del vincolo matrimoniale liga men è sino dalla Creazione del Mondo da C.te 101 a 102.

" XVII. L'impedimento di pubblica onestà fu introdotto dalla Chiesa avanti Giustiniano e avanti ogn'altra legge civile ______ 103 " 108.

" XVIII. L'impedimento dell'affinità, affinis non fu nep pur conosciuto dai Principi avanti le leggi Ecclesiastiche ______ 108 " 111.

" XIX. L'impotenza, impos è impedimento di natura, non riconosce la sua origine punto dal Principato ______ 111 " 113.

" XX. L'impedimento del ratto dipende nelle sue circo stanze dalla Chiesa ______ 113 " 117.

" XXI. La consanguinità dirime il Matrimonio sino il 4.to grado. Il primo grado è impedimento di natura ______ 117 " 122.

" XXII. L'impedimento del secondo grado di consangui nità e dei gradi posteriori fu introdotto dalla Chiesa ______ 122 " 136.

" XXIII. Sino al IV. Secolo il misto primo, e secondo obbliquo come anche il secondo collaterale di consanguinità, furono riputati dalla legislazio ne politica come impedimenti di natura, cioè non creati dalla volontà del Principe ______ 136 " 144.

" D.to Proseguimento del Cap.o XXIII. Nè meno dopo il IV Secolo si trovò Principe che instituisse impedimenti dirimenti accettati dalle Nazioni 144 " 178.

" XXIV. Il Matrimonio, quando e in qual senso fu chiamato contratto civile? ______ 178 " 191.

" XXV. Il Codice Francese oltraggia la natura nel met tere i limiti dell'età ______ 191 " 194.

Segue

Segue l'Indice

Cap.lo XXVI. Circa il consenso richiesto dal Codice ——— da C.te 194. a 195.

„ XXVII. Il dissenso dei Genitori fu mai, o può essere un impedimento dirimente? ——— „ 195 „ 210.

„ XXVIII. Alcune riflessioni sopra i gradi di consanguinità contemplati dal Codice Francese ——— „ 210 „ 215.

„ XXIX. Le Pubblicazioni Matrimoniali prescritte dal Codice Francese di qual peso son esse? ——— „ 215 „ 223.

„ XXX. La Formola del Contratto voluto dal Codice, può ella combinarsi col Sacramento? ——— „ 223 „ 238.

„ XXXI. Circa la dissolubilità del Matrimonio introdotta dal Codice Francese ——— „ 238 „ 269.

Fine

3

Cap. I
Donde s'abbia a trarre la nozione del Matrimonio.

1. Prima di venire a qualche esame del Codice Napoleone circa le leggi risguardanti il Matrimonio, conviene ben piantarsi su d'una buona definizione, vera, provata, solida, esatta, adattata a sciogliere ogni questione; cosicchè ogni legge Matrimoniale, e ogni Matrimonio che non combacci con una tale definizione sarà sempre una legge e un contratto che non sarà di edificazione, ma di distruzione.

2. Questo non basta: una definizione esatta deve combaciare con tutte le circostanze della cosa definita. Ora le precedenze, le concomitanze e le conseguenze del Matrimonio sono moltissime; affinchè la definizione sia giusta e adeguata deve comprenderle radicalmente tutte. La società conjugale fu creata, e istituita da Dio medesimo, perchè fosse l'origine, il legame, lo scambievole ajuto, la dilatazione, la conservazione di tutto l'intiero genere umano sino alla fine de' secoli, e della felicità del medesimo per tutti gli anni eterni in Cielo. Dunque per conseguenza non può essere a meno che la giusta definizione di questa società, o per dir meglio del Contratto che la forma non debba essere esatta a segno che tutto in se raccolga, e contenga. Ella deve contenere quasi in radice i principj della società conjugale, gl'immensi rapporti di questa società in tutti i secoli su tutte le parti della terra, i privilegj del pari, e i doveri dei conjugi; onde si rendano atti ai

conseg.

conseguimento dei loro alti destini, e a resistere all'urto delle passioni, alla incostanza naturale, e alla propria depravazione, e altrui. — Vediamo donde altra da emanare tanta luce, cioè una vera definizione. Viene ella dalla Filosofia? dalla Giurisprudenza? dalla pratica del genere umano? o dalla Rivelazione? Questo è ciò che andremo cercando.

Capo. II
Il Matrimonio considerato secondo la Religione,

1. Primieramente esponiamo l'idea che se ne dà la Rivelazione. Ascoltiamo dunque la voce di Dio, che ci parla, e ci comanda. Se avessi a parlare con sozzi increduli, o con Eretici converrebbe prendere le mosse assai più da lontano. Parlo con Cattolici: per noi le Scritture Sante e la Tradizione sono il tutto, allorchè la Chiesa ne interpreta il senso. La Chiesa per noi specialmente nei Concilj Ecumenici allorchè trattasi di dogma, e di costume scioglie ogni questione. Dio conobbe che l'Uomo avea bisogno di un ajuto. Disse Dio: non è bene che l'Uomo sia solo, facciamogli un ajuto simile a lui = (1.) Niente era più efficace a far sì che l'Uomo amasse sua moglie, quanto il fargli capire che l'avea formata della di lui propria sostanza. L'Uomo ama il suo proprio corpo sebben vecchio e infermo

(1.) Gen: II. 18.

insieme: Egli non altrimenti avea da amare la moglie nella vecchiaja, non meno che nella gioventù; nella malattia ugualmente che nella sanità; e affinchè avesse in se stesso un monumento sempiterno, che gli risvegliasse la rimembranza di questa importante verità, vuole Dio che apparisca il fatto della creazione nella stessa costruzione del di lui corpo, e che questo duri in tutte le generazioni. Così è: Iddio mandò ad Adamo il sonno, e mentre egli era addormentato gli tolse una delle sue costole, e pose in luogo d'essa della carne: e della costa che avea tolta ad Adamo ne fabbricò il Signor Iddio una Donna, e menolla ad Adamo; e Adamo disse: questo ora osso delle mie ossa, e carne della mia carne: ella avrà dall'Uomo il nome di Virago, perchè è stata tratta dall'Uomo (2.). Adamo vide profeticamente l'operazione di Dio, quantunque fosse stato compreso dal sonno, e dopo aver conosciuto nella compagna un altro se stesso, dichiara che l'Uomo dovrà abbandonare, se sia bisogno, il padre, e la madre per istare unito alla moglie.
Per la qual cosa l'uomo lascierà il Padre suo e la sua Madre e starà unito alla moglie e i due saranno una sola carne (3.). Come mai la validità di questa unione potrebbe dipendere dal consenso del Padre; se deve anche, occorrendo, abbandonarsi il Padre per convivere colla moglie? Ciò sia detto di passaggio; ne parleremo di poi. Ritorniamo al proposito.

(2.) Gen: II. 21. — (3.) Gen: II. 24.

2.

2. Dio spiega ancora di più quest' unione allorchè mette la creazione dell'uomo e della donna, come creazione d'un solo. Nel giorno in cui Dio creò l'uomo, lo creò maschio, e femmina; e li benedisse, e loro disse: crescete, e moltiplicatevi; riempite la terra di abitanti, assoggettatela al vostro impero; fate che gli animali e le piante servano al vostro uso (4.) Ecco la benedizione di Dio ben differente dalle benedizioni che può aspettarsi la società dalla legge, e dall'Ufficiale civile. Dio promette la moltiplicazione di posterità, e il Legislatore minaccia di toglierla. Napoleone a quella Dama vedova Fiamminga, che offeriva dell'oro pel riscatto d'un unico figlio compreso nella conscrizione militare: Io ho diritto disse, e sopra l'unico vostro figlio, e sopra il vostro oro, e anche sopra voi. Quando nelle cose sacre vuol mischiarsi la Filosofia, allora sotto il colore di bene civile, l'ambizione, l'avarizia, la voluttà (mai disgiunte, come Galeno, parlando di M. Aurelio, e dei suoi Filosofi contemporanei) mai disgiunte dalla pretesa Filosofia, saranno le suste del Contratto matrimoniale, adattate a trarre sopra la società tutti gl'infortunj, e le maledizioni.

3. Ritorniamo al proposito. Intanto dai fatti, e dalle verità enunciate dalla Rivelazione veggiamo 1, che il Matrimonio è istituito da Dio: 2, che egli ne regola il contratto.

(4.) Gen. V. 1.

to: 3. che questo è d'un sol uomo, e d'una sola donna: 4. che ha da formare una società libera, poichè ella è un unione degli animi, e dei cuori, ugualmente e anche più che dei corpi: 5. che ella anzi deve essere così forte, che gli sposi dovranno al bisogno abbandonare il padre e la madre in quanto alla coabitazione: 6. che questa società è così stretta, ch'è affatto indissolubile in quanto al vincolo: uno dei conjugi non potrà separarsi dall'altro, più che da se stesso, e dalla propria carne divenuta una in due, o dirò meglio, di due divenuta una: 7. che questa società dona agli sposi un mutuo diritto sulle loro persone; diritto, maggiore di quello che l'uomo e la donna ha sopra la propria carne: 8. che ogni conjuge ha di più un diritto di essere ajutato dall'altro con quell'amore, onestà, e libertà, con cui uno deve, e può ajutare se stesso: 9. si viene a conoscere altresì, che una delle benedizione date da Dio a questa sua istituzione è il procreare figliuoli, e popolare la Terra; che dunque gli sposi sono obbligati ad educare la prole nel corpo e nell'anima: 10. un'altra benedizione si è la prosperità delle famiglie, e il bene generale del genere umano: 11. finalmente da molti luoghi delle Scritture del nuovo, e del vecchio Testamento, e specialmente dal misterioso Epitalamio della Cantica, anche prima della Legge di grazia si conosce chiaramente, che la Divina istituzione del Matrimonio, se non era Sacramento, era almeno un Simbolo, o

un

un Sacramentale, come dicono le Scuole, che rappresentava al vivo la unione di Dio coll' uomo, e colla sua Chiesa; e mediante questa l'unione eterna coi suoi eletti.

4. Queste verità tramandate per tradizione d'età in età su tutte le generazioni, e su tutte le parti della terra furono così rispettate, che giammai potenza umana osò ingerirsene, come il vedremo, lasciando sempre in partaggio questo contratto unicamente alla Religione. Gli stessi Patriarchi che nei tempi della Legge di natura erano non solamente i Capi naturali delle loro famiglie, ma altresì i sacerdoti ordinarj della Religione attribuivano alla medesima questo contratto. Abramo per solo motivo di Religione vieta ad Isacco qualunque Sposa Cananea, e mette il suo servo Eliezer nelle mani di Dio, di quel Dio cui spetta congiungere gli sposi = Il Signore manderà, dic'egli, innanzi a te il suo Angelo, e faratti trovare nella mia famiglia una Sposa per il mio figliuolo = (5.) Battuele e Labano dicono lo stesso = Dio è quegli che diresse questo affare = (6.) Ecco il fonte donde derivavano le benedizioni, che Dio versò sui matrimonj dei Patriarchi. Istessamente Raguele, benedicendo il matrimonio della sua figlia con Tobia non gli benedice già in nome del Re di Ninive, nè in nome della legge; ma loro dice = Il Dio d'Abramo, d'Isacco, e di Giacobbe vi unisca,

(5.) Gen: XXIV. 40. (6.) Gen. XXIV. 50., sia

sia con voi, e adempia le benedizioni che hai promesso ec. (1.)

5. In queste verità fatte conoscere da Dio alle sue creature, la società conjugale potè riconoscere la nobiltà della sua origine, e le regole, con cui avea a dilatarsi a popolare non meno il Cielo che la Terra. Queste erano le preziose eredità che per costante tradizione rimanarono nelle famiglie le quali conservarono fedeli a Dio come lo vedremo in appresso. Ma queste medesime verità subirono nell'universalità della stirpe d'Adamo, eccettuata la famiglia di Noè, la medesima sorte a cui andarono soggette tutte le facoltà morali e naturali dell'uomo. Ogni carne corruppe la sua strada, e Dio affogò il mondo nelle acque dell'universale Diluvio. Dopo quell'epoca nella discendenza di Sem, e poi in quella di Abramo Dio risvegliò nelle idee della prima creazione conservata fedelmente nella tradizione sino a Mosè, e da questo Profeta sino a G. C. l'origine, la santità, e le leggi della unione conjugale... Fuori del popolo ebreo la Terra divenne un'immensa boscaglia ripiena di piante selvatiche. La maledizione a cui andò soggetta per la disubbidienza d'Adamo tutta la sua progenie, come colpì primieramente la vita dell'uomo colla sentenza di morte; così parve che colpisse con maggior fierezza i principj stessi della vita: questi diventarono tutto concupiscenza: tutto fu ribellione nella natura...

(1.) Job: VIII. 15.

e nell'uomo. Il conjugio nelle genti dell'universo parve che niente fosse fuori di un più o meno durevole concubinato, sinchè la bontà del Creatore avendo compassione delle sue creature, mediante G. C. e volendo rimontare alla primiera istituzione di santità il Matrimonio fornì l'uomo d'ajuti convenevoli all'alto suo fine coll'innalzare questo Contratto alla dignità di Sacramento. –

6. Il Divino Legislatore fece rivivere tutte le Leggi della creazione, le intimò e le scolpì in aggiunta nel cuore de suoi fedeli col sigillo dello Spirito Santo. Fece di nuovo intendere, essere Dio quello che unisce gli Sposi. Dunque, dic'egli = Ciò che Dio ha unito, l'uomo non separi (8.). Loro ripete che non sono due, ma una sola carne, e però ciò che Dio ha congiunto l'uomo non separi (9.) Come li chiama al prototipo della loro cordiale unione; così dice Dio: gli uomini devono amare le loro mogli, come Cristo amò la Chiesa. __ Perciò l'uomo lascierà il Padre, e la Madre e starà unito alla sua moglie e saranno due in una sola carne. Questo è un Sacramento grande, io lo dico in Cristo e nella sua Chiesa (10.) Si rammentino gli Sposi Cristiani che come Cristo non si separerà mai più della sua Chiesa; così la loro unione essendo un simbolo di quella grazia è stretta con nodi indissolubili

(8.) Math. XIX. 6. (9.) Marc. X. 8.
(10.) Ephes. V. 25. –

bili da Dio per G. C. Questo Divino Ristauratore dell'uomo esclude tutto ciò che di contrario era stato tollerato da Mosè interprete fedele della Clemenza del Creatore e ravviva le nozioni del Matrimonio quali furono nella creazione: Non avete letto, dic'egli, che quegli che fece l'uomo da principio lo fece maschio, e femina? . . . e se Mosè per la durezza del vostro cuore vi permise di mettere le vostre mogli, da principio non fu così. Io poi vi dico, che chiunque rimetterà la sua moglie, e ne prenderà un altra è reo di mecchia; e chi sposerà la ripudiata, sarà reo del pari=
=(11.) Recheremo dipoi altre prove di questo; per ora mi basti l'aver accennato che G. C. innalzò al rango di Sacramento questo Contratto e che la Chiesa fedele al suo sposo dichiarò nel Trid. con. 11.mo Se uno dirà, che il Matrimonio non sia veramente, e propriamente uno dei sette Sacramenti della Legge Evangelica istituiti da Cristo Signore . . . . e chi non confessa la grazia, sia anatema. Sess. 24. Di questo dogma avremo occasione in seguito di parlare.

7. Dio, che non lascia mai la sua opera imperfetta, non contento d'avvici con positiva sua rivelazione istrutti da qual fonte sia derivata, e con quai nodi sia formata la società conjugale, colla medesima rivelazione si degna al tempo di farci conoscere, ch'egli medesimo la assiste, la previene, la accompagna, e la compisce

(11) Mat: XIX. 4.

colla

colla potente e provvida sua mano. Egli stesso ci rivela le antecedenze, le concomitanze e le conseguenze di questo atto a rendere quest' unione felice, e secondo il di lui cuore. La società conjugale ordinata da Dio, e arricchita di quella Divina benedizione che non fu tolta nè dalla pena dell'originale peccato, nè dalla sentenza dell'universale Diluvio la società conjugale, dissi, dopo essere stata instituita da Dio continuò in pari modo in tutti i tempi ad essere regolata e protetta immediatamente da Dio stesso. Senza questa direzione scorrendo tutti i tempi, e tutta la terra vedremo quanto deviò più o meno dalla vera felicità l'umana stirpe. Egli perciò diede agli sposi, come dissi, le regole onde devono dirigersi in ciò che precede questo importante contratto, in ciò che lo accompagna, e in ciò che ne viene in conseguenza.

8. Insegna da prima gl'indizj, e i mezzi come scegliere si possa la buona sposa. Non si voglia, dic'egli, aver per fine di sì gran passo la bellezza della sposa, (12) Ma prima di tutto si cerchi in quella la sensatezza e il timore di Dio = Beato chi abita con una Donna sensata (13.), e la Donna che teme il Signore sarà lodata (14.). Se però alla bontà unisce l'avvenenza si ringrazj Dio del dono: poichè una Donna speziosa e pazza ti è come un anello d'oro alle narici (15.). Così

(12) Eccli XXV. 28. (13) Eccli XXV. 11 (14) Prov: 1a XXXI. 30
(15.) Prov: XI. 22. —

la bellezza d'una donna saggia fa l'ornamento della sua casa a guisa del sole che nasce: Lucerna splendens super candelabrum sanctum, et species faciei super ætatem stabilem. (16). Meglio è abitare in un deserto, che con una donna iraconda (17.) A tetti che fanno acqua nell'Inverno si assomiglia una femmina litigiosa (17.) Pure non ostante tali e tante indicazioni, e centinaja d'altre simili, si può ingannare malamente; perciò si deve aspettare la sposa dal Signore con umili preghiere e con opere sante = Beato, dice Dio, il marito d'una buona moglie: questa è il partaggio di quelli che temono Dio, e sarà data all'uomo in contemplazione delle sue buone opere (18.) Propriamente dal Signore viene data la moglie prudente.

9. Se la moglie buona viene propriamente data da Dio e se da lui viene la moglie prudente; deve dunque allora lo Sposo riceverla con umiltà, e con purità di cuore come dalle mani di Dio, e riconoscere esser egli che lo unisce alla sposa. Questa verità importante fu ben fatta conoscere da Dio stesso per mezzo del Padre di nostra fede dal fedele Abramo, da Raguele Padre della Sposa di Tobia, come poco fa ho indicato. Così fu nei tempi della Legge, così detta di natura. Così nei tempi della Legge scritta. Di questi medesimi sensi anche nella Legge di grazia sono pieni

(16.) Eccli. XXVI. 21. (17) Prov. XXI. 19. (17) Eccli. 25. [venez]
(18.) Eccli. XXVI. 1.

penetrati gli sposi Cattolici, allorchè nella celebrazione del Matrimonio odono dalla Chiesa, chi sia quegli che li unisce. Passano le età, e i secoli la verità rimane sempre la stessa = il Dio d'Israelle, viene lor detto, vi unisca, quegli che si mosse a misericordia dei due unici isolati, (19.) cioè Adamo, e Eva; e ora, o Signore, fate che questi più pienamente vi benedicano = Faremo in seguito il confronto tra i Matrimonj Cattolici, e quelli del Codice. Ora mi basterà riflettere, che gli Sposi Cattolici hanno per loro Preside Iddio, a cui niente è nascosto, da cui niuno può fuggire, che niuno può ingannare; così diceva quell'Ambrogio tutelore della castità del suo secolo.

10 Gli Sposi Cattolici vedono nella loro unione squarciato quel velo che in qualche modo copriva nei tempi della Sinagoga il gran mistero dell'Incarnazione. Vedono eglino in se stessi rappresentata quella unione eterna, cui Dio si compiacque di voler avere colla umana natura, addottandola in isposa per G. C. quella unione, mercè di cui si protestò misericordia tua di amarla, e di trarla a sè con dilezione eterna, da cui non sarà per far divorzio mai più in eterno (20.) G. C. allorchè fu alle nozze di Cana compì il grande mistero. Allora come ebbe la potestà di cambiare l'acqua in vino; così ebbe la potestà di cambiare anzi dirò meglio, di far più preziosa in questo contratto la bened-

(19.) Rit. R. (20.) Ier. XXXI. 3.

benedizione del Redentore, facendo scaturire dal
suo sangue e dai meriti suoi infiniti in pienez-
za di grazia questo Sacramento. A questo Sa-
cramento come a ogni altro vi annette la sua
grazia propria in ispecie, ch'è atta a perfeziona-
re l'amor naturale, col tramutarlo o innalzarlo
ad amore soprannaturale. Onde questo è un
Sacramento, io dico in Cristo, e nella sua Chie-
sa. Dunque come già dissi se avanti G. C.
questo contratto, per servirmi del linguaggio
delle scuole, era come un Sacramentale, ora
è divenuto realmente Sacramento. Se avanti
G. C. Dio tollerava, che questo Sacramentale
potesse sciogliersi se non in quanto al vincolo,
almeno in quanto alla coabitazione; poichè rap-
presentava la confederazione di Dio stesso
colla Sinagoga, la quale doveva essere ripudia-
ta per un tempo, dopo cui convertita, Dio ricor-
dandosi delle reliquie di Giacobbe, se la ripi-
glierebbe: ora questo Sacramento non tollera
più libelli di ripudio, poichè rappresenta
lo sposalizio della Chiesa, che durerà in eter-
no.

11. Che se Dio in questa sua opera della
Creazione per cui veniva l'uomo ad essere
una copia della infinita fecondità di Dio,
avendogli dato il potere, per così dire, di
riprodurre sè stesso: se questa coppia la creò di
Dio stesso, ed egli stesso immediatamente volle
insegnare le condizioni e le regole nelle Scritture
da lui dettate, e nelle primitive tradizioni spar-
se

=se su tutta la Terra; molto più dacchè questo sociale contratto fu innalzato al rango di Sacramento, fu degna cura del celeste Padre degli uomini, e dell'Inviato da lui l'Unigenito G. C. di dare agli sposi altre nuove regole tanto accertate; cosicchè gli sposi non potessero più sbagliare la strada conducente allo scopo, a cui tende questo Sacramento... Così fu. Quanto l'umana natura per la prevaricazione del primo Padre, perduta la sua innocenza, fu più combattuta su questo punto dalle ree passioni, e dal Demonio; tanto più la Divina misericordia parve, che maggiormente si occupasse su questo punto istesso a circonvallare l'uomo di sante leggi e di particolari grazie per renderlo vittorioso. E come appunto in questa riproduzione, e perpetuazione delle umane generazioni maggiori e più forti erano i pericoli d'errare, e più fatali nelle conseguenze; così la Divina misericordia parve che più s'occupasse e a crear leggi, e discipline necessarie al gran uopo, cui poi era necessario affidarle a mani sicure, che non potessero sbagliare nella intelligenza e nella esecuzione. Quindi come vedremo negli articoli seguenti, la Chiesa fedele depositaria delle verità rivelate, la Chiesa sempre infallibile nel dogma, e nel costume, la Chiesa infallibile custode e interprete delle Scritture, e delle Tradizioni, contro cui giammai potranno prevalere le porte dell'inferno, la Chiesa dissi

ha

ha dato e da sempre ai suoi figli regole certe onde santificare questo il più importante di tutti i contratti —

12. Nelle sue regole Canoniche la Chiesa prende di mira la carità ch'è il sacro ligame dell'umana società. Questa carità la dilata, la dirige, la accende secondo il bisogno. Previene i delitti, allontana i pericoli, sorveglia la castità conjugale, provvede alla sicurezza degli sposi, veglia alla decenza e santità della conjugale unione, e ne toglie gli abusi. Tutto ciò vedremo sufficientemente allorchè ci si porgerà l'occasione di parlare degli ostacoli detti dalle scuole impedimenti dirimenti, e proibenti e d'altre leggi canoniche. Dio stesso nelle Scritture precorre la Chiesa nella cura che si prende di ammaestrare gli sposi. Abbiamo già veduto come Dio comanda agli sposi di amarsi scambievolmente come la propria carne. Dio stesso fa la comunione dei loro diritti = L'uomo non ha in sua potestà il proprio corpo, ma lo ha la donna: la donna similmente non è padrona del suo corpo, ma il marito = Comanda, che gli sposi si rendano il debito conjugale = Alla moglie l'uomo renda il suo debito, similmente poi la moglie al marito (21.) Impone loro le regole, come gli sposi debbano dirigersi colla comparte, se questa è infedele. Permette Dio alla moglie di piacere al marito, e d'essere, per così dire, diviso il di lei cuore tra Dio, e 'l marito; in maniera

però

(21.) I. Cor. VII 3. et seq.

però, che di questa divisione Dio stesso ne sia il fine; poichè sta scritto, non essere degno di Dio chi non sa santamente odiare anche i più prossimi, che ci fossero contrarj nelle vie del Signore. Dice, che l'uomo è capo della moglie, come Cristo lo è dell'uomo. (22.) Esorta gli sposi ad astenersi in certe circostanze dal conjugio per attendere alla orazione: ma vuole però, che di nuovo revertantur in idipsum; con che biasima la soverchia frequenza, come vi commenda il temperato uso per evitare l'incontinenza. (23) Similmente loda i Genitori, i quali collocano le loro figlie; e i loro figli voglio, dice, che si maritino giovanetti: aggiungendo essere opera grande il collocare le figlie, che così conservano la castità. Non si finirebbe mai, se volessi qui trascrivere tutte le regole date da Dio, onde si dirigano i giovani e avanti, e dopo il Matrimonio, e specialmente nella educazione della prole. Tutti i legislatori delle nazioni passate, e presenti hanno mai nè meno per approssimazione, o divinando, detto un jota, che nè men da lontano indichi originariamente verità così importanti. Deve bastare il sin qui detto per comprendere almeno così in generale l'amorosa assistenza di Dio al conjugio Cattolico: deve bastare altresì a dare un'idea del Matrimonio, onde venir finalmente ad una definizione esatta del Matrimonio stesso. Le cose dette sin ora sono come tante linee, che passate a traverso di

tutti

(22)

tutti i secoli, e di tutte le nazioni vengono perfettamente al centro di una Definizione, la quale deve essere tanto più perfetta, quanto più accuratamente viene dalle idee che ci ha date Dio stesso, e conservate queste dai Santi di tutti i tempi, e di tutti i luoghi. Questa definizione tratta accuratamente dalla Rivelazione, non sarà riprovabile nè per difetto nè per eccesso: non dirà niente di superfluo, nè tralascierà il necessario: onde con essa dovrà combaciare ogni Matrimonio; e se non combacierà, non potrà essere Matrimonio in eterno.

Cap. III
Definizione del Matrimonio, e sua distinzione

13. Il Matrimonio è un contratto indissolubile d'un uomo, e d'una femina instituito, e tenuto in regola da Dio, mediante la Religione, contratto di convivere insieme in ordine a un ajuto reciproco, cordiale, e franco come con se stesso, e in ordine alla generazione, e alla educazione della prole. Dissi contratto, poichè dipende dal patto mutuo e libero degli sposi. Si dice indissolubile per distinguerlo dal concubinato. Si dice instituito, e tenuto in regola da Dio, perchè non può essere soggetto ai capricj umani; e perchè tutto ciò che in questa materia è fuori delle Regole della Religione

gione rivelata, tutto fu, ed è sempre vizioso; ciò che forma lo scopo di questa Apologia. Si dice d'uno, e d'una, per escludere la poligamia. Si dice in ordine allo scambievole ajuto perchè questa fu la primaria idea del creatore e il primo desiderio di Adamo: Faciamus illi adjutorium; e Adamo la chiamò Virago. Si dice cordiale e franco, per distinguerlo dalla comune carità. Si dice in ordine alla generazione, e poichè Adamo dipoi profeticamente chiamò la compagna, madre di tutti i viventi, cioè Eva. Si dice alla educazion della prole, poichè finalmente Dio loro disse: crescete e moltiplicatevi. Andremo tutto osservando nel decorso di questi Capitoli.

14. Come la definizione deve abbracciare tutta l'essenza della cosa definita, così del pari anche le distinzioni della cosa definita devono avere le istesse qualità. Gli Scrittori, che hanno trattato sin' ora del Matrimonio, lo hanno diviso in differenti maniere. Vediamo come lo distinguono nelle scuole di moda. Lo dividono in contratto naturale, civile, e sacro. Lo distinguerei anch'io nell'istessa maniera, e cogli stessi vocaboli; se i Giansenisti e i Filosofi non ne avessero snaturato il significato e il senso. Di quel passo che nella Chiesa insorsero nuovi errori per opera dei malvagi; di quel passo medesimo la Chiesa si vide costretta a ritrovare nuove espressioni, le quali eliminassero,

i nuovi errori, cui si sforzava d'introdurre l'inferno sotto ambiguità di parole, delle quali già aveano o alterato, o snaturato il senso. Il simbolo degli Apostoli sarà sempre, come sempre è stato il Simbolo Cattolico. Se si dovettero inserire nei Concilj posteriori alcune altre espressioni, questo non fu colpa della verità, ma dei nemici, che procurarono di sfigurarla, e distruggerla. Intanto andiamo a vedere, se sia abbastanza esatta la distinzione, che si dà di contratto naturale, civile, e sacro, o se si debbano aggiugnere altre nozioni. Parlando con buona fede, il contratto naturale comprende i maritaggi fatti o avanti la legge di grazia, ovvero anche fatti avanti, e dopo la Redenzione presso le nazioni prive o in tutto o in parte della Rivelazione. Il Contratto sacro è quello che si fa nella Chiesa Cattolica innalzato al rango di Sacramento. Il Contratto civile è lo stesso contratto naturale e sacro fatto sotto la protezione della legge politica in quanto risguarda gli effetti politici. Questo era un dir tutto. I Filosofi, e i Giansenisti oltre alla protezione, vollero questa legge politica, e civile farla entrare nell'essenza e nella natura del Matrimonio. Così vollero o escludere, o alterare la Rivelazione; conviene porvi un riparo.

15. Si dice in primo luogo naturale. Cosa vuol dire naturale? Chi ci risponderà? I Filos-

Filosofi (parlo dei materialisti atei, o deisti, che ammorbano l'assemblea Francese) non hanno alcun diritto d'essere ascoltati su questo punto. La voluttà, il ventre, il piacere, l'avarizia, onde quei caporioni sono divenuti millionarj, l'insubordinazione, le passioni più abbominevoli, la superbia, erano l'elemento di quelle teste filosofiche: e di questi elementi avrebbesi a modellare il contratto naturale del maritaggio? In fatti come vedremo, lo hanno ridotto alle qualità di puro concubinato. Essi non ce ne danno neppure la definizione: saltano dentro a piè pari, senza neppur dirci, cosa sia il Matrimonio: non lo nominano nè tampoco come naturale, e molto meno come sacro. Avrebbero dovuto costoro arrossire in faccia ai Cristiani, i quali hanno per articolo di fede, che i Filosofi Atei, o Deisti, anche in quelle cose, che potrebbero pure naturalmente conoscere in quelle medesime si corrompono (22.) e che commettono di nascosto quelle brutalità di cui si vergognerebbero in faccia al Sole. Questa razza d'uomini è un dogma per noi, che sebbene voglia comparire onesta, pure in secreto macchia la propria carne (23.) Dio gli ha abbandonati alle passioni le più ignominiose (24.), e al reprobo senso, e perciò, privi di speranza, hanno abbandonato se stessi a ogni operazione d'immondezza (25.). Ora, che avressimo d'aspettare da Filosofi così abbrut.

(22.) Jud. 10. = (23.) Ibid. = (24.) Rom. I. 24.
(25.) Ephes. IV. 19. —

abbrutiti? Rivolgiamoci ai veri sapienti, e anderemo facilmente d'accordo con loro. —

16. E se domanderò dunque al nostro proposito: perchè si dice contratto naturale? Ci risponderanno, perchè è inserito nella stessa natura. Ma cosa è la natura? Non si potrà rispondere altro, se non che questa è l'uomo stesso, tal quale è uscito dalle mani di Dio nella creazione. Dovranno dirvi che Dio formò la donna della carne, e delle ossa dell'uomo, che perciò l'uomo per opera di Dio amerà la moglie come la propria carne: Soggiugneranno, che Dio unisce un sol uomo una sola donna, poichè il Creatore ha detto che due saranno in una sola carne; e che la loro unione fatta da Dio non può assolutamente separarsi e sciogliersi per opera umana. Concluideranno che questa unione viene benedetta da Dio, e tenuta da lui in regola con insegnamenti e regole tutte divine. Dunque, se domanderemo di nuovo: cosa è il contratto naturale del maritaggio? diranno ch'egli è l'esecuzione, e la pratica di tutte queste ordinazioni, e da Dio fatte nascere nell'uomo insieme coll'uomo stesso: e poi ravvivate nell'uomo stesso dalla Rivelazione per mezzo delle Scritture, della Tradizione, e della sua Chiesa. Ora, essendo tutte queste operazioni di Dio, e inserite da Dio nell'uomo, e da Dio rivelate, cui l'uomo non sarebbe mai giunto a conoscere chiaramente senza l'

ajuto

ajuto della Rivelazione: se questo contratto si può dire, ed è di fatti, operazione di Dio, assistita, e governata da Dio, rivelata da Dio, perchè oltre all'averlo chiamato contratto naturale, perchè non potrò io chiamarlo santo, e divino? e se così è, perchè avrà da impacciarsene l'uomo?

17. Ma sarà stato santo anche presso agli Israeliti avanti la venuta di G. C., e perchè no? Le parole di Raguele dette a Tobia, allorchè questo si prese Sara in moglie dimostano cosa si pensasse dal popolo di Dio circa la santità di questo contratto =. Il Dio d'Abramo, disse egli, il Dio d'Isacco, e il Dio di Giacobbe sia con voi, egli vi congiunga e compia la sua benedizione in voi. (26.) Un contratto instituito da Dio, benedetto da Dio, e assistito con tante rivelazioni perchè non potrà chiamarsi santo, almeno come era chiamato santo il popolo di Dio da lui benedetto, e custodito con tante leggi, e con tanti prodigj? — Dio dice al suo popolo, che sarà chiamato popolo santo (27.): Santo è Israelle in faccia al Signore così vien detto da Geremia (28.). La Cantica intiera, quel sublime Epitalamio non rappresenta in quelle nozze lo sposalizio dell'anima con Dio? Io ti prenderò per mia sposa in eterno (29). Dice Dio alla posterità di Abramo: Io ti sposerò nella fede (30.). I Re di Gerusalemme

(26.) Tob. VIII. 15. (27.) Isaj. XII 12. (28.) Jer. II. 3. (29.) Os. II 19. 20. (30.) . . . .

me veri Sovrani avrebbero tentato mai nel governo di un popolo santo del Signore, cambiare o aggiungere leggi che derogassero a quelle date da Dio? I Re di Samaria e di Siria osarono farlo, e Dio li conquise. Il contratto matrimoniale è santo ancora di più. La santità d'Israelle dipendeva dal patto del popolo, e dal patto di Dio. Il maritaggio nella sua santità dipende dal decreto del Creatore, e poi dai meriti infiniti del Redentore indipendentemente dall'arbitrio dell'uomo. —

18. Dunque in questa maniera sarebbero santi anche i Matrimonj dei Gentili? Così è: i Matrimonj dei Gentili fatti secondo le leggi di Dio, venute a loro dalla tradizione, sebben da loro non conosciute, devono dirsi santi. L'arca dell'antica alleanza era sempre santa, tanto nelle mani dei Filistei, quanto nelle mani d'Israello. Le differenti disposizioni dei due popoli ne diversificavano solo le conseguenze non meno che tra noi i Sacramentali. La figura della Croce, l'acqua benedetta, gli esorcismi adoperati con fede hanno cento volte operato anche sopra i Gentili. Che se non vi interveniva la fede, i Sacramentali restavano tuttavia santi, sebbene senza nessun effetto sopra gl'increduli.

19. Ora, che sappiamo in qual senso si può chiamare e naturale, e santo questo contratto sarebbe un offendere la verità, e dimezzarne

ne le nozioni se non vi aggiugnessimo, che oltre all'essere naturale questo contratto matrimoniale, è anche Divino. Il dirlo naturale è molto; ma non basta. L'adorar Dio, il non bestemmiare il non ammazzare e così tutti i precetti del Decalogo sono naturali; perchè scolpiti dal Creatore nel cuore dell'uomo: ma appunto perchè sono scolpiti dal Creatore, e in aggiunta furono ravvivati sul Sinai dalla Rivelazione devonsi chiamare Precetti Divino-naturali. In simil modo, dacchè il maritaggio fu pronunziato dal Creatore, come di Divina instituzione, e diretto, e circonvallato da divine leggi devesi con tutta ragione chiamarsi contratto divino-naturale. Ora il Principe, ha egli potere sull'essenza del Decalogo? ne avrà altrettanto sul Matrimonio. Questo sia detto circa i Matrimonj dello stato di natura sempre assistita dalla Tradizione: l'argomento cresce ancora più nello stato della legge scritta = Parlò il Signore a Mosè (31.): Parla, disse, ai figli d'Israele, e di loro. Io vostro Signore, e Dio; non farete secondo la consuetudine del paese di Egitto, e secondo il costume di Canaan: Io sono il Signore: Niun uomo si accosterà al suo sangue per maritaggio; e in seguito dà loro delle regole e degli impedimenti dirimenti. Gli Atei che dominavano nell'Assemblea Francese, e i Fra-massoni credo, che fossero qualche cosa di peggio degli Egizj, e dei Cananei.

(31.) Lev: XVIII.

Come

Come dunque gli Ebrei non si lasciarono usurpare il maritaggio imporre dagli Egizj, nè dipoi da Nabucco, da Baldassare, da Antioco, e da Erode, perchè questo è un contratto divino-naturale; molto meno i Cattolici debbono lasciarsi imporre da un branco d'animali immondi, che si erigono in Giudici sopra cose, cui essi non saprebbero se non profanare, e lordare. Che se il maritaggio è assunto da Dio a sè nello stato della legge di natura, e della legge scritta; molto più lo sarà nello stato di legge di grazia.

20. Il Divin Mediatore, venuto in terra a riparare i danni cagionati dal peccato originale, innalzò il contratto maritale a rango di Sacramento: onde come cosa sacra infonde una grazia soprannaturale, che conferma l'indissolubilità degli sposi, santifica gli sposi medesimi, e gli rende atti a santificare anche la loro prole. Grazia meritata a noi da G. C. Ciò che viene indicato dallo Spirito S. allorchè ci dice: Uomini, amate le vostre mogli, come Cristo amò la Chiesa, e diede per essa se stesso: e altrove: questo Sacramento è grande in Cristo, e nella sua Chiesa. Di questa gran verità avremo a parlarne più distesamente dipoi. Per ora questo prova abbastanza, che con tutta ragione il Matrimonial contratto deve dirsi sacro. Il Matrimonio dunque si potrebbe distinguere in contratto santo, e contratto sacro

-cro: in contratto di Creazione, e in contratto di Redenzione. Io lo distinguerò per addattarmi alle espressioni più usuali in contratto Divino-naturale, e in contratto Sacramentale o sia sacro. Resta a vedersi se può entrarvi anche il contratto civile in quanto alla sostanza. Esamineremo i fonti donde potrebbe egli derivare: e se mai derivasse, ne vedremo le conseguenze. I fonti certamente dovrebbero essere o la Filosofia o il senso comune delle nazioni, o la giurisprudenza ovvero la Rivelazione. Scandagliamoli tutti quattro, e poi conchiuderemo se possa esistere questo contratto civile.

Cap. IV.

Potrebbe aspettarsi dalla Filosofia il così detto contratto civile del Matrimonio?

21. Se si parla dei Filosofi empj quali sono i materialisti, i Deisti, e gli Atei, e gl' Indifferentisti, abbiamo detto di sopra, essere articolo di fede Cattolica, che Dio gli ha abbandonati al reprobo senso. Cercar lumi da questi è lo stesso, che domandar luce alle tenebre e vita alla morte. Circa gli altri Filosofi tutti, altresì è certo, che seppure tra cento errori hanno insegnata qualche verità questa era stata molto avanti indicata dalla Rivelazione. Da questa vengono gli insegnamenti morali: Le tradizioni

e

e i libri santi perciò altrò di molto ogni Filosofo, e ogni Filosofia. Lok lo osserva nel suo Christianisme raisonable, e Clark nel suo discorso sopra la Religione naturale e rivelata. L'anima umana rimase tanto indebolita dal peccato, che per così dire, la bontà di Dio non volle, che l'umana ragione stesse più senza avere al fianco la Rivelazione. Questa guidò l'umana ragione a conoscere nell' Etica, e nella Metafisica quello che dai Filosofi è stato scritto di bene; come tutto quel molto chi è stato scritto di male dai medesimi è una aperta ribellione contro la Rivelazione medesima. Onde con grazia disse De la Bruyer: Questi Filosofi sono figli duri, e forti per il buon latte, che hanno succhiato, che poi battono la loro Nutrice, cioè la Rivelazione (32.). Il Codice Francese se mette impedimenti di delitto o di parentela se vi si ricercano promulgazioni, e solennità di contratto, lo ha coppiato sfiguratamente dalla Rivelazione e dalla Chiesa: Tutto ciò che vi ha aggiunto o sottratto è una ferita alla Maestra; quasi il presontuoso scolare ne sapesse di più; vorrebbe con questo battere la sua Nutrice, cioè la Religione. Ma vedremo che la Chiesa non si lascia lordare, nè si lascia metter in pericoli col mal costume. Ludovico Vives, questo discepolo del Luterizzante Erasmo non può essere niente sospetto nè ai Giansenisti, nè ai Filosofi = Si sa già, diceva egli, che aperti una volta da Cristo

(32.) Gaza. T. III. p. 13.

Cristo i tesori della verità; quelle ragioni, che furono dipoi ritrovate da quelli che ubbidirono alla Fede, sono tanto liquide, tanto aperte, efficaci, inespugnabili, che fa meraviglia come non siano corse agli occhi di coloro che tra le genti professavano sapienza; ma il fatto stà che da Cristo crebbe la luce alle cose . . . . ; accresciuta poi questa luce è facile il dire queste verità, e il difenderle. Poichè la verità conosciuta partorisce le ragioni e accresciuta la ragione, si conferma la verità = (33.) Cresce ancor più la meraviglia nell'osservare che i Filosofi Legislatori non ostante l'ajuto della rivelazione fuori dal copiare, niente abbiano detto di bene circa il Matrimonio; segno evidente, che questo ramo di legislazione Dio se l'ha riservato a sè e alla sua Religione. I Filosofi in ciò che copiarono dalla Rivelazione portano i tesori della verità aperti da Cristo. In quello poi, che vollero dalla Rivelazione allontanarsi ritornarono alle tenebre dell'errore come si rileverà nel breve esame del Codice. Da questo si osserva, che gli antichi Filosofi errarono comunemente assai peggio dei Filosofi, che scrissero doppo la promulgazione del Vangelo; come Epitetto, Plutarco, M. Aurelio, Massimo, Porfirio, Jamblico, e anche i nostri ultimi, i quali caddero in minori assurdità, che i loro maestri. Lo vedremo da qui a poco. Laddove gli antichi, che non aveano i vantaggi d'una così

(33.) l. I. de ver. Fid.

così copiosa Rivelazione, pretendendo di segui-
re la sola ragione, non arrestarono per ritrovarlo
un punto immaginabile sopra la santità del
Matrimonio. E a queste fonti così impure
e avvelenate avremmo il coraggio di mandare
i nostri Principi ad attingere lumi per forma-
re il lor contratto civile? Ai Filosofi anti-
chi? No: privi di una copiosa Rivelazione
non dissero un jota di bene. Ai Filosofi mo-
derni? se dissero qualche cosa di bene lo
rubarono alla Rivelazione. In tutto il resto
sono affatto simili ai primi, se non anche
peggiori, poichè ribellano contro Dio, impu-
gnando la verità conosciuta = Niun ammalato
soleva dire Varrone, detto la sappienza de' Ro-
mani, sogna cose tanto assurde e nefande, le
quali tuttavia non le abbia dette qualche
Filosofo. = Onde ottimamente S. Agostino pa-
ragona le scuole dei Filosofi alla confusione
di Babilonia (34.)

22. In fatti, quali assurdità essi non
dissero. Catone con molti altri volle, che si per-
mettesse la fornicazione. Platone approvò nei
Baccanali che fossero comuni le femmine: appro-
vò, che si esponessero a morte i figli, che non si
potevano nutrire; nel che fu seguito da Aristo-
tile. Il pudore non permette il ridire le osce-
nità di Aristippo e dei Cinici. Ermilli fu
pellice d' Aristotile, a cui eresse anche un altare.
(35.) Solone permetteva il divorzio del vin-

(34.) De civ. Dei l. 18. c. 41. - (35.) Athen. l. 13. — colo

colo (36.). Tralasciamo altre nefandità. Tra i moderni Filosofi si trovò un empio per emulare gli antichi, che rinegò ogni rivelazione, ebbe la sfrontatezza di dire che l'adulterio potrebbe essere la mercede di grandi meriti. L'ossame di costui, e di altri che si conservano nel Panteon di Parigi stilla tutt'ora quel marciume che lo accompagnò al sepolcro, e donde la Rivoluzione attinse le leggi matrimoniali del Codice. Si abbrattirono in maniera allora i nomi, e le cose, che si diede il nome di matrimonio Repubblicano sino alle crudeltà di Robespierre. Questo mostro con tal nome chiamò l'atto, per cui ligati alle braccia un giovinetto e una giovinetta li spingeva, e li precipitava ad annegarsi nella Senna, per scoriare, diceva egli, la Francia della sua numerosa popolazione. In seguito si vollero congegnare, e far servire le leggi matrimoniali alla spietata coscrizione militare, la quale mandò milioni di giovani alla conquista di paesi, che poi si convertirono in spazj immaginarj. I Romani cacciarono Alceo e Filisco Filosofi dalla Città: lo stesso fecero i Messenj verso gli Epicurei (37.): e noi, replico, avressimo l'ardire di mandare li nostri buoni Principi a prender lezioni sul più importante fatto della società da questi sciaurati? Costoro mascherati sotto gli Emblemi Massonici aveano ordita la rovina dei Re, dei popoli

(36.) Theat. 4360. — (37.) Ælian. l. 9.

proposti, e della Religione. Ora Dio gli ha smascherati e confusi. Diceva un giorno Napoleone a una Deputazione Fiamminga: A me non occorre nè denaro, nè dottrina, nè virtù; io voglio sangue (38.) Il saggio Regnante dica la proposizione opposta: a me è necessaria la dottrina, e la virtù: Ma trattandosi di far leggi matrimoniali donde ricaverete la dottrina, e la virtù? Dalla Filosofia? Il Matrimonio è instituito da Dio, in un modo cui la ragione non sarebbe mai da sè arrivata a saperlo tenuto in regola da leggi rivelate da Dio, innalzato al rango di Sacramento, opera della Creazione, opera della Redenzione; Dunque tanto può venire dalla Filosofia questo contratto, quanto dalla Filosofia possono derivare e la Creazione appunto, e la Redenzione. I Filosofi stessi ne sono una prova. Poichè, come si è detto, questi o non scrissero niente circa il Matrimonio, o scrissero spropositi; o tutto al più copiarono qualche legge della Religione. Così la Filosofia e tacendo, e spropositando, e copiando rende omaggio sebben involontario alla Religione. Viene ella così a confessare, che Dio solo, e la sua Religione ne sono gli arbitri, i giudici, e i legislatori circa questo contratto fondamentale di tutto il genere umano. –

(38.) Osserv. di Pad. an. 1814 –

Capo.

Cap: V.

La legislazione civile del Matrimonio non può cavarsi nemmeno dalle consuetudini delle nazioni

23. Per procedere con esattezza nella ricerca dei fonti donde possa derivare la legislazione civile circa il Matrimonio, dopo aver veduto, che il cercarli nei Filosofi, e nella Filosofia è cosa disperata, ora vedremo se torni più conto cercarli nei costumi e nelle consuetudini delle nazioni. Ma di quali nazioni? e di quali Epoche? Di tutti i tempi e di tutta la Terra. Si può osservare facilmente che quanto più le nazioni si andarono dimenticando e allontanando dalla Rivelazione, tanto più i Matrimonj furono dissoluti senza regola, e snaturati. Dunque la sola Religione può dar lume a ben dirigere i contratti del conjugio. Per quanto può l'occhio entrare nel bujo dei primi tempi del Mondo, pare, che i Matrimonj si facessero secondo le regole dettate nella Creazione. La sola stirpe malvagia di Caino si rimarca che introducesse la Poligamia. Lamecco.. fu il primo, e non v'ha dubbio, che fu seguito da molti, a segno che divenuta consuetudine, Dio la volle tollerare pei suoi altissimi fini. Del resto Set, Enos, ed altri santi uomini di quella prima

prima età del mondo, come pure Noè coi figli non si trova, che si dipartissero dalle regole stabilite da Dio. Al contrario nelle famiglie, che obbliarono le lezioni date dal Creatore, il Matrimonio divenne tutto un libertinaggio. Secondo la Scrittura Santa i Giganti, discendenza di Caino, uomini famosi, e pratici della guerra, consultando solo il genio e la passione si presero per ispose le figliuole di Dio, cioè della stirpe di Set. Quindi ne nacque una discendenza malvagia in cui ogni carne avendo corrotta la sua strada restò tutta la terra affogata dall'Universale Diluvio. Il naufragio dunque di tutto il genere umano dovette riconoscere per sua origine e causa la violazione delle sante leggi del Creatore circa il maritaggio. Se allora avesse esistito il Codice Francese, come corruppe la Francia, non avrebbe mancato di corrompere il Mondo ancora più. Ci vuol altro, che alcune secche civili ceremonie senza Dio a riformare il mondo. Del pari dopo il Diluvio la sorgente di tutte le sciagure del mondo può assegnarsi alla dimenticanza delle leggi di Dio su questo rapporto.

24. La prima tentazione che si fece conoscere al mondo fu la promessa bugiarda fatta dal Demonio ad Eva, ch'essa non morrebbe, e che sarebbe simile a Dio. Due bugie, una peggiore dell'altra. In fatti si morì, si muore, e si continua a morire, non ostante le nuove bugie dei

Massoni

e Massoni impostori. Anche Cagliostro si vantava d'avere assistito alle Nozze di Cana in Galilea, quasi avesse trovato il secreto dell'immortalità. Il Giudice Romano non si lasciò abbagliare; lo condannò a quattrocento anni di galera. La prima bugia, dissi, fu il dire che l'uomo non morrebbe; e la prima sentenza di Dio fu che l'uomo dovesse morire. Pare quasi che la riproduzione, per così dire, di se stessi nei figli, o sia la potenza di generare in qualche modo facesse fronte alla morte. Per ciò, affinchè la pena di morte proffeita dal giusto Creatore fosse più completa; il peccato originale attaccò l'uomo più sul punto del Matrimonio che su qualunque altra facoltà dell'uomo. L'altra bugia fu; che l'uomo sarebbe simile a Dio: ma la pena dell'originale peccato per rendere l'uomo più simile alle bestie, lo attaccò più fieramente sopra l'unione dei due sessi. Due grandi ferite, la morte, e la concupiscenza o sia lo stravolgimento del Matrimonio! Alla prima si rimediò esclusivamente dal Creatore, col mezzo del Redentore che superò la morte: alla seconda Dio provide col mezzo della Rivelazione e della sua Chiesa, innalzando al grado di Sagramento il Matrimonio. Al primo rimedio si oppongono i Filosofi colla incredulità circa la resurrezione: al 2do. si oppongono i Giansenisti col togliere alla Chiesa l'attribuzione del Matrimonio. Quale ne può essere la cagione?; dei medesimi effetti non può esser se non la

med(

medesima causa. Il demonio, autore delle due ferite, preso dall'invidia del primo rimedio come suscitò i Filosofi contro la fede della Resurrezione; così invidioso del secondo deve aver suscitati i Giansenisti a torre alla Chiesa assistita da Dio l'autorità circa i Matrimonj. E non è un toglierglela col far leggi contrarie alle leggi della Chiesa?

25. Tutta la natura, cioè tutte le creature inservienti all'uomo sentirono questa maledizione: ma l'uomo prevaricatore ne risentì di più. Le bestie stesse nei loro istinti ne sentono qualche limite: la concupiscenza nell'uomo non ne sente alcuno. Quindi se l'uomo è abbandonato a se stesso (e tale si è se non vuol sentire la Rivelazione) non sente più nè limiti, nè leggi, nè ordine. Onde poste in obblio le regole date da Dio al Matrimonio, tutto il mondo deve andare sossopra, e immabissarsi nei peccati e nei castighi. Perciò, cosa potremo pescar di buono dalle consuetudini, e dai costumi dei popoli senza rivelazione, ovvero di rivelazione dimenticata? Si sa già, che tutti i grandi Imperj, tutte le Monarchie, e i Regni, che hanno figurato pella Terra furono precipitati gli uni appresso agli altri dalla libidine la più grande nemica del Matrimonio. Milioni di famiglie illustri sparirono dal mondo per le contaminazioni dei Matrimonj. Sino ai tempi di Giobbe si sapeva che gli adulterj sradicavano le famiglie (39.).

Vedremo

(39.) Iob. XXXI. 12.

Vedremo nel decorso se il Codice su questo punto sia molto benemerito presso le nostre nazioni. Certamente che la libidine trova nel medesimo quei appoggi con cui procurano di distruggere le leggi Canoniche. Il Demonio, diceva l'Angelo a Tobia, ha potestà sopra quegli Sposi che non sono congiunti se non come i cavalli e i giumenti senza aver la mente a Dio, sotto le dure leggi delle passioni e della lascivia (40.) Città regali quante non furono incenerite per cause immediate di Matrimonj malvagi:. Ne' tempi più remoti, Sodoma con tutta la Pentapoli non avea certamente Matrimonj santi. Negli ultimi tempi si poteva ripetere della Rivoluzione Francese, ciò che disse altra volta Giuvenale a Roma:

Paulatim deinde ad Superos Astraea recessit;
Hac comite (pudicitia) atque duae pariter
fugere sorores.

andate a cercar leggi dove non abitano nè giustizia, nè pudicizia. Allorchè si videro in Francia, durante la Rivoluzione, tanti Matrimonj dettati dalla libidine, dall'orgoglio, e dall'avarizia, si potè ripetere quello che fu detto un giorno degli adulterj di Cesare:

Impia dum Phoebi Caesar mendacia ludit
Dum nova Divorum caenat adulteria.
Omnia se a terris tunc numina declinarunt
Fugit et auratos Jupiter ipse thronos. (41.)

Veramente parve che allora fuggisse da quelle contrade e ritirasse anche da quel Codice ogni divinità. Per altro

(40.) Tob. c. 7. — (41.) ap. Suet.

altro è un conforto ai buoni lo scorgere, che tra quei regolatori non vi fu forse pur uno, che non avesse qualche rimorso circa il proprio personale Matrimonio. Si tentava allora colla ommissione, o colla coperta di nuove leggi nascondere o giustificare i propri delitti.

26. Mi sono trattenuto sin' ora sul generale dei costumi del mondo, perchè venendo al particolare il pudore non permette di ridire cose, che offendono, e macchiano la purità. Chi oserebbe di scrivere per minuto le nefandità di Messalina, che sforzava anche le altre donne a vivere nel lezzo della disonestà? (42) Vitizza Re dei Goti proscrisse ogni castità (43): Eppure era Sovrano, e legislatore. Ma ogni legge che si voglia fare contraria alle leggi matrimoniali della Chiesa, per poco che su vi si faccia d'analisi, si trova sempre contraria alla S. pudicizia. Ora giammai potrà essere che in materia di castità, dove non v'è mai parvità di materia, una azione contro la pudicizia, diventi per legge sovrana casta, e pudica. Antepomaro Re dei Galli guerreggiando coi Romani disse, che non avrebbe accettato capitolazioni giammai se prima non avessero esposte le loro mogli. (44) Andò fallito il colpo al Gallo insolente, ma lasciò il brutto esempio d'irriverenza verso il santo, e sacro contratto del Matrimonio. Gli Romani, i Moscoviti, i Ruteni, i Lituani, i Livonesi, e altri antichi popoli si rapirono un tempo le mogli. (45) Ubitone Re si rapì Adreina figlia di

(42) Th. hum. p. 2276 (43) ibid. (44) Rat. 2278 (45.) Th. Carlo Fiam p. 2221.

Carlo Martello. Questi fatti certamente non sono scuole di virtù. La libidine Sodomitica dei Romani, oh Dio, a quali eccessi non giunse?

Jam tunc lenonis erant, ut ab ubere raptus
Sordida vagitu posceret aera puer (46.)

e Maometto basta profferirne il nome per conoscere, che si parla d'un porcile. Edbaldo Re di Cantorberi prese per moglie la matrigna, e così i sudditi ritornarono all'idolatria (47.) Tiberio Cesare premiò gl'inventori di qualche impudicizia. (48.) Quante non ne dice Plutarco delle donne Spartane? L'empio Federico di Prussia a uno condannato come sodomitico diede freddamente l'assoluzione dicendo empiamente che *de gustibus non est disputandum*. Il Codice Fridericiano che non vitupera nè esplicitamente nè implicitamente questi errori lo avrebbe similmente assolto. Si dovrebbe similmente far rivivere il delitto di ripudiare le mogli per sterilità, come fece Sp. Carbilio. (49.) Augusto Ottavio tolse Livia Drusilla al suo marito sebben gravida (50.). I Malabari non conoscono Matrimonj *sed copulantur cuicumq. placuerit*; e perciò non sono eredi i figli, ma i figli delle sorelle. Che laberinti! Degli antichi Toscani Ateneo dice lo stesso (51.) Lo stesso dicasi dei Camacei, e degli Sciti. In una parola se si mettessero da una parte tutte le storie del mondo, e dall'altra la mappa del Globo, si vedrebbe al confronto ogni nome di paese contrassegnato da qualche disordine provenuto dai pessimi Matrimonj.

27. È ben rimarcabile la specifica fatta in Londra

(46) Mart. l. 9. (47) Beda Hyst. l. 2. (48) Ap. Svet. (49) Theat. p. 4361.

Coi 91 mila, e 240. Matrimonj inglesi nell'anno 1809, compilata da un Osservatore (52.). In un così grave numero egli non annovera se non 13 Matrimonj veramente felici. Tutto il resto non conta se non mogli scappate, mariti fuggiti, conjugati divertiti, e mille altre dissensioni, e guerre intestine, che non si conoscono poi se non molto di raro nei paesi Cattolici organizzati da leggi sante della Chiesa circa i Matrimonj. A riserva di alcune città fatte viziose dalla seducente Filosofia, nel resto i maritaggi Cattolici li troverete quasi tutti felici. Si conosca dunque una volta che scorrendo noi col pensiere tutti i paesi, e tutti i tempi del mondo, questi non ci offrono costumi, e consuetudini, e molto meno leggi da addottarsi sul proposito per regolare i Matrimonj; eccettuati i tempi e i paesi felicitati dalla legislazione della Chiesa Cattolica. Così è: in sei mille anni le nazioni dell'Universo non offrirono alcuna legge saggia sopra il Matrimonio, se non fu copiata dalle leggi canoniche. In 6. mille anni fuori dei popoli illuminati dalla vera Religione, non vi si trovano se non pubblici disordini, e sciagure in questo rapporto. Cosa potrebbero dunque ricavare i nostri legislatori a formare un codice civile Matrimoniale dagli usi delle nazioni? Sarebbe lo stesso, che pretendere di regolare i popoli Europei cogli usi dei Caraibbi, e degli Ottentotti. Presso tutte le nazioni infedeli l'adulterio, la poligamia, il divorzio, l'uccisione dei figli, la crudeltà nell'esporli, la ribellione di questi contro i lor genitori

(50) ibid (51.) ibid. (52) Giorn. di Ven. an. 1814. N.° 102. Hanno

hanno disonorato la santità del Matrimonio e furono la sorgente d'infiniti disordini, e disgrazie. (53) Quali mai sono state le nozze delle genti senza rivelazione? Costoro, dice Dio, non custodiscono nè la vita, nè le nozze monde ... sono loro spettacolo la dimenticanza di Dio il contaminamento delle loro anime le nascite incerte, l'incostanza delle nozze i disordini del meretricio e della impudicizia. In un diluvio così universale di colpe, dove non possiamo fermar il piede se non sopra fetenti cadaveri, andiamo a vedere se almeno la saggezza dei legislatori se la lor podestà potrà garantirci dai pericoli del disordine col formare leggi sante corrispondenti alla santità del Matrimonio, tralasciando le leggi canoniche della Chiesa.

Cap. VI.

La Potestà Civile può essa far leggi circa l'essenza del Matrimonio?

28. Che al Principe sia affidata da Dio la potestà di procurare e difendere l'esistenza e il ben essere della società, non v'ha Cattolico, che lo neghi, a dispetto dei Filosofi, che sebbene predicano la Filantropia, si vede però in fatti, che altro non tentano fuorchè di distruggerla. Ma come niuno peggio dei Filosofi sentì, e parlò sconciamente del Matrimonio fonte, ed esistenza del ben essere della società; così era altresì necessario che niun peggio di essi parlasse e sentisse circa il sovrano potere, che Dio

(53) Sap. 14. v. 24. 25. 26. ec. —

Dio hà riposto in mano del Principe. Questi sono, dei quali, dice Dio, che dispreggiano il governo, mà procurano di spogliare di quella spada la quale non senza causa il Principe porta al fianco, poiche è ministro di Dio, di cui fà le vendette contro chi opera male (54.). I Cattolici sanno, e confessano, che ogni potestà viene da Dio e che ogni anima deve essere soggetta alle potestà più sublimi: poichè chi resiste alle potestà, resiste alla ordinazione di Dio. Vediamo però ora sin dove s'estenda la potestà del Principe per poterlo ubbidire in ciò ch'è di Cesare come pure dobbiamo ubbidire a Dio in ciò ch'è di Dio. Cosa hanno dunque potuto commandare i legislatori passati, e presenti? Cosa in fatti hanno comandato? La potenza, e l'atto dei legislatori di tutti i tempi, e di tutta la terra saranno il soggetto dei seguenti articoli.

29. Si trovano molte leggi sovrane, e molti usi circa gli accessorj del Matrimonio, o sia circa gli effetti civili di questo Sacramentale Contratto. Le eredità, le legittimità dei figli, alcuni castighi per violazioni di leggi matrimoniali, l'inabilità di alcuni vantaggi civili, alcune relazioni personali o reali tra genitori, e figli, o tra mariti, e mogli, e loro alimenti, e altri simili casi sono tutti accessorj del Matrimonio appoggettati al Principe alla civile potestà. Io non tratto qui di questi. Il mio scopo sono le leggi, e gli usi che toccano la sostanza del Matrimonio, cioè la validità o invalidità, la solubilità, e l'insolubilità di questo Divino-naturale-sacramentale contratto. Vi abbiamo esibito ono

(54.) Rom. XIII. 4.

o no queste leggi lo vedremo allorchè toccheremo in dettaglio gl'impedimenti dirimenti. Allora proveremo che, o tali leggi politiche non esistettero giammai, e che a niun Principe venne giammai in capo avanti questi ultimi anni di dare regole sostanziali sopra il matrimonio più di quello che venisse in capo di organizzare gli antipodi; ovvero, oppure qualche Principe mostrò di farsi legislatore sul Matrimonio, le sue leggi non furono che un plagio fatto alla Religione, copiando le di lei leggi: ovvero finalmente, che se qualche principe avrebbe o sminuì le leggi della Religione sostituendovi delle proprie; queste furono altrettanti assurdi, che niuna nazione ha adotto giammai. Intanto scandagliamo la potestà civile e vediamo se ha la potenza e l'autorità di far leggi sulla sostanza del Matrimonio.

30. Al buon conto i traviamenti enormi della filosofia, dei costumi, e delle consuetudini di tutti i popoli, di tutte l'età circa i Matrimonj fanno vedere l'insufficienza d'ogni umana legislazione, che non trova più fonti su questa si importante materia: e questo forma un argomento ben forte a persuadere che il Matrimonio non è di competenza della politica potestà = Ma inoltriamoci pure nella ricerca di questa si importante verità. Abbiamo veduto, che il Matrimonio riconosce Dio per suo institutore, per suo legislatore, per suo Riparatore. Egli viene chiamato ed è un contratto naturale, cioè non inventato dagli uomini come il

uno

vendere e il comperare; ma inventato da Dio, e da Dio inserito nelle sue Creature. E' instituito da Dio. Ciò è che a se riserva l'unione degli Sposi, *quod Deus conjunxit.* Il contratto che si fa tra sposi Dio lo attribuisce a se; dunque è suo, e non del Principe. Così parla Dio all'adultera (55.) e abbandona il custode della sua pubertà, e si dimenticò del patto del suo Dio. (56.) La unione Matrimoniale Dio la benedice non solo nella fecondità della procreazione, ma altresì nella santità della prole dicendo, che i figli dei fedeli sono santi. Questo Divino naturale contratto è accompagnato da un ajuto e da una grazia naturale, ch'è l'unione dei cuori, e l'adempimento dei doveri reciprochi. Io m'immagino, che i rivoluzionarj Francesi, allorchè uniscono gli sposi non in nome di Dio, ma in nome della legge, non abbiano osato di sperare che la legge operasse questa grazia. Perchè no?, poichè tutto ciò che venisse promesso da altri fuorchè da Dio su questo rapporto si poteva temere che fosse simile alle promesse fatte ad Eva dal Serpente. La sola differenza è che queste promesse vennero dal Demonio, e quella verrebbe dalla di lui prole: *vos ex patre diabolo estis*. Ritorniamo al proposito; per mancanza di questa grazia i matrimonj dei Gentili erano macchiati, senza ordine, e ripieni di assurdità. Abbiamo inoltre veduto, che questo contratto fu da G. C. innalzato al rango di Sacramento e arricchito di grazie soprannaturali. Onde può dirsi con tutta verità questo contratto Divino naturale santo e sacro. Ora sopra cose sante, e sacre, che potere,

(55) Prov. II 17. (56.) 1. Cor. 4

tere avrà la potestà civile? Quale autorità sopra cosa di così alta sfera potrà avere la Polizia e l'assemblea Francese se non quella della distruzione, e della persecuzione? Come già dissi, alcuni Sacramentali nella Chiesa Cattolica, che sono ben al di sotto dei Sacramenti in dignità ed eccellenza, non ebbero punto bisogno della legislazione di Tiberio e di Nerone allora regnanti. Gli imperatori convertiti, il gran Costantino, non s'arrogarono altro potere se non di venerarle, e d'impedirne la profanazione. Il Matrimonio colla sua santità ha ben maggior diritto di non essere toccato da mani profane.

31. Questo diritto poi gli si accresce a mille doppj, allorchè viene innalzato al rango di Sacramento. Allora, questo Divino-naturale contratto divenendo sacro, tanto s'innalza, quanto sopra la natura s'innalza la grazia. Ora, domando di nuovo: cosa potranno gli uomini legislatori sopra la sostanza di questo Sacramento? Quello che potrebbero sul Battesimo, e sulla Cresima ec. cioè niente affatto. Qualunque potere ne abbia il Principe sull'acque, sul vino, sull'oglio, e sul balsamo, e sul pane, oggetti puramente naturali: qualunque legge vi si faccia, adoperate queste materie in qualunque modo contrarie alle leggi civili, saranno sempre Sacramenti, quando dalla Chiesa s'adoprino a questo eccelso fine. Tutti i codici del mondo non potranno nè ribattezzare, nè dichiarar nullo un battesimo; quand'anche, come ai Cristiani s'interdicessero l'acqua, e l'aria, e il fuoco. Nel Matrimonio a tanto più forte ragione è vano ogni codice civile, quanto che l'uomo ch'è la materia del Sacramento è assai meno soggetto in rapporto alla Religione alla volontà del Legislatore, di quello sia il balsamo, l'olio, e le altre inanimate materie suindicate.

32. I Giansenisti ci muovono molte difficoltà: si anderanno dileguando nei seguenti capitoli. Intanto ecco una delle principali. Il Principe, dicono essi, facendo leggi matrimoniali non presume di mischiarsi nel Sacramento. Egli non fa altro che prepararvi la materia. Preparata questa, non viene ella innalzata dal Principe al rango di Sacramento; ma questa o s'innalza quasi da per se per G. C. mediante il mutuo consenso degli sposi resi già abili dal Principe, ovvero viene innalzata a quella dignità dalla benedizione della Chiesa. Ci voleva tanto a usar il linguaggio che ha servito per tanti secoli senza ricorrere a misteriosi giri di parole? Tutte queste belle frasi non vogliono dir altro, se non che il Principe potrebbe creare, o sopprimere degl'impedimenti dirimenti: poichè tutto finalmente si riduce a questo punto; se il Principe possa, o no colle sue leggi fare che un Matrimonio sia valido, o invalido.

33. Ad obbiezioni vecchie portate con termini nuovi rispondiamo con ~~brevità~~ verità e con fatti antichi e nuovi. Le nazioni non ebbero leggi su questo rapporto fuori delle leggi della Religione, o le ebbero assurde; dunque è presumibile, che non possono averle giammai: ecco un consenso universale del genere umano. Questo è vero tanto nei tempi di natura, quanto della legge scritta, e della legge di grazia: ecco un secondo universale di tutte l'età. Nè meno si sa che fuori di due, o tre Principi isolati attentassero di creare simili leggi: ecco un consenso universale di tutti i sovrani del mondo.

mondo si andranno sempre più vedendo queste verità, allorchè tratteremo degl' impedimenti in particolare. Si è veduto eziandio, che anche volendo crearne i Legislatori, non avrebbero avuto fonti onde cavarle. Si è osservato di più, che il contratto maritale prima di essere sacro, era già divino - naturale, cioè d'una sfera più alta della Politica Potestà. Allorchè quel Francese fece una legge, che i disertori fossero fucilati sull'istante senza nemmeno lasciarli confessare; (57.) se uno di quest' infelici avesse potuto di nascosto aver da un confessore l'assoluzione a dispetto del Maresciallo, sarebbe questa stata valida? Non è dubbio: sarebbe stata valida egualmente che nelle armate Francesi di oggidì, sebbene ne siano banditi i confessori: per qual ragione? perchè il Sacramento della penitenza, e ogn' istituzione divina sono d'una sfera più alta dell' umano potere. Del pari il Matrimonio, ch'è Sacramento, e originariamente d'instituzione Divina supera infinitamente la politica potestà. Con qual fronte dunque i Giansenisti vengono a ingannare li nostri Principi, e a mettere così in pericolo questo sacro vincolo, fondamento della società col tentare di levarlo dalle mani della Chiesa sempre assistita da Dio circa il dogma, e il costume per darlo in balìa ai Principi, i quali o tosto o tardi soggetti ad errore potrebbero farlo tralignare, e così condurre i popoli a pericoli incalcolabili? Dov'è la buona fede? Dove l'amor sincero, e verso i Principi, e verso i popoli a lor soggetti? Diciamo di più: gl' impedimenti dirimenti, che si stabilissero dai Principi, sareb-

(57.) M. Thomai T. vita

bero

pero o contrarj, o immedesimati cogl' impedimenti canonici? Se immedesimati, per i Cattolici sarebbero inutili, essendo per essi già nulli i Matrimonj contratti con una tale marca. Se contrarj, dunque la Chiesa non avrebbe più la potestà di far valere li suoi canoni dogmatici; dunque i Principi caderebbero nell' Eresia, contro il di cui errore Dio volle dichiararsi col farci intendere essere egli institutore del Matrimonio; volle circonvallarlo di leggi da per se, e per mezzo di Mosè. G. C. rinnovò delle leggi più espresse; innalzò questo contratto alla dignità di Sacramento, lo munì di ulteriori leggi da per se, per mezzo degli Apostoli, per mezzo dei Vescovi loro successori, per mezzo della sua Chiesa, la quale ricapitolando la consuetudine di tutti i secoli sigillò coll' anatema l'eresia, e l'errore col decretare, che (58) chiunque dirà, che la Chiesa non possa instituire degl' impedimenti dirimenti sia anatema; e col decretare in oltre, che chi dirà non appartener alla Chiesa le cause matrimoniali sia anatema. (59.)

34. Si replica dagli Avversarj: Un Principe, che avesse dei sudditi, o Eretici, o infedeli, non avrebbe egli il potere di fare delle leggi essenziali sopra il Matrimonio? Tali sudditi sono senza il benefizio della Rivelazione: altronde ne sarebbero bisognosi all' estremo. Dio da cui non possono, o non vogliono ricevere tali leggi, Dio da cui viene ogni potere non avrebbe dato a un tal Principe un potere proporzionato ai bisogni di questi popoli circa il Matrimonio, articolo tanto importante?

(58.) Ses. 24. can. 4. (59.) ibid. can. 12.

35. La risposta a questa obbiezione si troverà negli articoli seguenti. Per ora a tutte queste ipotesi dei Giansenisti, i quali sempre passeggiano negli spazj immaginarj per condurre poi là su a spasso anche i nostri Sovrani, rispondiamo, che come sudditi eretici, e infedeli non possono, o non vogliono ricevere le leggi della Chiesa per quella medesima ragione non possono, o non vogliono riceverle nè men dal Principe. Le riceverebbero forse per un momento di fanatismo, come volevano quei d'Augusta ricevere la confessione auricolare da Carlo V.; ma passato il bollore della passione, ritornano, o per dir meglio, si riconfermano nell'incredulità. Gl'infedeli, e gli Eretici non tanto odiano la Chiesa, quanto la verità della Chiesa. Che se amassero la verità, starebbero poco ad amare anche la maestra. Altronde per la temporale felicità cosa più importante della Rivelazione, e della Religione? Per questo il Principe potrà astringere le nazioni colla forza coattiva a convertirsi? La tolleranza tanto eccedentemente protetta dai Novatori sarebbe in contraddizione con se stessa. E se anche patissero i sudditi la forza coattiva, la loro coscienza sempre libera se ne riderebbe di queste leggi, tosto che cessasse il pericolo del castigo. La Spagna lo provò nei secoli passati, allorchè colla morte, o coll'esiglio volle costringere i Giudei a convertirsi. Continuarono le famiglie intiere per più d'un secolo a professare con orrenda ipocrisia il Cristianesimo: e finalmente furono scoperte Ebree. (60). Se un Francese contraesse un Matrimonio o in Turchia con una Mussulmana contro le leggi del Sultano, o in Olanda senza l'inter-

(60.) Fleury. Hyst. . .

vento

vento del ministro Luterano, o in Francia senza l'uffiziale civile, o in qualunque luogo del mondo per contrabbando senza l'assenso o dei Genitori, o del comando militare, o senza le pubblicazioni, o tralasciando altre simili cerimonie, non si darebbe mai a credere, che il suo Matrimonio fosse nullo per l'ommissione di tale formalità. In qualunque conversazione Europea di Città colte si direbbe comunemente, che nè la Francia, nè l'Olanda, nè la Turchia, e in conseguenza niun Principato fuor di Dio è Padrone del valore e dell'essenza del Divino-naturale, e sacro contratto del Matrimonio. Egli, e qualunque altro galantuomo metterebbe senza scrupolo immaginabile nel suo maritaggio. Il nostro buon Sovrano dichiarò nullo qualche Matrimonio fatto alla Francese. Questo senso comune è ben tutt'altro che una chimera, e una ipotesi aerea dei nostri nemici, qual appunto è la chimera del contratto civile. Principiò questo vocabolo civile nel senso in questione per l'uno, o per l'altro, e indi gradatamente siamo stati costretti di venire a queste discussioni. Si principiò in Francia sotto Enrico II. a distinguere, e nominare alcuni effetti civili del Matrimonio fatto senza il consenso dei Genitori. Sotto Enrico III. si fece un passo più avanti; volle chiamarsi civile anche il contratto. Pochi anni dopo, come si vedrà qui appresso, si lasciò intatto il contratto, e si ritornò agli effetti civili. Dopoi un'altra volta per tranquillizzare gli sposi Cattolici dell'Olanda, che temevano di comunicare in Divinis, contraendo il Matrimonio in presenza del ministro Luterano, anche i nostri Canonisti chiamarono quell'atto un contratto

civile;

civile; mentre realmente non volevano che quel contratto si considerasse allora, se non come un semplice contratto divino-naturale, ma infrascato di civili non essenziali formalità. Da quell'epoca in poi con precipizio inaudito i Giansenisti a un tratto confusero in maniera i nomi, le proprietà, la natura, le cerimonie, le condizioni, gl'impedimenti dirimenti così proibenti, che il mondo senza accorgersene si vide nell'abisso, cioè giunto sino a strappare dalle mani di Dio, e della Chiesa la legislazione riguardante un contratto da Dio sublimato all'essere di Sacramento; in quella maniera appunto, che ai tempi di Costant, e di Valente e d'altri Re per servirmi della frase di S. Girolamo, per loro opera restò sorpreso il mondo nel ritrovarsi Ariano senza accorgersi. Diciamo adunque: il Principe potrà fare al più degl'impedimenti proibenti, e anche questi con gran cautela: potrà castigare i trasgressori delle leggi canoniche. Tutto quanto ch'è di più, procedit a malo.

Cap. VII.

Cosa possa il Principe nelle materie Matrimoniali.

36. Da ciò che abbiamo detto si raccoglie, che i Principi, i buoni Principi hanno il potere di far leggi dirette a far rispettare, ed eseguire le ordinazioni di Dio, allontanare ciò che lor fosse contrario. Loro gloria è il bandirne tutte le profanazioni, e il procurare tutto il rispetto, e l'ubbidienza alle Divine leggi, ch'è quanto dire, sanzionare colla loro autorità le costituzioni della Chiesa riguardanti

questo

questo Sacramento. Ecco il vero partaggio della saggiezza dei Principi, e dei Legislatori. Tutto il di più, pare riservato a Dio, alla Rivelazione, e a chi ha il deposito del dogma, e del costume, come lo vedremo in tutto il decorso di questa opera. Ora tosto che nei Concilj della Chiesa si è trattato di questo Sacramentale contratto, come di cosa sacra, sarà sempre per lo meno un esporsi a grave pericolo di operare contro il dogma, e contro il buon costume, col voler mischiarvisi, alterare, cambiare, aggiugnere, o minuire i decreti della Chiesa. La costante esperienza di tutti i secoli ne lo dimostra. In tutti i secoli solo la Religione ne ha avuto il deposito. Gli stessi nemici della Chiesa non possono portare un fatto, che distrugga questo consenso universale di tutto il mondo, che nella sua sostanza dalla Politica riguardò sempre il Matrimonio indipendente, e tutto partaggio della Religione. Diciamo dunque d'accordo con tutte le nazioni e con tutte l'età il Matrimonio è istituzione di Dio, e tenuto in regola da leggi di Dio, e della sua Religione.

37. Dunque, se questo affare è appartenente a Dio e alla sua Religione = è cosa nefanda, scriveva Teodosio al Sinodo d'Efeso sebbene in altra materia, che chi non è ascritto al catalogo dei Ssmi Vescovi abbia da mischiarsi in negozj, e in consulte Ecclesiastiche. Il Tridentino, come osservai avanti ha nel suo canone espressamente definito, che le cause Matrimoniali appartengono alla Chiesa; dunque sono cose spirituali e Divine. Quel medesimo S. Ambrogio, che ridusse a penitenza il gran Teodosio, e che anche riconciliato lo fece

stare

stare fuori del Presbiterio; scrisse a Valentiniano. = Se non avete alcun diritto imperiale sopra le cose Divine, non v'innalzate; se volete regnare a lungo: siate suddito a Dio; poichè sta scritto quello ch'è di Dio, a Dio; quello ch'è di Cesare, a Cesare. (62.) Volete dunque, o saggi Principi, regnare a lungo, e vivere felici? imitate quelli dei vostri Predecessori, che riconoscendo l'autorità della Chiesa in questo Sacramento, le fecero un omaggio delle proprie leggi tendenti a sostenerla in questo rapporto, come poco dopo lo vedremo. Volete esser felici, e grandi? assecondate la Chiesa. = Se ai servi delle Chiese di Dio noi impartiamo la nostra magnificenza ..... questo noi crediamo, che ci giovi per portarci al colmo della grandezza imperiale = Così parlava Carlo Magno dal Trono del suo grande Impero (63.) Parlarono dell'istesso tenore gl'Imperatori suoi successori tutti col fatto, dei quali neppur uno ardì mescolarsi in affari e leggi matrimoniali sino ai giorni nostri. sapendo ben essi, che il regnare felici, e a lungo, è dato a quei Principi, che rispettano le leggi della Chiesa. Anche per loro va il 4.to comandamento: onora il Padre, e la Madre, se vuoi viverci lungo tempo sopra la Terra. Non si può avere, diceva S. Agostino Dio per Padre, se non si ha la Chiesa per Madre. Furono benedetti dal Signore i protettori di Sionne, Davidde, Ezechia, Giosafat, Giosia etc. All'incontro, che n'è stato di Geroboamo, d'Accabo, d'Acaz, etc. e altri Re di Samaria? Sebbene questi avessero delle buone ragioni politiche di stornare i loro sudditi da Gerusaleme, e da Sionne, tuttavia Dio

(62.) .... (63.)

li sterminò usque ad mingentem ad parietem. Nella nostra Era volgare quali benedizioni non ebbero dal Signore per avere favorita la Chiesa il gran Costantino, Todosio, Carlo Magno, ed altri? Quali maledizioni non piombarono sulla Francia, sull'Assemblea, su Napoleone? Il loro Codice matrimoniale sarà sempre la prostituta di Babilonia dirimpetto alla Santa Città di Dio. –

38. Ma c'è di più ancora. Conviene aggiugnere, che se anche avessero i Principi la potestà di far leggi circa la sostanza dei Matrimonj, pure sarebbe tuttavia spediente, che se ne astenessero del tutto. Sonovi dei Principi saggi, non v'ha dubbio: e questi s'astenessero dal far leggi su questo punto: Sonovi, dissi, dei Principi saggi; ma niuno può negare, che ve ne siano stati anche degli ignoranti, e malvagi: e furono questi forse il minor numero? e in mano a questi si potrà credere, che Dio abbia affidata la santità del Matrimonio, il quale è la sorgente o della santità del genere umano, o della sua depravazione? = Ho fremuto, diceva un gran Filosofo, ogni volta che intesi discutere filosoficamente l'articolo del Matrimonio. Quante maniere di esaminare, quante passioni in giuoco! Ci dicono, che spetta alla legislazione civile di provvedervi; ma questa legislazione non è dunque tra le mani degli uomini, le cui idee, viste, principj cangiano, o si accrescono?.... Studiate presso le diverse nazioni, o nei differenti secoli le variazioni, i capricci, gli abusi che vi sono introdotti, conoscerete a chi apparterrebbe la quiete delle famiglie, e della

società

società, se i legislatori umani ne fossero gli assoluti Padroni. (64.) Voglio concedere anche che il Legislatore sia saggio: Se tale è, sull' esempio di tutti i buoni Principi si asterrà, se non altro per riverenza dallo stendere la mano su cose sante, e maneggiate sin' ora dalla sola Chiesa di Dio.

39. Non si ricerca poi una prudenza sovr' umana su questo rapporto, quando anche non fosse dogmatica la faccenda per anteporre la Chiesa al Principato. Gl' ignoranti ugualmente che i dotti sentono la forza degli argomenti di credibilità che militano a favor della Chiesa. La santità del suo cominciamento, l' eroismo de' suoi progressi, la santità della sua legge, de' suoi misterj, de' suoi Sacramenti, d' un numero infinito de' suoi figli, le sue vittorie contro le continue sofferte persecuzioni, lo spirito di profezia, i miracoli saranno sempre il conforto dei prudenti, e nello stesso tempo il verme che roderà incessantemente la coscienza degl' imprudenti. Nella Chiesa risuscitarono i morti, si raddrizzarono gli storpj, si risanarono infermi, si illuminarono ciechi, si moltiplicò il pane, si camminò sull' acque, prodigj più o meno si videro in tutti i secoli attestare l' assistenza di Dio. Vi furono schiere di Principi santi che mai osarono metter mano sui Matrimonj. All' incontro tra i Principi che vollero ingerirsi su questa materia vi fu bensì chi fece perire tanti uomini quanti furono i milioni di minuti d' ora della durata del suo governo; (65.) ma non vi fu uno che rendesse la vita ad un morto.

(64.) Stor. della rer. e dell' Uomo T. I. pag. 48.
(65.) Calcolo d' un giornalista nelle Notizie di Ven.a N.o 210.

morto. I Santi Re raddrizzavano ni dei storpj; tra i nostri legislatori Francesi, (per valermi della frase d'Erasmo) non si trovò mai uno, che fosse capace di raddrizzare nemmeno un caval zoppo. Nella Chiesa si camminò sull'acque; tra i Principi novatori in vece di camminar sull'acque, si trovò chi fece affogare centinaja di migliaja d'uomini nel Danubio, nella Beresina, e nell'Elba. Che contrapposti! Che differenze!

40. Ma siavi pure stata in tai legislatori la vera saggezza. Se saggio fu il Padre, sarà tale anche il figlio, e successore? Era saggia la legge, che dichiarava infame chi si arrogasse d'avere più d'una moglie simultaneamente; ma non sarebbe stato saggio Valentiniano il vecchio, se ne avesse formato, come desiderava, una che permettesse d'aver a un'ora due mogli, onde poter egli sposare Giustina senza ripudiare Severa sua consorte. (66.) Era santa la legge che proibiva la Poligamia vietata già dalla Religione: Tuttavia se fosse stata questa in potere di Filippo Langravio d'Assia, sarebbe stata santa anche la contraria, ch'egli addottò ingannato da Lutero. Si tenevano come incestuose le nozze in primo, e secondo grado obbliquo presso i Romani, ch'erano di fatto affini al delitto; e tuttavia Claudio subornò il Senato a concedere con legge generale un tale conjugio, affine di potere sposarsi Agrippina figlia di Germanico suo fratello. (68.) Da questa legge così indiscreta avvenne poi, che Domiziano fece morire sua moglie, onde poter sposare Giulia sua Nipote: qual

(66.) Socr. l. 4. Hyst. c. 26

(68.) Suet. in vit. Claud. c. 16.

legge

legge poi Nerva stimò bene di cancellare. È venerabile presso tutte le genti, quella che proibisce i Matrimonj nei gradi di affinità in linea retta. Tuttavia Demetrio Re di Siria cedè con tutta formalità Stratonica sua seconda moglie al figlio, che moriva di tristo amore verso questa sua madrigna. Erode era Re, avrebbe perciò avuto il diritto di prendersi la moglie di suo fratello, e di decapitare il santo Precursore, che si opponeva? E perchè no? Era Sovrano: come tale avrebbe potuto trovare delle buone ragioni di annullare il Matrimonio del fratello, e di sottentrare nelle ragioni di marito. Eh che Dio non la intende così. Se nei Principi fosse stato il potere legittimo di far leggi sopra l'essenza del Matrimonio, nella varietà, e nell'impeto delle passioni molti di essi, poichè sempre sonosi trovati dei Principi depravati, avrebbero in maniera addattate non le passione alle leggi, ma le leggi alle passioni, che non ci sarebbe più Matrimonio sulla Terra. I Malabari, gli antichi Etrusci, gli Sciti, i Nomadi tutti, i Limirnii, i Zingari sarebbero stati i nostri modelli in via di fatto.

41. Quante non ne sono vedute di simili scene anche negli ultimi tempi? Vi furono dei Principi senza timor di Dio, che pensarono di avere sufficiente autorità per annullare col fatto la legge santa, che proibisce il divorzio per il solo titolo di sterilità. Alcune mogli rinserrate nei monasteri; altre allontanate con garbugli dalla coabitazione, e confuse al vedersi una rivale rapirle il trono e il marito. Si ripeto: abbiamo dei Principi saggi: ma è forza confessare, che per castigo dei peccati

dei

dei popoli sonovi anche stati dei Principi malvaggi: e questi sarebbero stati sufficienti a confondere ogni ordine conjugale, e così a togliere ogni virtù dal mondo.. Tutto sarebbe in confusione. In Germania e in Italia vi sono per esempio trenta Sovranità. Queste cambiano Sovrani o per morte, o per trattati quattro volte ogni secolo, avvremmo così in ogni secolo cento e venti volte delle novità poco meno delle mode di Parigi. Oh Dio, che corruzione! Specialmente allorchè ogni settimana usciva il Bollettino delle legge, segnanti o le astuzie e nuovi nomi di metodi per succhiar il sangue, o la distruzione delle Chiese, e nuovi regolamenti matrimoniali. In somma ogni bollettino era come lo scoppio, che avvisava gli uomini, esser stato qualch' uno colpito dal fulmine.

42. Questo pericolo di vedere in ogni età variabile il Matrimonio tanto più si rende rimarcabile, quanto maggiore è la facilità di questi tempi di cambiare i codici delle leggi.. Ne abbiamo tanti in Francia, e fatti con tanta velocità, che le mosche non incontrano tante ragnatelle tese a lor danno, quante hanno le leggi a imbarazzar gli uomini in ogni parte dell' umana vita. I nostri antichi non si sarebbero mai immaginati di poter dar leggi agli uomini, se prima non si fossero mandate delle solenni ambascierie a domandar copia delle tavole d' Atene, e a consultar l' Areopago. Dai gentili si consultavano i più sapienti, i più morigerati, sino anche gli Oracoli; e poi si stendeva la mano a formare una legge. Il popolo di Dio, quel popolo tanto consultato dal Divino Platone, da

Aris-

Aristotile nei loro trattati di Etica, il popolo di Dio, dissi, dovette digiunare per 40. giorni prima che scendesse Mosè dalle vette del Sinai a portarvi giù, oltre il Decalogo tutte le altre leggi Religiose, politiche, e cerimoniali contenute nel Pentateuco. E in una Città ove domina l'empietà, e'l disordine si ha a vedere uscire un Codice sopra punti della maggior importanza! Ognuno pensi come là possano essere stati trattati i principj della legislazione; la Religione, i Catechismi, la pubblica preghiera, le usure, l'avarizia degl'impiegati, de' quali molti divenuti stramilionarj; come finalmente possa esser trattato il Matrimonio base della pubblica onestà, e della comune tranquillità. Allorchè le leggi erano il frutto dei secoli, e consacrate dalla pratica di molte età, si facevano dei dotti trattati da valentissimi Scrittori per provare, che gli Uomini avrebbero peccato operando contro le leggi. Presentemente devesi affaticare a persuadere, essere peccato l'osservare questo Codice in molti rapporti. Tempi infelici! Infelice Gallia! Ben disse l'Imperatore dei Cattolici Francesco I. trovandosi a Parigi nel 1814, che i Governi più brillanti non sono sempre i più felici. Basta considerare l'origine dei differenti Codici per conoscere le differenti qualità dei medesimi. Gli antichi furono formati dai dotti della Grecia nella severità dell'Areopago, per altro infetto e di superstizione, e insieme di Filosofismo, il Codice di Parigi dalla leggerezza e dalla costumatezza Francese: il Codice del popolo di Dio ebbe origine da Dio medesimo; il Codice fatto

dalla

dalla ributtante empietà del Panteon: il Codice Romano, in ciò che aveavi di buono, fu formato dalle sentenze dei più celebri Tribunali dell'Impero; il Codice Napoleone, in ciò che ha di buono, ha il suo principio dal copiare in parte le Romane leggi; nel restante proviene con tutti i suoi Bollettini dai laberinti oscuri della Massoneria nemica del Trono, dell'Altare, degli ottimati, del popolo, e di ogni buon ordine.

Cap. VIII.

Come non fu affidata al Principe la Religione, così neppure il Matrimonio circa le sue leggi sostanziali.

43: Sin'ora abbiamo detto, che il Matrimonio è stato instituito da Dio, che perciò esso è una instituzione Divina, instituzione santa, e come santa appartenente alla Religione dell'Altissimo Dio. Per questo potrà forse dirsi, che circa il Matrimonio avesse Dio abbandonato del tutto le genti prive di Rivelazione? Niente di più, niente di meno di quello che le avesse abbandonate circa la Religione medesima, e circa il costume. Dio abbandonò le nazioni, le società, e i Principi istessi colla stessa proporzione con cui essi abbandonarono Dio, allontanandosi dalla Rivelazione. Anzi dirò meglio. meritavono gli Uomini d'essere del tutto abbandonati; ma Dio non volle che la malizia del Mondo avesse da essere la misura della sua misericordia. Questa è infinita, e piena è la terra delle sue miserazioni. Non permise, che si togliesse affatto la luce delle sue rivelazioni: e dalle tradizioni primitive

re, che non poterono essere cancellate, e dall'esempio dei popoli religiosi scintillò sempre qualche raggio del Cielo, per cui l'Uomo poteva sebbene non senza grande difficoltà guadagnare il porto. Sarebbe inconcepibile, come una società potesse sussistere senza una qualche Rivelazione. L'uomo che non crede una vita futura, un Dio giusto giudice con altri punti fondamentali è una bestia feroce adattata piuttosto a distruggere, che a conservare la società. Ma il fatto sta, che l'uomo non potè mai abbandonare del tutto la verità della Religione rivelata. Certe tradizioni universali credute del tutto naturali, ma però rischiarate e confermate da altre tradizioni della Rivelazione d'una vita futura, d'una creazione, d'un Diluvio, d'una Providenza, della santità del Matrimonio, e d'altre verità Storico-dogmatiche non poterono mai del tutto obbliarsi dall'Uomo.

44. L'Uomo adunque ~~non~~ camminava non al bujo assoluto, ma come si suol dire, o ai primi crepuscoli del mattino, o agli ultimi della sera; e se qualche nazione camminava in certe epoche come a mezza notte, c'era tuttavia qualche tenue raggio di stella propizia, che non lasciava cadere nella distruzione totale di essa. Onde fu vero ciò che disse Plutarco: essere più difficile trovare una città senza Dio, di quello che fosse il trovarla senza sole. A gradò poi che questa luce per colpa degli uomini scemava o cresceva, scemavano, o crescevano altresì i disordini e gl'infortunj dell'umana vita. Cosicchè quelle epoche lungi dal potersi chiamare giorno chiaro, come

Dio

Dio chiamò con tal nome il tempo della nuova alleanza, cioè = ch'era passata la notte, e giunto il giorno, e che perciò si abbandonassero le opere delle tenebre, e che si vestissero le armi di luce, (69.) e voi siete figliuoli della luce e del giorno, (70) lungi, dissi, dal potersi dire giorno chiaro, quei tempi dovevano anzi chiamarsi notte, ma non però di tenebre assolute. V'era qualche luce, ma non vera luce: voglio dire, v'era una Religione, ma non vera Religione: c'era una Rivelazione, ma c'erano dei veli alzati dalle passioni, e dal Demonio, onde vi si vedevano, quasi indovinando, degli oggetti; ma non bene si distinguevano, dal che poi venivano gl'inciampi infiniti, e le cadute erano irremediabile, se la Rivelazione non si faceva più da vicino, e la grazia non divenuta fosse più copiosa. Del medesimo passo camminavano anche gli affari del Matrimonio. Come i Principi, senza punto derogare alla Santissima Providenza di Dio, non potevano migliorare la Religione, e colla Religione il mondo, senza adoperare li mezzi suggeriti dalla stessa Religione; poichè la Religione non era partaggio del loro potere, così del pari non poterono migliorare i Matrimonj, sempre stati d'attribuzione Divina. Così i Matrimonj erano divenuti un guazzabuglio inintelligibile.

45. Si capiva, che v'era una Divinità institutrice e regolativa della unione conjugale, onde vi si accendevano cinque torcie nelle nozze (come dice Varrone) in onore di cinque Deità credute presidenti

(69.) Rom. 13. (70.) Thes. 5.

alle

alle nozze Imene, Giove, Venere, Suada, e Diana (71). Cadmo prese per moglie Armonia figlia di Agenore, e Pausania pensò che fossero intervenuti tutti gli Dei. (72.) Si osservavano su questo rapporto centinaja di superstizioni contraddittorie provenienti da tradizioni vere, ma dippoi snaturate, e sfigurate o dall'astuzia del Demonio, o dalle umane passioni, ch'è qui impossibile ed inutile il rammentarle tutte. V'era una tradizione, che il contratto Matrimoniale doveva essere perpetuo, onde vi si univano infinite cerimonie indicanti questa perpetua indissolubilità. La polta di Farro presso i Romani, e d'orzo presso i Greci; grani che non si trovano nati mai senza opera dell'uomo, e perciò opera instituita, e insegnata da Dio Creatore immediatamente, significava non solo l'indissolubile unione degli sposi; ma altresì indicava l'instituzione di Dio. L'abbrucciarsi presso i Beozii l'Asse del carro in cui era venuta la sposa alla casa del marito significava la eterna permanenza della sposa medesima nella casa di esso. (73.) Questa indissolubilità si vedea come per un barlume. Così la vide Romolo stesso. Ordinò egli, che chi intentasse il divorzio fuori di gravissime cause, gli si confiscassero tutte le sue facoltà, dandone una parte alla moglie, e'l restante a Cerere. (74) Si vedeva qualche scintilla benchè tenue di verità. Eppure si sa quanto era frequente, e famigliare ai Gentili il divorzio. Nemmeno Cicerone, quel Maestrone d'Etica la risparmiò a Terenzia;

(71.) Plut. in quest. Rom. 31. ..... (72.) In Boeticis .....
(73) Theat. Hum. p. 4367. (74.) Geli. l. 28.

venzia; e così cento, e mille altri. Tra le cause più plausibili, Giustiniano (75.) annovera la sterilità, la vecchiezza, e la malattia. Povere mogli! Povere madri! Dopo aversi lasciato consumare le carni doveano portar altrove a farsi rosicare le ossa. Così dal pari si sapeva per una certa tradizione, che dovea essere l'unione d'uno, e d'una, e non più assolutamente; le leggi non meno che la consuetudine delle nazioni del Nord, e dell'occidente dell'Imp. Rom. lo provano ad evidenza. Se vogliamo eccettuare alcuni scellerati Domiziano, Evenone, Vitizza, il Langravio Filippo d'Assia, e qualche altro, vedremo che in queste parti di mondo la poligamia non potè mai essere legittima, nè meno nell'opinione delle genti; non ostante che il concubinato, il meretricio, le abbominazioni più orribili fossero le passioni d'ignominia, a cui Dio avea abbandonate le nazioni infedeli. (76) Dunque si può dire senza timor di fallare, che circa il Matrimonio non era spenta ogni luce; e che tuttavia il genere umano camminava come di notte, tentone senza ben conoscere nè l'origine, nè l'essenza. Conciò chè come avea una Religione, che non poteva dirsi in rigore vera Religione; così avea un Matrimonio, che poi non era del tutto vero Matrimonio: e come l'alterazione delle tradizioni non gli lasciava conoscere se non assai poco oltre l'istinto; così i Matrimonj delle nazioni non potevano chiamarsi in certo senso, se non concubinati più o meno lunghi, quanto più o meno lungo lo richiedevano l'interesse

(75.) Novel. 22. (76.) Rom. 1.

terreste, e le passioni: eccettuato che le leggi vi avevano posto delle limitazioni, e qualche regolamento analogo alle usanze. Il concubinato può essere l'unione di uno, e di una, ed anche di più persone; i matrimonj delle nazioni ammettevano anche peggiori eccessi. Il concubinato si scioglie a piacere; quei Matrimonj niente meno. Da Principi e da nazioni infette di tali sentimenti, come potrà attendersi una saggezza atta a dettar regole e leggi relative alla santità, e alla essenza del Matrimonio?

46 Riandando i secoli passati abbiam veduto che sopra il Matrimonio come proprietà della Rivelazione, i Principi nè sapeano, nè poteano garantire la sua santità; ora vedremo, che non hanno nè saputo, nè voluto far leggi, e se taluno ne ha fatte sono perniciose e inutili. Per procedere con chiarezza, il Principe non sapeva, e in conseguenza non poteva; e se anche avesse saputo e potuto, l'incostanza delle umane legislazioni non era sufficiente a garantire la santità di questo contratto. Riandando, dissi, i secoli passati vedremo, che i Principi non solo non hanno potuto, ma non nè meno voluto far leggi circa la validità, o invalidità, cioè circa l'essenza del Matrimonio. Che se la vanità di qualche Principe lo ha tentato, e di questa sorte ne vedremo pochissimi, tutte le loro leggi sono state o inutili o perniziose. Vediamolo. Per procedere con chiarezza, e brevità, chiameremo all'esame tutti gl'impedimenti dirimenti, pei quali si rende, o si volle rendere invalido il Matrimonio. In questi impedimenti consistono principal.

cipalmente le leggi sostanziali di questo Divino-naturale contratto, poichè risguardano l'abilità, o la inabilità dei Contraenti; e per conseguenza la validità, o la invalidità dei Matrimonj. Circa certi impedimenti stabiliti dal Codice, cioè pubblicazioni, assenso dei genitori, Ufficiale civile, ed altri parleremo allorchè si prenderanno a esaminare gli articoli del Codice. Ora esaminiamo gl'impedimenti riconosciuti sin'ora tra le nazioni civilizzate, espressi nei seguenti versi.

Error, conditio, votum, cognatio, crimen,
Cultus disparitas, vis, ordo, ligamen, honestas
Amens, affinis, si clandestinus, et impos.
Si mulier sit rapta, nec loco reddita tuto
Hæc socianda vetarit connubia, facta retractant.

Cap. IX.

L'errore impedimento di natura, conosciuto e decretato dalla Chiesa.

47. Di tutti gl'indicati impedimenti alcuni sono Divino-naturali, altri sono positivi. Circa i primi, cioè quelli che di lor natura annullano un Matrimonio, non vi sarebbe bisogno di leggi, se non al più per indicarli. Se anche Iddio, o la Chiesa o qualunque potere avessero sempre taciuto, nè vi fosse fatta alcuna legge, ognuno di tali impedimenti avrebbe annullato qualunque Matrimonio, poichè di sua natura contrario all'essenza di tale contratto. Ciò apparirà chiaramente in seguito. Tutte dunque le difficoltà s'aggirano sugl'impedimenti creati da una legge positiva, emanata da una legittima potestà. Il primo tra gl'impedimenti dirimenti è l'errore,

re, cioè quando uno credendo di sposare v. g. Rosa, sposa per errore Agnese. Qui non c'è bisogno di leggi nè canoniche, nè di supposte civili. Il Matrimonio è un contratto, per un contratto è necessaria la volontà, e la volontà è di sposar Rosa, e non Agnese. Dunque il supposto sposalizio con Agnese è nullo diritto Divino-naturale.

48. Questo impedimento naturale è stato protetto dall'autorità Ecclesiastica, non meno che dalla civile potestà. Come questa ha il diritto, anzi incombe l'obbligo di difendere la verità, e la giustizia senza però toccare, e alterare la loro essenza; così si può dire, che la civile potestà niente abbia fatto in questo proposito più di quello, che farebbero i buoni Principi coll'ordinare per esempio, che non venissero perseguitate, ma anzi rispettate le massime del Vangelo. In tal caso queste leggi sarebbero sante, nè perciò potrebbe dirsi, ch'esse fossero la causa efficiente di dette massime Cattoliche. In questa maniera stessa si può dire, che le leggi civili hanno stabilito doversi riputare l'errore come dirimente il Matrimonio. Le leggi sono sante, ma l'impedimento era avanti delle leggi. Tiberio Cesare malvagio Principe volle, che Sejano, anche contro volontà avesse aderito alla compera per un milione sotto l'asta di un fondo che poteva valere 12 mila sesterzi, perchè dormendo in tempo della licitazione gli andava crollando la testa per intervalli, secondo che il banditore andava avvanzandosi negli altissimi prezzi. Ogni crollo di testa di quell'infelice Senatore vol-

le

se il Barbaro Imperatore, che si prendesse per un nuovo assenso. Sull' istessa stile il governo Francese andava pubblicando di voler formare corpo di volontarj, o offerte spontanee di persone e di dinaro per la formazione dei quali per altro si mettevano in movimento squadre di Jendarmeria, oppignorazioni, sischiate. Qualunque decreto del Principe come non avrebbe mai potuto giustificare quell' involontario contratto non conosciuto da Sejano, poichè dormiva, e come qualunque decreto del Governo non avrebbe mai potuto caratterizzare come dono quelle forzate oblazioni, con più veracità chiamate coazioni; in ugual modo non avrebbe mai potuto il Codice giustificare il Matrimonio di uno che credendo di sposare Rosa si trovò di aver sposato Agnese. Sarebbe probabilmente in questa categoria quel Matrimonio di Napoleone, il quale, allorchè era in Egitto creduto in istretta relazione con Maometto, si disse che avea con questa finzione ingannata una femina Turca. Ora venendo al fatto nostro ci basterà il dire, che il jus Canonico mette tra gli altri impedimenti l' errore. (76.) E come avanti i tempi Apostolici non si trova per ombra un' opera, che metta in sistema un trattato del Matrimonio circa i suoi impedimenti; così si ha tutta la verosimiglianza in dire, che Giustiniano non potè copiar da altri fuorchè dalla Chiesa quello che dice circa l' errore in Dig. l 2 Giustiniano copiò dalla Chiesa degli altri impedimenti, che non gli sarebbero mai neppur venuti in mente, se la Chiesa non lo precedeva.

(76.) Grat. caus. 29. q. 1.

Vedre=

vedremo in seguito qual diritto dia al Principe questo copiare, questo adottare, ovvero questo volere stabilire ciò ch' gli fu già stabilito o dalla natura, o dalla Chiesa. Per ora dirò questo solo. Quando Giustiniano fece legge, che i voti dei Monaci fossero impedimento dirimente, la Chiesa lo avrà ringraziato dell' appoggio, che dava alla legge Canonica; ma in pari tempo era certo, che anche senza una tal legge, il voto solenne dirimeva il Matrimonio. Sitessamente in altre materie se Giustiniano proibì l' ammazzare, noi gli siamo obbligati della difesa, che volle donare alla santità del Decalogo. Ma però soggiungiamo, che appunto questa era legge di Dio, e ch' egli non avrebbe mai potuto comandare il contrario. Similmente quando volle, che l' errore fosse un' impedimento dirimente, gli siamo obbligati; ma salvo sempre l' onore della legge di natura. Questa ha prescritto, che dove c'è errore non c'è volontà: dunque, nè men contratto, nè meno unione.

Cap. X.

L'impedimento Conditio fu riputato dirimente per natura. La Chiesa però preparò le nazioni a fare di meno.

49. Per ben conoscere l' impedimento indicato con questa parola conditio converrebbe prima formarsi un' adeguata idea della servitù in cui si trovavano gli schiavi dei Romani, e dei Greci, e tanto delle nazioni colte, quanto delle barbare di tutto il mondo nei tempi in cui era in vigore questa legge.

(77) Theol. vit. hum.

La schiavitù dei Negri, che si comprano sulle coste dell'Africa per esser trasportati o nell'America, o altrove si può chiamare in alcune colonie una vera signoria a fronte della servitù antica. Mettono orrore le storie che ne parlano. I Padroni aveano il diritto della vita e della morte sopra quelle vittime infelici. Ricchi senza Dio e senza coscienza è incredibile a quanti strazj facessero sottostare quei miseri. L'avarizia, la crudeltà, la sensualità, e brutalità di quegli empj Padroni aveano esaurita tutta la malizia, che può agitare cuori depravati, e invasati dal Demonio. Parve un miracolo di pietà la legge di Adriano, che proibì ai Padroni l'ammazzare i servi, legge pessimamente eseguita. M. Antonino Pio parve, che concedesse un'indulgenza plenaria quando non si arrischiò a fare una legge, ma solamente consigliò, che i Padroni non incrudelissero contro i servi, e che soltanto li battessero colle frusté. Vedio Polione avea una gran passione di avere delle rare Peschiere: era egli solito uccidere li suoi servi per dare le loro carni ai pesci, affinchè questi pasciuti di sangue umano, diventassero le loro carni più delicate. (78.) I meschini erano consumati dalla fame, dalle fatiche, dai morbi, e da disagi. Comprati e venduti peggio di vili giumenti erano condannati a passare di momento in momento da un polo all'altro del mondo, e a sottostare a quegli sfinimenti, ai quali noi non assoggetteressimo nemeno le nostre bestie. Sino quelli, ch'erano riservati al servigio domestico erano trattati peggio dei cani.

(78.) Ibid. 2474.

cani. Virgâ murmur omne compescitur, et ne fortuitu quidem sine verberibus excepta sunt (79.) Allorchè si ammalavano, che non succedeva così di raro, per tanti disagi, venivano gittati nell'isola d'Esculapio, cioè in Transtevere, dove senza conforto, senza vestito, senz'altr'assistenza che quella d'Esculapio, alfine perivano.

50. Si potrebbe ingrossare questo quadro orribile col racconto di ciò che succedeva tra gli Spartani, Parti, Persiani, Tartari, Sciti. Potrei empirne dei volumi: mi basta ora riflettere, che i Romani erano civilizzati; le altre nazioni oltre all'essere senza Religione erano anche barbare incolte e truci. In tale stato di cose un servo cosa avea di sua proprietà da poter disporne? Egli non avea in suo potere nè robba, nè casa, nè tempo, nè tampoco la vita: il suo corpo, e la sua libertà erano in balia del suo Padrone. Come dunque si avrebbe a verificare il dominio, di cui parla l'Apostolo, che mulier potestatem sui corporis non habet, sed vir, e così viceversa? Di cosa, dissi, potea disporre? La coabitazione, il domicilio, il corpo tuttavia sono la materia, e'l soggetto del Matrimonio; la prole e'l mantenimento della medesima ne sono l'intrinseca, e sostanziale conseguenza. Tutto ciò era tolto ai servi senza rimedio. Ora tolto il fine, il soggetto, la materia, e le conseguenze d'un contratto questo venne riputato nullo da se. Del pari diceva esser riputato per

(79.) Macobr. l. 1. Saturn.

per natura sua nullo il Matrimonio. Per i servi convertiti alla fede, c'era qualche cosa di più. Il grande S. Ignazio discepolo di S. Giovanni il prediletto di G. C. scrivendo a S. Policarpo N.º 5. dice = Conviene, che gli sposi si uniscano secondo il parere del Vescovo, affinchè il loro Matrimonio sia secondo il Signore. Un fedele posto in servitù, che non avrebbe potuto fungere assolutamente alcun dovere di Matrimonio, avrebbe egli potuto mai ottenere l'assenso del Vescovo per un contratto così importante, e reso d'impossibile esecuzione in tutte le sue circostanze? Un servo Cristiano dunque avrebbe dovuto astenersene, e rinunziar a ogni speranza. Tale appunto era la disciplina della Chiesa, senza che per questo fossero più innocenti i Legislatori civili

51 Di questa disciplina della Chiesa ne fa testimonio S. Basilio il grande, nella sua lettera ad Ampilocchio: can: 40. = Quella, dic'egli, che si unisce a un uomo senza il consenso del Padrone, ha commessa una fornicazione.... poichè di quelli, che sono in altrui potestà, i loro patti convenuti non hanno alcun valore. = i Padroni allora non erano per anco tenuti a prestare il loro assenso da una legge positiva, come furono obbligati di poi dalla Cristiana Religione, che non volle privati gli uomini di questa naturale facoltà. E il secondo Concilio di Scialons nel IX. secolo dichiara: = che i conjugi dei servi non sono nulli, quando fu legale il loro congiungimento, e col bene:

pla:

=placito dei Padroni. = Questa disciplina durò più e meno sino verso il XII. secolo, perchè non potea essere altrimenti, sinchè Dio non avesse cambiati i cuori di sì spietati Padroni col convertirli al Cristianesimo. Questo gran cambiamento non potè succedere così presto secondo i giudizj, e i disegni di Dio. A convertire moltissimi grandi della Terra non bastò la predicazione Evangelica, nè l'esempio degl' Imperatori con gente accecata dalla carne, e dall' avarizia vi volle la sferza. Si sa che sino al V. e VI. secolo molti idolatri specialmente tra i ricchi restarono contumaci: gli elementi del mondo, come dissi, in cui viveano, facevano loro chiudere gli occhi allo splendore della verità. Dovette Dio finalmente dar mano ai flagelli, che li schiantarono dalla Terra. I tremuoti orrendi, che in que' tempi subissarono le città, la distruzione per mano ostile della gran Roma, che seppellì sotto alle sue rovine quelle grandi Prosapie, la fame, per cui le Matrone furono costrette cibarsi dei loro figli; le pestilenze in cui non bastavano i vivi a seppellire i morti. le innondazioni dei barbari, che fecero sparir dalla terra sino il nome della Romana Nobiltà. Tutti quest' infortunj gli uni succedenti agli altri, o fecero ravvedere gl' insensati, o li distrussero in maniera, che dopo quell' epoca era un miracolo il poter indicar più un Gentile entro i recinti delle città. Non così fu nei villaggi chiamati Pagus. Nei luoghi distanti dalle città, dove non potè così facilmente penetrare la parola di Dio; e dove la rozzez-

za metteva un ostacolo all'intelletto, e alla conversione del cuore, non pochi restavano nelle superstizioni del Paganesimo, onde da questi luoghi vennero chiamati pagani gl'idolatri.

52. Ma nel XIII. secolo si può dire che l'idolatria era sparita affatto dall'Impero Romano. Tutte le storie ne fanno testimonianza. Nel decorso di tutte queste circostanze fu che la Religione Cristiana avendo ben fermate le sue radici in tutta l'estensione dei paesi, che conoscevano G.C., i ricchi poterono investirsi di sentimenti analoghi alla Religione, che professavano. Ogn'uno dovea conoscere, che i servi erano loro fratelli, che si dovevano trattare con ogni carità; che i servi doveano finalmente godere dei diritti inerenti alla natura umana; che aveano dunque diritto al maritaggio, diritto relativo all'obbligo dei Padroni di lasciar loro quella competente libertà, per cui i servi potessero essere veracemente mariti, e mogli. La Chiesa che vegliava sui costumi dei suoi figli, secondo che vedeva ammansarsi la ferocia dei Padroni e addomesticarse coi principj della Fede, di mano in mano anch'essa a poco a poco introdusse la libertà dei Matrimonj nei servi, sinchè finalmente giunse a tor di mezzo affatto l'impedimento dirimente della servitù indicata sotto la parola conditio. Di questa gradazione ne abbiamo una testimonianza nel maestro delle sentenze, che scrisse appunto nel XII. secolo. (80) Riportando egli il surriferito Canone di Chalons vi fa egli questo com:

mento:

(80)

mento. Sembra, dic'egli, che senza il beneplacito dei Padroni non si può contrar maritaggio tra un servo, ed una serva; o se si contrae, non è rato. A certi però pare, che tra loro possa farsi il conjugio, ignorandolo i Padroni. = Si principiò dunque prima d'allora a pensarsi d'alcuni non essere necessario il beneplacito dei Padroni al valore dei Matrimonj. Questo sentimento non poteva introdursi nella Chiesa, se non perchè i Vescovi opinavano così: nè questi così poteano pensare, se non perchè questo sentimento s'introduceva nella Chiesa di Dio, nè la Chiesa avrebbe così pensato se non avesse veduti sminuiti gli ostacoli, che si frapponevano alla libertà dei servi: nè questi ostacoli sarebbero stati sminuiti o tolti se la Religione Cristiana non avesse addolciti i loro costumi coll'insegnare ed infondere loro quei sentimenti di carità portata da G. C. in Terra, per cui e in cui non v'è distinzione tra Greco, e barbaro, tra servo, e libero; poichè tutti siamo una cosa sola in G. C. (81.)

53. Così disposte a grado a grado le nazioni Cristiane, da quell'epoca in poi stimò bene la Chiesa di togliere quell'impedimento di condizione cui ella pria avea approvato. Eccone la legge. = Certamente secondo la parola dell'Apostolo, come in G. C. non v'ha nè servo, nè libero, così niuno può essere rigettato dai Sacramenti della Chiesa, e così i Matrimonj tra i servi non si possono in alcuna maniera proibire, sebbene siano contratti contro la volontà dei Padroni; in niuna maniera possono essere disciolti. (82.) Se però avvenisse il caso, che uno per errore avesse sposata la comparte credendola libera, vuole, che il Matrimonio sia nullo. Lasciando altre testimonianze

(81.) (82.) can. 13.

riferirò la decisione del Concilio di Vermeria, a cui intervenne il Re di Francia Pipino: = Se un uomo libero, dicono i Padri, vi avrà presa in moglie una donna serva, stimandola libera, se vorrà, ne prenda un' altra .... similmente una donna libera deve fare col servo d'altri. = Da questo testo apparisce, che sin dal VIII. secolo nella Chiesa si interpretavano benignamente le leggi riguardanti l'impedimento della condizione: poichè il Concilio indicato autorizza la parte ingannata a sciogliere se vuole il Matrimonio non già per la condizione, ma piuttosto per l'inganno. Tanto è vero, che sin d'allora si addolcivano i costumi, e andava da per se svanendo questo impedimento, ch'era l'effetto non delle leggi, ma dalla impossibilità, e inabilità dei contraenti. Che se il Principe avesse anche voluta la durazione di questo impedimento. come S. Paolo si credè d'aver il potere di comandare se volea a Filemone, che gli cedesse la persona del suo servo Onesimo; così la Chiesa potè senza dubbio, almeno ugualmente comandare ai Padroni la libertà dei servi circa il maritaggio. S. Paolo non credette mai d'avere maggior autorità della Chiesa. Che se ora si vedono di nuovo a imbestialirsi i tempi, qual gradazione retrograda avrà da prendere la Chiesa? Lasciamo queste cure alla Divina Providenza. Certamente, a quello che si sente, ora a milioni di negri si aggrava la servitù dei Padroni inumani mangiati vivi dall'avarizia, e dalla voluttà. Milioni di militari si vedono privi per legge di quel medicamento, cui Dio concede universalmente alla concupiscenza, che nei militari non è gran fatto spenta. unusquisque uxorem suam habeat. Milioni di figli si vorrebbero privare della loro naturale libertà circa il Ma-

tri-

trimonio per assoggettarsi ai loro Genitori, i quali poi sono privati dal Codice dell'autorità di beneficarli coi Testamenti se sono morigerati, e di punirli se sono discoli. Il mondo tutto vuole per se. Ai figli è tolta sino la libertà di seguire la voce di Dio, se li chiamasse anche come chiamò Samuele, se li chiamasse al Chiericato. Cosa si avrà a fare? Muovere guerre servili? I Romani lo provarono. Ultimamente i Giansenisti e i Filosofi adulatori dei Re le promossero contro gli stessi Re in tutta l'Europa, in America, a S. Domengo e altri luoghi senza che mai potessero avere del loro partito la Chiesa. Le nostre armi sono l'orazione, e la pacienza. Con queste la Chiesa vinse l'Imp. Rom. circa l'impedimento della condizione; con queste medesime anche ora la Chiesa vincerà le presenti procelle. Quel Dio che la piantò, e la fece trionfare sulle rovine del Gentilesimo la farà trionfare sopra il Giansenismo, e sopra la Massoneria. Dio aprirà le orecchie dei Principi per farli ascoltare le voci dei fedeli, che sono i sudditi più sviscerati, e leali.

Cap. XI.

Gl'impedimenti del voto, e della cognazione spirituale furono introdotti dalla Chiesa.

54. Circa l'impedimento del voto solenne di castità, m'immagino, che i nostri Giansenisti, i quali adoperandosi tanto a metter discordie tra il Trono, e l'Altare servono così bene i Massoni nemici giurati dell'uno e dell'altro; m'immagino, dissi, che non puntiglieranno a volere quest'impedimenti come provenienza degl'Imperatori idolatri. Questi persecutori della castità e della Fede Cristiana, avevano altro in testa, che il tro-

var maniere di onorare quest' Angelica virtù. Ma ben noi sappiamo, parlando ora dell' impedimento del voto, che vi pensò la Chiesa avanti di Costantino. Il Concilio Eliberitano nell' anno 305. (83.) dichiarò che quelle le quali violassero il loro voto non fossero per aver la Comunione neppur in morte = certamente che il Matrimonio è una violazione della Verginità. Nel medesimo secolo S. Basilio decreta, (84.) che la fornicazione dei Monaci non si reputi per Matrimonio; ma la lor congiunzione del tutto si rompa. =. Nel secolo seguente un Concilio d' Irlanda adunato da S. Patrizio si esprime così =. Una Vergine che abbia fatto voto a Dio, se si marita sia scomunicata sino che si converta; se si convertirà, e avrà abbandonato l' adulterio, faccia penitenza. = (85.) Nei secoli posteriori la luce di questa verità cresce sempre più sino al suo meriggio. S. Gregorio Magno, il Toletano IV. quello di Tibuvi, di Trojes, il secondo di Later, Alessandrino III. sono tutte testimonianze senza eccezione. (86.) Il Concilio di Trento finalmente definì la faccenda per sempre (87) = Se uno dirà, che i Chierici posti negli Ordini sacri, o i Regolari, o quelli che hanno fatto voto solenne di castità, possono contrarre Matrimonio, o contratto, possa esser valido... sia un anatema =. Ora che mano vi hanno posta mai su questo articolo avanti della Chiesa le potestà laiche?

55. Qualche Principe vi ha bene voluto mettere una pena ai violatori di questo voto; ma nel resto non si trova che abbia fatto di più. Giustiniano (88.) si esprime così: = Se uno avrà rapito, sollecitato, o corrotto

(83.) can. 13. (84.) Ep.^la 1. ad Amphil. can. 6. (85). can. 17. (86) Juv. 641. (87.) Ses. 24. can. 9. (88) Novel. 4.

una monaca, perda la testa; e la Donna si cerchi per tutto, e venga consegnata a un più cauto monastero = Egli si sbriga presto: ordina la separazione: manda la donna al monastero; e l'uomo al mondo di là. Alcuni Principi degli ultimi tempi se fossero stati al tempo di Giustiniano, avrebbero fatto un gran contrappunto. Alcuni disfecero e monache, e monasteri. Altri pretesero di annullare questi voti di Verginità di loro propria autorità, perchè erano Sovrani, come Arrigo VIII., e tutti i Principi Protestanti. Altri volevano, o fingevano di volere annullato il Celibato per fini Politici, come finse Catterina de' Medici per guadagnare il favore degli Ugonotti. Altri finalmente anche in questi ultimi tempi parve, che pretendessero di far annullare questi voti coll'autorità della S. Sede o per libidine, o per ambizione. Così si avrebbe potuto vedere anche l'Imperatore de' Francesi a dir Messa, a diventar Cardinale, ed anche Papa. Si crede che questo fosse lo scopo e degli onori e delle minaccie fatte ai Cardinali. Che apostema di Religione! Santi dogmi di Dio in quali mani sareste caduti! Ma v'è un Dio che vede, e dissipa i disegni degli empj. Ripetiamo la novella di Giustiniano. = Se uno avrà rapito, sollecitato, o corrotto ... una Monaca, perda la testa =. Il Codice Francese non s'impaccia di queste fraschrie.

56. Del medesimo conio è l'impedimento proveniente dalla cognazione spirituale del Battesimo, e della Cresima. Una donna, un uomo che venga chiamato a essere Padrino, certamente gode d'una stima distinta presso chi lo chiama a tale uffizio. Questa

stima unita al dovere del suo impegno porta una tal quale famigliarità: questa facilmente si cambia in sensibilità; e da questa è un brevissimo passo alla sensualità in persone di vario sesso. Questa sensualità potrebbe facilmente ammantarsi dalla speranza di futuro Matrimonio. Ed ecco una causa, per cui la Chiesa chiude la porta coll' instituire questo impedimento dirimente a tutti quei pericoli, che potrebbero nascere da una speranza così sconsigliata. Oltre alla stima summentovata succede naturalmente un amore riverenziale specialmente nei figliacci, e anche nei compadri medesimi. L'amor maritale accompagnato da un'altra specie di dipendenza, e insieme di uguaglianza non potrebbe di sua natura combinarsi nella cognazione spirituale: era dunque ragionevole, che la Chiesa, anche per questo titolo ne formasse d'essa un ostacolo dirimente per impedire dei Matrimonj d'indifferenza, e infelici. In terzo luogo essendo già una sì forte alleanza tra compadri, e comadri, tra Padrini, e Figlioccie era utile l'estendere e dilatare i vincoli di carità in altre famiglie colle alleanze Matrimoniali, lasciando da parte i Padrini, con cui si trovavano già in alleanza tra loro coi vincoli della spirituale cognazione.

57. Ora questo impedimento proveniente dal Battesimo, e dalla Cresima non credo certamente che l'avessero in vista gl'Imperatori idolatri. Il Battesimo, e la Cresima sono appartenenze della Chiesa; non farà dunque stupore il vedere, che la Chiesa ne abbia determinati gli accessorj e le conseguenze, che sono spirituali, come n'è spirituale l'origine. Nei primi tempi

del

della Chiesa, allorchè non erano così numerosi i fedeli è verosimile, che i Vescovi, i quali presiedevano a tutti i Matrimonj, come abbiamo osservato di sopra, non abbiano così subito instituito questo impedimento, atteso anche l'acceso fervore dei fedeli convertiti. Ma in seguito quando la convenienza lo richiese, vediamo che nel IV, e V secolo i Santi Pontefici Siricio I., Innocenzo I.; e Celestino I. mostravano essere già in uso questo impedimento a segno tale di dovere sino separarsi i Conjugi legittimi se avessero levato al Battesimo i proprj figliuoli: Praescripserunt, et confirmaverunt, ut nullo modo jam se in conjugium reciperent mulieres, ac viri quicumq; alia ratione susceperunt natos proprios. Così si esprime il S. Pontefice Deus dedit nella sua lettera a Jordano d'Ispali. D'allora poi con costante disciplina comandato dai Vescovi, dai Concilj, e dai Papi fu sempre riconosciuto questo impedimento nella Chiesa di Dio sino al Concilio di Trento, che vi pose l'ultimo sigillo colla sua solenne dichiarazione, e restrizione (89.)

58. Anche Giustiniano vi interpose la sua imperiale autorità (90.) Si devono, dice la legge, proibire le nozze di quella persona, cui alcuno.... o levò dal sacrosanto Battesimo.... essendo già copulate le loro anime, mediante Dio. – Il Battesimo, l'importanza dei Padrini, la copulazione delle anime fatte da Dio, sono certamente idee, che vengono dalla Rivelazione. Queste non nacquero originariamente nella mente di Giustiniano, è naturalissimo che dovette egli apprenderle dalla Chiesa. Ch'egli poi le abbia inserite nelle sue leggi poco

(89) Ses. 24. c. 2. (90). Cod. Justin. l. 4. c. 26.

importa al fatto nostro. Le leggi Ecclesiastiche citate furono avanti di Giustiniano; dunque egli le copiò dalla Chiesa medesima. Se egli poi le abbia inserite nelle sue leggi o per zelo di proteggere la Chiesa, ovvero per vanità, come dai frutti si conosce l'albero; così dai fatti di Giustiniano si conoscerà Giustiniano medesimo. Per spiegarci con chiarezza prendiamo delle nozioni un poco lontane.

59. La Divina sapienza essa sola dirige le cose celesti, non meno che le umane. Per me Reges regnant... et justa decernunt. Essa ha formato della sua Chiesa un sole, che non patisce in se ecclissi, indeffettibile nel dogma, e nel costume sparge su tutta la Terra una luce inestinguibile bastante a dileguare ovunque le tenebre dell'errore. La luce di questo sole vibrata sui Principati, e ripercossa sulle umane società forma quel luminare minore dato da Dio per misura, e regola dei tempi, e per presiedere alla notte, cioè a quelle nazioni eziandio, che mancano più o meno di Rivelazione, onde non lasciarle cadere nell'annientamento. Cosa mai ha fatto di male in qualunque tempo la politica Sovranità, che non fosse contrario alla Rivelazione? Cosa mai fece di bene, che non venisse o immediatamente, o per illazione dalla Rivelazione med.ma? A questo parve che alludesse Inn. III. (91.) dicendo: Tu dovevi sapere, dic'egli, che Dio ha fatto due grandi luminari... Nel firmamento del Cielo adunque, cioè della Chiesa universale Dio fece due gran luminari, cioè ha instituite due grandi dignità la spirituale, e la temporale: l'autorità Pontificale, e la potestà regia, quella per pre-

(91) Bec 657.

siedere al giorno, cioè alle cose spirituali, ed è la maggiore: questa alle carnali, ed è la minore. = Questa può produrre o patire ecclissi in se: la maggiore a somiglianza del sole in se giammai. Veniamo ora al nostro proposito. Per qual oggetto fece Giustiniano questa legge d'impedimento? La fece per proteggere la Chiesa, e punirne i colpevoli? Egli in tal caso fu quel luminare minore, che ripercuotendo i raggi del sole, li rimanda poi sull' Imp. Romano per tenere saldi li suoi sudditi nel buon costume. Volle egli qual altro frapporsi tra'l sole, e la Terra, quasi tentando di far credere, che la luce venisse da lui, e quasi non abbisognasse del sole? ovvero lasciò che tra se e il sole si frapponesse la Terra, cioè le passioni, la vanità, e l'irreligione di Treboniano? Ecco in tal caso tutti due gli ecclissi; l'ecclissi di giorno, e l'ecclissi di notte; ambidue disturbano gli uomini; e ambidue li soffrì l'infelice Giustiniano. Dal più al meno così vanno a finire tutti i Novatori in Legislazione, i quali vogliono usurpare l'autorità della Chiesa.

60. Gli storici di quel tempo, tra i quali Procopio, (92) e Suida (93.) parlano di Giustiniano, come d'un uomo incostante nei vizj, e nelle virtù: mangiava poco, dormiva poco, e non sapendo sopportare se stesso si levava spesso di notte per passeggiare nel suo palagio. Tutto ciò che poteva fargli onore, tutto l'inserì nelle sue leggi. Si trovano professioni di fede, lettere di Pontefici, ordini contro la Simonia, regole a favore della residenza Vescovile, leggi che pres.

(92) anecd. et l. 1. Persic. p. 39. (93.) V. Tribon.—

crivevano ai Chierici le ore notturne, e diurne come sarebbe a dire, ai nostri Canonici. Come copiò dalla Chiesa queste ordinanze forse alterandole; così copiò similmente anche quelle del Matrimonio, quelle della cognazione spirituale, non meno che della legale. Le Novelle pajono una collezione di Concilj, che parlino per bocca di Giustiniano. Come avea egli voluto raccapezzare alla meglio le leggi Romane; così poi non è meraviglia, se nel suo Digesto si vedono anche alcuni frammenti d'Idolatria introdotti da Treboniano. Questo famoso Giureconsulto fu il principale compilatore scelto da Giustiniano a formare quel corpo di leggi. Viene questi descritto come uomo senza Religione, infame per la sua avarizia a segno, che come dice Procopio, ogni giorno fabbricava nuove leggi, o abrogava le già fatte, conforme portava il suo interesse, o degli amici, che sapevano meglio ungerli la mano. Uniti a Treboniano Giovanni il Capadoce, l'Imperatrice Teodora donna infame, Eutichiana, Antonina moglie di Belisario strascinavono l'Imperatore già di sua natura incostante in ordini, e contro ordini e in molti vizj. Si abbandonò alla rapacità, all'avarizia, alla perfidia, e ad altri orrendi disordini. Si lasciò adulare da Treboniano, sino a lasciarsi dire, che non morrebbe mai più. Finalmente il prurito di volersi mischiare negli affari di Religione lo precipitò negli errori degl' Incorruttibili. Come sarebbe facile appunto che il Principe novatore nei nostri tempi, usurpando leggi appartenenti alla Chiesa cadesse negli errori dei Luterani, degli Ussiti, o nella irreligione dei sozzi Filosofi. Lo sperimentò il misero Giustiniano, lo sperimentavono allora Roma e Costantinopoli afflitte da dispoti-

mie

mi, e da errori. Lo sperimentavono in seguito tutte le nazioni, niuna eccettuata, ch'ebbero la disgrazia d'avere dei Principi incauti legislatori in fatto di Religione. In tal caso sempre avvenne, che l'irreligione dei ministri si servì della debolezza di tali Principi per oltraggiare la Chiesa di Dio. Lo sperimentò, ahimè quanto la Francia! Si vedrà sopra ciò qualche cosa più in dettaglio, allorchè in seguito comenteremo il Codice più da vicino.

Cap. XII.

Gl'impedimenti della cognazione legale e del delitto crimen provengono dall'autorità della Chiesa.

61. Tutto quello che si è detto della cognazione spirituale si può applicare intieramente alla cognazione legale. Le stesse ragioni, i medesimi riguardi dovettero determinare la Chiesa a dichiarare nullo il Matrimonio di quelli che fossero irretiti dell'impedimento della legale cognazione. Questa nozione appresa dalle lezioni date da Dio al suo popolo, tanto consentanea alla retta natura non fa stupire se la vediamo adottata dalle nazioni. La pia cura della Chiesa di sempre dilatare la carità coll'unire sempre più in amore e in interesse nuove famiglie con nuovi vincoli di parentela, la estrema gelosia della medesima in prevenire i pericoli nei quali sarebbe incorsa la pudicizia dei suoi figli per la famigliarità, che deve succedere in conseguenza delle addozioni, e più ancora delle adrogazioni; tutti questi riguardi avrebbero lasciato tacere i Vescovi, senza l'opinione de' quali niente s'im-

s'imprendeva dagli sposi Cattolici, che si univano nel Signore? l'impedimento dirimente della legal cognazione necessariamente frapposto ai congiunti di questa classe, necessario per schivare ciò ch'è contrario all'amor conjugale, e alla santità dei Matrimonj, impedimento provido appoggio e riparo al pudore, e alla riverenza degli addottati verso gli addottanti, procurava una di quelle celesti doti agli sponsali Cristiani, che li rendevano, come disse Tertulliano (93.) felici, sacri, degni di essere offerti a Dio, sigillati dagli Angeli, e accettati dal Divin Padre. Ora immaginatevi se tanti pregi poteano sfuggire all'avidità che cruciava Giustiniano di farsi largo nella sua opera. Egli, come già dissi, se copiò tante cose di minor importanza dalle leggi canoniche non sarà meraviglia se anche gli usi della Chiesa circa la cognazione legale gl'inserì nelle sue leggi. Per altro queste leggi la Chiesa sempre le riconobbe come provenienti dalla propria autorità. S. Nicolò I. allorchè prescrisse questo impedimento ai Bulgari convertiti doveva intendere di porgere dottrine della S. Chiesa Romana, e non leggi Romane politiche. poichè i Bulgari non essendo per niun modo sudditi dell'Impero, non sarebbe stato presumibile che si credessero obbligati di accettare, e di osservare leggi straniere, onde le citò solo in testimonianza per dare un maggior peso all'Ecclesiastica autorità, come accettata dalle leggi Romane, le quali non obbligavano, nè potevano obbligare le coscienze dei Bulgari, se non erano leggi Ecclesiastiche: ecco le sue parole: (94) Onde

(93). l. 2. ad uxor. (94) c. 2.

tra loro noi stimiamo non poter essere qualunque conjugale unione. poichè nè tra quelli, che per natura, nè tra quelli che per addozione sono figli, le venerande Rom. leggi non permettono che si possa contrarre il Matrimonio. = Questo gran Pontefice acclamato il Grande dall' VIII. Concilio Ecumenico, e paragonato a Elia, a Finees, a Daniele mostrò ben chiaramente, che gli affari Matrimoniali appartengono alla Chiesa, allorchè per altre leggi Ecclesiastiche obbligò Lotario Re di Lorena a dimettere Waldrada, e a ripigliarsi Teutberga: sentenza confermata dal Cielo nella morte repentina di Lotario, il quale con ispergiuro ossendo asseri ad Adriano II. d'avere ubbidito al S. Pontefice Nicolò. (95.)

62. Anche circa l'impedimento del delitto crimen non abbiamo gran motivo di fermarvici molto. Nelle legislazioni politiche avanti Giustiniano non si trova un' ombra immaginabile di questo impedimento. Bensì si hanno delle costituzioni Ecclesiastiche; dunque il Gius Rom. trascrisse dalla Chiesa le leggi relative a questo punto. Si trova che sino nel V. secolo S. Leone il grande ne fa menzione. = Niuno prenda, dice il S. Pontefice, (96) per moglie quella cui pria macchiò con adulterio. Il Concilio di Vermeria ne parla anche dell' omicidio nell' VIII. secolo, Alessandro III. nel XII secolo; il Concilio Tiburense nel IX. secolo ne parlano a sufficienza. Prese tutte queste testimonianze in complesso ne risulta, che l'adulterio con promessa di Matrimonio; e l'uccisione d'uno

(95.) Bert. T. 1. p. 208. (96) Juv. 650.

dei

dei conjugi fatta d'accordo anche senz'adulterio; o commesso anche senza previo accordo, ma col fine di maritarsi coll'omicida macchiato dell'adulterio, ulteriormente l'attentato d'un secondo Matrimonio, vivente il primo, formano un impedimento dirimente, stante il quale il Matrimonio è nullo. Qui tutto dipende da leggi Ecclesiastiche. Il Civile non pensò mai a mescolarvisi. Seppure qualche legislatore ne volle fare menzione; non fece altro che o copiare, o ismagrire queste lezioni così importanti al buon costume, come lo vedremo a suo luogo. Ai saggi Principi bastò il castigare gli omicidi, e gli adulteri, e proteggere colla loro autorità li canoni della Chiesa. Una legislazione corrotta qual è quella del Codice relativamente all'adulterio, in vece d'impedirlo come si vedrà; tende anzi a moltiplicarlo. Questo solo fatto deve bastare a persuadere ogni uomo onesto essere più naturale, che Dio abbia affidato il Matrimonio alla Religione di quello che alla politica Legislazione.

63. In fatti ognuno sa, che deve essere sulla Terra una Religione indeffettibile, e invariabile, come indeffettibile e invariabile è la verità essenza del dogma, e del buon costume. D'altra parte pur troppo si conosce esser stati dei governi variabili, e viziosi nel dogma, e nel costume come variabili e viziose sono le umane passioni. Il Codice, lo vedremo, n'è una prova di fatto, sul soggetto degli adulteri. L'adolescente secolo XIX veramente è felice di avere un complesso di Principi, che possono dirsi le gioje del genere umano. La loro probità; i loro lumi, la magnanimità; il disinteresse; l'onestà; l'amore verso i popoli; il loro coraggio, la loro moderazione ci garantisco-

=ticono per l'avvenire tutta quella felicità, che può a-
versi quaggiù, e specialmente la santità di questo fon-
damentale Divino-naturale, e sacramentale contratto.
Io qui non parlo dei Principi, che sono fuori della Chie-
sa: quid mihi de iis, qui foris sunt? Dio li ricon-
durrà al seno di questa Madre, la quale sola può par-
torire dei figli vivi a G.C., di questa Madre, la quale
sola e unica può guarire i figli colla remissione dei
peccati. Sono essi altronde adorni di tanta onestà, e
avvedutezza naturale: hanno fatto tanti sacrifizj di
quiete, di oro, e di pericoli, e di sangue contro il Filoso-
fismo, che Dio mosso a misericordia di quelle nazioni
farà loro conoscere, che la verità si trova dove mai av-
venne novità di dogma: che mai avvenne novità di
dogma dove mai avvenne novità, e principio di sepa-
rata setta: poichè l'origine e la novità di qualunque
setta fu sempre la novità d'un dogma, novità mai cono-
sciuta avanti la separazione. Parlo dunque solo dei
Principi, che sono in comunione col Padre comune dei
Fedeli, con cui mai ebbe comunione Eresia alcuna, del
Padre, dissi, dei Fedeli sparsi a milioni su tutta la faccia
della Terra. Essi non permetteranno certamente, che quel-
le leggi Cattoliche Matrimoniali, le quali dirigono tanti
milioni di Cattolici nell'America, altrettanti in Europa,
centinaja di migliaja di Cattolici nell'Impero Turco,
tante centinaja di migliaja di Cattolici sparsi tra gli
stessi Protestanti, tante Chiese ripiene di fedeli nell'In-
die Orientali, tanti Cristiani della gran Chiesa d'Alessan-
dria, e della grande Armenia, della Libia, dell'Etio-
pia, già reclamanti l'unità e l'unione colla comune Madre
la S. Chiesa Rom., non permetteranno, replico, che queste

leggi sante, leggi di tutto il Mondo, vengano come bandite dai loro stati particolari, e che i loro sudditi perdano in questo la fratellanza di tanti che sono pure figliuoli di Dio, poichè figliuoli della Chiesa sparsi in tutto l'Universo. Sapranno ben pesare cosa sia il Matrimonio, e confesseranno senza difficoltà, che questa materia tanto circondata dalla concupiscenza e dall'avarizia non può essere partaggio se non della Religione. Se i Regnanti dei secoli passati avessero avuto l'autorità di fare e disfare gl'impedimenti toccanti l'essenza del Matrimonio, ogni secolo avrebbe date delle commedie e delle Tragedie, che sarebbero andate a finire come il solito con dei Matrimonj stravaganti. Che sfacello della società! che tumulto di passioni! che dissoluzione d'ogni buon ordine! Tutto ciò ch'è posto in mano agli uomini abbandonati a se stessi, tutto si deprava, deteriora, si corrompe. La sola Religione Cattolica è indeffettibile, poichè Dio ha riservato a se l'assistenza alla medesima. Dunque la santità e la natura del Matrimonio dev'essere in potere della Religione, e non della potestà Civile soggetta a tutte le umane vicende di corruttibilità.

Cap. XIII.

L'impedimento della disparità del culto fu instituito dalla potestà spirituale, cioè dalla Chiesa.

64 Ancora minor difficoltà avremo a far rimarcare che la Chiesa fu la prima, e unica a dirimere i Matrimonj d'una Persona fedele con una infedele, nel che consiste l'impedimento detto <u>cultus</u> <u>disparitas</u>. = Non vogliate portare il giogo (del Matrimonio) cogl'infedeli = lo comanda lo Spirito Santo. (97) Poichè continua l'

(97.) 2. ad Cor. 6.

Apos-

Apostolo — quale partecipazione della giustizia coll' iniquità? quale società può essere della luce colle tenebre? Come può convivere Cristo con Belial? qual consenso del tempio di Dio cogl' idoli? giacchè voi siete il tempio di Dio vivo =. Se il marito, dice altrove, sarà passato all' altra vita, la donna si mariti con chi vuole; ma però soltanto nel Signore. = Tertulliano commentando queste ultime parole, scrive: si mariti con chi vuole, cioè indubitatamente con un Cristiano. (98.) S. Cipriano volendo spiegare la causa della fierissima persecuzione, che affliggeva la Chiesa, dice. = Ma già si conosca la cagione di tanta strage.... ed è lo stringere Matrimonj cogl' infedeli, il prostituire coi gentili le membra di G. C. = (99.) Onde il Concilio Eliberitano, o sia quella collezione di molti canoni però di Chiese particolari dei primi secoli (100) decide, che nemmeno per la gran copia delle fanciulle Cristiane, queste non puonno darsi in Matrimonio ai gentili, e quelli che avessero date le loro figlie a un Sacerdote idolatra erano privati della comunione anche in morte (can. 17) Infatti qual pericolo di perversione? quale indegnità unire i membri di Cristo ai membri del Demonio? qual pericolo d' essere tratti a delle turpitudini contrarie all' onestà di questo Divino — naturale, e sacro contratto? Qual pericolo specialmente in una donna di non poter adempire tutti i doveri Cristiani? Gl' Imperatori Pagani certamente non si avranno prese queste brighe a favore dei Matrimonj Cattolici. Dunque la sola Chiesa dirigeva le unione maritali. Onde poi gl' Imperatori Cristiani penetrati dell' importanza di que-sta

(98.) lib. 2. ad uxor (99.) de laps. c. 2 (100) can. 15

sta disciplina pronunziarono severissime sentenze contro i trasgressori. Valentiniano, e Valente A.A. nel IV secolo fulminarono sentenza di morte contro chi avesse sposata una persona pagana capitaliter expietur. (101) Si vede una legge nel medesimo Codice (102) in cui Valentiniano, Teodosio, ed Arcadio ritenendo la gravissima pena concede di più a tutti la libertà di accusare li contraffattori. (103)

65. La disparità del culto non riguarda se non le nozze con Persone infedeli; con queste è impedimento dirimente. Le nozze con Persone Cristiane ma Eretiche sono l'oggetto d'un impedimento soltanto proibente. La Chiesa ha voluto affidare questo punto ai Vescovi. Confida essa che o sarà pietà così soda nei fedeli di non voler impegnarsi in maritaggi così pieni di pericoli; ovvero che i Vescovi saranno tanto attenti alla salute delle anime loro affidate; che o rimoveranno i pericoli, o s'indurranno mai a concedere dispense, le quali potessero divenire un mortale veleno a chi le domanda. Sanno bene i buoni Pastori di qual pericolo siano i maritaggi contratti con gente infetta di Eresia. Gli Apostoli e i loro discepoli, racconta S. Ireneo Padre dei tempi Apostolici, (104) non vollero avere commercio alcuno nè men di parole con Eretici. S. Giovanni il discepolo prediletto di G.C. si fuggì sul fatto da quel bagno, tosto che seppe esservi anche Cerinto in quelle acque. S. Policarpo discepolo di S. Giovanni nella sua lettera ai Cristiani di Filippi comanda assolutamente di astenersi dal conversare con falsi fratelli. Tutti i Padri usano il medesimo linguaggio. Il grande Antonio

(101) l.3 cod. Theod. (102.) ibid. l.9 (103) Juv. p. 653. (104) l.3. c.3

Ab giunto a morte lasciò per ricordo ai suoi discepoli questa fuga necessaria alla salute. - Voi ben sapete, disse, che io non tenni mai nè meno discorso pacifico con costoro a ragione della loro prava volontà, e della loro pertinace guerra contro Cristo. (105) Non finirei mai, se volessi portare le infinite testimonianze di tutti i secoli dimostranti ad evidenza il timore ben fondato della Chiesa per i propri figli su questo punto. Crescerebbe poi assai più il discorso, se entrassimo nell' intrinseco di diversi errori degli Eretici. Da questi errori innumerabili, scaturiscono anche innumerabili, e sempre nuove ragioni per tenere lontano da tali maritaggi ogni uomo che abbia un filo di prudenza e di timor di Dio. Per grazia d' esempio converrebbe bene, che avesse un buono stomaco una Persona Cattolica, che volesse unirsi in Matrimonio con una Protestante. Questa non crede v. g. il dogma della confessione Sacramentale: essa dunque ha un ritegno di meno a cader nei disordini. Quale scandalo per la prole? Un figlio, una figlia nati da un tal Matrimonio, nel bollore delle passioni giovanili, e in altri simili incontri adotterà l'esempio del Genitore Cattolico, o della genitrice protestante, che crede di poter peccare, e di poter ottenere il perdono senza patire il rossore di una confessione, già disprezzata da uno dei genitori? Il Padre o la Madre Protestante dirà, ch' ella confessa i suoi peccati a Dio. Ma il figlio non saprà rispondere, che Dio giammai in niuna epoca perdonò peccati, se pria non si soffri la confusione, e 'l rossore nel confessarli a

(105.) Baron. T. III. an: 318

persona presente ai nostri sensi, a persone che potessero sensibilmente correggerli. Dio in figura sensibile cavò dalla bocca di Adamo la confessione del proprio fallo; col mezzo di Natan la cavò sensibilmente da Davidde, mediante i Profeti dal Penitente Manasse G. C. ricevè la confessione di Zaccheo, della Samaritana, della peccatrice, del buon ladrone. G. C. similmente vuole riceverla da noi, mediante i suoi ministri. Se il Protestante dirà d'avere confessati i suoi falli a Dio infinitamente più santo, e più giusto dell'uomo affinchè gli si creda, dovrà provare d'aver sofferto un rossore, e una confusione infinitamente maggiore di quello che si soffre facendola a un uomo. Chi glielo crederà? Sarebbe dunque in diritto di non crèdergli nè tampoco che l'abbia fatta a Dio, dunque crederemo piuttosto che l'abbia fatta alle proprie passioni, alla sua superbia, a se stesso, ch'è quanto il dire, a nessuno a somiglianza del primo tra i peccatori, cioè di Lucifero, che mai potè indursi di confessare a Dio il suo fallo Per il bene di tutti, tra i quali molti si persuaderebbero di aver fatto bene la confessione a Dio, per il bene, dissi, di tutti, G. C. diede la legge universale, a cui tutti devono ubbidire Egli affidò i suoi meriti, e'l suo potere alla sua Chiesa. Egli le disse, che saranno sciolti in Cielo, quelli che da essa fossero sciolti in terra, che del pari sarebbero ligati in Cielo, quelli che da essa fossero ligati in terra Ora la Chiesa protesta altamente di non potere, e di non volere giudicare altrimen

ti

=ti, che come ligati in Cielo e in terra quei peccati, che non si abbiano sottomessi alla Confessione Sacramentale. Qui io non fò il trattato della Penitenza. Le innumerabili prove di questa Cattolica verità qui non è luogo di portarle. Solamente ripeto, che bisogna avere uno stomaco molto buono a fare maritaggi con Persone Eretiche; e che facendoli, infiniti sono i pericoli per gli sposi, per la figliuolanza; e per tutta la società Cattolica.

Cap. XIV.

L'impedimento della violenza VII è impedimento di natura; in questo il Principe non ha autorità se non di punire.

66. Se anche il Principe, e la Chiesa avessero tacciuto, la natura doveva dirimere ogni Matrimonio fatto con violenza. Tuttavia per non lasciarci prendere abbagli, la Chiesa stimò bene se non di decretarlo almeno di dichiararlo. Alessandro III appunto lo dichiarò =. Non può aver luogo il consenso, dove vi si frappone paura, o coazione. È necessario, che si rimuova ogni coazione dov'è necessario l'assenso. = Così il S. Pontefice rispose a due cittadini di Pavia, che si contrastavano l'acquisto d'una sposa. Le leggi civili qual parte mai potranno avere su questo punto fuori del punire i colpevoli? Se l'essenza di questo impedimento fosse stata affidata alla Potestà Politica, e che questa fosse stata regola dell'onesto, e del turpe, converrebbe dire, che avrebbe potuto darsi il caso, che la violenza ugualmente, che la fornicazione e l'adulterio fossero state lecite; poichè e l'una e l'altra furono più volte permesse dalle leggi civili. Gli Spar=

tani

tani, (106) i Romani nei primi tempi di Roma, i Ma-
labari, (107) i Toscani antichi (108) permisero e l'uno
e l'altro; e per non ismarrirsi in tempi tanto rimoti,
noi sappiamo che i Barbareschi si credono autorizzati
dalla legge a depredare delle femine nel Mediterra-
neo, e nell'Adriatico, nell'isole e su le coste d'Europa.
In questo anno sotto gli occhi del porto d'Ancona quan-
ti non ne portarono via in miserabile schiavitù? I
Mori nel corrente mese predarono nove donne sulle
coste di Spagna, e così permettono, e sanzionano col fat-
to il ratto, la violenza, la fornicazione, l'adulterio, u-
gualmente che il ladroneccio, e la ruberia. E in mano
così fallace, qual è la mano dell'uomo potrà credersi,
che la Divina Sapienza abbia posto un fatto tanto
importante qual è la decenza, e l'essenza del Matri-
monio, per cui esiste nel fisico e nel morale il gene-
re umano, e in cui Dio si obbliga, per così dire, a
formare un corpo o a creare tosto un'anima nell'
utero delle Madri? Se fosse così, ogni violento oppres-
sore, il fornicajo, e l'adultero potrebbero essere autorizza-
ti dal Principe al delitto. Ma l'uomo può ben abusa-
re di questo atto a grande sua rovina: ma cambiare
l'inonesto in onesto, il vizio in virtù, non lo potrà
giammai. Eppure negli esempj su citati si tentò di
farlo. Anche nelle cose di minor importanza l'uo-
mo pubblico e privato è soggetto alle passioni, alle va-
nità, all'errore: ma tuttavia Dio vi ha posto a lume
dell'Universo la Rivelazione: questa può illuminare e ri-
mediare ai falli dell'uomo. G. C. ha detto: date a Cesare
quello, ch'è di Cesare. L'oro, l'argento, i beni di fortu-
na, e la vita stessa sono soggetti in ordine al bene comu-

(106) Plut. in Licurg. l. 2. (107) Osor. l. 2. (108) Aten. l. 12 n.e 4361

-ne alle leggi di Cesare. Se Cesare sbaglia, la Rivelazione compensa però con leggi contrarie colla restituzione, e con altro; nè lo sbaglio di Cesare può avere di sua natura conseguenze, che tocchino lo spirituale, e l'eterno, poich'è rimediabile. E appunto lo spirituale e l'eterno e l'irrimediabile sono implicati in un atto, in cui Diò si obbliga, come dissi, a creare un corpo e un'anima, e a dar legge e modi di educazione, che serva al temporale e all'eterno. Se si sbaglia in questo principio, irrimediabile è l'errore. Sarà dunque credibile, ripeto, che Diò abbia posto questo contratto base e principio del genere umano, base degli abitanti del Cielo, e della Terra in mani di uomini, che fallano senza potere più rimediarvi piuttosto che nelle mani della Chiesa, a cui Dio ha promesso infallibilità nel dogma e nel costume?

67. Dissi già, che l'uomo e'l Principe sbaglia, può sbagliare, e ha sbagliato in cose di minor importanza. Sì: le stesse cose puramente naturali, e più facili come sono il vendere, il comperare, il mercantare, l'affittare etc sebbene poste da Dio sotto la tutela del Principe, a quanti disordini non andarono queste soggette? Cosa sarebbe stato del Matrimonio, dove sono più vive le passioni, la ragione più ottenebrata, e dove vi occorre la pietà più che altrove, se Dio lo avesse lasciato in balia esclusivamente del Principe, il quale se per gran disgrazia giugne a essere vizioso, negli elementi in cui vive, e tra le

adulazioni diventa pessimo? Chi non sa, v. g: quanto è inondata la terra dall'usura? Pare che pochi viventi tra i ricchi non ne abbiano incontrata qualche macchia. L'eccesso dei supporti, il nun. titolo fuori d'un imprestanza palliata, o di sognati lucri cessanti, o danni emergenti, l'obbligazione posta ai livellarj d'affrancare anche fuori dei pericoli della sorte, il pretesto di cambiali hanno già bandita per sempre la santa carità dalla terra; nè giustificheremo mai l'avarizia cui da tutti si studia dal primo sino all'ultimo (109) Le leggi o per difetto o per eccesso quanta parte non ne hanno? Non manca in nessuna piazza l'usura, e l'inganno, (110) che tirano l'ira di Dio sopra di noi dove più, dove meno. Inebriato di mercantilità il secolo non fa che profondere ogni elogio sulla giustizia, e sulla puntualità. e si verifica appunto l'osservazione di quel povero indiano, che tra gli uomini la virtù la meno posta in pratica è quella che più s'esalta. Tutte le lezioni mercantili date con tanta serietà nelle università, dove si studia il commercio dai grandi mercanti saranno nel giorno del Signore altrettante testimonianze della iniquità del mondo. Nelle passate età a formare una famiglia ricca ci volevano delle generazioni. L'eredità o i doni dei Principi in ricompensa dei servigj prestati alla Patria, o una pregevole economia erano i fonti della ricchezza. Nel secolo XVIII. tre o quattro anni bastavono a innalzare case Principesche, e a

(109) Jer. c. 6. (110) Ps. 54. 12.

formare dei ricconi, i quali poi mancanti di educazione adattata a grandi ricchezze diventano la peste, e la rovina della società. Dunque se in cose di minor importanza gli errori della politica legislazione portarono tanto guasto al costume, e alla pubblica felicità oramai divorata dalla cupidigia dei ricchi pubblici, e privati, cosa poi sarebbe per essere del mondo, se la base fondamentale della società, cioè il Matrimonio avesse a dipendere dalla medesima legislazione posta in mano d'uomini soggetti ad errore? Hanno sbagliato Aristotile, Socrate, Platone, Solone, e Licurgo: Voltaire, Russeau, Mirabeau, Roberspierre, ed altra feccia di Filosofaglia Francese, o di Giansenistica ipocrisia, che non meritano nè meno il nome di galantuomini, tutti o direttamente, o indirettamente compilatori del Codice hanno sbagliato ben peggio.

Cap. XV.

È affatto evidente che l'impedimento dell'ordine Ordo fu instituito dalla Chiesa.

68 Parlando dell'impedimento indicato nella parola Ordo per cui sarebbe invalido ogni Matrimonio contratto da Chierici innalzati a Ordini sacri, non entra nel mio piano il fare un racconto delle discipline stabilite nei diversi secoli, e in diverse nazioni. Alcune Chiese ebbero le loro particolari discipline. La Chiesa Occidentale e la Chiesa Greca in questo matrimoniale impedimento vi fecero il soggetto di moltissime regole più o meno sante, quanto più o meno pura era

la morale e la dottrina delle diverse nazioni, che loro erano soggette. La Chiesa Greca a buon'ora principiò a vacillarvi in molti punti. L'insubordinazione dei Vescovi alla prima Sede, protetti dagl'imperatori di Costantinopoli, che principiarono a volerla fare da Teologi: la loro superbia, la loro penitenza sacramentale barcollante: il Clero grandioso di Costantinopoli, che come scriveva S. Gio: Crisostomo a S. Olimpia tutto insieme non valeva un soldo. Le commedie nate sotto il di lui antecessore Evagrio, l'incontinenza di molti guidarono quella Chiesa finalmente allo scisma, all'eresia, e al naufragio. Di pari passo anche la disciplina del Matrimonio. In seguito si ricattarono innumerabili anime con molte Chiese di quella nazione. ma queste unite alla Chiesa Romana portano poca più differenza dalla medesima che il linguaggio. Di queste discipline, replico, non è mio piano qui il parlarvi. Il mio è qui d'osservare soltanto qual parte abbia avuto il Principe nella instituzione di questo impedimento Matrimoniale. Circa l'impedimento dell'ordine certamente non si durerà fatica a scuoprire, che la Potestà civile non ebbe la menoma parte, se non al più nel proteggere la disciplina della Chiesa Romana.

69. I Legislatori del Codice Francese al buon conto non vi ebbero alcuna parte. Nemici di ogni purità, Persecutori della Verginale Castità immaginatevi, se pensarono a lasciar questa gemma ai ministri di G. C. Nel Codice non solo non si fa

menzione, ma pare anzi che siano invitati a fare il getto di questo innapprezzabile tesoro. Non sono esclusi; dunque abjurata ogni riverenza alle Sante leggi della Chiesa, vi sono accolti; e così viene sigillato il loro sacrilegio col vocabolo di contratto civile in nome della Legge. Lasciamo queste sacrileghe profanazioni dei nostri tempi; rivogliamoci al passato. Il Canone XVIII degli Apostolici così prescrive alle Chiese tanto d'Oriente, che d'Occidente. = Nelle nozze ai Chierici comandiamo, che se vogliono prendersi moglie la prendano; ma solamente i Lettori, e i Cantori. = Il Concilio Eliberitano altra collezione dei Canoni dei primi secoli (can. 33) comanda = che i Vescovi, i Sacerdoti, i Diaconi si astengano dal Matrimonio, altrimenti sieno sterminati dal Chiericato = Lascio molte altre testimonianze: mi basta ora riflettere, che sono tutte leggi Ecclesiastiche. Queste si emanarono pria che nascesse Giustiniano. Regnò questo nel secolo VI, e pensò al suo solito di farsi onore coll'inserire nelle sue leggi i sacri canoni relativi al celibato Ecclesiastico. Così fecero anche questi ultimi proseliti del Giansenismo, e del Giacobinismo. Se v'ha qualche cosa di buono nei loro Codici tutto fu preso, e trascritto o dai canoni della Chiesa, o dal Gius Romano. Tutto ciò che contengono di più o di meno avranno quell'autorità, che può avere l'abbaglio, la passione, o'l capriccio d'un legislatore, cui in tal caso la gente ubbidisce come si ubbidis=

(iii.) l. 45. de Epis, et Cler.

=sono i tiranni. Andiamo ora a vedere quello che seppe fare Giustiniano. Eccovi le sue parole: = i sacri Canoni non permettono nè ai Preti carissimi a Dio, nè ai Reverendissimi Diaconi, e Suddiaconi di contrar nozze dopo la loro ordinazione = (iii.) e nella Novella 22. compie la sentenza: Se alcuno tra i R.mi Chierici contrerrà nozze, questo per nostra legge vogliamo che cada dal Sacerdozio = Veramente questa legge, come abbiamo veduto di sopra, era legge del Concilio Eleberitano, e non di Giustiniano: Perchè chi non può consacrare, non può men dissacrare. Se questo impedimento avesse la sua forza, ed efficacia dalle terrene legislazioni, non passerebbero due generazioni, che gli altari, o le sacristie almeno sarebbero piene di donne, come ne sono stati pieni nei loro consigli indirettamente l'assemblea e'l Direttorio. Consigli tanto volubili, che finirono poi collo scarico della conocchia. Lutero, che come osservò Erasmo, compì la commedia della sua Riforma con un maritaggio, sarà sempre una prova, che la civile Potestà fautrice tra i Protestanti di un tale attentato, può prendere dei grandi abbagli in questa importante materia, allorchè non si lascia guidar dalla Chiesa.

Cap. XVI.

L'impedimento del vincolo Matrimoniale ligamen è sino dalla creazione del mondo.

70. Circa l'impedimento detto ligamen una sola parola. Un conjuge, vivente la comparte, non

(iii.) Veggasi più contro.

può contrarre altri Matrimonj. Questo impedimento fu instituito sino dalla creazione del mondo, dunque precedette ben di molto e Giustiniano, e l'Assemblea Francese, e ogni legislazione umana. Se questa avesse stabilito altrimenti, qual conto si potrebbe fare di essa? quel conto che si fà d'un'autorità che volesse comandare in casa di altri. Dio ha dichiarato essere di sua instituzione il Matrimonio; dunque egli solo può regolarlo, e chi ha detto esserglì dato ogni potere in Cielo e in terra. Questo Divino legislatore ha affidato poi alla Chiesa la potestà di tenere nell'ordine ciò che a lei appartiene nel dogma, e nel costume. La Chiesa sempre guidata dallo Spirito di Dio non ha potuto dimenticarsi giammai della sentenza pronunziata dal Creatore nei primi giorni del Mondo = Saranno, diss'egli, due in una sola carne. = Su questa legge fondato il Divino nostro Maestro volle provare ai Giudei, che il ripudio tollerato tra loro era un abuso. Si può ugualmente su questo fondamento riprovare la Poligamia simultanea. S. Paolo parlando del Matrimonio suppone parimenti doversi questo contratto richiamare all'unità. Il Pretore, e Giustiniano, i quali a tutta ragione vogliono che'l giudice non lasci senza infamia e senza castigo la poligamia furono di gran lunga posteriori alla creazione del mondo. Basti il detto sin qui. Dio, e la Rivelazione, e la Chiesa non hanno avuto punto bisogno di Codici civili, nè dell'Assemblea Francese.

Cap. XVII.

L'impedimento di pubblica onestà fu introdotto dalla Chiesa avanti Giustiniano, e avanti ogni altra legge civile.

71. Cosa è l'impedimento di pubblica onestà? Eccolo: Uno che ha vera promissione di futuro Matrimonio non può più contrarre validamente sponsali nè di presente nè di futuro, come dicono le scuole, con persone consanguinee in primo grado della sposa, cui ha promesso Matrimonio. perchè la promessa fatta alla sposa stringe in parentela, che chiamasi di pubblica onestà tutti i congionti in primo grado, come si è detto. Si chiama anche impedimento di pubblica onestà quello che viene da un Matrimonio rato, e non consumato; ma questo dirime sino al quarto grado. La Chiesa ha decretato questo impedimento per custodire vie più la santità del Matrimonio. Oltre la massima generale di dilatare i vincoli della carità; ha avuto anche il fine in questa legge di conservare puri i costumi dei suoi figli onde le loro unioni meritino d'essere benedette da Dio. Lo Sposo prima d'unirsi col cuore, e colla parola alla sposa deve conoscere l'importanza di questo nodo, onde potere stringerlo con riflessione e con riverenza. Qual maggiore ajuto a questo, quanto il conoscere che la Madre della sposa va a divenire sua Madre, e proprio Padre il genitore della medesima. La sorella della sposa la considera come propria sorella e cognata; e così a vicenda parlando della sposa relativamente allo sposo, e ai di lui congionti. Dunque lo sposo tosto che vede questi nodi già formati

da Dio mediante la Chiesa, riguarda già non solo la sposa, ma tutta la di lei Famiglia come nuovi appoggi a lui procacciati da Dio medesimo. Da questa cognazione di spirito e di cuore è facile conoscere come ne proviene l'impedimento, di cui parliamo.

72. Questa nuova cognazione porta dell'intrinsichezza con quella famiglia. Le passioni sono facili a svegliarsi nelle visite che per convenienza si fanno alla sposa, e queste potrebbero per moltissime circostanze cambiare d'oggetto, entrandogli nel cuore o la madre o le sorelle della sposa. Questo cambiamento a quanti disordini dovrebbe egli portare? Ora per tenere costante lo Sposo, e perchè chiuda il cuore a' disordinati amori, provida la Chiesa fa sapere ai suoi figli, che Matrimonio non è possibile più con altri di quella famiglia. Ecco i motivi che indussero la Chiesa a questa disciplina, il cemento e la dilatazione della carità, e l'allontanare i pericoli. Dissi, che l'impedimento fu instituito prima di Giustiniano. S. Giulio I. nel IV secolo dice: che lo sposo avendo date le are di futuro Matrimonio alla sposa.... se sarà premorto alle nozze, nè il di lui fratello, nè alcun suo consanguineo (era allora l'impedimento sino al settimo grado) non possa prenderla in moglie = (112) Il canonista Teologo Francese Juvenin porta queste e altre molte Ecclesiastiche autorità. Finalmente il Concilio di Trento ultimamente decretò = che l'impedimento di pubblica onestà = non ecceda il primo grado (113)

73 Quello che mi reca meraviglia si è, che

(112) Juv de Sacr. p. 664. (113) Ses. 24. c. 3.

mentre Giustiniano parlando del rito delle nozze pensando di farsi onore anch'egli dice = (114.) tra me e la sposa di mio Padre non possano contrarsi nozze, quantunque non sia propriamente mia Madregna; così la mia sposa non può maritarsi con mio Padre, sebbene ella non sia propriamente sua Nuora. _ Mi è di meraviglia, dissi, che mentre un Imperatore Romano sebbene vizioso, tuttavia in moltissime delle sue leggi è divenuto l'oracolo dei Tribunali e il fonte d'ogni giurisprudenza in tutto il Mondo civilizzato, pensi di farsi onore coll'inserire questo impedimento nella sua legislazione; mi reca meraviglia, dissi, che il Codice Francese che vuol fare lo scimiotto dell'Imp. Rom. non ne faccia neppur parola. Ma che si vuol fare? Si aspetta l'apertura adesso del Campo di Maggio. Si starà a vedere dove andrà a finire l'Impero Francese con tutte le sue leggi. Certamente che i primi Rivoluzionarj di quella Nazione compilatori degli atti civili aveano tutt'altro in mente che il pudore, e l'onestà, e la santità del Matrimonio. Eppure quel Codice fu riposto nel luogo santo. Così fu pur troppo. Vide con orrore la Francia stessa da alquanti empj estrarsi la Sma Eucaristia, e porvisi in cambio il Codice o sia l'empietà Filosofica, e Giansenistica di Mirabeau, e d'altri mostri di quel Regno infelice divenuto nei suoi caporioni l'abbominazione di tutta la Terra. Fremè la Francia, come fremè la Giudea vedendo il sozzo idolo nel tempio di Gerusalemme presagio e segnale del prossimo eccidio di quella

(114.) Digest. L. 23.

nazione abbandonata da Dio. Questa sola rimembranza non basterà a trattenere qualunque prudente governo da ogni novità specialmente in proposito di costumi, di Sacramenti, e di Religione? Qualunque novità anche puramente politica, sebbene sembrasse santa, dovrebbe far temere ogni uomo prudente: giacchè non se ne prevedevanno mai dagli uomini i più elevati d'ingegno tutti gli effetti. Se i Principi dell'ultimo scaduto secolo avessero potuto prevedere gli effetti di tante novità d'allora, non gemeressimo presentemente oppressi dalle guerre, dalle belliche circostanze, dalle rivoluzioni, e dalla irreligione. Gli effetti non sono esauriti ancora.

74. Torniamo al proposito. Lo voglia o no il Codice una vera promissione di futuro Matrimonio nella coscienza di ogni Cattolico formerà un impedimento dirimente detto di pubblica onestà, e ogni Matrimonio fatto contro questa legge sarà nullo in faccia di Dio. Sarà sempre un articolo di fede = che se uno dirà, ~~che~~ la Chiesa non poter instituire impedimenti dirimenti, o che abbia fallato nel costituirli, sia anatema = (115.) E se uno dirà che le cause Matrimoniali non appartengono ai Giudici Ecclesiastici sia anatema =. Oh Dio! anatemi. Quante separazioni dal corpo mistico e vivo di G. C.? Quei infelici, che non si lasciano guidare in fatto di dogma, di costume, e di sacramenti dalla colonna di verità, camminano al bujo nel deserto. Questi non partecipano più delle orazioni, e dei

(115.) Trid. ses. 24. can. 4. can. 12.

suffragj della Chiesa, non dei Sacramenti, non dei sacrifizj sono corpi morti. S. Alessandro predecessore di S. Atanagio avrebbe detto di questi come disse di Ario non me lo nominate, poichè ho veduto ch'è morto a Dio. E di fatti costui lacerò dippoi sgraziatamente la Chiesa di G. C. Che piaga mortale non riceve questa dai legislatori Francesi! In avvenire si avrà un bel mandar fuori dei manifesti dai Re per abolire il pseudo + Catechismo Francese o d'altri simili, e invitare i Vescovi a indicar modi per riformare i costumi dei popoli. Ci vuol altro! Fate rivivere le leggi della Chiesa, e tutto è in salvo. Accettate il Tridentino non solo in quanto al dogma, ma eziandio in quanto alla disciplina, sotto la di cui scorta vissero tranquille e gloriose tante altre nazioni avanti di voi, e si generarono tra loro tanti Santi Eroi nello splendore delle più belle virtù accompagnate dai più splendidi prodigj. Ai tempi del Concilio di Trento, il mondo era ripieno di malvagità. Quel Concilio a un tratto riformò il mondo. Succederebbe lo stesso ogni qual volta si prestasse mano alla Chiesa per far valere le di lei sante leggi. Fatelo, e vedremo un mondo nuovo: i libri empj saranno fuori delle mani degl'incauti: le censure saranno osservate: gli errori saranno scoperti e distrutti, separati i malvagj, le usure e le rapacità estinte, le scuole di pietà non iscreditate, santi i Matrimonj, puri i costumi, l'ubbidienza, la pietà, la carità, la giustizia saranno gli elementi delle nazioni, e degl'Im:

perj. Il Mondo fu tale subito dopo il Tridentino, perchè non sarebbe così anche di presente? Dio, la verità, e la Chiesa sono sempre gli stessi. +++

Cap. XVIII.

L'impedimento dell'affinità affinis non fu neppur conosciuto dai Principi, avanti delle leggi Ecclesiastiche.

75. L'impedimento dell'affinità in linea retta ascendente fu riconosciuto da S. Paulo avanti di Teodosio e di Giustiniano. Egli è così inerente alla natura del Matrimonio, che la violazione la chiama egli fornicazione, (116) Assolutamente si sente tra voi una tale fornicazione che una simile non se ne vede neppure tra i Gentili, così che qualch'uno tra voi si abbia la moglie di suo Padre = Sin d'allora tra i Cristiani si tenne per sacro l'impedimento d'una tale affinità. I Gentili stessi aveano in orrore una tale unione per testimonianza dello stesso Apostolo. Eppure ciò null'ostante con quel sangue freddo, con cui i Re Gentili si permettevano altre laidezze, del pari si credette in diritto il Re di Siria di cedere la sua seconda moglie Strattonica ad Andronico suo figlio, che ne impazziva di sozzo amore. (117) Se Seleuco avesse avuto <u>esclusivamente</u> la potestà di far leggi Matrimoniali, avrebbe potuto legittimare questo incestuoso maritaggio; e S. Paulo avrebbe fatto male a divietarlo. Il dir questo sarebbe un'Eresia: ma se una tale eresia viene dalla legislazione, perchè non sarà

(116) I. Cor. 5. (117) Theat. hum. v. Straton

Eresia anche la legislazione medesima? Forse col medesimo diritto di sovranità si credette Erode di poter tenersi per moglie sua cognata. Lutero e i nostri Giansenisti abilissimi per adulare i Regnanti meno cauti, se fossero stati a quel tempo non avrebbero mancato di autorizzare il divorzio del Padre, per conservare la vita all' Erede del Trono: e poi per la sovrana autorità, che potesse creare, e togliere, abolendo l'impedimento d'affinità dare la madregna al figliastro, e la cognata ad Erode. Ma la voce di colui che alza la voce nel deserto, e prepara le strade all' Agnello di Dio non la intende così = Non ti è lecito, dic' egli, avere la moglie di tuo fratello. = La voce del Precursore, e di S. Paulo non è già la voce dei Parassiti, cioè di alcuni Teologi di Corte. Costoro però avvilirono in maniera la loro professione, che qualche gabinetto, imitando quello di Venezia, vergognandosi di tali Teologi pensò di non volere, nè consultare, nè mantenere più alcuno contro la costumanza dei secoli precedenti. Il N. H.... non abbiamo più, disse, bisogno di Teologi. Dove ci entra il Temporale tutto è, disse costui, partaggio del Principe. Con questa istessa ~~maniera~~ massima si lasciò dai Francesi di tenere nelle Armate i Cappellani Confessori di paura che i Soldati si paventassero, ma in sostanza perchè potessero più comodamente morire impenitenti.

76. Nei secoli posteriori ampliò la Chiesa i gradi di affinità sul proposito. = Se secondo la

Divina sentenza io, e mia moglie siamo una sola carne, certamente che a me, e ad essa la mia e la sua parentela diventa una sola (118) Similmente Giulio Papa decreta, che una affine nessuno se la prenda per moglie = (ibid.) Finalmente nel Lateranese sotto Innocenzo III. fu ridotta al quarto grado. Costanzo, Costante, Giuliano, Onorio, Teodosio, e Giustiniano hanno molte leggi su questo proposito: ma è ben chiaro, che l'impedimento non fu conosciuto se non dopo averlo appreso dalla Chiesa. Il Codice Teodosiano (119) così si esprime: Gl'Imperatori Costantino, e Costante AA, e Giuliano Cesare a Volusiano Vicario di Roma = Benchè gli antichi credessero lecito .... dopo la morte, o'l divorzio della donna il contrarre conjugio colla di lei sorella (molto più coi gradi più rimoti) si astengono tutti da simili nozze, nè stimino, che da tali unioni possano procrearsi figli legittimi. Queste nozioni gl'Imperatori non le ebbero, se non dopo che il gran Costantino si rese Cristiano. I di lui figli, e gli altri suoi successori divenuti protettori del Cristianesimo, se appena toccarono la sostanza e l'essenza del Matrimonio, certi di non essere ubbiditi specialmente dagli idolatri, che in queste materie non si faceano coscienza di sorte, procurarono almeno con leggi proibenti, e con penalità negli effetti civili, procurarono, dissi, d'introdurre anche nei maritaggi idolatri tutta quella maggior onestà che pur conviene a un contratto Divino-naturale, e di tanta

(118) S. Greg. ap. Grat. p. 35. (119.) l. 3. tit 12.

importanza, specialmente nel primo grado di affinità tanto vicino all'impedimento di natura.

Cap. XIX.

L'impotenza impoi è impedimento di natura non riconosce la sua origine punto dal Principato.

77. Circa l'impedimento dell'impotenza non è prezzo dell'opera il cercare chi l'abbia scoperto, e decretato. Il Matrimonio è nullo negl'impotenti di sua natura. La Chiesa e il Principe non hanno fatto altro, che toglierui gli abusi collo stabilire i mezzi e gli sperimenti per conoscerlo, e rimediarvi. Carlo Magno però ne riconosce il principio e l'origine dalla S. Scrittura, e non dalle legge Imperiali. Così egli si esprime = (120.) Se l'uomo e la donna si saranno congiunti e di poi dirà la donna, che l'uomo è impotente: se potrà provarlo, ne prenda un altro per marito, poichè secondo l'Apostolo non le potè rendere il suo debito. Alla moglie renda l'uomo il suo debito, similmente la moglie al marito. (Cor. 7.) = Ecco l'origine di questo impedimento; ella è volontà del Creatore. Se i Legislatori Francesi dicono, che l'impotenza è un impedimento lo dicono troppo tardi per far credere, che venga dalla loro autorità. Egli era avanti di loro: nè essi aveano tanta autorità da distruggerlo. La loro unica mira si era l'autorizzare il conjuge reclamante a sposarne un'altra: se il conjuge dunque non reclamava, la legge non era punto operativa. Lo

(120.) Capitolar. l. 6. c. 55.

sposo Cattolico che opera per coscienza, se anche taccia la comparte, deva separarsi. Il Codice di Parigi non si prende tanti pensieri, purchè si soddisfi il genio; tutto il resto poco importa. Nella Chiesa Romana però vi si pensa. Tosto che si sa, comunque, che uno degli sposi è impotente vengono tosto obbligati a separarsi non solamente quoad thorum, ma quasi sempre eziandio in quanto alla coabitazione. Nelle Spagne sino al secolo XVI. era permessa in quel governo la corruttela, chè Eunuchi fraterne cohabitationis obtenta nubere solebant; in questo non aveano parte alcuna le leggi Cattoliche. Anzi sulla riferta di quei Vescovi Sisto V. lo proibì sotto gravissime pene. In Francia era consuetudine, che per conoscere se sussisteva l'impedimento, congressus viri cum muliere coram tum medicis, tum matronis decernebatur. Dovette il Parlamento di Parigi con suo decreto 1677. 18. Febb.o proibire queste assurdità. Nè all'Assemblea costituente, nè al Direttorio, nè ai Consoli, nè ai Senati Legislativo, e conservatorio, nè all'Imperatore, nè al campo di Maggio non sarebbe mai venuto in mente di fare nel suo secco apostata Codice una simil legge a difesa del pudore. Ma di tutte queste irregolarità non è punto risponsabile la Chiesa più di quello che lo sia di tutte le lezioni, che la Francia è in procinto di ricevere da tutti i Principi alleati d'Europa nauseata dall'immoralità di una gran parte di quella nazione. Come mai questa Nazione si precipitò in un abisso di colpe? Le disubbidienze alla Chiesa; l'insubordinazione al

al Padre comune dei Fedeli, Clero privilegiato, cioè disubbidiente; legati recalcitramenti contro il Tridentino, libri e Filosofi eversori di disciplina; novità circa il Divino naturale contratto del Matrimonio non potevano avere esito diverso da quello, che ebbe l'Inghilterra nei secoli anteriori. Si principiò a litigare sopra annate, sopra decime, su l'elezioni dei Vescovi; intanto lasciandosi i Vescovadi vacanti per impinguare l'Erario, e finalmente il Matrimonio profanato da Arrigo VIII. Tutto ciò collimò a togliere la Religione dei suoi Padri a quella grande isola, altre volte chiamata isola degli Angeli. In somma chi si ribella alla Madre diviene diviene finalmente ribelle anche al Padre. La Chiesa Romana è la Madre, Dio è il Padre.

Cap. XX
L'impedimento del ratto dipende nelle sue circostanze dalla Chiesa

78. Anche circa l'impedimento del ratto bastano poche parole. Il ratto per se stesso dirime il Matrimonio. Dove non c'è libero consenso, nè tampoco può esservi vero Matrimonio. L'Obbligazione di convivenza perpetua dei conjugi è troppo importante, perchè non abbia da entrarvi violenza, che tolga la libertà.

Per=

Persone che vi si obbligano in perpetuo a convivere insieme con nodo così indissolubile, ogni ragion vuole che niuna forza ingiusta le costringa ad allacciarvisi contro la loro volontà. La difficoltà consiste in sapere quando la persona rapita acconsentendo al Matrimonio cessi l'impedimento. Le Leggi Imperiali cadevano nell'eccesso, nè è meraviglia: il Matrimonio non poteva essere loro messa, e vedremo che non furono punto accettate. Queste leggi non ammettevano mai dopo il ratto validità di consenso e di Matrimonio tra il Rapitore e la persona Rapita (121)

Il zelo era buono, ma il zelo deve essere secondo la scienza. Tolta la violenza col mettere in luogo sicuro la persona rapita, si dovea dipoi aver riverenza al diritto naturale dato da Dio agli uomini, diritto di piena libertà circa il Matrimonio. Se la Chiesa fece un impedimento della consanguinità e affinità, ciò non fu solamente per prevenire i disordini, ma altresì per procurare l'essenziale del Matrimonio, sostituendo all'amore riverenziale di parentela l'amor conjugale più necessario agli sposi. Se stabilì l'impedimento del delitto, questo lo fece providamente non solo per prevenire i delitti, ma molto più per assicurare

(121) l. 9. cod. tit. 13.

il diritto dei conjugi assicurando l'onestà e la vita dei medesimi. E così nel caso nostro umiliato il rapitore col metter in luogo di cura la persona rapita, tolta in questo modo ogni violenza, dopo ciò si ha tutto il riguardo al diritto degli sposi, togliendo tutto ciò che poteva diminuire un tale Matrimonio. Così si pensò nei primi secoli della chiesa, e così si pensa anche di presente.

79. S. Girolamo tessendo, per così dire, la storia della disciplina vigente al suo tempo nel V secolo, disse, che dopo il rapimento oltre la volontà libera della sposa si richiedeva anche il libero assenso del Padre, che equivale al collocamento della medesima in luogo sicuro. Lo stesso dice S. Ambrogio, seguendo la legge del Deuteronomio c. 22 (122) I Sommi Pontefici nelle Decretali promulgate da Greg. IX giudicarono all'istesso modo, cioè l'impedimento cessò tosto ch'era cessata la violenza. Finalmente il Consiglio di Calcedonia Ecumenico nel V secolo can. 17 punì anche coll'anatema simili eccessi: Quelli che rapiscono femine sotto il titolo di conjugio, decretò il Sacro Consilio. . . . .che siano anatemizzati. Il Consiglio di Trento diede l'ultima mano a questa materia. che se la Persona rapita separata dal rapitore e posta in luogo

(122) Apol. David. c. 8

luogo sicuro, e libero acconsenta di averlo per marito, e l'abbia in Moglie. Il ratto dunque sinchè è ratto dirime ogni Matrimonio, poichè non suppone libera volontà. Il Codice Francese non ne fa caso: eppure avria tutta la ragione di farlo. Poche Nazioni moderne hanno sofferto spettacoli come la Francia. Chi potria numerarli tutti? Dirò quelli che mi caderanno sott'occhio. Gisoberto Prefetto di Carlo Re d'Aquitania si rapì la figlia di Lotario Imp: Ciò che partorì un incendio di guerra desolante tra Carlo e Lottario fratelli. (123) Isabella sorella di Baldovino IV fu rapita da Corrado Marchese di Monferrato (124) Baldovino Principe dell'Ardenne rapì Giuditta a Carlo il Calvo (125) Carlo IX nel 1491 rapì Anna Principessa della Brettagna minore. Questi furono ratti Principeschi; ed essendo di Principi, i ~~nos~~ nostri Giansenisti, m'immagino, che li assolveranno con facilità, perchè come Sovrani potevano fare e disfare l'impedimento anche del ratto. Questi, ripetto, erano ratti Principeschi. Quelli dei gran Vassali, dei Conti, dei Baroni, dei Castellani hanno empiti gli Archivj della corte di giustizia a disonore delle Città, e della nazione. Eh che il Matrimonio è soggetto a tante passioni, che se queste potessero diventar leggi tutto il mondo anderebbe in fuoco: e non v'è passione che non sia stata carronizzata

(123.) Zuing. p. 2281. (124) ibid. p. 2282. (125) ibid. nomigata)

da qualche governo, i Matrimonj più santi sarebbero sempre in pericolo d'incontrar qualche macchia. Nei peccati mi ha concepito mia Madre, dicea Davidde. Dunque la ragione, e l'esperienza ci dica, che il Matrimonio deve essere affidato a mani infallibili. Il Principe può essere il zimbello delle passioni, e moltissimi lo furono. Che sarebbe stato allora di questo Divino-naturale contratto? La sola Chiesa ha il privileggio di non poter far leggi contrarie al buon costume.

Cap: XXI

La consanguinità dirime il Matrimonio sino al 4.to grado. Il pmo grado è impedim.to di natura.

80. La Consanguinità toglie il Matrimonio sino al 4.to grado tra consanguinei. Dovrò fermarmi più a lungo sopra questo impedimento: questa è la ragione per cui l'ho riservato sull'ultimo. L'amore che passa quasi fraterno tra consanguinei è amore apprezzativo, amore di necessità, e di scambievole interesse, amore di riverenza. Questi amori sono ben inferiori all'amor conjugale. Il Conjuge ama non solo d'apprezzativo amore, ma eziandio sensitivo la comparte: la ama con una misura maggiore che qualunque altro suo simile: e la ama con tutta quella onestà insieme e libertà

e trasporto, con cui uno ama la propria carne, e se stesso. A quei amori Dio e la Chiesa vollero sostituire questo, che unisce gli Sposi d'un nodo indissolubile a fronte dell'infermità, e della vecchiaja, e a fronte di tutte le tribulazioni, che affliggono l'umana vita. Altronde nell'umana malizia, e fragilità la concupiscenza potrebbe accendere tra consanguinei delle passioni pericolose, ma come il Matrimonio non deve essere l'effetto delle passioni, ma bensì della vocazione di Dio accompagnata sempre da retti fini, così Dio e la Chiesa instituirono, che nullo fosse il Matrimonio tra i congionti fuori di quei casi, in cui la potestà spirituale vedendo la rettitudine del fine, e la necessità delle circostanze negli sposi, venisse al fatto di concederne la dispensa. Queste passioni medesime mal frenate potrebbero essere lusingate dalla speranza di Matrimonio: e questa lusinga medesima viene loro tolta dalla legge dell'impedimento canonico. Finalmente è necessario alla società, che la Carità amabile vincolo della medesima si dilati sempre più. Fù dunque providenza di Dio, e della Chiesa <u>visum est Spiritui S. et nobis</u>, che alle parentele già unite con tanti amori si aggiungessero, e si moltiplicassero delle altre nuove parentele

parentela, e affinità, onde così d'ogni parte connessa l'umana specie non avesse se non nuove occasioni e motivi di scambievolmente amarsi. Onde per questo titolo santo è l'impedimento di consanguineità sino al 4.to grado. Come per l'istesse ragioni in tempi di circostanze diverse tanto fu questo medesimo impedimento sino al settimo grado.

81. Il primo grado di consanguinità tanto in linea retta ascendente o discendente quanto in linea collaterale forma un impedimento santo, perchè instituito da Dio medesimo, e come tale inserito nella stessa umana natura: cosicchè può chiamarsi impedimento divino naturale. Il sentimento comune di tutte le nazioni abborrì sempre le nozze tra consanguinei in primo grado. Questo senso comune non potè venir se non da Dio. Abramo pensò di poter salvare la propria vita, se gli Egizi avessero creduto, che Sara fosse sua sorella = Ti prego dunque, disse egli a Sara, di dire a questa gente d'essere mia Sorella, affinchè viva l'anima mia in grazia di te = (126) Sara lo disse, e agli Egiziani non passò neppure per mente, che potesse essere moglie di Abramo. Ma non occorre di perder tempo in portare testimonianze. Testimonj di questa verità ne sono state tutte le

(126.) Gen: 12.

le 4 parti del Globo. Gli stessi Persiani, che si lasciarono poi macchiare di questa incestuosa infamia avevano per l'avanti sentimenti più puri. Se di poi si corruppero a quell'atto segno ne fu la colpa dei legislatori, che si arrogarono sopra il Matrimonio quella autorità, che loro punto non competeva. Cambise loro Re divisava di prendersi in moglie la propria sorella; consultò li Ginnosofisti. Risposero essi: La natura ha in orrore cotali nodi. Che seppure il Re li contraesse, il fatto passerebbe in legge (127). Siano grazie al Creatore, e conservatore dell'Universo, che leggi sovrane non furono mai accettate circa la sostanza del matrimonio, come si vedrà in seguito dal genere umano. Al più si tacque, ma la coscienza degli uomini non si credè mai obbligata dalle medesime. Se vi fu qualche legge di tal sorte, appena nata, restò spezzata, rimase sulla pergamena nella polvere degli archivj, ma giammai uomo mortale entrò nella credenza, che il sovrano potesse o convalidare, o dirimere un Matrimonio qualunque. Gli stessi Francesi ne diedero l'esempio allorchè i loro Re vollero ingerirsi a far leggi matrimoniali. Luigi XIII dieci anni dopo la sua legge, con cui pretendeva di voler dirimere i Matrimonj fatti dai figli di famiglia invito patre, si vide costretto a dichiarare, che la legge non risguardava se non gli effetti

(127) Giuv. 646

civili. Rispettiamo dunque: questi nodi non ostante il fatto di Cambise furono sempre stimati incesti da tutto il genere umano. Circa dunque il primo grado in linea transversale non accorre più cercare, se egli abbia tal sua autorità dal Codice: questo impedimento lo porto l'uomo sin dal primo momento del suo nascere, gli venne da Dio. La Chiesa fedele interprete della volontà del Signore lo riconobbe appunto da Dio e dalla natura, nè in questo ebbe mai bisogno d'alcun Codice sovrano, se non tutto al più per castigare i trasgressori.

82. Molto più hanno luogo queste verità allorchè si trattasse del primo grado ascendente o discendente in linea retta d'affinità e peggio ancora di consanguinità. Andronico ebbe per Moglie sua madregna. Boleslao vivea empiamente colla sua propria madre. Questi pure erano Re, erano sovrani, avevano legittima autorità di far leggi. Grande Iddio! se le leggi matrimoniali avessero potuto essere partaggio di Cambise, di Demetrio, di Erode, di Boleslao, dei Soffi di Persia, dello sregolato Luigi XIV ovvero dell'immondo Luigi XV che sarebbe stato del mondo! non sarebbe stata salva nessuna carne. Buono però che S. Paulo alzò la voce contro l'incestuoso di Corinto, il S. Precursore contro Erode, la Boemia intiera contro Boleslao, e la Chiesa contro gli infedeli, e contro gli Eretici, e contro

i Novatori. Dopo tutti questi gridi di verità, si potrà mai dire seriamente, che Dio abbia posto in mani fallibili, soggette a errori, e a passioni il fondamentale Divino-naturale sacro contratto del Matrimonio? L'abbiamo veduto in parte, lo vedremo meglio in seguito, che Dio ha riservata a se stesso, e alla Chiesa colonna di verità la legislazione circa l'origine, e 'l nascimento dell'uomo per prepararlo alla Rigenerazione in figliuolo di Dio, e alla eredità del Regno de' Cieli.

Cap: XXII

L'impedimento del secondo grado di consanguinità e dei gradi posteriori fu introdotto dalla Chiesa.

83. Qui i gran fracassi dei Giansenisti. Per soddisfarli converrà trattare la materia in tutta la sua estenzione. Andiamo ora a vedere donde naquero gli impedimenti degli altri gradi posteriori al primo di consanguinità. La prima regola che si propose la Chiesa nell'istituire qualunque siasi impedimento, fu la gran massima data dallo Spirito Santo, che i maritaggi si facessero nel Signore (128.) Fare un opera nel Signore vuol dire (129.) fare ciò che è vero, ciò che è pudico, giusto, santo, onorevole, ciò che è virtù, lode di disciplina, tutto ciò, dice Dio, sia nella ~~vra~~ è nostra mente = Ma come il Padre avea affidato tutto ciò a G. C. e questo divino Legislatore lo avea affidato agli Apostoli, e ai loro Successori, commettendo loro di battezzare e d'istruire su ogni punto di santità tutte le genti, così è necessità i fedeli se volevano intendere la volontà del Signore e non il

(128.) 1. Cor. 7. (129.) Philip. 4.

fascino delle passioni conveniva, che si rivo=
gliessero ai Vescovi, e che gli ascoltassero, poichè
essi erano i depositarj di tutte le verità Cristia=
ne. Abbiamo indicato già ciò che ora gio=
va di ripetere. S. Ignazio Padre dei tempi
Apostolici nella sua Lettera a S. Policarpo n:
5 descrivendo i costumi dei primi tempi del=
la Chiesa dice: conviene che gli sposi si
uniscano secondo l'opinione del Vescovo
affinchè il lor Matrimonio sia secondo
il Signore, e non un effetto delle passioni;
perciò non era mai il caso, che si facesse un
Matrimonio se non secondo le regole del=
la Chiesa. Tertulliano che visse nel secolo
sequente (130.) dice = che il Matrimonio
dei Cristiani è conchiuso dalla Chiesa, con=
fermato dalla oblazione, consacrato colla
benedizione, pubblicato dagli Angeli, ap=
provato dal Padre Celeste = E' fuor di
dubbio, che i primi Vescovi di quei tempi
per la maggior parte Martiri di G. C.
doveano eliminare tutto ciò, che potesse
offuscare la santità di questo Divino na=
turale e sacramentale contratto, e
promuovere tutto ciò che è più conducen=
te alla dignità di questo Sacramento, e
alla maggiore utilità degli sposi e della
Cristiana società. In pari tempo è naturale
che gli sposi Cristiani di quei tempi, chiama=
ti cittadini del secolo futuro, e ben consej,
che il tempo è breve, e che quelli che

(130.) l 2. ad ux c.18

aveano moglie erano per il distaccamento del cuore *tanquam non habentes*, è naturale, dissi che ubbidivano perfettamente ai S. S. loro Vescovi, come è naturale che i disubbidienti erano privati della comunione, e soggetti ad altre censure. Costumanza che si tiene tutt'ora nella Chiesa. Anche di presente vi sono delle censure e dei castighi per i Vescovi e per i Parocchi, non meno che per gli sposi, i quali volessero disubbidire alle volontà pronunziate dai Vescovi nei Sinodi, o Provinciali, o Generali.

84 Bisogna però ben avvertire, che non furono così di un subito e d'un istesso tempo introdotti questi impedimenti nella Chiesa di Dio. La Santità dei primi tempi non esigeva tutte queste leggi tendenti a prevenire il delitto, di cui allora non sarebbe caduto in mente Cristiana il più rimoto sospetto. Altronde la fierezza delle persecuzioni, il numero sin allora più ristretto dei fedeli più in una Chiesa che nell'altra; la difficoltà o di adunar Concilj, o di comunicazione tra le Chiese in quei tempi di persecuzione, la diversità delle nazioni che si convertivano, la differenza delle loro modi, oltre la moltiplicità delle circostanze particolari degli sposi, delle loro famiglie e cento altre considerazioni dovevano diversificare li giudizj dei Vescovi. Per ragion d'esempio

-pio

pero nella Chiesa di Cartagine la disparità del culto non veniva per niun conto tollerata tra gli sposi. Lo abbiamo da S.t Agostino, il quale attesta (131.) che il Beatissimo Cipriano non dubitava punto ciò essere contro la legge di Dio, nè metteva tra i peccati leggieri l'unirsi cogli infedeli in Matrimonio, poichè questo era un prostituire le membra di G. C. ai Gentili. All'incontro S.t Agostino medesimo asserisce, che in altri luoghi e in altri tempi, dove non fosse la gente tanto corrotta da mettere a pericolo gli sposi Cristiani di coabitare cum Creatoris injuria, tali conjugj o si credono leciti, oppure come dubbiosi si lasciavano abbandonati a se stessi (132). Circa l'impedimento dell'ordine si sa già quanto sia stata differente la disciplina nelle diverse Chiese. La scarsezza dei Ministri in qualche provincia, fosse anche meno fervorosa, obbligava a prendere i Vescovi o dai Monasterj ovvero esigeva altre misure, e altri riguardi. La Clandestinità vituperevole in ogni secolo, pure avanti il Tridentino non annullava il Matrimonio. Nel IV secolo un certo Diodoro si aveva sposata una sua Cognata: nel suo distretto bisogna che ciò fosse tollerato; messo in scrupolo consulta S. Basilio, e questo gli risponde, che nella Provincia Metropolitana di Cesarea non si tollerava. Vi dico dunque primieramente che contro un tale Matrimonio possono obbjettare, che la contraria consuetudine presso di noi ha la forza di legge, poichè queste regole ci sono state date da Uomini Santi — ti

(131.) L. 1. c. 21 ad Pollent. — (132) L. 1. de Fid. et oper. c. 19.

-sti. Si metteva in pratica la regola menata dal Mar-
tini St. Ignazio, che gli impedimenti dipendevano
dalla volontà dei Vescovi e dei Santi Canoni, e
non già degli imperatori. L'impedimento di pub-
blica onestà non era ancora in pieno vigore in Tarra-
gona. S. Siricio scrivendo a Imerio Vescovo di
questa Città espone la consuetudine di altre Chiese,
specialmente della Romana; e che in ciò non si
faccia, ecc, lo proibiamo assolutamente. La bene-
dizione che il Sacerdote dà agli sponsali de
futuro (tal era il costume) appresso i fedeli, è
come sacrilegio il violarla. (133)

25. Da tutto ciò si vede in qual maniera
le più massime della Chiesa andavano dilatando-
si e ad approfondare le radici. Si consideravano
le pratiche e le consuetudini delle più grandi
Chiese, e dei Vescovi più santi, e più dotti. Queste
naturalmente si adottavano dai Vescovi e dalle
Chiese minori e in particolare dai fedeli timorati
di Dio. Così a poco a poco vennero a formare
l'universalità di consuetudine onde nacquero di
tempo in tempo le sante leggi su cui venne diretta,
e si dirige la Chiesa Cattolica in questo Sacramento
di tanta importanza. La credenza di tutte le
Chiese unite alla Chiesa Romana chi non sa essere
essa un dogma rivelato da Dio? Promise il suo
Divin Signore, che le porte dell'inferno, e dell'
errore non sarebbero per prevalere contro di essa
giammai. Perciò a tutta ragione ripetiamo col

(133.)

Crido

Tridentino, che se uno dirà non avere potuto la Chiesa Cattolica costituire impedimenti dirimenti il Matrimonio, o che nello stabilirsi abbia errato, sia anatema.

46. Che se tanto valse l'esempio e la disciplina delle più grandi Chiese, e dei personaggi più santi e più dotti nello stabilimento, e nell'osservanza degl'impedimenti dirimenti, quanto più avrà avuto di peso e di autorità allorchè, come dissi, v'intervenne la sanzione, l'esempio e la dottrina della Chiesa Romana? Questa in tutti i secoli fu chiamata ed è la Madre e la Maestra di tutte le altre Chiese dell'Universo. Con questa, diceva S. Ireneo, sino dai tempi Apostolici conviene, che tutte le Chiese della Terra s'accordino nella fede, e nei costumi per causa della di lei potentissima principalità (134). Oltre che la Chiesa Romana per la sua fede era encomiata, diceva S.t Paolo, da tutto il mondo, Dio aveva a questa gran Città, o per dir meglio a questa Sede Santa conceduta la solidità della pietra fondamentale, su cui G. C. protestò di voler edificare la sua Chiesa. S. Pietro Principe degli Apostoli, S. Paolo Dottor delle genti, vaso di elezione, i successori di S. Pietro investiti della medesima Divina autorità furono la lucerna ardente, che risplendeva, e diffondeva il suo lume a dirigere i paesi, e i consigli di tutti i Vescovi delle altre nazioni. Tanti in quei tempi tutti santi, Martiri mandati al Cielo dalla Chiesa Romana in numero

(134).

e'

e in elevatezza infinitamente più che da ogni altra Chiesa. Sarà poi maraviglia se questa S. Chiesa Romana la vedranno precedere e superare in santità e in dottrina tutte le altre anche sull' importantissimo oggetto del Matrimonio? Mi basti ora il dire, che essa nelle sue leggi, nelle sue Decretali, nel suo diritto Canonico avendo adunato tutto ciò, ch'era di commendabile nelle altre Chiese, perfezionò le di loro costumanze, vi unì le proprie, le pubblicò in faccia a tutta la terra; e tutte le Chiese senza esitanza le accolsero come da Madre, e dopo aver formato con esse l'unità della fede, formarono anche un'unità di disciplina, che poi è divenuta come una forte barriera contro le insidie dell' Inferno.

87. Venendo al particolare dei differenti gradi di consanguineità, il Concilio Agatense nell' anno 506 pronunziò = che i conjugi in 2do. grado si stimavano incesti. = Stessamente nel 567. il Concilio II. di Tours decreta = che si separi da una tale coabitazione, quegli che con nozze si sarà sposato in 2do grado = can 21. La Chiesa Rom. dà a vedere la sua disciplina ancor più pura, e più rigorosa abbracciata già dalla Chiesa universale. Alessandro II. nella sua lettera 38. per far vedere quanto fosse impressa nei Romani la santa pudicizia espressa da Dio con quella forte frase usata nel Levitico non revelabis turpitudinem, e per far conoscere quanto la santità Cristiana supera quella della Sinagoga, dice che la Chiesa

Catto

Cattolica Rom. non ammetteva maritaggi tra quei congionti, di cui a memoria d'uomini potesse rilevarsi qualche grado di consanguinità, e perciò diceva che la Chiesa suole proibirli sino al settimo grado, oltre del quale non può aversi traccia nella memoria degli uomini. In sette gradi se vengono questi ordinariamente numerati sono contenuti tutti i nomi dei propinqui, oltre ai quali nè si trova consanguineità, nè si trovano nomi di gradi, nè la successione puossi più oltre estendere, nè al uno istesso più rammentarsene a memoria (135.) Nel IX secolo ne fa menzione il Concilio di Vormes, can. 32. Stabiliamo, dicono quei Padri che a niun Cristiano sia lecito prender moglie della propria consanguinità sin tanto che si ricorda, si conosce, e si ha memoria della generazione. Nell' VIII. secolo Gregorio III nella sua lettera a Bonifacio dice: Decretiamo che ogni uno osservi la sua generazione sino al VII grado. Nel VI secolo, S.t Gregorio Magno, avendo dispensato, che gl' Inglesi, di recente convertiti potessero maritarsi in qualunque grado, eccettuato il primo, e 2do, soggiugne: Per altro, tutti quelli, che sono ammaestrati fedelmente e che immobili sono piantati con ferma radice nella Religione debbono osservare la sua progenie sino alla settima generazione. Questa disciplina durò sino al Lateranese IV nel 1215. in cui l'impedimento fu ristretto al quarto grado di consanguineità. Disciplina che si osserva tuttora nella Chiesa Cattolica cui Dio vuole

(135.) Sur. de Sac. p. 645.

che si ubbidirà. Importa moltissimo, che si tolgono i pericoli della famigliarità, che passa naturalmente tra congionti. Importa del pari moltissimo alla santità del Matrimonio, che venga diretto l'amor naturale degli sposi agli oggetti, che ne sono più suscettibili; che si levino i fomenti delle passioni, e che si dilati la santa dilezione anche nelle famiglie non consanguinee, e così finalmente venga a legarsi la società Cristiana con vincoli sempre nuovi di carità. Ecco quanto importa l'impedimento sino al quarto grado. —

85. Che se dava tanto peso la Chiesa alle parentele in settimo grado, e poi in quarto grado, è naturale che i gradi superiori più stretti, cioè del 3zo, e del 2do nel giudizio della Chiesa medesima dovevano essere ostacoli insormontabili per ammet- tere i Matrimonj che sarebbonsi rispettati meno onesti. Si è detto già di sopra, che gli stessi idolatri abborrivano i maritaggi, che potessero essere contratti in primo, e secondo obliquo. Abbiamo riferito che Svetonio parlando del disegno avuto da Claudio di sposare Agrippina figlia di Germanico suo fratello, disse: che sino a quel tempo tali Ma- trimonj erano riputati incesti. Molto più certamente la pietà, e l'onestà dei Cristiani dovea averne orrore al segno di doverne per lo meno for- mare di questo grado un impedimento dirimente. La Chiesa poteva avere avanti gli occhi il fatto di Domiziano, che fece morire la sua moglie Giulia per poter poi sposarsi una figlia di suo fratello,

come

come poteva avere del pari l'editto di Nerva, che annullò tutti gli atti dello sposo, e crudele Domiziano. Questo orrore lo dimostra chiaramente anche S. Ambrogio. Parlando di Teodosio, questo S. Dottore dice (136.), che proibì le nozze tra fratelli, zii, e cugini sotto severissime pene contro chi avesse osato di macchiare i più pegni dei fratelli. Lo stesso sentimento dimostra anche S. Agostino, come comune tra i Cristiani dei suoi tempi anche circa il secondo grado collaterale, cioè dei Matrimonj tra cugini. Ecco come ne parla il S. Padre: Un fatto anche lecito si aveva in orrore per la sua vicinanza all'illecito, e ciò che si fa colla cugina sembrava quasi farsi colla sorella (137.) Non occorrono testimonianze di più. Si aveva orrore sino al 2ndo grado, e poi sino al quarto; molto più dunque nei gradi più propinqui. Il fatto è evidente. Ripetiamo un'altra volta la regola indicata dal Padre Apostolico, e Martire S. Ignazio. Conviene che gli sposi si uniscono secondo l'opinione del Vescovo, affinchè il lor Matrimonio sia secondo il Signore. Ecco la dottrina della Chiesa, e degli Apostoli, e in conseguenza la dottrina di G. C. Può abbajare l'inferno quanto vuole: Passeranno i cieli, e la terra, nè si cambierà un apice della legge del Creatore, e del Redentore dell'Universo. Di quà sono venute le regole, le leggi degl'impedimenti, e l'essenza del contratto divino naturale del Matrimonio. Abbiamo eziandio osservato di sopra, che i giudizj dei Vescovi diversificarono le loro

(136.) Epist. 48 ad Paternum (137.) de civ. Dei l. 15. c. 16.

sentenze secondo l'esigenza delle circostanze locali,
o personali; onde poi restò nella Chiesa l'uso
delle dispense anche queste più facili o più dif-
ficili secondo le circostanze dei tempi.

89. Si è provato già che nei primi secoli
la disciplina circa gl'impedimenti era differente
nelle diverse Chiese particolari. Si sa anche che
l'introduzione di tutti questi impedimenti non fu
simultanea. Si è osservata altresì la disciplina
mentovata da S. Ignazio e da Tertulliano sino
dai tempi Apostolici di non farsi mai Matrimo-
nio se non secondo l'opinione del Vescovo. Tutto
ciò preso insieme prova a sufficienza che dai Vescovi
molte volte si faceva un giudizio apposito ai singoli
Matrimonj secondo le circostanze dei tempi, dei
luoghi e delle persone; e che questi giudizj dovevano
essere non di raro eccezioni, e fuori di consuetudine
a norma delle circostanze o insolite o nuove che po-
tevano nascere. Lo che in sostanza combacia colla
natura delle nostre dispense. Questa disciplina
secondo che i tempi si avvicinano a noi sempre
più dettagliatamente si fa rimarcare in tutti gl'in=
contri. Nel secolo VI allorchè l'impedimento di
consanguineità si estendeva sino al settimo grado S.
Gregorio Magno, come già indicai di sopra, dispensò
gl'Inglesi in tutti i gradi fuori del primo, e del
secondo, affinchè, dice il S. Pontefice, questa nazione
novellamente convertita, e non ancora ben radicata nella
fede non abbandonasse il ben principiato per timore
della disciplina austera del Cristianesimo (138).

(138) Juv. dei Sac. p. 637.

Greg

Gregorio II nell'anno 721 dispensò la Nazione
Alemanna dei gradi, ch'erano oltre il quarto. Ecco
le sue parole, scrivendo a Bonifacio. (ibid.) Sap-
piamo essere stato d'uopo che si astenessero da que-
ste unioni, sinchè si ricordino della cognazione; ma
poichè, trattandosi con sì barbara gente, piace più
la discrezione, che il rigore, si deve concedere, che si
uniscano dopo la quarta generazione =. La disci-
plina della Chiesa, dove si potea, era sempre nel
suo vigore; allorchè poi le circostanze lo esigevano,
la Chiesa era facile a dispensare. Se per avventura
la brutalità Filosofica, e l'ignoranza Giansenistica (*)
resero barbari e indocili li nostri costumi, perchè la
Chiesa non potrà usare una santa condiscendenza
nei nostri tempi, affinchè non succeda di peggio?
S. Bernardo scrivendo a Eugenio Papa non dubita
di dire = che dove forza la necessità la dispensa
è scusabile; e dove chiama l'utilità la dispensa
è lodabile, purchè sia utilità pubblica = (139.)
Sono sempre state queste le direzioni della Chiesa.
Si osservino accuratamente i metodi tanto della Da-
taria quanto della Penitenzieria Romana, e si vedrà
che lo stesso spirito ha in tutti i secoli animata
questa Chiesa Madre, e Maestra di tutte le Chiese
del mondo. L'onore, e la gloria di Dio, e lo spi-
rituale vantaggio dei fedeli sono sempre stati, e
lo sono attualmente i principali movimenti di quel
centro della Cattolica Fede. I Filosofi, e gli acci-
ciati Politici dei nostri tempi hanno voluto dire
delle maligne bizzarie sul denaro ch'entra in Roma

(139.) De consid. l. 5. c. 4.

ner

per le dispense. Si trarrà in seguito dal volto la maschera, che li nasconde; faremo vedere a suo luogo, che l'ignoranza, e l'impostura mal possono coprire la loro malignità. Per ora ritorniamo al proposito. Lo spirito della Chiesa fu sempre lo stesso. La diversità pare che sia in questo, che allora dispensavano i Vescovi; ora il Sommo Pontefice. Si noti però che presentemente gli impedimenti sono tali per leggi della Chiesa universale, delle quali non possono dispensare se non quelli che hanno un'autorità universale, cioè il Concilio Ecumenico o il Papa, e non già, come si vorrebbe, i Vescovi la di cui autorità è ristretta dalla universale autorità delle leggi della Chiesa medesima. Corrotte, come si è già detto, oggi fare della Chiesa una Oligarchia? Per troppo negli ultimi tempi questo fu il vizio di molti governi o precipitati o stati vicinissimi al loro precipizio. Tutti volevano comandare; nessuno voleva ubbidire: ogni Curiale, ogni Magistrato, ogni Generale, o per capriccio, o per orgoglio, o per avarizia, o per malignità disubbidivano il Sovrano, e volevano fare di loro autorità quello che loro punto non competeva. Ma il peggio si è, che gli stessi Governi segnarono questa strada rovinosa ai loro Ministri. Questi governi non credevano di essere Sovrani, se non distruggevano le leggi vigenti, se non mettevano mano sopra il diritto comune, sopra il diritto delle genti, e sino sopra il diritto di natura. Disubbidienti essi a questi diritti sacri obbligatorii tutto il genere umano, creando dei nuovi Codici

sulla

sulla rovina dei vecchi insegnarono ai Ministri, e ai popoli il fatale esame sulle sovranità, che pure vengono da Dio. La Francia rivoluzionaria avrà sempre in questo proposito la scuola del disordine in faccia a tutta la Terra. Vorrette fare lo stesso nella Chiesa subordinando le di lei leggi, o ai Vescovi, o ai Principi figli della Chiesa medesima? Gl'impedimenti Matrimoniali stabiliti dalla Chiesa universale non potranno mai essere tolti se non dalla stessa, o da chi la rappresenta come Capo visibile.

Cap. XXIII.

Sino al IV Secolo il misto primo e secondo obbliquo, come anche il secondo collaterale di consanguinità furono rispettati dalla legislazione politica come impedimenti di natura, cioè non creati dalla volontà del Principe.

90. Affinchè non sembri, che noi vogliamo scansare le obbjezioni saremo obbligati a metterle anzi qui nel maggior loro lume ripetendone i fatti, e i testi. Si dice esservi nella Storia alcuni fatti, coi quali si prova, che i Principi tanto Pagani, quanto Cristiani crearono degli impedimenti. In Svetonio come già dissi più volte, nella vita di Claudio c. 16. si racconta, che fu subornato il Senato a permettere i Matrimonj tra Zio, e la

Vitellio, affinchè quell'Imperatore volesse sposare Agrippina figlia di Germanico suo fratello. Ecco le parole dello Storico = Che tali conjugj sino allora erano stati stimati incesti, nè sino a quel tempo si trovò alcuno (eccettuato Centurione) che ne seguisse l'esempio = in conseguenza di questo Senatusconsulto, di poi Domiziano si credè autorizzato a sposar Giulia figlia di suo fratello: anzi per appianarsi la strada fece morire la sua prima moglie! Da questo fatto atroce prese occasione Nerva di rescindere ed annullare quel decreto del Senato dato a favore di Claudio, onde ritornò al suo primo vigore la proibizione rigorosa, che vietava simili unioni. Teodosio il Seniore portò più oltre la verecondia: proibì egli le nozze non solamente nel secondo grado obbliquo di consanguinità, ma anche tra Cugini, e le proibì sotto severissime pene. Aurelio Vittore nella sua Epitome ne fa menzione dicendo = Tanto deferì al pudore, e alla continenza (Teodosio) che proibì le nozze dei Cugini come di Sorelle. S. Ambrogio contemporaneo ne parla di questo = Teodosio Imperatore proibì, che fratelli, zii, e Cugini non si unissero in maritaggio, e stabilì severissime pene contro chi avesse osato di maritare i pii pegni dei fratelli. Ecco dunque come vi furono dei Principi tanto idolatri, quanto Cristiani che si arrogarono il diritto di fare e disfare impedimenti di Matrimonj.

91. Si potrebbe rispondere, che l'allegare inconveniente

vienti non sciogliere le questioni: e Ma noi siamo così indiscreti e ingiusti di chiamare inconvenienti le leggi poste in obbjezione, eccettuato il Senatus-consulto, che fu stimato sin d'allora una truffa fatta a favor d'un incesto. Le altre, essi furono anzi leggi sante, cui ogni uomo onesto era tenuto di ubbidire. e Ma bisogna però osservare, che esse non creavano un impedimento, nè credeva che nascesse allora l'impedimento dalla loro autorità. Quei Legislatori credettero, che tali unioni in se stesse fossero delitti, e in conseguenza le proibirono sotto gravissime pene, e niente di più: non vi ha un' espressione immaginabile che indichi impedimento propriamente detto come creato dal Principe. Le stesse parole dei testi citati ne sono una prova: *macchiare i sacri pegni dei fratelli: incesti: severissime pene: espiar con la morte*, come si ha nel Codice Teodosiano 1. 3.: *quod in iis suspectum vel noxium detegitur, capitaliter expietur*, parlando d'altri impedimenti: *ciò che si faceva tra cugini, sembrarsi fare tra fratelli*. Tutte queste espressioni, replico, non vogliono dir altro, se non che quei Principi riputavano tali unioni quai grandi delitti corrispondenti a gravissime pene; nè si parlava d'altra separazione o divorzio che del mandarvi i rei al mondo di là. Di questa natura era anche l'impedimento che ci offre la Storia (140). Era delitto capitale il prendersi per moglie una stata moglie di Re: ed era punito colla morte: Sebbene:

(140.) 2. Reg. 12. 8. e. 20. 3.

De-

da niuno si stimasse questo un impedimento diri-
mente; ma solamente un attentato contro la riveren-
za dovuta alla Sovranità. Ai Francesi che guarda-
no superficialmente le cose, parve di poter creare
un impedimento dirimente, se un Principe del san-
gue incontrasse Matrimonio senza l'assenso del
Re. Di questo ne parleremo altrove. Ora basti
di dire, che con quella medesima autorità si cre-
dettero di poter legittimare anche Girolamo Bona
parte, e autorizzarlo a lasciare la prima moglie,
e sposarne un'altra, perchè così Napoleone
voleva.

92 Ritorniamo al proposito. Dunque i
sudditi dell'Imp. Rom. cioè tutto il Mondo
allora conosciuto riputava come delitto contro
natura l'unione maritale in secondo grado di
consanguinità? Sbagliavano per verità equipa-
randolo al primo; ma lo sbaglio meritava scusa;
poichè queste unioni in 2do grado erano riputate,
e lo sono di fatti, tanto vicine e affini al delitto,
che la natura ne sente ribrezzo. L'osservò come
indicai anche S. Agostino. Sbagliavano, dissi,
ma però nel loro sbaglio non mostravano se non
di vietare, e castigare delitti. Questo rigore indi-
ca eccellentemente lo spirito pubblico dei Ro-
mani. È vero che le loro leggi non oltrepas-
sarono il 2do grado; e questo prova che essi
non risguardavano se non ciò che loro pareva
delitto, giacchè il 3zo e 4to grado non sono nè
delitti, nè affini al delitto; ma solamente in

relaz

relazione al promuovere la virtù, e a prevenire il vizio, relazioni conosciute nel Matrimonio dai soli Cristiani, ma però in quei due primi gradi era tanto il rigore, che si manifestava al primo, replico, lo spirito pubblico dell' Imp: Rom.. Dio, che aveva adunate presso che tutte le nazioni conosciute sotto al Governo di Roma, Dio che si degnò di preparare quel Governo come per culla, e per abitazione alla sua Chiesa: poiché aveva da compirsi la promessa di Dio, che avrebbe egli dilatata la stirpe di Japhet (141.) sotto la quale verrebbe poi a essere ricovrata la discendenza di Sem, vale a dire la Chiesa sposa di quello in cui sarebbero benedette tutte le nazioni della terra, si compiacque Dio di conservare in quell' Impero, non ostante i traviamenti del Gentilesimo, più che in ogni altra nazione questo sentimento di pudore, e di onestà, che aprisse poi la strada alla consacrazione del Matrimonio, cui venne il Figlio di Dio ad innalzare al grado di Sacramento. Fu anche proposta ai Romani in altri tempi la pluralità delle mogli: ma da quel popolo che avea da essere il centro del Regno di G. C. non permise Dio, che avesse ad essere così stranamente come tra altri popoli sfigurato questo sacro contratto che divenuto Sacramento dovea essere cui immediata scala per salire ai tempi di quel Regno, di cui non sarà mai per essere il fine,

(141.) Gen. 9. 27. –

poi

poichè durerà in eterno. Conchiudiamo dunque.
Vi erano per verità tra le nazioni degl'impedimenti
di natura. Il primo grado di consanguinità, l'amore,
l'impotenza, la coazione: ma questi non erano
già creati dai Principi, ma solamente rispettati,
e difesi colle loro leggi. Vi fu anche qualche
altro impedimento venuto dalla Religione, e poi
per tradizione o imitazione sparso tra diverse
nazioni sotto titolo di delitto. Il primo e secon-
do obbliquo e misto, il secondo collaterale e egua-
le; la disparità del culto, per cui Dio proibì
fino nei tempi per la profana storia favolosi,
cioè ai tempi di Abramo, e poi di Mosè, il pren-
dersi mogli straniere presso gli Ebrei chiamate
idolatre, presso i Romani chiamate barbare,
erano impedimenti di questa classe: ma neppure
questi furono creati dai Principi; li trovarono già
in uso, non ne conoscevano nè l'origine, nè la
cagione; ma avendoli trovati già radicati nelle
nazioni li lasciarono nel loro essere, talvolta li
protessero colle loro leggi, e ne garantirono l'
esecuzione coi castighi. Che se le nazioni s'accor-
sero, che tali impedimenti dipendevano dalla
volontà dei Legislatori, non ne fecero, come ve-
dremo alcun conto; e le loro leggi non furono
ricevute.

93. Dunque fino al IV. secolo non si ha
una traccia immaginabile nella storia di tutte le
legislazioni dell'Universo, che nascesse ai Re, nè
agli Imperatori neppure nata l'idea di creare

impedimenti dirimenti circa il Matrimonio consideran-
do per intimo senso, che questo era un contratto
divino-naturale, e superiore alla loro autorità.
Il creare impedimenti propriamente così detti, era
per gli uomini un mondo sconosciuto più di quello
che fossero gli antipodi avanti di Colombo. La
corruzione de' filosofi, il silenzio universale dei
legislatori e il naufragio di quei pochi, che tentarono
il varco al senso comune degli uomini come sempre
più vedremo, rendevano maggiormente intransitabile
questo mare: nessuno ardì di solcare prima che
la Chiesa e dell'antica, e della nuova alleanza gui-
data dallo Spirito Santo navigando verso i lidi
dell'eternità ne segnasse la strada sempre chiusa
a ogni altro. Che se a questi intoppi vogliamo
aggiugnere anche l'ignoranza e i disordini della
idolatria devastatrice del costume delle nazioni,
cosa potressimo aspettarci di buono dagli antichi
legislatori? A voler costituire adequatamente
tali impedimenti non si può negare ricercarvisi
almeno la nozione dell'essenza del Matrimonio.
Questo divino-naturale contratto, come vedremo,
allorchè si tratterà del divorzio ha per divina
istituzione essenzialmente l'insolubilità. Ora i
Matrimonj dei Pagani a questo riguardo potea-
no chiamarsi in rigore più che concubinati auto-
rizzati dalla legge? I Turchi patteggiano colle
loro mogli circa il tempo della convivenza: altre
nazioni più barbare, come abbiamo veduto non
si curavano nè meno di un tal patto. Anche

Le nazioni più colte facevano sempre i loro Matrimonj sotto la salvaguardia della consuetudine legale cioè coll'intenzione, e fatto tanto il ripudio, quando non si fosse più aggradita la convivenza. Tuas res tibi habeto, tuas res tibi agito era la formola legale del ripudio - (142). E questa cosa è se non un concubinato indefinito, che non ha altra differenza dal concubinato propriamente detto se non la protezione delle leggi? Il ripudio tra i Romani medesimi era frequente. Cicerone stesso, come si indicò altrove Principe della Filosofia morale ne diede l'esempio ripudiando Terenzia così Marc'Antonio, così Cesare, così Carbilio; così tanti altri Consoli, Proconsoli, e Imperatori, Senatori ec. riempirono le storie di queste scene ributtanti; ora come mai aspettarsi leggi d'impedimenti dirimenti da persone presso cui il Matrimonio era sempre dirimibile a capriccio? Una delle cause principale della instituzione degl'impedimenti fu l'indissolubilità del conjugale contratto. Si doveva appianare la strada e levarvi gli ostacoli, affinchè gli sposi potessero prepararsi, e addattarsi all'indissolubilità del loro contratto. Non conobbero il fine, dunque non poterono conoscere nè meno i mezzi conducenti a quel fine. Si deve dunque per ogni riguardo conchiudere, che le leggi riguardanti il primo, e 2do grado di consanguinità, qui sopra citate, al più vollero e intesero di vietare, e punire un delitto colla

(142.)

morte;

morte, o coll'esiglio; ma niente di più. Vedremo tra poco, che se anche avessero preteso di formarsi degli impedimenti propriamente detti, gli avrebbero formati indarno. —

Proseguimento del Cap.: XXIII.

Nè meno dopo il IV. secolo si trovò Principe che instituisse impedimenti dirimenti accettati dalle nazioni.

94. Si vuol insistere, che i Principi dopo il IV secolo formarono delle leggi relative alla validità, o invalidità del Matrimonio, cioè che toccavano la natura stessa di questo Divino naturale contratto. Vediamone alcune delle principali. Nel V. secolo il Codice Teodosiano porta questa legge (143.) Gli Imperatori Arcadio, e Honorio A.A. a Eutichiano ... restando ferma in avvenire la sentenza, che chi si funesterà con nozze sposando una sua cugina. Poi nel titolo decimo del medesimo libro avvi questa eccezione = eccettuati quelli, che per il congiungimento tra cugini furono autorizzati a ottenere la dispensa per legge di nostro Padre di trionfale memoria. Nel V secolo istessamente, cioè nell'anno 405. si dice, che Arcadio, e Onorio portarono una legge, che aboliva il decreto di Teodosio col permettere le nozze tra Cugini. E

(143) tit. 13. de incest. nupt. (144) l. 5. cod. Justin. in

intitolata questa Legge Celebrandis (144.). Ella
è in questi termini = Colla salubrità di questa
legge per togliere il fomite alla calunnia si è data
la licenza di celebrare i Matrimonj tra Cugini. =
V'ha anche in Cassiodoro (145.) la formola
delle dispense solite concedersi nel VI. secolo da
Teodorico Re degli Ostrogotti in Italia per quelli
che volessero maritarsi in secondo grado di consan
guinità.

95. Si giunse a dispensare? Intanto per
preventivo innegabile, mettiamo che sino a Teodo
sio non si ha autentico documento che i Principi
credessero d'avere l'autorità di dispensare circa
gl'impedimenti dirimenti. Come abbiamo ve=
duto si abrogò bensì la legge proveniente dalla
consuetudine del non poter sposarsi in 2do grado
obbliquo, e poi da [illegible] fu rimessa nel suo
primo vigore: ma sussistendo la legge non si di=
spensò giammai, nè potrà mai addursi nè Stori
co, nè Codice, nè testimonianza alcuna contro questa
verità. Quello che ci viene riferito da Cassiodoro sopra
le dispense di Teodorico circa il secondo grado colla
terale di consanguinità è del tutto consono ai no
stri principj. Abbiamo già fatto osservare che i
Conjugj in questo grado venivano riputati delitti,
e prossimi al delitto. Dunque la legge includeva
il più un impedimento proibente, giacchè, come dissi,
non si avea a que' tempi dai Giurisconsulti nè
meno l'idea d'impedimenti dirimenti positivi, o
erano creduti contrarj alla natura, ma non provenien=

(144.) l. 5. cod. Justin. (145.) l. 7. n. 47. ti

ti dalla sola legge positiva. Dal più al meno anche i nostri impedimenti, così detti impedimenti producono lo stesso effetto. Per ragion d'esempio gli sponsalizj nei solenni digiuni di Quadragesima, o senza le pubblicazioni sono delitti; tuttavia effettuati, hanno il loro intiero valore; e se v'interviene la dispensa sono anche senza macchia di colpa. Le leggi de' secoli posteriori addotte qui sopra, vedremo tosto di qual peso esse siano. Tutte le leggi Matrimoniali di Arcadio, di Onorio, di Giustiniano, e di Teodosio o furono una copia delle leggi della Chiesa, ovvero alcune furono create da loro. Se le copiarono, la copia era inutile, perchè erano già in pieno vigore prima delle stesse loro leggi imperiali. Erano come le penne di pavone, di cui poteva ornarsi la cornacchia. Se furono create alcune poche da loro, queste erano assurde, che non furono accettate dal mondo. La famosa legge celebrandis di Arcadio, che permetteva il conjugio tra Cugini, appena nata fu rigettata dall'Impero come una novità di ributtante attentato. S. Agostino che scriveva la sua ammirabile opera della Città di Dio, cinque anni dopo dice = che queste nozze si rispettavano vietate. Verumtamen quis dubitet honestius hoc tempore etiam consobrinorum prohibita esse conjugia = (146.) Dunque l'Imp. Rom. non accettò la legge imperiale, ma si attenne alle leggi della Religione Cristiana già allora conosciute. Ed un digresso, come neppur la Francia, nè il mondo

(146.)

-nonico collettivo emettò la legge in Luigi XIII. che annullava i Matrimonj fatti senza il consenso dei Genitori. Convinto, e confuso quel Re del proprio errore dieci anni dopo stimò bene d'interpretare solennemente la propria legge, dichiarando doversi quella intendere solo in quanto agli effetti civili, e non già circa l'essenza del Matrimonio. Nel medesimo senso deve intendersi questa legge rinnovata nel Codice Rivoluzionario, se vogliamo stare in essenza, ed d'accordo con tutte le Nazioni ove si conosce coscienza. Se nella Rivoluzione Francese non fu questa dote dell'anima non importò nè meno, che vi fossero leggi. Ai pravi senza coscienza la legge nè obbliga, nè disobbliga. Le passioni ed i vizj sono la legge e la regola di tutto. A maggior conferma di tutto questo osserviamo di volo le qualità personali di qualcuno di questi legislatori operatori che ci vengono posti in obbiezione. —

96. Teodorico era un perfido Eretico; questo titolo solo può bastare a far guerra alla Chiesa: così basta anche a noi per dispreggiare, ed avere in orrore tutto ciò che potè attentare in fatto di Religione. Egli fu conquistatore dell'Italia ostinato Ariano. Se con quel diritto, con cui credette di poter fare uccidere l'innocente Senatore Simmaco, e di far perire in prigione il Papa Giovanni I., perchè questo Pontefice niente aveva voluto ottenere in Costantinopoli dall'Imperatore Giustino a favore degli Ariani; ed con

con quel diritto, dissi, volle Teodorico metter le mani anche nel Sacramento del Matrimonio, S. Gregorio Magno ci riferisce anche la sanzione che 'l Cielo volle dare a tali Regj diritti -. Fu veduto dice il S. Padre Teodorico morto preso in mezzo da Simmaco e dal S. Pontefice Giovanni essere immerso nell' Etna. Insegnare diritti da gente dannata! Dio guardi da tali diritti ogni fedel Cristiano. I creatori del Codice Francese aveano senza dubbio mille eresie ed errori, più di Teodorico, uomini infami. Dunque il loro Codice deve essere mille volte più detestabile di tutti gli errori passati. Ma non si sa, dicono, che la Chiesa alzasse la voce contro le leggi di Teodorico. Dal più al meno ciò fu come al tempo della Rivoluzione Francese, o per dir meglio, delle ultime rivoluzioni d' Italia, di Germania in fatto di Religione. La Chiesa sapeva che i suoi figli per la violenza dei Regnanti tenevano alcune pratiche del Codice matrimoniale al più come cerimonie politiche, che niente valevano nel Matrimonio se non come relative agli effetti civili. Senza dare essa assenso o dissenso taceva fuori dei punti dogmatici, volendo però che non ostanti quelle Francesi frascherie i fedeli conservassero tutte le pratiche della Chiesa per non rompere la pace coi Principi. Potè tacere, sapendo ben essa che i suoi figli si tenevano all'opinione dei Vescovi, e alle regole canoniche, come si vedrà nei seguenti articoli. Potè dunque tacere la Chiesa

Cin

in simile modo anche ai tempi di Teodorico per
non tirare sopra ai suoi figli una persecuzione
intempestiva, come si tacque ai tempi di Luigi
XIII ravvicinatosi come essi, dieci anni dopo, come
si ha dai Commentarj del Clero Gallicano (147.)
Similmente volle tacere, come si tacque ai tempi
di Arcadio quindinato. La coscienza dei popoli
non accettava la legge. Questo poteva bastare
a tranquillizzare la Chiesa, e farla tacere.
In altro, leggi di questa natura valevano esse la
pena d'uno sguardo? Non furono accettate.
L'Imp. Romano le riguardò come meno oneste:
abbiamo noi il diritto di riguardarle ancora per
tali, come possiamo riguardare come tiranniche
e men oneste le leggi emanate circa il Matri
monio da teste riscaldate, e agitate da cento pas
sioni violente, quali lo furono nella Rivolu
zione e in tutti quei anni, che prepararono i
Sovrani e i popoli a tante Rivoluzioni Reli
giose e politiche, a tanti errori, a tanti danni,
e a tanti pericoli -)

97 Proseguiamo di osservare le qualità
personali dei Legislatori indicati nell'obbiezio
ne. Arcadio da tutti gli Storici viene de
scritto come imbecille, e trastullo d'una moglie
orgogliosa e inquieta qual era Eudossia.
Questo povero Imperatore era del pari il zimbello
dei ministri che facevano giuocare l'Imperiale
autorità a seconda delle loro brutali passioni.
Teodosio il Giuniore figlio di Arcadio era un
imbe

imbecillità del primi. La sorella di questo Imperatore S. Pulcheria, donna di grande spirito per rendere questo Sovrano più svegliato almeno a leggere prima di sottoscrivere i decreti, che gli venivano presentati dai ministri, con innocente inganno gli fece presentare a questo Principe una carta di contratto, con cui vendeva l'Imperatore la propria moglie Atenaide ammirabile Principessa a uno straniero. Questo stordito Sovrano si trovò d'averla sottoscritta senza saperne il contenuto, cagionando le risa da tutta la corte. I Giureconsulti, e i Filosofi avrebbero accettata questa sottoscrizione come legge, se avesse sottoscritta anche la vendita fatta da Giuda. Ora ogni uno può immaginarsi di qual peso si fossero le sottoscrizioni di questo meschino Regnante. Qualche grande della Corte si sarà invaghito di una qualche sua Cugina: la protezione e l'dinaro ottenne tosto la legge che poi, come dissi, non poté essere accettata dall'Impero. Non poté essere questa legge di maggior onestà di quello che fosse il decreto d'Arcadio medesimo, ottenuto dalla imperiosa Eudossia circa l'esportazione del S. Vescovo di Costantinopoli S. Giovanni Grisostomo vittima della imbecillità del Principe, ma trionfo della Chiesa Cattolica. Se esamineremo a fondo tutte le leggi proibitiche circa il Matrimonio esorbitanti dal jus Canonico, tutte le vedremo malvagio frutto o dell'ignoranza, o della imbecillità, o dell'orgoglio, o dell'avarizia, o del libertinaggio.

98.

98. Dissi di sopra, che il silenzio dei
legislatori dalla Creazione del mondo in poi
sopra l'essenziali condizioni del Matrimonio, la
ignoranza, e la corruzione perpetua dei Filosofi
sempre simili agli animali immondi mai utili
alla società se non quando muojono; il vuoto
delle storie, il rispettoso silenzio di tutto il genere
umano su questo punto formarono un mare
intransitabile a chiunque osasse giugnere a
questi lidi sconosciuti col lume isolato della
ragione. Dopo la Rivelazione dei primi
tempi, G. Cristo solo, e la sua Chiesa furono i
primi a segnarne la strada; fuori di ciò
tutto è vortice e naufragio. Dall'epoca dell'
Incarnazione della Divina Sapienza, le genti
in seno della Chiesa come in sicura nave gui-
date dalla Rivelazione, e dalla grazia giunse-
ro alla sicura meta del divino, naturale, e sacro
contratto del Matrimonio, e in seguito a po-
polare il Cielo col frutto delle loro unioni.
Invaghitosi di tanta luce, e di tanta gloria
Giustiniano, volle anch'egli intraprendervi questo
viaggio seguito in ciò da due, o tre altri nei
secoli posteriori: ma imbarcati su un naviglio,
che non poteva reggere a un tragitto soprannatu-
rale fecero un miserabile naufragio. Perchè tanto
può un Principe sulla terra circa l'essenza del
Matrimonio, quanto può sulla creazione, sulla
Rivelazione, e sulla grazia. Volle egli, ciò
non ostante tentarne il passaggio. Come osser- 77
vai

vai di sopra, egli riempì i suoi Digesti, il suo Codice, li suoi instituti, le sue Novelle, le sue Pandette di conto leggi Ecclesiastiche come di robba sua. Le residenze dei Vescovi, la loro elezione, gli Economi delle Chiese, la Simonia, le ordinazioni dei Cherici, gli uffizj del Coro, la puntatura degli assenti, i Monaci, gli Eretici, nel spogliarli dei loro beni per appropriarseli (145), gli Astrologi, le Sinagoghe, la propria confessione di Fede (146), il Celibato, gli Interstizj, le Diaconesse, l'immunità Ecclesiastica, l'apostasia, e finalmente molti impedimenti dirimenti Matrimoniali, e altre leggi circa questo sacro contratto introdotte dalla Chiesa nell'Impero se le credette come robba sua, le copiò, e le inserì nella sua Legislazione.

99. Allorchè sotto a un ubbriacato cappone si mettono dei pulcini di gallina, svegliatosi esso dall'ubbriachezza vedendosi circondato da sì numerosa prole, pare che se la creda come sua, e nella persuasiva d'averla egli generata se la guida con bravura da madre. Finchè la protegge e la guida adempie la volontà del Padrone: ma se volesse o sforzarsi a fare delle ova, e a covarle come chioccia allora la capponeria si convertirebbe in commedia della famiglia. Se Giustiniano si fosse limitato a proteggere le leggi della Chiesa, e a farle eseguire avrebbe adempito al dovere di buon Principe. Volle egli

(145) Procop. anecd. c. 11. (146) l. 6 cod. de Sum. Trin.

oltre

esser stimato il fonte della loro autorità? La ripugnanza si mostrò in tutta la sua estensione. I delitti erano ugualmente delitti nelle cose sacre, e gli impedimenti erano ugualmente dirimenti, sebben anche non fossero estratti nel suo Codice. Se questi impedimenti avessero allora ottenuto il lor valore dalla volontà del Principe, lo avrebbero ugualmente ottenuto anche le pratiche idolatre; e le ingiustizie commesse da Triboniano e inserite nel codice, e ammantate dalla imperiale autorità. Carlo Magno fornito di maggiore elevatezza di spirito collocato sul trono del più possente impero stimò, che le genti ubbidirebbero meglio alle leggi matrimoniali, se alle leggi della Chiesa facesse servire anche le proprie. Unite insieme la spirituale e la temporale autorità sormontano, e vincono le anime le più indocili. Ecco la sua legge: Circa poi agli altri congiunti si giudichi secondo le sentenze dei Santi Padri, e secondo i decreti dei canoni (157). I veri grandi non fanno consistere la loro grandezza in cacciar Frati, e Monache per divorarsi le loro sostanze, nè tampoco in vili gelosie, e paure di scemare la loro autorità col rispettare le leggi della Chiesa. Abbiamo trenta mila nemici di meno, disse il Regnante del Codice Francese nel giorno in cui segnò il decreto dell'abolizione di tutti gli ordini Regolari d'Italia. Che vittoria! Questa gli preparò l'acciecamento che lo condusse alle sconfitte di Mosca, della Beresina, e di Lipsia. Pensò egli d'avere i Frati per nemici

(157) L. 6. Capit. n. 7

allor

allorchè andò a stuzzicare i risoluti Moscoviti?
Questi gli diedero la paga de' suoi sacrilegj.

160. Dissi bene, che Giustiniano, e gli altri pochissimi Principi, che trattarono a foggia politica il Matrimonio s'imbarcarono sopra un naviglio mal addattato a crear leggi che non potevano provenire se non dalla Rivelazione e dalla Grazia. Questi dovettero o retrocedere, o andare a miserabile naufragio. Giustiniano colla sua vanità andò a finire avvolto nell'Eresia degli incorrutti=bili. Gli altri tutti andarono del pari a baciare qualche Eresia loro contemporanea. Il nostro Codice coi suoi Rivoluzionarj compilatori andarono a terminarla nel Luteranismo, o nel Materia=lismo. Gran disgrazia dei nostri Giansenisti di incontrare sempre, e d'avere per loro protettori e fautori uomini che furono o Eretici dichiarati, o almeno violentemente sospetti, ma certamente sempre di cattivo odore. Un Principe saggio potrebbe mai avventurare così il suo onore, e la sua salvezza? Gran disgrazia di questo Divino naturale contratto! Nei secoli più infestati dalle Eresie fu, che l'inferno suscitò i Regnanti a voler por mano nel Matrimonio. Ai tempi di Giustiniano affliggevano la Chiesa di Dio gli Ariani, i Pelagiani i Nestoriani, gli Eutichiani, i seguaci di Vigilanzio, che riprovavano il culto dei Martiri, e i cerei accessi in loro onore; in questo simili ai nostri Novatori, che limitarono l'uso dei Cerei anche all'augustissimo Sacra-

mento

mento dell'Altare, mentre si rapirono gli argenti,
e i beni dedicati a Dio, gli Acefali gli Abelia=
ni discrepanti in questo dai nostri Filosofi, che
quelli non conoscevano moglie e questi non cono=
scono limiti delle loro carnalità, gl'incorrutti=
bili etc. In quel tempo fu che molti Impera=
tori di Oriente e anche alcuni Principi in
Occidente volendo far da Teologi fecero
come Geroboamo peccar Israele, aprendo la
strada allo scisma coll'innalzare altari in Sama=
ria che frastornavano il popolo dall'andare
ad adorare in Gerusalemme. Questi Principi,
questi per miracolo lasciarono d'essere Cattolici
tutti che vollero farsi legislatori in materie di
Religione. De' nostri tempi non parlo. Si
sa già che il secolo passato divenne la cloaca
di tutti gli errori, e di tutte l'eresie che infe=
starono i secoli tutti passati. Luterani, Calvi=
nisti, Sociniani, Arminiani, Gomaristi, Puri=
tani, Presbiteriani, Episcopali, Quaqueri, Fram=
-massoni, Filosofi, Giansenisti adulatori dei
Sovrani, facendo rivivere tutti gli antichi errori,
tutti furono in lega contro la santa Città di
Dio. Perciò qual meraviglia se anche qualche
Principe Cattolico potè se non perder la fede,
almeno incautamente per il fumo troppo vicino
che esala da queste officine d'inferno lasciarle
perdere quel terso di cui ella risplende.
Lutero e i suoi seguaci giunsero a negare che
il Matrimonio fosse Sacramento; in conseguenza

tolse

pretesero di spogliar la Chiesa della sua potestà sopra questo Sacramentale contratto. Lutero giunse a concedere due mogli simultanee al Langravio e e' stesso compì la commedia col maritarsi anch'egli sebben Frate. I Legislatori in giornata sotto altri aspetti non osano negare che il Matrimonio sia Sacramento; ma dicono che a' loro spetta il determinarne la materia, inventando dei nuovi impedimenti, e abrogando gli antichi.

101 Abbiamo già veduto, nell'Articolo .... cosa sia questo preparare la materia al Sacramento del Matrimonio. Con questo gergo i Giansenisti tentano da perfidi adulatori di rendere i Sovrani Padroni di questo Sacramento. Aggiungiamo ora qualche altra riflessione. Chi ha dato ai Sovrani questo potere di preparare la materia a un Sacramento? Forse la stessa natura della Sovranità? Dunque se Solimano si pensasse di dichiarare nulle le nozze in cui si fosse bevuto del vino: se un Nawas di Cristiano fatto Ebreo avesse deciso come nullo nei suoi Stati il Matrimonio di chi non fosse circonciso: se v'era consuetudine passata in legge tra gli Armeni, Africani, Cipriotti ut virgines ante nuptias prostituerentur, si oserebbe per questo di dire che nulli fossero per essere i Matrimonj contratti contro queste leggi, cioè nulli, se gli sposi non fossero o Turchi, o Ebrei, o scellerati? Si dirà che queste leggi erano inoneste. Come lo sapete voi, che erano inon-

inoneste? Andiamo per le strade più brevi: si conoscono queste Leggi come inoneste, perchè tali le giudica la Religione Cattolica, cioè una ragione rivelata. Ma questa ragione rivelata non ha mai detto che il Principe sia infallibile; anzi il mondo fu sempre pieno di Principi fallibili. Se il Principe non è infallibile, dunque può essere il caso che faccia delle leggi disutili o malvagie anche in fatto di Matrimonio; dunque potrebbe essere il caso che il Sacramento del Matrimonio per parte del Principe potesse esser disutile o malvagio come disutile e malvagia potrebbe essere la legge formatrice della materia sacramentale. Oh Dio che assurdi! Che abbia Dio affidati i suoi Sacramenti a mani che possono trascinare a gravissimi errori tanto nell'evitare il male, quanto nel promuovere il bene? La sola Chiesa Cattolica ha il privilegio d'essere infallibile nel dogma e nel costume: dunque alla sola Chiesa Dio deve aver affidata la materia del Matrimonio. In fatti (dopo essere state date alcune regole nelle scritture e nei Concilj) così parve finalmente allo Spirito Santo e alla Chiesa di stabilire: che se uno dirà non avere la Chiesa Cattolica l'autorità di formare impedimenti dirimenti, o avere essa errato nello stabilirli, sia scomunicato (148).

Se si torna a obbiettare, che il Principe non ostante la sua fallibilità, può fare delle leggi

(148) Trid. sess. 24.

morali cui pure si deve ubbidire, si torna a rispondere, che può farle nelle materie puramente naturali e politiche, ma non già nelle materie Divino naturali e sacre. Non ostante qualunque legge e il Principe saranno sempre peccati il rubbare il bestemmiare il fornicare, l'usura ec. Potrà instituire delle leggi di procedura criminale, e penali; ma giammai toccanti o deroganti l'essenza del Decalogo. Il Matrimonio è un contratto Divino-naturale; è inoltre un Sacramento. Questo supera la sfera d'ogni umana autorità.

102. C'è ancora di più. I Novatori Teologi permettono al Principe di dire, che il Matrimonio è un Sacramento. Ma s'è un Sacramento come potranno gli uomini essere privati d'un Sacramento dall'umano potere? Eppure l'attentato dei Giansenisti giunge a tanto. Un uomo cui loro piaccia di rendere inabile al Matrimonio, quest'uomo sarà posto privo d'un Sacramento. Centinaja di migliaja di soldati vengono privati di questo Sacramento, se il Capitanio non concede loro la licenza secondo loro necessaria alla validità del Matrimonio; licenza che non si concede se non a pochi, poichè di pochi si permettono le pubblicazione, anche queste formanti un impedimento dirimente. Centinaja di figli sono in pericolo di mai più ammogliarsi, se il

il dissenso dei Genitori è impedimento dirimente. Saranno centinaja di figlie che non potranno operare Matrimonio, o per il celibato forzato di milioni di giovani militari, o per la difficoltà degli atti civili. Vi saranno migliaja di figliuoli che moriranno avanti gli anni prescritti non già dalla natura ma dalla legge civile, senza aver potuto medicare l'incontinenza con questo salutare Sacramento contro il divieto di Dio il quale pronunciò nelle Scritture essere meglio il maritarsi, che l'abbruciarsi: melius est nubere quam uri (149). Comanda Dio, che ogni uomo che 'l voglia abbia la sua moglie (150). Unusquisque suam uxorem habeat. E un Principe mortale potrebbe alzar la voce contro la volontà del Creatore, prescrivendo leggi contrarie! La Chiesa depositaria della Rivelazione, ed interprete della volontà di Dio professò altamente che niuno fuori di Dio ha autorità di privar l'uomo dei Sacramenti (151.). Certamente secondo le parole dell'Apostolo, come in G. C. nè un libero, nè un servo deve essere allontanato dai Sacramenti della Chiesa; così nemmeno tra i servi (e meno tra i sudditi) possono essere proibiti i Matrimonj per alcun titolo. A Dio solo spetta, e a chi da Dio ha ricevute le chiavi dei Cieli il privare dei Sacramenti. Quel bel gergo di parole, cioè di separare la materia non

(149.) 1. Cor. VII. 9. (150.) 1. Cor. VII. 2. (151.) l. 4. tit. 9. signi. de conj. servorum

significa niente più nè meno di quello che significherebbe se si dicesse, che il Principe può rendere inabili gli Uomini al Battesimo, all'Eucaristia, alla Penitenza ec. sul pretesto di avere potestà su l'acque, sul pane, sul vino ec. Si è fatto ancor di peggio: i Francesi hanno tolto ai loro soldati anche il Sacramento della Penitenza coll'allontanare i Confessori dalle loro orde militari. In niuna età giammai si udì dire, che Dio abbia posto i Sacramenti e le chiavi del Regno dei Cieli in mano dei Principati terreni. Questi sono esclusivamente partaggi della Chiesa. Ora, chi ritiene la materia necessaria a un Sacramento, in senso morale, ritiene il Sacramento stesso. Questo non si può ritenere da una terrena potestà secondo l'Apostolo, dunque neppure la sua materia. Qualunque dominio si abbia il Re sulle sue fontane, sul pane, come già dissi, sull'oglio, sul balsamo, sui suoi sudditi, qualunque legge irritante abbia egli dato sopra queste cose in ordine ai Sacramenti sarà sempre vero che come il Battesimo dato con quelle acque, la Cresima amministrata con quell'oglio, e balsamo, la SS.ma Eucaristia fatta con quel pane sono veri Sacramenti; così deve essere vero Sacramento il Matrimonio di qualunque suddito stipulato contro le sue leggi, le quali non potranno mai privare un uomo di un Sacramento —

103. — Gli Eretici dei tempi del Tridentino, e peggio ora i Filosofi non vedendo strada

a..

a scansare queste difficoltà, non credettero di poter trovare migliore spediente, che di negare che il Matrimonio fosse Sacramento onde poter togliere alla Chiesa la potestà d'instituire impedimenti Matrimoniali. Di fatti Lutero, Calvino, Melantone, Beza, Zuinglio ec. negarono assolutamente che il Matrimonio fosse Sacramento. I Giansenisti moderni per verità esplicitamente non andarono tant'oltre. concedono la verità del Sacramento, ma lo mettono al livello di qualunque altra cosa terrena; lo mettono in mani profane, e così indirettamente senz'avvedersene, lo mettono a pericolo di perdere ogni giorno quanto ha di onesto, di santo e di sacro, come lo è ogni cosa posta in arbitrio dell'uomo. In fatti a grado a grado sotto alcuni governi si discese tanto in profondo che finalmente il Codice Francese ebbe tutta la malizia e l'agevolezza di atterrare di nuovo ogni dogma relativo a questo Sacramento. La strada è già aperta: si anderà tant'oltre da una parte col distruggere i dogmi, e la disciplina di questo sacramentale contratto, e dall'altra col mettere tante inutili strettoje civili, e importune che finalmente si troveranno presso i figli del secolo (ciò che si dovrebbe considerare e ripetere cento volte) al tempo dell'Anticristo atterrate tutte le barriere custodi della santa onestà. Quell'uomo del peccato sarà una cloaca d'ogni sozzura; dunque nel mondo suo seguace non vi si troverà appena il nome del

col S. Matrimonio, rimedio della concupiscenza, strappato con tante insidie, e con tante violenze dalle mani della Chiesa.

104. Si fa l'obbiezione, che ogni buon Principe anche infedele avrebbe pure il diritto, e 'l dovere di dare leggi tendenti a evitare il male, e a promuovere il bene in ordine al Matrimonio sopra i suoi sudditi o Eretici, o selvaggi, o idolatri, se non altro col copiarle dalla Rivelazione, e dalla Chiesa. Ora, dicono gli Avversarj, un Principe avrà discapitato ne' suoi diritti col farsi Cristiano Cattolico?

105. Ciò che possa un Principe sopra sudditi o eretici, o selvaggi, o idolatri lo abbiamo veduto, e vedremo di poi. Che poi abbia perduto alcuno de' suoi diritti facendosi Cattolico, se anche avesse avuti questi diritti, e convertendosi li avesse perduti, per questo non nascerebbe alcun assurdo. Nei tempi dei Patriarchi, i capi di famiglia erano insieme e Sovrani, e Sacerdoti. In questa qualità li abbiamo veduti anche ministri del Matrimonio. Se poi Dio sovrano padrone delle sue Creature separò poscia con leggi positive per mezzo di Mosè, e più ancora per mezzo di G. C. il sacerdozio dalla sovranità, potrà l'uomo fiatare contro Dio? Ma Dio operò pel bene degli uomini. Moltiplicandosi questi sopra la terra, crescendo così i loro bisogni e i loro imbarazzi, era conveniente, che i capi delle nazioni fossero disimpegnati degli importanti mi-

nisteri

-nisteri della Religione, onde potessero meglio fungere i loro doveri politici tanto gravi, e intralciati, cui appena la vita dell'uomo può essere sufficiente. Certo che i nostri Sovrani non invidiano punto i tempi (1) dei Patriarchi e il loro potere, perchè non è loro concesso di offrire i Sacrifizj della Religione: Allora anche le Regine andavano ad attingere acqua dal pozzo, e a lavar i loro lini alle pubbliche fontane. Nei tempi posteriori perchè Saule volle farla da Semi-sacerdote perdè miseramente il regno, e la vita; così fu di molti altri Re d'Israele. I Legislatori Parigini, che non sanno farla nè da Re nè da Sacerdoti si può presumere pur troppo che perderanno non solo il regno e la vita: ma anche l'onore e l'anima. Gran che! si vede imondata la terra di stragi e di sangue: si vedono ovunque stuoli di ministri e diplomatici militari con enormi estorsioni divoratori delle sostanze pubbliche e private; rapine, frodi, usure, latrocinj, omicidj, assassinj, non è famiglia che non pianga, poche Chiese che non siano derubate, soprafazioni, stupri, adulterj: si domanda dai saggi Principi quali ne siano le cause di tanti mali, e quali i rimedj: da tutti si tace: e intanto si ha l'ozio e la vanità d'ingelosirsi dell'autorità della Chiesa, d'inceppparla e di torle quell'autorità che essenzialmente le è affidata anche circa il Sacramento del Matrimonio. Il che non

sper

esservi stato errore, che non vi sia stato posto in campo dall'inferno contro la Chiesa di Dio. Mancava un Codice civile sul Matrimonio: ebbene ora i Giansenisti hanno compito la misura della iniquità del mondo. Non manca altro che l'abbominazione degli estremi anni nel luogo sacro.

105. e Vediamo di vedere quel diritto, e qual dovere possa avere un Principe circa il Matrimonio sopra sudditi o eretici, o selvaggi, o idolatri. In parte l'abbiam osservato di sopra. Egli ha tutto quel diritto che può avere ogni Governo in fatto di Religione. Sarebbe un nobile progetto per un Principe quello di far diventar Cristiani Cattolici tutti i suoi sudditi. Ma se venisse poi al fatto di comandare questa conversione con apposita legge sotto pena di confiscazione, di esiglio e di morte che ne avverrebbe? La Fede e la legge Cattolica sono doni soprannaturali, sono al di sopra del potere d'ogni Principe. Un saggio Principe potrà ben proteggere i convertiti, umiliare gli ostinati; tutto il di più lo lascierà alla Providenza di Dio arbitro e padrone della natura e della grazia. Lo stesso a proporzione si dica circa il Matrimonio. Potrà il Governo comandare che non si operi contro la natura, e contro l'essenza del Matrimonio, punire anche i trasgressori delle sante leggi Divino-naturali riguardanti questo contratto. Potrà inoltre fare delle leggi toccanti gli effetti civili al più, ma non

già

-già riguardanti l'essenza del Matrimonio, cioè introducenti con di lui autorità impedimenti dirimenti. Il Ec.i poni; son tutti edifizj all'aria. Questo divino naturale contratto fu istituito da Dio, fu tenuto in regola da Dio stesso, e fu consacrato da G. C. Questo divino Legislatore non si obbligò giammai di consacrare i capricj dei Principi e di elevarli al grado di Sacramento. I Sacramenti colle chiavi del regno de' Cieli li assegnò ai Vescovi e alla Chiesa: ai Principi non mai. In sei mille anni dopo la Creazione, non venne mai in capo a niun Principe d'instituire di propria autorità un impedimento, ovvero se volle ingerirsene non dettò mai se non inezie e assurdità. Che se anche qualche Principe copiò dalla Chiesa qualche buona legge quasi provveniente dalla sua autorità non fu ubbidito. Il consenso universale delle genti in non voler accettare leggi politiche su questo Contratto forma un argomento equivalente a ogni evidenza contro la politica potestà. Il Centurione non accettò il Senatus-consulto circa il secondo grado obliquo. L'Imp. e Rom. come abbiamo veduto non volle accettare la famosa legge Celebrandis di Arcadio. Marc'Antonio in onta alle leggi Rom. si sposò Cleopatra. La Francia non accettò le leggi in questo rapporto nè di Enrico III, nè di Luigi XIII, nè del Parlamento di Parigi, che voleva tra gl'impedimenti dirimenti l'om-

ammissione delle pubblicazioni. Le dispense di Teodorico insieme coll' Arianesimo in Italia finirono colla di lui morte. Sebbene questi Re furono ubbiditi, ciò fu solo per adulazione o per timore: ma giammai niuno si fece coscienza nell' operare il contrario. Tanto è vero ciò quanto che o colla loro morte cadde la legge, o furono essi stessi obbligati dal decoro a rivocarla. Nelle Dinastie effimere di Bonaparte senza formalità di dispense si andò al di sopra, anzi contro lo stesso suo Codice in materia di ripudj e di nuovi sponsali. Le tante frascherie del Codice furono da molti eseguite, ma da niuno credute di qualche valore. Gli Scismatici, gli Ebrei, i Mammalucchi, gli Eretici, e i Cattolici ugualmente soggetti all' Imp. Francese mostrarono sovente di stimare quel Codice come una commedia di pochissime ore. Lo stesso avvenne a qualche altro Codice in Europa. Come la sola verità è stabile, e la menzogna e l'errore sono soggetti a ritrattazione, e contrordini, poichè stultus ut luna mutatur; così da un Codice all' altro non passò tanto intervallo di tempo, che bastasse nè meno a ben intendere nessuno di quei Codici. In questi ultimi tempi, compendio di tutti gli errori delle passate età, la moda fu che ogni Principe di spirito si arrogasse autorità matrimoniali, accompagnata dall' altra contro moda universale di stimarsi tali leggi di niun valore. Si potrebbe a occhi chiusi

commettere la testa che Napoleone stesso non stimava di niun valore le sue leggi Matrimoniali per gli effetti di coscienza, e di onestà: così a proporzione tutti gli altri legislatori su questo punto. Una buona dose di vanità è tutta la sesta di queste faccende. Il piissimo Francesco I. tanto fu lontano dal credere validi alcuni matrimonj fatti secondo la legge Civile Francese, che anzi ne dichiarò nulli non pochi.

107. Ma qual maggior prova della invalidità delle leggi politiche su questo rapporto, quanto la pratica di tutto l'Imp: Rom. — Avanti Giustiniano si credè che i Matrimonj potessero dirimersi solo da impedimenti, provenienti non già dall'autorità dei legislatori, ma solamente dalla natura stessa del Matrimonio. Dopo Giustiniano viddero i Re, e i popoli che le leggi imperiali se erano buone erano già prevenute dalla Chiesa, e che dalla Chiesa traevano insieme coll'origine anche la forza loro, che se erano vane, o cattive non erano accettate; e che la pratica comune era diretta dai Canoni, non pensarono più a leggi politiche circa i Matrimonj, ma ricorsero alla Chiesa, come se Giustiniano colle sue leggi non fosse stato mai al mondo. Poco dopo Giustiniano, cioè nel 577, Chilperico Re dei Franchi così parlò a Pretestato Vescovo di Roano nel Concilio di Parigi (152.). Che ti pare, o Vescovo, d'aver unito il mio nemico Merovro ... con

(152.) Greg. Tur. hyst. l. 5. c. 18

con sua madregna? Non sai cosa abbiano stabilito i Canoni in questa materia? Perchè ciò?, perchè a quel tempo, e sempre la Religione, la Chiesa, i Canoni e non Giustiniano, e non i Re giudicavano circa i Matrimonj. Come dissi già tante volte, i Principi, al più non proibirono se non le unioni credute da loro sostanzialmente contrarie al Matrimonio, o sia nulle anche prima della legge. S. Zaccaria Papa nel Concilio Romano tenuto nel 747 attesta, che gli Arcivescovi, e i Re di Germania pensavano della stessa maniera. Per dono di Dio, dice egli, che illumina ogni uomo che nasce al mondo, negli scorsi anni gli Arcivescovi e i Re di quella provincia (della Germania) mandarono lettere richiedente i precetti Apostolici come sia lecito d'unire i maritaggi e cosa si debba osservare (153). Ecco come i Re la pensavano sui proprj poteri. Gregorio V. in un Conc. Rom. oltre alla separazione condannò alla penitenza di 7. anni Roberto che si avea presa in moglie Berta sua consanguinea; e scomunicò Erchebaldo Arcivescovo di Tours e tutti gli astanti Vescovi assistenti a quel maritaggio. Se fossero state di qualche valore le leggi di Giustiniano, bastava che Roberto si dispensasse da se o formasse una legge contraria. Ma la Chiesa non la intendeva così. Anche nei tempi degli Imperatori idolatri e tiranni ogni Cristiano doveva unirsi in

(153.) Tiv. 634.

in Matrimonio secondo le leggi, e le opinioni dei Vescovi, conforme si raccoglie da S. Ignazio, e da altri Scrittori dei primi secoli, o cessare d'essere Cristiano, e vedersi espulso dalla Chiesa. Nei secoli posteriori non occorre tessere cataloghi de Principi e di popoli, che col fatto non tenendosi alle leggi di Giustiniano ebbero bisogno di ricorrere alla Chiesa istessamente come nei tempi Apostolici si dipendeva dai Vescovi nei maritaggi. Sono troppo famosi oltre ai summentovati i fatti di Carlo Magno che si separò dalla prima moglie figlia di Desiderio Re de' Longobardi, di Lotario che si separò da Tiedeberga per decreto del Concilio di Soissons; di Enrico IV. che si separò da Margherita per sentenza di Clemente VIII.; dell' Imperator Ottone, che ebbe la dispensa di sposare la figlia di Filippo dà Innocenzo III. Secondo i nostri Giansenisti, con decreto di questi Principi, con bollettino di legge, una nuova prescrizione sopra i Matrimonj avrebbero potuto trameli d'impaccio, avrebbero insomma potuto fare, e disfare con quella facilità con cui si cambiano le scene del Teatro. — Ma i Principi, e i popoli ammaestrati dall' intimo senso, dalla pratica di tutti i secoli, e dalla stessa ragione lasciarono a Giustiniano le sue malinconie, seguirono le consuetudini dei tempi Apostolici, anzi di tutti i secoli precedenti riguardanti il Matrimonio, come affare

di

di Religione, conoscendo ad evidenza essere inutile e dannoso e chimerico ogni loro potere a questo riguardo accettarono in un col battesimo le leggi di Dio e della Chiesa circa questo Divino-naturale sacro contratto. La dissoluzione del Matrimonio di Giuseppina con Napoleone, perchè mai si volle supporre dichiarata dalla Chiesa di Parigi?

108. Dunque nell'introduzione, come abbiamo detto, di seimilla anni dalla creazione in poi, fuori di pochissimi discoli Principi non v'è fatto di politiche leggi sopra l'essenza del Matrimonio: al più eccettuate pochissime leggi proibenti unioni contrarie, o credute contrarie alla natura del Matrimonio, ma la di cui validità si credeva proveniente dalla legge stessa di natura, non già dall'autorità dei Legislatori. Anche di quei pochissimi Principi le leggi non furono ricevute. Contro il senso comune di tutti i secoli, e di tutti i popoli, cosa potremo noi replicare? Se anche un Principe saggio lo tentasse di presente, sarebbe lo stesso, ch'emanare una legge obbligante tutti i suoi sudditi a diventare Cattolici. Vi si obbedirebbe in apparenza, per paura: si farebbero nazioni intiere d'ipocriti, che al primo momento favorevole ben mostrerebbero il loro sentimento. Ai Principi non fu dato convertir le nazioni: bensì fu dato il proteggere l'Apo-

stolico

stolico ministero con modi diretti o indiretti. ma
leggi sostanziali, che prescrivono dogmi, Sacramenti,
e disciplina universale di Religione; questo non fu
dato se non agli Apostoli, ed ai loro successori. A
questi fu detto: Euntes docete omnes gentes. Carlo
Magno per convertire le nazioni barbare del Nord
fece anche contro loro delle guerre ma solamente per-
chè non si opponessero alla predicazione del Vangelo.
Del resto non trovò modo più spediente a far amare,
ricevere, e rispettare il Cristianesimo ed i suoi Sacra
menti, quanto che col professare egli stesso amore, e
e ubbidienza alle leggi della Chiesa. Nè credè
di poter far meglio risaltare queste medesime leggi,
quanto coll' esaltare gli stessi Ecclesiastici legislatori,
cioè i ministri della Religione. Di moltissimi Ve
scovi egli fece altrettanti Principi più potenti di
prima (imitato da alcuni potentissimi alleati del
Congresso di Vienna ammiratori, e amici di Pio VII)
dotò infinite Chiese, e Monasterj di amplissimi
doni. Le genti si avvezzarono a riguardare con
doppio rispetto i Prelati della Chiesa, e come mini-
stri di Dio, e come Principi illuminati, e giusti,
tra i quali appena si vidde sorgere mai rumore di
guerra, in pochi anni si viddero quei climi germogliare
ogni fiore di santità. Da un Imperatore sì grande
e da molti altri suoi successori non meno che da
molti Principi Vescovi impararono persino gli stessi
Re ad essere qualche cosa di grande. Si viddero le
nazioni barbare divenire un Seminario di Santi.
In meno di tre secoli una schiera di Santi. Re

inse.

insegnarono ai posteri come si poteva ben governare i popoli, rendendoli felici in seno della Chiesa. S. Ludmilla Duchessa di Boemia; S. Venceslao sovrano della medesima; due Eduardi santi in Inghilterra; S. Haroldo Re di Danimarca; S. Matilde Regina di Germania; S. Editta d'Inghilterra, S. Adelaide Imperatrice; S. Enrico; La di lui santa Moglie Conegonda; S. Olao Re di Norvegia; i SS. Stefano, Emerico, e Ladislao Re d'Ungheria; due canuti santi Re di Danimarca, tutti venerati sugli Altari, ressero santissimamente i loro sudditi senza neppur sognarsi di far leggi Matrimoniali. Il Matrimonio è cosa santa, entra nella cattegoria delle cose spirituali; conobbero questi santi e ammirabili personaggi, che le cose spirituali appartengono alla Chiesa. Le età posteriori a quell'Epoca conservano bensì su qualche antica polverosa pergamena i nomi degli altri Principi; ma nei fasti degli altari non si trova neppur uno, il quale abbia pensato a far leggi matrimoniali. I Sovrani Santi insegnarono a tutti i Principi di tutte l'età come si deve trattare il Matrimonio contratto santo-Divino naturale: e in pari tempo come si deve fare a proteggere le leggi della Chiesa e a donare ai loro sudditi la felicità non solo della vita presente, ma ancora dell'Eterna.

109. Se nei secoli posteriori i Valdesi, i Luterani, e gli Ussiti fecero tenere a quei popoli una strada diversa; se principiarono dall'umilia-

re la Chiesa col torle ogni esterno splendore: se
proseguirono collo spargere perversi dogmi special-
mente sul Matrimonio, quelle Chiese divenute
sterili non partorirono più figli al Cielo. E
a proporzione alcune altre (per altro vere) Chiese
ebbero maggiore o minore sterilità, quanto più o
meno si avvicinarono all'aria appestata delle
suddette assolutamente sterili. Se ora i Gianseni-
sti, i Filosofi, ed i Fram-massoni camminano
tra noi sulle medesime traccie, se procurano di
legare le mani ai Vescovi se fanno rinchiudere
le loro Cancellerie, o le rendono affatto inoperose,
se lor fanno aspettare le sentenze laiche su
questo Sacramento: se impugnano i Brevi, e le
Bolle del Padre Comune dei Fedeli, dovranno fi-
nalmente nascere le leggi del Codice Parigino piene
di dogmi perversi circa questo Sacramento Santo;
e poi finalmente dopo aver assalito gli Altari,
assaliranno anche i Troni. E al proposito nostro,
dove anderà a finire il Matrimonio? Abbiamo
veduto che nel 1809, in 90 e più mille matrimo-
nj in un Regno fuori della Communione Cattolica
si contarono soli tredici Matrimonj felici. Questo
rapporto sarà esagerato; ma dimostra nondimeno,
che in quel Paese lo stato dei Conjugi è in un
grande sbilancio d'onestà. L'altro fatto dei 23.
7mbre 1814 in cui quel Wels d'Olaxi vendette
sulla pubblica piazza di Londra sua moglie per
pochi Scellini, aggrava ancor più lo sbilancio.
Un'altra simile vendita avvenuta in quest'anno
1815. in Inghilterra dimostra che il male è dive-
nuto

nuto cronico, e che andrà a finire dove vanno a finire tutte le malattie croniche, cioè alla morte; ma morte d'ogni virtù, d'ogni onestà, e d'ogni santità, se Dio non provvede colla possente sua mano, e colla sua inesauribile misericordia. Eppure in quei Paesi il Re vuol esser capo della Religione, e in qualità di capo, e in qualità di Re potrebbe secondo la corrente moda fare quante leggi matrimoniali egli volesse. Sì; ma le leggi matrimoniali non sono suo portaggio; sono esclusivamente, e appartengono a Dio, e alla Chiesa Cattolica. Fuori di questi due fonti di luce e di santità non si troverà se non peggioramento e morte.

110. I Francesi Novatori dovrebbero fremere, e inorridirsi nello scorgere tanti disordini in nazioni acattoliche provenuti radicalmente dall'errore in cui sono, e per cui negano che il Matrimonio sia vero Sacramento. Se si internassero col pensiero in questa materia dovrebbero arrossire, e fremere anche sopra se stessi. Facciamolo un argomento come suol dirsi e converso. L'abbiamo fatto dalla causa all'effetto; facciamolo ora dall'effetto alla causa. Gli effetti nel Codice Francese sono la dissolubilità, e gli adulterj, come vedremo. Negli altri punti poi l'effetto è per lo meno il pericolo di assoggettare questo Sacramento alle passioni degli uomini, assoggettandolo a umane potestà sempre incostanti. Dei primi effetti non può esser la causa se non l'eresia; poichè dai frutti si conosce la qualità dell'albero. Dell'altro effetto poi, cioè del pericolo, in cui si mette

la

la sanità del Sacramento non può essere altra causa se non una fede per lo meno pericolante, per cui si crede assai debolmente il dogma di questo Sacramento. Ora non mi metto io già qui a provare coll'ampiezza d'una lezione Teologica il dogma che insegna essere Sacramento il Matrimonio; parlo con Cattolici. Basterà ravvivare le loro nozioni colla considerazione delle contraddizioni in cui cadono i Protestanti. Essi chiamano i Matrimonj del più Mistero. Ma cosa è un mistero se non che una cosa rappresentante ciò che non si vede? Come il Sacramento è un segno sensibile d'una grazia invisibile. Per loro confessione il Matrimonio è simbolo e immagine dell'unione di G. C. colla sua Chiesa. Ora come l'unione di G. C. colla Chiesa è una unione santa, così anche l'unione degli sposi deve essere santa: per essere santa deve essere accompagnata da una grazia che viene da quel Dio, che ha detto: quod Deus conjunxit homo non separet. Questa grazia maritale è pure espressa da S. Paolo, allorchè paragona le persone maritate colle celibi (154). Chiascheduno ha il proprio dono. Quale può essere questo dono, se non la grazia che unisce i cuori in ordine al tempo e all'eternità? Non è così bene necessaria ai conjugi la grazia per adempire i pesanti doveri del matrimonio, com'è necessaria ai celibatarj per adempire i proprj? L'Apostolo aggiunge che i figliuoli dei

(154) 1. Cor. 7.

fedeli sono santi, perchè sono nati da una unione santa: ma santa non può essere se non da una grazia sopranaturale di Dio. Dicono i Protestanti, che i Sacramenti non producono grazia, ma che solamente eccitano la fede. E non sono atte ad eccitare la fede tutte le leggi Matrimoniali della Chiesa, e i riti, che si adoprano cogli sposi. Le mutue promesse d'inviolabile fedeltà, il porgersi la mano in faccia agli altari, gli anelli, la benedizione della Chiesa, che riceve in nome di Dio, queste promesse sono ben atte ad eccitare la fede, per cui gli sposi si promettono quelle grazie, di cui avranno bisogno non solo nella gioventù, ma anche nella vecchiezza a vivere santamente per ajutarsi, per sopportarsi, e per allevare i loro figliuoli.

111. Come qui parlo con Cattolici non è bisogno di portare qui le testimonianze di tutti i secoli della Chiesa per far vedere, che questa fu sempre la fede di questa colonna di verità. Pure a edificazione delle anime buone qui ne citerò alcune. S. Clemente Alessandrino confutando li diversi Eretici, che condannavano il Matrimonio, dice, che questa unione non solo è innocente, e permessa, ma è altresì santa, e destinata a santificare gli Sposi, e che i figliuoli che ne nascono sono santi (155). Tertulliano adopera le stesse prove contro Marcione (156) e più volte chiama il Matrimonio Sacramento. Si vedano tutti i

(155) Strom. l. 3. – (156) Lib. 5. c. 18. –

Teologi che le portano per esteso le autorità dei secoli passati, e troveremo tutti d'accordo S. Gio: Grisostomo, S. Ambrogio, S. Girolamo, S. Agostino, S. Leone, S. Tommaso stesso. Un Concilio di Verona nel XII Secolo sotto Lucio III. Un Concilio di Lat quello di Costanza, il Fiorentino e finalmente il Concilio di Trento tutti d'accordo che professano, e sanciscono questa verità. Lo stesso S. Tommaso, dissi, sebbene ai suoi tempi si leggessero poco i Padri e secondo il metodo dei Peripatetici si fondasse molto sui semplici raziocinj: sebbene non fosse stato ancora definita questa verità come espresso dogma, ma solamente creduta implicitamente sulla tradizione della Chiesa tuttavia la difende come verità, da cui senza pericolo della salute non si sarebbe potuto allontanarsi. Ora se i Re avessero essi autorità sopra questo Sacramento, se ogni Re potesse fare e disfare far alto, e basso, in ogni nazione, in ogni età per la ragione che sono Re, ogni uno s'immagini se può a qual condizione sarebbe trascinato questo Sacramento contratto: Quante maniere diverse d'esaminare! quanti sistemi! quante passioni di giuoco! Se questa legislazione fosse posta in mano degli uomini, le cui idee, viste, e principj, interessi cangiano come le mode di Parigi, e di Dresda, che Matrimonj avressimo mai sulla terra! Gettino gli adulatori Giansenisti uno sguardo sulle

nazioni che vivono fuori della Chiesa, e si cuoprano il volto per rossore. Noi per non essere il ludibrio dei venti e barcollanti quà e là in pericolo di naufragi, fedeli a Dio e alla Chiesa, che non può condurre a morte i suoi figli ripetiamo le di lei decisioni: Se uno dirà che il Matrimonio non è veramente Sacramento sia anatema, can. 1. ted.. Se uno dirà, che la Chiesa non può instituire impedimenti dirimenti, e dalle dette dispense, e che in ciò può errare, sia anatema, can: 3. 4. Se uno dirà, che le cause Matrimoniali non appartengano ai giudici Ecclesiastici sia anatema, can. 12. Non ci dimentichiamo, che G. C. ha affidate le chiavi del Regno dei Cieli alla Chiesa: Se essa chiuda, Dio ha detto, non esservi forza nè in Cielo, nè in terra, nè negli abissi che possa aprire mai più.

Cap. XXIV

Il Matrimonio quando, e in qual senso fù chiamato contratto civile?

112. Sin'ora si dissero molte cose in generale sopra le politiche legislazioni Matrimoniali. Entriamo ora a esaminare in dettaglio qualche Articolo del Codice Francese. In primo luogo si parla del Matrimonio come di un contratto civile sino gli atti stessi vengono posti nella categoria del contratto civile Tit: 11 c 3. Ma cosa s'intende mai per questa parola civile?

Veramente si dovrebbe aspettare la spiegazione dai legislatori medesimi. Dunque domandiamo loro in qual senso debbano intendersi li vocaboli <u>civile</u>, <u>naturale</u>, <u>valido</u>, e <u>invalido</u>. Non occorre aspettare risposta. In altri tempi migliori si avrebbe potuto attenderla: ora tutto è mistero: tutto si mischia, e si confonde: si parla di tutto, e non si s'intende di niente. Uscirono alla luce alcune Opere di dotte e pie Persone, che s'ingegnavano di spiegare quel Codice in senso Cattolico, e cadettero in disgrazia del Governo. Parenzo, Udine, Venezia, Verona, ed in somma tutte le Città, ch'ebbero il vantaggio di possedere Ordinariati veramente timorati di Dio, ebbero anche la sorte di patire qualche cosa per G. C. e per la sua Chiesa. Così è sonovi dei legislatori che vogliono esigere una ubbidienza cieca, tanto stanno sul punto d'autorità, che in materie del tutto vacilanti affettano di non voler neppure essere difesi. Pare che Dio ciò permetta a scorno dell'errore, e della menzogna. S. Illario si offrì a Costanzo di disputare contro gli Ariani a difesa della Cattolica verità: e Ariano Imperatore lo richiamò dall'esiglio senza accettare l'offerta. Nei nostri tempi alcuni però con ottima intenzione si posero se non a difendere la bugia, [illegible] ascoltati, ma anzi repressi. Così avenne allorchè in Germania si trincuarono otto o nove righe dalle lezioni di S. Gregorio VII. nel Breviario. L'Ab. Grandi Goriziano volle fare

l'Apologia di questo attentato: e l. Governo gli rese una forte reprimenda. Quell'Abate stimò bene d'andar a finire i suoi giorni vestito da Cappucino in spirito di penitenza per aver difeso una causa così cattiva. Ma il Governo che trinciò S. Gregorio ebbe la penitenza di vedersi trinciati li suoi stati. Se fatta la penitenza poi dall'ottimo Sovrano per i peccati altrui, si vederanno a rimarginare le piaghe, sarà questo un effetto delle misericordie del Signore, che benedice i Principi buoni. Come al contrario Napoleone trinciò non solo le lezioni del S. Pontefice, ma eziandio estirpandone dal Breviarrio sino il nome, tentò per così dire di bandirlo dal Cielo della Chiesa: invece il tristo Legislatore restò bandito dal suo impero, e privato del suo trono.

113 Dissi già che in altri tempi si avrebbe potuto ottenere, come vi dirò più sotto la spiegazione di questo vocabolo <u>civile</u>: in tempi migliori si usavano i termini con più proprietà, e oggidì tutto è mistero e confusione. Ma se non vogliono darcela questi Legislatori Francesi, l'anderemo noi rintracciando. + Si sa già che nei tempi dei Peripatetici + le lettere sacre, e profane a stento si andavano svilluppando e sbozzando dalla barbarie e dall'ignoranza dei secoli immediatamente anteriori. I migliori scritti degli antichi Padri

Maestri

Maestri, e testimonj insieme delle cattoliche verità dei loro tempi — Erano in buona parte tutt'ora sepolti nell'oscurità, e nella polvere; e seppure si leggeva qualche antico papiro o pergamena, mancava però quella critica, che sa discernere l'apocrifo dalla verità. Gli oracoli delle scienze d'allora erano Graziano, Alberto magno, il Maestro delle sentenze, e pochi altri simili a questi. Su questi sudavano S. Tommaso, S. Bonaventura, Scoto, e altri veramente grandi ingegni nell'ammaestrare il Mondo. Questi certamente erano genj straordinarj; ma la luce non può venire se non a grado a grado. Fecero questi avvicinare il giorno, ma non poterono giungere al meriggio. Dio però che in niun tempo abbandonò la sua Chiesa si valse di questi grandi uomini a conservare, e a difendere la verità rivelata; Mancavano a loro per avventura molti antichi documenti dei tempi passati: ma Dio li fornì in cambio di così alto ingegno, che coll'acutezza degli argomenti, con sottili distinzioni, con metodici raciocinj penetrarono tanto addentro in tutte le difficoltà, che bastarono a conquidere i nemici della Religione, e a conservare sulla terra una luce sufficiente per condurre gli uomini alla loro meta, ch'è la Religione e Dio stesso. In queste circostanze fù, che questi grandi uomini dovendo

parlare anche del Matrimonio, vedendo d'una parte inserite nei codici politici di Giustiniano molte leggi risguardanti questo Sacramento, vedendo altronde che i Sacramenti appartengono non al Principe ma alla Chiesa; non essendo tuttavia alle loro mani molti scritti dei tempi Apostolici e dei tempi posteriori atti a sciogliere ogni difficoltà tra queste appunto, S. Tommaso l'Angelico, che non poteva a quei tempi segnare l'epoca dell'origine degli impedimenti usati nella Chiesa assai prima di Giustiniano, credendo forse che l'autorità imperiale potesse entrarvi almeno indirettamente, ma nello tempo stesso non potesse entrarvi senza l'assenso della Chiesa, così per salvare l'una e l'altra autorità, per spiegare e sciogliere il nodo dovette pensare di formare la tanto dai Giansenisti milantata, e da loro mal intesa distinzione nel Matrimonio di contratto naturale, contratto civile, e di contratto sacro. Ecco il di lui testo (157) "In quanto (il Matrimonio) viene ordinato al bene della natura, ch'è la perpetuità della specie, viene diretto al suo fine dalla natura stessa, che tende in questo; e così viene chiamato offizio di natura: in quanto poi viene ordinato al bene politico, soggiace alla ordinazione della legge politica: in quanto dunque è ordinato al bene della Chiesa, è necessario che soggiaccia al regime della Chiesa medesima." Ecco

(157) L. 4. Contr. Gent. c. 78.—

Dunque la tanto decantata distinzione di contratto naturale, civile, e sacro. Se S. Tommaso avesse potuto avere a mano gli scritti di S. Ignazio Martire, tutti i Libri di Tertulliano, e molti altri codici di Padri, e di Concilj, il concilio di Toledo sumentovati se avesse potuto avere le dispense date dalla Chiesa ai Britanni, ai Tedeschi, e ai Bulgari, avrebbe conosciutto, che gli impedimenti tutti erano in vigore per comando della Chiesa, ben assai prima di Giustiniano, nè avrebbe bisogno reputato d'andare in cerca nella fecondità del proprio ingegno dei mezzi d'accordo tra il Principato e la Chiesa: accordo però considerato tanto necessario pel Principe, tanto, che secondo lo stesso S. Padre niente avrebbe potuto il Principe senza il consenso della Chiesa medesima, ne meno il Launojo avrebbe con ridicola temerità mai detto, che i Principi nel formare gl'impedimenti, essi erano e rapresentavano la Chiesa. Se i nostri adulatori Canonisti avessero letto senza prevenzione, e in tutta la loro estensione le opere dell'Angelico, avrebbero ritrovato però ciò che egli dice, parlando dell'impedimento dalla cognazione legale = La proibizione, cioè egli fatta dalle legge umana non basterebbe a indurre un impedimento matrimoniale se non interviene l'autorità della Chiesa, la quale interdica lo stesso = Come

S. Tommaso medesimo se avesse potuto ave=
re in mano li monumenti dei tempi Apostoli=
ci, avrebbe bensi confessato essere stato in uso
presso i Romani l'adozione, e l'adrogazione;
come si sa v. g. Augusto avere adottato Tiberio
ec. Così avrebbe conosciuto del pari non tro
varsi vestigio di questo impedimento nelle
leggi Romane avanti di Giustiniano, cioè prima
che la Chiesa di G. Co. ne lo stabilisse, come
stabilì appunto gli impedimenti di pubblica
onestà, e di spirituale parentela di assai mi=
nor conseguenza dell'addozione. Ecco dunque
l'origine è 'l perchè della distinzione tanto
decantata dai Giansenisti. L'oscurità e l'igno=
ranza dei tempi in cui vivevano i Peripate=
tici ne furono la sorgente, come nelle nre
età l'ignoranza maliziosa dei novatori n'è
la continuazione. Lo che, però niente affievo=
lisce la verità di fatto da noi enunciate. E'
certo, 1: che il Matrimonio è contratto Divi=
no-naturale. 2 che essendo Divino-natura=
le è cosa appartenente alla Religione, e
spirituale quanto può essere il Decalogo stesso,
3. che essendo spirituale, non può essere par=
taggio del Principe, ma della Chiesa; 4 che
in fatti mai niun Principe fuori di tre o
quattro si pensò di arrogarsi un potere sopra
l'essenza del Matrimonio, ciò è sopra impe=
dimenti dirimenti, come provenienti dalla
Politica potestà, 5, Che anche di quei pochi
le leggi o erano assurde, o se erano oneste, le

le copiarono dalla Chiesa, e le Nazioni non
le accettarono mai dal Principato; 6, che
dunque non potè mai, nè può questo con-
tratto chiamarsi in stretto senso *civile*.

114. — Ora, sinchè questo vocabolo
si tenne nel suo vero senso, cioè come
significante un potere di castigare i
profanatori del Matrimonio, e in riguardo
agli effetti civili; si potea lasciarlo correre.
Anche nei primi secoli della Chiesa sinchè
la parola *ὁμοιούσιον* *simile* si intende-
va dai fedeli come indicante la Divinità
di G. C., si lasciava adoperarsi dai loro:
ma da che i Semi Ariani bestemmiando
se ne servirono per sfuggire la sincera con-
fessione della consustanzialità del Verbo
col Div. in Padre indicata nel vocabolo
ὁμοούσιον *consustanziale*, la Chiesa si
astenne della prima dizione sostituendovi
la seconda. Del pari lasciò da parte molte
espressioni riguardanti la SS.ma Eucaristia,
di cui si abusarono i Luterani, e vi sostituì
in cambio la parola *transustanziazione*
per isfuggire la dolosa ambiguità degli
Eretici. Non altrimenti ogni Cattolico è
in dovere di abbandonare il vocabolo di
civile in fatto di Matrimonio, e nominatamen-
te abusato dai Giansenisti, e di appigliarsi
al sentimento di tutti i secoli chiamandolo
lo semplicemente contratto Divino-
Naturale e sacro. Ora ritornando al fatto nostro

nostro il vocabolo civile, da S. Tommaso in poi sino a Enrico II. Enrico III e Luigi XIII s'intese e si adoperò nel senso Cattolico su espresso. Questi Rè poi principiando a scavare la fossa a se e ai successori e alla vita morale dei loro popoli vi posero le loro mani in questa materia a loro incompetenza vollero chiamarlo civile. Ma non tutto d'un tratto si cade nell'abisso. Luigi XIII dopo dieci anni di temerità temperò la sua legge richiamandola ai soli effetti civili. Il Clero Gallicano ne fece supplica a Luigi, come ne fa il racconto Gervasio nel suo trattato pacifico = Il Rè, (sono di lui parole) viene supplicato umilissimamente, che non gl'incresca di considerare, quanta importanza siavi in questo articolo, che ha bisogno di spiegazione a dilucidare due difficoltà. La prima che non s'intendono altrimenti queste parole valide aut invalide se non che in relazione al Contratto Civile, e non al contratto spirituale del Sacramento. La seconda è che non siano costretti gli Ecclesiastici a giudicare secondo gli articoli di questi editti: al che il Re Cristianissimo rispose. L'ammonizione del Clero per quanto riguarda la prima difficoltà fu risolta così: Queste parole valide, aut invalide non si devono prendere altrimenti, che in relazione al contratto civile e pei Giudici Laici. Anche l'altra difficoltà è sembrata giusta

e conveniente alla ragione. = Ora non è più tempo di domandare dilucidazioni. Si è verificato quello che si osservò di sopra. Questo Divino-naturale contratto dopo che fu toccato dai mani incompetenti si rese soggetto a tutte quell' incostanze, e a quelle assurdità, a cui possono essere tratti gli uomini dalle più violente passioni di concupiscenza, d'avarizia, e d'orgoglio. Nel 1629. era la moda di voler separare, non già l'essenza, ma gli effetti, volevano distinguere gli effetti civili dai Sacramentali. Nel 1783 da Giuseppe II si proseguì la carriera col distinguere questo contratto anche nell'essenza, e nella sostanza; cioè volle considerarlo, e in se stesso, e come contratto civile. Si andò ancora più avanti: Il contratto preso sotto l'uno o l'altro aspetto si volle che ricevesse la sua essenza, forza, limitazione, intieramente, e unicamente dalla sovrana sanzione (158) Finalmente negli anni dopo, nella Rivoluzione Francese, non si volle distinguer più nè Sacramento, nè natura, nè essenza, nè sostanza, nè effetti, nè Divino, nè naturale, nè tampoco presa tutto in ammasso; ma alla cieca senza neppur darci un' idea netta e precisa del Matrimonio si passò a far leggi su questa materia, cui si mostra di non intenderla nè poco nè molto. Questa strada aperta a tante variazioni lo sa Dio a qual fine sarà per condurci. Non passarono da questa ultima epoca se non pochi lustri, che si vide trasandato lo stesso codice

(158). Gius. art. 1. Cost. Matrim.

Parigino nella separazione di Giuseppina con Napoleone. Non anderà molto che vedremo delle altre Meteore Matrimoniali, che giustificheranno li nostri timori.

115 Nel codice Giuseppino per altro almeno ci si dà una qualche idea di quel Matrimonio che si vuole sanzionare. Si dice nell' Art.° 22 - Il contratto del Matrimonio si fa allorchè un uomo, ed una donna consentono d'entrare in una indissolubile società, e convivenza ad effetto di aver prole. &. Ci si dà, dissi, un'idea sebbene non adequata ed intiera. Si dice indissolubile: donde ha da venire questa indissolubilità? Dai contraenti? in questo caso come ogni cosa si altera, alterati i principj dond'è nata. Il Matrimoniale contratto, tanto potrà esser indissolubile, quanto può essere invariabile la volontà dei contraenti. Si sa cosa è l'uomo; egli è tutto vanità, e incostanza, se non è tenuto forte e fermo da una autorità, e forza superiore: perciò deve dirsi nella definizione contratto instituito, e tenuto in regola da Dio, la di lui autorità può renderlo indissolubile. Trae forse il Matrimonio la sua indissolubilità dalla natura stessa? La procreazione, l'allevamento della prole, lo scambievole ajuto sono gli oggetti di natura: Ma se mai non si hanno figli come non ne avea Napoleone

con

con Giuseppina; e d'altronde i conjugi sono tanto vicini, e in circostanze tali di non aver bisogno l'uno dell'altro cessando il fine, e l'oggetto potrebbe cessar anche l'indissolubilità. Si deve dunque un'altra volta aggiugnere, ch'è un contratto instituito, e tenuto in regola da Dio che lo vuole indissolubile. Quod Deus conjunxit, homo non separet. C'è ancora di più: se l'indissolubilità viene dalla natura, dunque il Matrimonio dovrà essere indissolubile tanto per i Cattolici, quanto per gli Eterodossi. Come dunque si avrà fronte di dire (159.): Permettiamo agli Acattolici, che nei casi in cui un conjugato avrà attentato alla vita dell'altro, oppure commesso un adulterio la parte lesa possa domandare un divorzio, ossia l'intiero scioglimento del Matrimonio; e quando il fatto sarà provato legalmente, il giudice dovrà dichiarare sciolto, e abolito il vincolo matrimoniale. Ecco in quante contraddizioni cade l'uomo. Il giudice dovrà, si dice, dichiararlo sciolto; in nome di chi?. Certamente del Sovrano: e il Sovrano per nome, e per autorità propria. Dunque il Sovrano lo dichiara solubile, e insolubile. Si risponde: è solubile per gli Acattolici, è indissolubile per i Cattolici; ma ciò dipende dalla diversità delle due Religioni non dal Sovrano. Una di queste ha da essere falsa; dunque il Sovrano o da una parte o dall'altra sanziona l'errore e la falsità. Ed eccoci ricondotti

(159.) Const. Giusep. art. 50.

da capo. Abbiamo veduto che il Matrimonio affidato a mani d'uomini diventa il giuoco delle passioni, le quali sempre tra loro differenti si succedono instancabilmente le une alle altre. L'esperienza è chiara, e recente. Ma l'indissolubilità del Matrimonio in quanto al vincolo come vedremo, è un dogma di Dio: tutto ciò che gli è contrario è errore. Dunque a nome di Dio il Sovrano dichiarerà per regola ai Cattolici il dogma dell'indissolubilità; e agli Acattolici in nome di Dio dichiarerà per regola l'errore. Allorchè scendendo la scala si salta il primo scalino, non si sa dove vada a finire il precipizio.

116. Giuseppe II era un ottimo Personaggio. Nelle sue leggi e nelle sue azioni si venne a capire, che egli ebbe veramente la buona intenzione di essere il padre dei suoi popoli: ma i Framassoni, e i Giansenisti ne lo condussero per strade del tutto opposte. Questi maligni adulatori, forse di lui nemici, spinsero costui in molti rapporti sotto pretesto di bene sull'orlo del precipizio. Francesco I. di lui Nipote ottimo Principe, e fornito di tanta saggiezza e pietà, che se per buona sorte qualche suo Ministro sapesse rappresentargli la verità con quel rispetto e amore, che si deve a un sì gran Monarca, questo saggio Principe non esiterebbe un momento a discatenare la Chiesa e rimetterla in quella libertà, che le ha donato il suo Divino Institutore. Ma

vilon,

ritorniamo al Codice francese. Questo non porge alcuna idea sostanziale di Matrimonio; non sa e non pensa neppure di darne la definizione. Ciò prova, che quei legislatori non ne conoscevano la sostanza. In quel Codice nè il Cattolico nè il Mussulmano nè l'Ebreo, nè il gentile, nè l'eterodosso non vi troveranno mai la sostanza del loro contratto. Tutto è superficiale, com'è la nazione stessa. Ogni setta, ogni Religione vi scorgerà al più un indecente pubblico legale concubinato ma nulla di più. Secondo questo Codice, quando vadano d'accordo le parti, potranno separarsi a talento. Da questo fonte non potranno mai scaturire, se non disordini e brutalità. Ecco dove può condurci il civile contratto.

Cap. XXV

Il Codice Francese oltraggia la natura nel mettere i limiti dell'età.

117. Anderemo sempre più rimarcando i disordini provenienti dal così detto contratto civile nel vedere tanto quello che nei diversi articoli del Codice Napoleone si dice, quanto quello che nel medesimo si ommette. Non si potrà conservare la giusta serie, e ordine delle idee, che scaturiscono naturalmente una dall'altra in qualsivoglia ben ragionato sistema, poichè

poichè quei tristi legislatori pare che abbiano a bella posta sconvolto l'ordine di queste materie nei loro articoli, affinchè l'uomo come in un laberinto smarrisca la naturale strada della verità. Nel Capo primo di più passi saltano entro alla materia, come si salta in mezzo a una fossa senza scandagliare il fondo. Se periranno, di chi sarà la colpa? Noi per non affogarci, gettiamo prima lo scandaglio. La vera definizione del Matrimonio sarà la regola dei nostri passi. Abbiamo detto già che il Matrimonio è un contratto indissolubile instituito da Dio, e tenuto in regola da Dio, tra un sol uomo e una sola donna in ordine alla convivenza, in ordine alla prole, ad allevarla, ed ad ajutarsi scambievolmente tanto nel corpo, quanto nell'anima. Da questo fonte nel matrimonio tutte le verità connesse. Tra cento altre verità e buoni effetti ne viene anche questo che il Matrimonio previene, e schiva i pericoli della incontinenza, la quale pur troppo senza questo rimedio è facile che possa macchiare li primi anni dell'uomo, onde poi tutto il restante della vita si contamina, ed entrando poi sino alle ossa lo accompagna sino alle ceneri del sepolcro (160.). D'altra parte lo Spirito Santo dice (161.): voglio che si maritino da giovanette = e e non possono contenersi si maritino (162.). Il Jus Canonico, e 'l Civile, cioè la Chiesa, e 'l Principato, appoggiati anche sulle fisiche osservazioni, facendo eco alle voci di Dio

(160.) Iob. 20. 11. (161.) Tim. 14. (162.) 1. Cor. 9.

Dio riguardarono validi i Matrimonj de' 14 anni
nei maschi e di 12 nelle femmine e i nostri filosofi
quasi abbandonati da Dio al reprobo senso insieme della
prima di licenza, delle più ributtanti sozzure (Dio
che ce lo attesta) niente importa di tutto questo.
Decretano che avanti gli anni 18 nei maschi, e i 15
nelle femmine il Matrimonio è nullo. Che la gioventù
se vuole ritardi il Maritaggio sino ai 18 anni, e
anche qualche spazio di più, come se non c'è pericolo
d'incontinenza potrà essere lodabile; così sarà biasi-
mevole se non potrà contenersi. Questi eccellenti
modelli piagne la società. Avrebbero potuto molti
essere fiori d'ogni virtù mentre questo ritardo li fece
empiorj di tutti i vizj. Sino ai suoi tempi S. Gio-
vanni Grisostomo (163.) si lamenta che molti ricusa-
vano a maritarsi, quando avrebbero dovuto asse-
rirsi di comune consenso per vivere unicamente a
Dio. Quanti divengono così maritaggi ritardati! Luogo
io vedo [illegible] molti giovani e padri con una pessima
educazione della prole! Quindi la rovina d'infinite
famiglie. Un impedimento dirimente di questa sorte
unito all'altro del dissenso della famiglia, è ap-
si basta a rovinare delle intiere generazioni. Così va:
il [illegible] di novità, e l'odio contro ogni legittima
potestà, contro la Chiesa, e i loro Re, caratteri dei
reprobi, i quali per natura secondo la divina Scrit-
tura dominationem spernunt, fanno man bassa su
d'ogni virtù, su d'ogni onestà. E dispongono, che nell'
articolo 145: il Governo potrà accordare dispense d'età

(163.) In Math.

per gravi motivi. Va benissimo: ma un giovinetto posto in questa necessità, avrà egli di manifestare all'Uffiziale Civile che se ne riderà, le proprie infermità, e malizie? Un Re empio del secolo passato dava in dono dieci giorni a chi avesse sfiorata una Vergine. Si ricorrerà a un appestato per guarir dalla peste? Orrori disonoranti l'umanità!

Cap. XXVI.

Circa il consenso richiesto dal Codice.

112. Nell'articolo 146. si dice che non è Matrimonio dove non è consenso: siamo d'accordo; ma aprendosi nel Codice stesso, come vedremo, tante strade al divorzio, vi è una grande reticenza in questo Articolo se non si indica la qualità del consenso. Questo consenso deve egli essere assoluto, o condizionato; deve essere soltanto pel presente o pel futuro; deve essere ad tempus, o per sempre? Concedendosi in quella Dirigente Legislazione tanti divorzj anche in quanto al vincolo si doveva dire con sincerità che basta un consenso condizionato, e a tempo limitato, giacchè si può sciogliere qualunque volta si vuole. Ora un contratto fatto con un consenso così dimezzato è egli altro che un concubinato indecente, palliato con ingannevoli colori di legge? Ogni uomo d'onore dovrebbe vergognarsi di siffatti traviamenti filosofici. La nazione francese non ha tanto potere sul genere umano di cambiare il retto senso delle parole. Il vero Matrimonio viene da un consenso assoluto

irre-

irrevocabile, e sempiterno; come appunto il consumato indissolubile del pari: che colpevole, e vergognoso ciò non fece mai a' popoli, nè ai loro Principi poteri distruttivi d'ogni buon ordine e d'ogni buon costume. L'istessa improvvidità de' termini si scorge nell'articolo seguente, cioè nell'Art.° 147. Si dice ivi che non si può contrarre un secondo Matrimonio avanti lo scioglimento del primo. Le leggi della Chiesa parlano con un poco più di proprietà; avrebbero detto in cambio, che non si può contrarre un secondo Matrimonio avanti che si dichiari essere stato nullo il primo. Il Matrimonio consumato non si potrà mai sciogliere in eterno da umano potere. La moglie d'un vero primo marito, non potrà mai perdere la qualità di sua vera moglie, vivente il medesimo: tutti i contratti, che seguissero dipoi non potrebbero essere se non adulterj. I compilatori del Codice erano o i gran ignoranti, o i gran furfanti, che volevano vendere lucciole per lanterne.

Cap. XXVII.

Il dissenso dei Genitori, fu mai, o può essere un impedimento dirimente?

119. In ugual maniera mostrano la sfrontatezza e la loro ignoranza i Legislatori Francesi nell'artic. 148. Si prescrive in esso, che non possono contrarre Matrimonio senza il consenso dei genitori

i figli che non sono giunti all' età di 25. anni, le
figlie che non sono giunte all' età di 21. anno. Il
bello di questa Legge spicca oltre modo, allorchè si con=
=fronta coll' Artº 182. Da questo si raccoglie, che se
il giudice non sa il dissenso dei Genitori, un tal Matri=
=monio si lascia correre come valido: se poi lo sa è
invalido. Truffaldino è un arca di scienza in confronto
di questi commedianti. La costituzione Giuseppina è
un poco più coerente con se stessa. Essa dichiara
inabili gli sposi che non hanno l'assenso dei Genitori,
ma non dà al Sovrano autorità sul Matrimonio già
formato, e non giuoca ai bussolotti col dichiarare vali=
=di, o invalidi i Matrimonj secondo che gli impedimen=
=ti sono noti, o nascosti. I Legislatori Francesi
assalgono d'un colpo la sostanza del Matrimonio e
sciogliendolo quando è formato, e dichiarandolo valido
quando è occulto l'impedimento. Se gli sposi, o
chi ne ha un interesse non reclamano il dissenso del
padre, sebben reclami chi non ha interesse, il Codice
li lascia in pace, il lor Matrimonio si vuol sup=
=porre valido: se reclamano, il Giudice lo taglia.
La Religione sa rispettare in altra maniera questo
Divino-naturale contratto. Quando è nullo, dà a chi=
=unque il comando di suggerire gli impedimenti; e se
anche il Principe e la Chiesa ignori l'impedimento, e
taccia, non tace la coscienza, conviene o separarsi o
rimediarvi. Ma in Italia sul dissenso dei Genitori,
potrà un Legislatore civile formare un impedimento
dirimente? Non lo può, nè è espediente che lo possa.

in

In primo luogo non lo ha formato giammai; dunque è evidentemente presumibile che non lo possa. No: le umane generazioni tutte fuori di tre o quattro momentanei attentati in questi ultimi tempi non diedero mai leggi di tal natura; e se tre o quattro momentanei compositori di leggi vollero per accidente distinguersi, tali leggi non furono accettate dal genere umano, convenne che, o si ritrattassero o le leggi cadessero da sè. Dunque il senso comune non riconosce altri canali per derivare sulla società regole essenziali di maritaggi fuori della Religione.

120. Si dice che le leggi dell' Imp. Rom. posero questo impedimento del dissenso dei genitori. Giustiniano (164.) parve che volesse annullare le nozze fatte senza il consenso del Padre. Ma ne determinò il vero senso tanto celebre Giureconsulto le di cui sentenze furono scritte, stampate, e insegnate nel corpo del Jus. Ivi si dice espressamente (165.): I Matrimonj di quelli che sono nella potestà del Padre, senza la di lui volontà per legge non possono contrarsi; ma contratti non si sciolgono. Ecco lo spirito di quelle leggi dichiarato, e approvato da tutto l' Imp. Romano. L' impedimento era proibente e non dirimente, e anche la Chiesa lo proibisce nel medesimo senso. Alcuni critici vogliono dire, che questo testo non sia di Paolo, ma di un certo Aniano, che commentò

(164.) Digest. tit. de rit. nupt. e Inst. de nupt. (165.) l. 2. sent. tit. 14.

ai tempi di Alarico il Codice Teodosiano, concesse di tanta autorità, che poi fu inserito nel Codice. Lo sia vero: però la simultaneità di quei tempi mostra tuttavia il senso che veniva dato alla legge da tutto l'Impero. Certamente che Cujacio, e il Dionisio Godefridi celeberrimi Giureconsulti formale testo d'autorità dicono espressamente, che il Cesare ebbe giusta ragione di non approvare le nozze: le nozze sono ingiuste, ingiusta la moglie, ingiusti i figli, e secondo i posteri spurj: nulla la dote, nulla la moglie, non però dal Diritto Civ: Rom: viene sciolto il Matrimonio (166.). Se non viene sciolto, dunque i conjugi restano uniti. Era dunque al più un impedimento non dirimente, ma proibente e che al più riguardava gli effetti civili. Si vedrà sempre più provato ciò che dissi di sopra, che il senso comune del genere umano sarà sempre un ostacolo insuperabile a questa novità.

121. Nel 1556. Enrico II. Re di Francia abilitò i genitori a diseredare i figli che contraessero Matrimonio contro la loro volontà. Nel 1579. Enrico III confermò questa legge, e poi nel 1629. dichiarò nulli tali Matrimonj. Luigi XIII come indicai di sopra limitò queste leggi solo agli effetti civili. Giuseppe II. di nuovo li dichiarò nulli. Pochi anni dopo i Filosofi Francesi li dichiararono nè validi, nè nulli, o per dir meglio li dichiararono validi, e invalidi a norma della notorietà del fatto, e del pentimento degli sposi. Si avvanzarono un passo di

(166.) Tit. in Digest. de rit. nupt.

piedi: vollero insegnar la creanza anche ai majori. I Matrimonj fatti da questi senza l'atto rispettoso, li assoggettarono a questa medesima falce. La Nazione Francese si è veramente sempre distinta in materia d'inchini, di complimenti, e di creanza. Il S. Vescovo di Marsiglia Salviano, disse benissimo dei suoi Patriotti, che erano ospitali, ma mentitori. Egli pare che tendono a due scopi di offuscare i Matrimonj, e di mettervi il ridicolo con tante loro civiltà a questo sì importante contratto. Sono tanti, e tali gli andirivieni nel Codice di accusatori, di testimonj, di rei convenuti, di attori ascendenti, discendenti, avi, atti di nascita, officiali civili, formole di pubblicazioni, di dichiarazioni, di ore prefisse, giorni stabiliti, consigli di famiglia, giudici civili, anni d'aspettativa, prescrizioni, carta bollata, divorzj, mutui consensi, che i poveri sposi non sanno onde cominciare, e finiscono poi col farsi ridere addosso sulla pubblica piazza.

122. A queste novità di impedimenti gli Eretici vi prepararono la strada. Dove vi erano impedimenti ragionevoli dissero, che la Chiesa non aveva autorità d'instituirli. Dove non ve n'erano, ne fabbricarono essi. La malignità si serve di tutto. Calvino (l. 4. Inst.) dice essere legge empia quella, che ha fermi, e rati i conjugj contratti tra i giovani senza l'assenso dei genitori. Lutero nei suoi sermoni del Matri-
monio

monio si prende scrupolo circa tali Matrimonj, dicendo che tali Matrimonj i Genitori possano dirimerli, se questi sposi non hanno prole. Il solo pensare che queste dottrine nacquero dai Eretici, quanto non dovrebbe mettere in allarme ogni buon Principe Cattolico per non addottarle sì questa sola ragione di non approssimarsi a quei fonti di perdizione. Il confronto per altro tra i Matrimonj Cattolici, e gli Acattolici giustifica abbastanza, come abbiamo veduto li nostri timori onde non lasciarci ingannare dai novatori giansenisti. Affini a queste leggi sono anche i regolamenti francesi, per cui alcuni Principi dei prossimi passati secoli, e Napoleone nel presente, pretesero essere nulli i Matrimonj di qualunque Principe del Sangue contratti senza l'assenso del Re o del Sovrano imperante. Un velo ricuopra le tragi-commedie presenti; citiamone in cambio qualcun altra più antica. Nel 1634. Gastone Duca d'Orleans fratello di Luigi XIII sposò Margherita Duchessa di Lorena contro il volere del Re. Nell'anno seguente il primo di Settembre dovette disfare questo Matrimonio, perchè il Re montato in collera per la guerra mossagli dal Lorenese, non voleva riconoscere la cognata. Nel 1636. Gastone pregò il Re a dispensarlo da questo impedimento, onde poter ripigliarsi in moglie questa Principessa; e il Re in fatti stanco di questa guerra lo dispensò nel 1637, e finalmente nel Maggio del

1643.

1643. fu sposato di nuovo colla stessa dall'
Arcivescovo di Parigi. Così si giuoca in faccia
agli uomini. L'amore determinò Gastone a questo
Matrimonio. La stizza del Re lo disfà: il
timore lo fa rinnovare; ma con Dio non si burla.
L'Arcivescovo di Parigi ad onta di questa politica
opinione usa il rispetto dovuto a un Sacramento,
che non si rinnova negli stessi sposi, e li congiunge
la seconda volta, però sotto condizione: Ego con-
iungo vos, disse, in Matrimonium in quantum
est opus. I poveri Vescovi spesso hanno sover-
chio timore dei Re. La Chiesa Romana li ri-
spetta, poichè sono l'immagine della potenza, e
della giustizia di Dio; ma non li adula: discende
con loro, se sia d'uopo, sino alle porte dell'Inferno;
ma non vi entra, e procura che non vi entrino nep-
pur essi, poichè sono figli suoi —

123. Questa pia Madre dall'incontro se per
una parte inculca con tutta la sua autorità in nome
di Dio ai figli la dovuta subordinazione, e un sacro
rispetto verso i genitori; dall'altra parte però non
ha per suo scopo nelle sue leggi Matrimoniali
la potenza, l'ingrandimento, e le richezze dei
grandi Casati; poichè non abbiamo qui in terra
città permanente; ma ne cerchiamo una, che è nell'
avvenire dell'Eternità. La Chiesa ha per scopo
immediato la volontà di Dio institutore del Ma-
trimonio. Circa l'assenso dei genitori ella dete-
sta l'insubordinazione dei figli, quando s'impe-
gnano

gnano in questo passo, che ha da decidere della loro sorte nel tempo, e nella eternità: detesta, dissi, la loro irriverenza allorchè vi si impegnano senza prestare il dovuto ossequio a chi diede loro la vita, col non cedere alla loro volontà quando questa è ragionevole; e peggio ancora quando lo fanno senza nè men rispettare al Padre e alla Madre. Se Dio nel monte Sinai tra lampi, e tuoni, e poi il Divin Figlio dalla Croce insegnò ad onorare i Genitori, senza dubbio ciò deve prestarsi nei passi di maggior importanza, qual è il Matrimonio. La Chiesa di Dio ha sempre proibiti e detestati simili maritaggi (167). Ma però similmente proibisce, e detesta l'avarizia, l'orgoglio, e l'impertinenza dei Genitori, allorchè per fini rei vogliono forzare una assoluta via di un contratto, la cui instituzione e regolamento sono riservati all'autore della natura. Esaù si prese due mogli (168.) Giuditta figlia di Beeri e la Basemath figlia di Elon, le quali ambidue avevano offeso l'animo d'Isacco, e di Rebecca, e tuttavia Dio le chiama nelle S. Scritture col nome di mogli. Il diritto divino naturale non può essere tolto da altri fuorchè da Dio medesimo. Il Concilio di Trento dice anatema a quelli, che affermano essere invalidi i Matrimonj contratti senza l'assenso dei Genitori.

124. I Giansenisti per ingannare li buoni Principi dicono, che nei primi secoli della Chiesa il dissenso dei genitori si riputava impedimento dirimente.

(167.) Trid. sess. 24. c. 1. (168.) Gen. c. 24.

S. Basilio nella sua lettera ad Anfilochio can. 42.
ne fa testimonianza. Siamo d'accordo, lo mostrera-
mo altrove. Allorchè la Chiesa universale lasciava
che i suoi Vescovi nelle loro rispettive Chiese rego-
lassero i Matrimonj allora la disciplina variava
secondo le circostanze dei luoghi, dei tempi, e delle
persone. Le circostanze di quei secoli procellosi ri-
chiedeano così e conveniva addattarvisi. Come gli
Apostoli, e i Santi Vescovi dei tempi Apostolici
formavano leggi indipendentemente dagli Imperato-
ri; S. Filippo assai prima di Teodosio proibì le
nozze in secondo grado di consanguinità, S. Paolo
proibì il ripudio non ostante le leggi Romane,
asserendo che la sola morte può dividere gli Sposi;
come lo stesso Apostolo potè separare la moglie fe-
dele dal marito infedele; e come potè la provincia
ecclesiastica di Cesarea addottare per l'impedimento
il dissenso dei Genitori; così dei pari la Chiesa
universale di poi, senza dipendere dalla politica po-
testà potè decretare, che il dissenso del Padre non
forma punto un impedimento dirimente. Verrà per
questo di conseguenza, che il Principe possa decre-
tare il contrario? Ci vogliono altre prove che
questa. Non sarà mai buon ragionare col dire:
lo può la Chiesa: dunque lo può anche il Principe.
Quello che i Giansenisti oppongono delle Chiese
del Levante, il Nomocanone di Fozio ec. non
merita risposta. È un ingiustizia a un buon Principe
il portargli l'autorità, ed esempj di Eretici, e di
Scis-

scismatici. Non si nutre la sposa di G. C. di bave di rospi. Ella ha i suoi occhi rivolti a Gesù Cristo, e agli Apostoli. G. C. ha promesso d'essere con noi sino alla fine dei secoli.

125. Ci obbiettano in secondo luogo anche la disciplina di molte Chiese d'Occidente avanti del XII secolo. Basterebbe di risponder loro ciò che si è già detto, cioè che l'andamento della Chiesa non autorizzerà giammai il Principe a fare altrettanto. Che discorso sarebbe mai questo? La Chiesa può assolvere dai peccati, dunque anche il Principe ha diritto d'essere Confessore, Penitenziere? Un uomo di cuore deve arrossire nell'ingannare un Sovrano con tali sofismi. Ma diamo pure loro una risposta diretta. Il testo più forte, e più decisivo, che suole portarsi a favore del dissenso dei Genitori come dirimente il Matrimonio è l'epistola così detta di Papa Evaristo. Questa realmente dichiara non solo ingiusto e illecito un tale Matrimonio, ma lo definisce eziandio come nullo. Anche nel Concilio di Colonia nel 1536. quei Padri dicono: essere desiderabile, che il canone di Evaristo Papa fosse rinovato da un Concilio Generale, e fossero tolti quei clandestini Matrimonj, i quali contro la volontà dei Genitori e dei Congionti si contraggono più per libidine che per studio (169.). I Canonisti hanno già date di buone risposte nel comentare il testo di Evaristo. Ma ogni uomo ragionevole deve contentarsi di questa sola. Tutti i critici vanno d'accordo in dire, che il Testo non

(169.) part. 9. c. 43.

può essere di quel Papa. A chi ha un poco di sapore di antichità, la cosa è manifesta. Evaristo fu del primo secolo nei tempi Apostolici, mentre il testo, tutti vanno d'accordo, dover essere d'un Autore, che ha scritto nel IX secolo. Ora è dottrina comune, che i testi raccolti nelle collezioni canoniche non fanno maggiore autorità di quello che abbia il loro autore. Se è testo di un Sommo Pontefice è d'autorità suprema; se è d'un Consultore, ha autorità consultiva; se è d'un Santo ha autorità di pietà: in somma, non ha autorità maggiore del suo autore. Il Testo citato non è certamente di Evaristo; non si sa di chi egli sia; dunque non si sa di quale autorità ei sia investito. Dalla incertezza vorranno i Giansenisti cavare una regola che obblighi tutto il mondo? Così hanno fatto sempre l'ignoranza, e la mala fede. Tuttavia da quel testo si vengono ben a rilevare alcune importanti circostanze, come pure dal Concilio di Colonia. Intanto è chiaro, che vi si parla di Matrimonj clandestini, ai quali non interveniva l'assenso dei Genitori e dei congiunti. Inoltre desiderandosi da quel Concilio, che si rinnovasse il siffatto Canone si desume, che in quelle epoche i conjugj fatti senza testimonj, cioè i maritaggi clandestini, ovvero finti, e fatti per sfamar la libidine dovevano essere molto frequenti: si viene a conoscere essere stato anche nel secolo IX verissimo, ciò che nei secoli posteriori deplorarono il Tridenti-

no

ne, così, che molti peccati nascevano da questa clandestinità specialmente in quelli i quali rimanevano in stato di dannazione, mentre abbandonata la prima moglie contraggono poi con un'altra e con quella vivono perpetuamente in adulterio. Dal contesto dunque si viene a conoscere che la clandestinità era uno degli oggetti del canone citato. Onde, per poter giudicare della validità di tali Matrimonj allorchè uno degli sposi veniva tradito dall'abbandono della comparte non avevasi miglior ~~p~~ rifugio che ricorrere ai Genitori, per vedere se avevano prestato l'assenso, o no. Che se non l'avevano dato si presumeva a favore di chi resisteva. Non conviene dunque confondere la clandestinità e 'l ratto col dissenso dei genitori. L'istesso testo di Celestino e di Clemente III, che si porta a favore del dissenso dei Genitori prova che la clandestinità e 'l ratto ne sono il principale oggetto (170). Chi devesi in un contradditorio ascoltare meglio di quelli, che meglio sanno, e che ne hanno interesse; così che se non vi furono presenti, e non diedero il loro assenso secondo le leggi nullo sia il Matrimonio. Dunque serviva quella, qualunque siasi legge o massima a conoscere se lo sposo renitente avesse dato il consenso, o no: serviva di prova, ma non di essenza. Tanto più, che nei testi su citati si fa menzione di assenso o dissenso non solo di Genitori, ma anche di congionti, e propinqui. Chi sono questi propinqui? sono fratelli, sorelle, zij, Nipoti, figliuoli, cugini ecc. Chi però mai disse che si ricercassero in alcun tempo gli assensi di questi per un Ma-

(170) Grat. 31. q. 3. c. videtur nobis

Matrimonio? Nel rispetto, i testi citati non potevano avere maggior autorità del loro autore. I testi di Evaristo e di Celestino non sono altrimenti di questi Papi, non può sapersi di chi siano; dunque non si può sapere di quale autorità essi siano. L'inscienza non fa regola. Bensì fa regola la pratica della Chiesa, contro cui non si può portare da tutte le storie del Mondo un fatto che indichi mai essere stato in vigore l'impedimento del dissenso dei Genitori. Si proibì, si biasimò la disubbidienza ai Genitori; si comandarono le tre pubblicazioni: ma non si ha un vestigio immaginabile denotante un tale impedimento. Che se poi anche fosse stato in vigore, non si conchiude da mai per questo che il Principe abbia tolto, o possa fare lo stesso, o che la Chiesa non abbia potuto in questo cambiar disciplina secondo le circostanze dei tempi.

126. Doveva essere, come dissi, la clandestinità, e 'l ratto il principale segno dei canonisti di quei secoli. Il testo di Evaristo, come indicai, fu parto del secolo IX. tempo in cui prendeva vigore il sistema feudale; e in quel tempo la violenza e 'l ratto era l'abuso della potenza e della autorità conceduta a' avventurieri, e castellani feroci. La clandestinità era il rifugio dei nobili meno barbari. Si voleva conservare il lustro e le ricchezze dei Casati. nelle case anche mediocri si costumava di prevenire le unioni. I Genitori avrebbero lasciato andare all'

inter

uccidono cento figli piuttosto che permettere più d'un Matrimonio in famiglia. Questa mania dura pur troppo tuttora in molte famiglie. Di calcolo fatto in grandi città si sa che maritandosi un solo per famiglia ogni Matrimonio lascia dieci donzelle celibi, per cui non resta provvedimento. Quindi quali orrori! non resta salva alcuna carne dirimpetto a tanti lupi affamati resi tali dai loro genitori cui non v'è verso di farli acconsentire a più d'un Matrimonio in casa. Di qua vengono tanti disordini specialmente nelle città più grandi. Il Cicisbeato, i Cavalieri serventi, l'infedeltà nei Matrimonj, le prodigalità mai giunte dell'avarizia, il disgusto per le cose di Dio onde così pochi nobili si vedono alle funzioni di Chiesa, ai Sacramenti, alla parola di Dio in una parola, la mancanza d'ogni timore di Dio, tutti questi sono effetti del non lasciare alla libertà ai figli di accompagnarsi nella loro prima gioventezza. Ma supposto anche che il Principe avesse il potere d'instituire questo impedimento, la legge sarebbe inutile. In mille Matrimonj Cattolici non vi sono mai dieci Matrimonj contratti a dispetto dei genitori, cioè contro la loro positiva volontà. Dunque per 990. al buon conto la legge del Codice è inutile, perchè anche senza legge fanno questi il loro dovere. Dei dieci che non ebbero il consenso dei genitori, a chi volete attribuirne la colpa? Voglio supporla che sia dei figli. Ora, supposta la legge,

i dieci figli, e s'intesteranno ad aspettare li 25.
anni compiti, e così rendono inutile la legge, e poi
andasi l'espettativa colla giovine non voluta
dai genitori: ovvero si risolveranno a prendere
altra sposa a beneplacito dei genitori; e in tal
caso sarà essa amata con quel forte amore che
tra conjugi si ricerca? La sperienza dimostra che
dai secondi amori quasi mai vengono spenti i
primi. Le gelosie, le freddezze, l'indifferenza
portano alle famiglie tanti guasti a cui la legge
non potrà mai rimediarvi. Questo impedimento
dunque tutto al più potrà dal Principe farsi
proibente; ma dirimente giammai. Potrà il Prin-
cipe castigare un figlio disutile, potrà abilitare
il padre stesso a diseredarlo; ma dirimere il Matri-
monio, no: e se lo può, non è utile la legge,
anzi è inutile, e non è decorosa. Una legge
deve avere per scopo il bene universale: nel caso
nostro sarebbe per pochissimi individui; i danni
di questi contano assai poco, mentre i danni
dell'estimazione fomentata nei genitori sono infini-
ti. Dunque questo impedimento sarebbe impos-
sibile, inutile e indecoroso. Questo contratto è
instituito da Dio, egli unisce gli sposi colla gra-
zia, e colla simpatia; potranno queste grazie
naturali, e soprannaturali essere impedite, e tolte
dai genitori? Dio ha pronunziato che i figli, se
fia d'uopo abbandoneranno anche il padre, e la madre
per unirsi alla lor moglie: relinquet patrem suum
et

et matrem suam, et adhærebit uxori suæ. Contro una tale dichiarazione di Dio avranno che replicare i Monarchi della terra? Saranno i genitori i padroni dei Matrimonj dei figli? Il solo padrone è quegli, che ha instituito il Matrimonio e che unisce gli sposi, Dio, e la sua Religione, cioè la sua Chiesa.

Cap. XXVIII.

Alcune riflessioni sopra i gradi di consanguinità contemplati dal Codice Francese —

127. Il Codice Francese suole immischiarsi anche negli impedimenti di consanguinità, e di affinità. Quale sia la natura di questi impedimenti, donde siano venuti, in qual senso siano stati presi già lo vedemmo abbondantemente nei capi superiori. Aggiungiamovi qualche altro riflesso. Il Codice Napoleone nell' Artic. 163. proibisce il Matrimonio sino al secondo grado obbliquo, cioè tra lo zio, e la nipote, tra la zia, e 'l nipote. Sentirono quei Legislatori a parlare del Matrimonio di Claudio, e di Domiziano e della susseguiva legge di Nerva, e credendosi altrettanti Romani, emoli nella loro fantasia della grandezza Romana adottarono questa legge. La differenza è, che le pene del Campidoglio ai trasgressori erano veramente Romane, l'esiglio, o la morte. Le pene del Codice sono puramente Francesi. Con trecento

fran-

franchi si paga la pena. L'articolo di quel Codice 192. impone veramente una pena assai minore di quella che ogni Diavolo volontariamente si addossa per sfamare la libidine. Dio ammonisce di non esaurire le proprie sostanze, e di non dare gli anni suoi a una crudele (171.). In Francia l'empio può soddisfarsi a più buon mercato. Un'altra differenza ancor peggiore si è, che queste unioni venivano sterminate dai Canoni, poichè erano riputate di loro natura delitti. I Francesi pare che nemmeno si accorgano del misfatto nè delle circostanze, che o allontanano questa unione o l'avvicinano al misfatto. Ciò è quanto dire, nel Matrimonio per essi non è simbolo di sacro; ma tutto si riduce ad una bizzarria niente importante più che 300. franchi. Dunque per essi non è più Sacramento. Dunque tradiscono il loro Battesimo, la loro Patria e la Religione. Dissi che le pene del Campidoglio erano pene Romane l'esiglio o la morte. Nella Chiesa Romana un Matrimonio incestuoso, fatto con cognizione, non si scioglie se non col morire al mondo alla carne, e a sè stessi; cioè col separarsi senza speranza di riunirsi mai più, colla penitenza, colla croce, colle lagrime in tutti gli anni della vita. Le disposizioni della Chiesa sono tutt'altra cosa; lo abbiamo veduto e le vedremo ancor.

128. Ma e nel terzo e quarto grado, e più ancora nel secondo collaterale, e uguale che sarà mai?

(171) Prov. V. 9.

e si dovrà ricorrere al Papa? I Filosofi non lo conoscono e i Giansenisti domandano che cosa è il Papa? Si dovrà loro rispondere con quel Poeta: Il Papa è Papa, e voi siete un furfante; il Papa è Vicario di G.C. in terra, egli è successore di S. Pietro, vale a dire di quella Pietra sopra cui è edificata la Chiesa di Dio. Egli è il Capo visibile di questa Chiesa, a cui G.C. ha affidate le chiavi del Regno dei Cieli. Egli è quel capo, con cui non ha potuto aver communione niuna Eresia; quegli che ha il primato d'onore, e di giurisdizione sopra tutti i Cristiani di tutto il mondo intiero. I Teologi dilatatori vogliono dare la facoltà di dispensare ai Vescovi. Quello spirito di sedizione, che ha sconvolta la terra vorrebbero introdurlo anche nel Santuario. Si ribellarono un tempo l'Olanda, e la Svizzera e si trovò chi le appoggiasse nelle loro ribellioni. Si rivoluzionò l'America. La Francia protesse i sediziosi. Pitt per vendetta risolse di rivoluzionar la Francia; la rivoluzionò di fatto: accese un fuoco, cui credè di poter estinguere a suo piacere; ma l'incendio si dilatò per tutta l'Europa e non si poté estinguere se non a forza d'oro, e di sangue. Si tentarono le sommosse in Boemia in Ungheria sotto Giuseppe II; ma la Divina Provvidenza vegliò sopra questa Cattolica Monarchia. Tentano ora costoro d'insurrezionare li Vescovi contro il Sommo Pontefice: ma la promessa di Dio si manterrà, e le forze dell'Inferno

non

non potranno prevalere contro la Chiesa Cattolica Romana. Anche abbonaccia la tempesta hanno ricevuto i Vescovi dal Santo Padre le opportune facoltà, per cui dispensano non già in nome proprio, ma in nome del Capo della Chiesa. Queste sono leggi della Chiesa universale, dunque non può dispensare se non il Papa, o col Papa un Concilio Ecumenico. Vorrebbero costoro imitare li Frammassoni. Tentarono questi ribaldi di far divenire, come indicai altrove, le Monarchie altrettante Baronarchie, dove ogni Barone vuol divenire Sovrano, e per meglio dire, dove tutti comandano, e niuno obbedisce. Onde poi nascono le confusioni, e i disordini sì nella guerra, come nella pace —

129. Affettarono questi declamatori anche nella Repubblica Veneta di far temere l'impoverimento dello stato pel dinaro che si mandava a Roma. Al Ambasciatore Veneto non mancò d'inspirare questo timore medesimo in qualche governo della Germania. Si fece già il calcolo in faccia a tutto il Mondo, che la sola fiera di Francfort colle sue figurine di legno assorbiva più dinaro Romano di quello che Roma traesse di dispense da tutti gli stati di Alemagna. Tutti i Sovrani sanno presentemente, che il dinaro proveniente dalle pubbliche rendite a gran pena basta a sostenere i pesi dello Stato. Molto meno il dinaro dello Stato Romano, il meno aggravato d'ogni altro, par che possa bastare ai

pesi

proprj politici bisogni. Posso aver supplito a questi; Donde si trarrà l'occorrente per i bisogni della Chiesa Cattolica, di cui è centro Roma? Penitenzieria, Datarie, Congregazioni per moltissimi oggetti, Ospitali per forestieri, Stabilimenti Ecclesiastici per ogni nazione, Missionarj per innumerabili paesi infedeli. I più grandi Imperatori, e i più potenti Re della terra si ascrissero al onore di ajutare la Chiesa Cattolica colle loro ricchezze. Ogn'uno che ami questa Madre saprebbe cavarsi dalla bocca un tozzo di pane per sovvenire la Chiesa Romana sorgente della fede, e della salute per tutte le nazioni dell'Universo. A una madre che ci dà eterna vita, e ogni maniera di ricchezze spirituali, sarà gran fatto il dare un pò di beni passaggieri, e temporali? Ogni nazione, ogni Regno, ogni famiglia deve concorrere a sostenere le spese della propria Religione. Se noi vi abbiamo seminato, dice lo Spirito Santo in S. Paolo, le cose spirituali sarà gran fatto se noi pure mieteremo le vostre cose temporali? (172.) Le spese ben grandiose della Religione se le porta oggi da se sola, ma a grandissimo stento la Chiesa Romana, quella Chiesa che appartiene egualmente a ogni nazione. Moltissimi Sacri Ministri che la servono nei varj uffizj della Curia assolutamente non hanno intieramente il loro vitto, e vestito, eppure servono l'intiera Cattolica Chiesa. Si spendono, e con ragione le migliaja di scudi al

(172) 1. Cor. 9. 11.

al giorno anche dai buoni Principi in occasione di pubblici congressi per onorare alti Ospiti, e così disporli a pace vantaggiosa. Non si potrebbe spendere assai di meno per ajutare le nazioni e il universo a conseguire una pace eterna col Cielo sovvenendo quella pia madre che quasi soccombe al peso di tante missioni del mantenimento di tanti eccelsi monumenti della Cattolica Fede su spese di tanti ministri quanti bastar ponno al servizio spirituale dei novelli convertiti su tutta la faccia della terra, divenuti tutti nostri concittadini nella città di Dio. Se si ama questa Religione come l'amarono tanti Principi Santi, l'opera deve corrispondere all'amore. Essa ci salva: basta così.

Cap. XXVIIII
Le Pubblicazioni Matrimoniali prescritte dal Codice Francese, di qual peso sono esse?

130. Nell'Articolo 63. del Codice Francese si dice; che prima della celebrazione del Matrimonio l'Uffiziale dello Stato civile farà due pubblicazioni in due giorni di Domenica avanti la porta della Casa della Comune coll'intervallo di otto giorni. I Francesi hanno sempre creduti di gran rinomanza ioci far valere presso tutto il Mondo le loro usanze

in-

in questo punto di disciplina. Lucenzi è d'opinione, che sin dal momento in cui i Franchi invasero le Gallie uniti della Franconia portassero insieme col vocabolo Tedesco Ban, che significa proclamazione, anche l'uso di proclamare i Matrimonj. Al più tardi questo fu nella Conversione di Clodoveo. Porta in testimonianza di questa sua asserzione la risposta di Innocenzo III. al Vescovo di Beauvais: Certamente, perchè accade talvolta che volendo alcuni contrar Matrimonio esposti (per servirmi delle tue espressioni) i banni nelle Chiese e non comparendo alcun contradicente (173.) desume egli da queste espressioni, che anche prima di questo Pontefice le promulgazioni si usavano nella Francia. Queste cautele mostrano veramente, che o la gran leggerezza della gioventù francese nel fare simultaneamente molti sponsali de futuro, o il sistema quasi feudale di fare un solo Matrimonio per famiglia, mostra, dissi, che quel Regno abbisognava di queste strettoje. Presso noi sono utili e sante le promulgazioni, ma non sono di quella grande necessità: perciò i Vescovi sono autorizzati dal Tridentino a poter dispensarle ad arbitrio. Il Pallavicino nel Concilio di Trento (174.) dice espressamente, parlando dei Matrimonj clandestini – che si conoscevano gl'immensi danni, che indi nascevano . . . Perciò gli Ambasciatori Francesi, i di cui regni forse più d'

(173.) l. 4. Decr. tit. 1. de spons. c. 27. (174.) Hist. l. 22. c. 1. n. 12. 13.

con' altro soffrivano e con frequenza, e con più danno questo svantaggio. – Si procurò di rimediarvi anche nei tempi anteriori. – Nel 1404 il Concilio di Langres mette nel numero dei sponsali clandestini, puniti colla comunion anche i Matrimonj de' presenti non premessi i banni. Enrico III andò più avanti nell' Assemblea di Blois, articolo 40, dice che i suoi sudditi non potranno validamente contrarre Matrimonio senza le pubbliche proclamazioni dei banni. Lo che, dieci anni dopo fu ridotto agli effetti civili. Tanti strepiti, mentre che tutte le altre nazioni tacevano, parre che fossero le conseguenze di grandi rovine. Pure, potevano essere anche l'inizio di una grande smania di farsi conoscer per nazione di grande importanza onde comunicar anche alle altre nazioni queste mode. Certamente che ai tempi di Clodoveo, e anche avanti, questo Banno portato dalla Germania nelle Gallie non poteva essere al più che una semplice usanza; in quell' età di costumi più feroci, e insieme più semplici non sembra probabile che tale delicatezza si usasse per necessità. Potè allora per avventura il Banno essere un tratto negli sposi, come in alcuni paesi, e in alcuni tempi lo fu il portarsi alcuni giorni avanti le nozze o sulle braccia, o sulla testa una

glu[...]

116

ghirlanda della sposa. In qualche luogo dei Slavi asseriscono testimonj di vista che nei giorni precedenti alle nozze dei sposi qualificati si suonava le campane a festa. Onde, combinandosi il fregio, e la celebrità, e poi sopravvenendo la necessità, come gli sposi Cristiani non facevano i loro Matrimonj senza l'assenso del Vescovo, o dei suoi Sacerdoti; così questi sponsali acquistavano una sufficiente notorietà; e altronde le nazioni amano certe formalità esteriori in tutte le loro faccende è naturale che i Francesi attuarono questa pubblicità. Matrimonj alla formalità dei banni, quantunque le nozze fossero per altro nel più gran meriggio di notorietà: mentre le altre nazioni tutte viveano e si contentavano della pubblicità proveniente dal Santuario allora sufficientissima ad impedire i disordini. Anche ora, posta questa pubblicità, la Chiesa dispensa facilmente dalle proclamazioni. Comunque sia, la Chiesa adombrata dalle grida Francesi, sempre provida Madre accorse tosto a porvi gli opportuni rimedj. Per avventura sarebbero bastate le antiche regole, per cui, come dissi, non si facevano Matrimonj senza la Sentenza del Vescovo, o dei Sacerdoti, e senza il ministero dei Diaconi, e delle Diaconesse, chiamate perciò come osserva il dottissimo Albaspineo, conciliatori, e conciliatrici delle nozze: avrebbe anche potuto bastare la presenza del Parroco, e di due o tre testimonj stabiliti dal Tridentino per evitare le

conseguenze della clandestinità. Ma la Chiesa, che non risparmia cure pei suoi figli ordinò e nel Lateranese, e nel Tridentino le pubblicazioni che sogliono farsi nella Chiesa. Che, ora la Francia voglia poi erigersi in legislatrice contro la Chiesa, dichiarando impedimento dirimente l'ommissione delle pubblicazioni; questo è inammissibile. Siamo in diritto d'investirsi del sentimento dei Padri del Concilio di Trento, uniti agli Ambasciatori di tutte le potenze d'Europa. Anche allora i Francesi battevano mani, e piedi per ottener dalla Chiesa questa legge dirimente; ma la Chiesa e i Principi non se ne curarono punto. Si facciano le pubblicazioni: è un precetto, ma dirimente giammai.

131. Ora, ritornando al Codice, questo non si dimentica punto d'essere Francese. Ordina dunque anch'esso le pubblicazioni ma con questa differenza. La Chiesa ne ordina tre, il Codice ne ordina due. La Chiesa le ordina nella Messa Parrocchiale; il Codice le ordina in piazza, o sia all'Uffizio civile. La Chiesa le vuole in qualunque siasi festa; il Codice le vuole nella sola Domenica. La Chiesa ne riserva la dispensa al Vescovo; il Codice la vuole dal Governo. La Chiesa vi mette l'ommissione come ostacolo impediente; il Codice la vuole dirimente. Finalmente presso i Cattolici la proibizione viene dalla Chiesa; nel Codice viene dalla legge politica. Queste differenze

pu

le scorreremo con brevità. Presso la Chiesa, avanti il Lateranese non c'erano promulgazioni formali. Questo Concilio ne comandò una, il Tridentino ne prescrisse tre: così la disciplina andava dal bene in meglio. Presso la potestà laica Giuseppe II ne prescrisse tre: dopo 20. anni circa il Codice Francese ne comandò due. Da qui a dieci anni qualche altro si contenterà di una: indi da questo passo ci ricondurremo al zero. Vale a dire, gli uomini e i Sovrani istessi partiti da ciò che prescriveva la Religione, ma stanchi altresì dai capricj umani, abbandonarono ogni santità di disciplina, difformata, e profanata in tante maniere. In secondo luogo, convien fare la pubblicazione all'Uffizio civile. Che differenza! Presso i Cattolici in piena adunanza in tempo di Orazione con religioso silenzio si odono a proclamare gli sposi come vicini a un nodo instituito da Dio, che non potrà sciogliersi se non dalla morte, innalzato al grado di Sacramento. All'incontro presso l'Uffiziale civile sulla piazza, dove non c'è al più che qualche ozioso sciaurato, tra le risa, e gli indecenti motteggi. Si pubblica, come quando si vende qualche cosa all'asta; si affigge l'Editto: chi lo legge? Si sa, che qualche Cursore illeterato lo ha affisso coi piedi in su; ammonito dello sbaglio, non mancò di rispondere, che ora il Mondo va così; tutto coi piedi in su, tutto al rovescio,

e

e che quindi egli potea uniformarsi alla moda. La Chiesa l'ammette in qualunque festa di Santi; il Codice nella sola Domenica. Oh Dio, è pur troppo vero, che da gran tempo la Francia non diede Santi agli Altari. La Chiesa Cattolica aduna i suoi figli anche in molti giorni oltre alla Domenica per ringraziare il suo sposo delle vittorie concedute a tanti de' suoi figli da essa partoriti a G. C. Inoltre la Chiesa riserva al Vescovo la dispensa; il Codice la vuole dal Governo, e colla protesta di mai rilasciarla se non per estremità di causa grave.. Se tutto il mondo fosse orbo si potrebbe parlare così: ma tutti sanno, che il Governo Francese se aveva alcuni ministri da bene ne avea altresì moltissimi di malvagi: e l'avere di tali era massima del governo. Con un pajo di Luigi si abbruciano, si cambiano, si pervono, si contraffanno tutti gli atti civili possibili, e immaginabili, e sanno fare comparire dispense dove non ce n'erano d'alcuna maniera. Si potrebbero in un solo dipartimento indicare parecchj Matrimonj, le pubblicazioni dei quali erano bensì nei Registri, ma però fatte giammai. In tutto il resto dell'Impero Francese le numeri chi puo. Eh che commedie di questa natura, quando sono passate due ore, stancano ogni galant'uomo! Dove le rivoluzioni, e i contrordini sono continuamente in moto, con quella medesima facilità si rivoluzionano e si contramandano altresì queste pretese leggi di stato.

132. Di questa medesima indole è altresì la legge fulminante, che pretende dirimere un Matrimonio fatto senza pubblicazioni. Non si fa conto degli impedimenti del voto, dei gradi secondo uguale, terzo, e quarto, specialmente se tra sposi consanguinei vi fu commercio colpevole, non del delitto di adulterio, e di machinazione di morte specialmente se sono occulti. E a questi impedimenti massicci instituiti per onore della santità del contratto, e a sicurezza dei conjugi vi si sostituiscono nell' Artic: 160. quai impedimenti della più alta importanza le minutezze che devono osservarsi nelle Pubblicazioni. Si deve in queste far sapere alla Comune le professioni, i domicilj dei futuri sposi, i prenomi, i cognomi, le professioni dei loro genitori, le loro età, i giorni, e le ore della pubblicazione e dello sposalizio; se il padre, o avo si troverà in Ambascierie, o alla guerra, o anche in galera, tutto si deve pubblicare. Chi non crederebbe di vedere in questi Legislatori un Calligola, che condusse a marcie sforzate l'esercito Romano sui lontani lidi. Il Mondo credea a qualche strepitosa spedizione; ma in realtà fu a riempire le bisaccie ai soldati delle conchiglie morte, che trovavansi sparse sul lido. Anche Domiziano coi suoi più fidi cortigiani si divertiva le intere giornate in dar la caccia alle mosche, e quante più ne prendea nel pugno, altrettanto maggiore si rispettava la

braz

bravura del cacciatore. Si avrebbe detto, che questi due Imperatori dovessero essere di genio assai pacifico, intrattenendosi in queste puerilità; eppure furono due mostri di crudeltà. L'assemblea rivoluzionaria, e legislatrice di Parigi seppe anche cacciar mosche, e raccogliere molte conchiglie in mezzo agli orrori, che fanno fremere l'umanità. Per il fatto nostro in questi esempi gli naturalmente nasce questo sentimento nel cuore dell'uomo, che il Matrimonio non può appartenere se non alla Religione. Fuori della Religione, e della Chiesa è facile trovare tenebre, e periglio. Rispettiamo il canone Tridentino: Se alcuno dirà non appartenere alla Chiesa le cause matrimoniali, sia anatema.

Cap. XXX.

La Formola del Contratto voluto dal Codice, può ella combinarsi col Sacram.to

133. Nell'articolo 75 del Codice del Regno si viene a dettare la forma del Matrimonio. Nel giorno indicato dalle parti ... l'Uffiziale dello Stato civile nella Casa della Comune .... riceverà da ciascheduna delle parti l'una dopo l'altra la dichiarazione, ch'elleno si vogliono prendere rispettivamente per marito e moglie: pronunzierà in nome della legge, che sono unite in Matrimonio, e ne-

ne stenderà immediatamente l'atto. Questi darle per venire al punto di mettere la propria nazione, e le altre nazioni eziandio, per il meno cui si possa dire, a evidente pericolo di perdere un Sacramento, e così defraudare milioni di persone della tanto importante grazia di questo Sacramentale contratto. Le vedremo tosto. Prima però conviene permettere alcune nozioni.

In primo luogo è certo, che nella Chiesa, giammai fu dalle persone d'onore contratto un Matrimonio senza il ministero della Chiesa medesima. Il più volte citato passo di S. Ignazio scrivente a S. Policarpo mostra la disciplina dei tempi Apostolici: Decet vero ut et ducentes uxores, et nubentes cum Episcopi arbitrio conjungantur. In seguito, come abbiamo indicato, i Diaconi, e le Diaconesse venivano chiamati i Conciliatori, e le Conciliatrici colle Nozze. Nei secoli susseguenti parlò ancora con maggior chiarezza Tertulliano (175): unde sufficiam ad enarrandam felicitatem ejus Matrimonii, quod Ecclesia conciliat, et confirmat oblatio, et obsignatum Angeli renunciant, Pater rato habet. Dipoi come le Chiese Orientali col loro rilasciamento si preparavano la strada alla gran caduta. S. Gio: Grisostomo nel suo capo. d'opera in Mattheum sgrida severamente l'abuso, che andava introducendosi di celebrare questo santo contratto senza l'intervento dei Sacerdoti. Il Concilio Cartagine IV. can: 13. prescrive che lo sposo, e la sposa vengano benedetti dal Sacerdote. S. Evaristo Papa, o come meglio i Critici suppongono, altro Scrittore

(175.) l. 2. ad uxor. in fine.

Del

del IX. secolo, dice, essere questo costume, che la moglie venga dotata dai genitori, e che con preci, e oblazioni riceva la benedizione (176). Il Canone comanda che niun fedele, di qualunque condizione egli sia, faccia nozze occultamente, ma ricevuta la benedizione del Sacramento si sposi pubblicamente nel Signore. In un Sacerdotale Romano raccolto dal Castellani nel 1492. si dice espressamente la formola del presente Rituale Romano. Et ego auctoritate qua fungor conjugo vos etc. Così prima del Tridentino in un Concilio di Colonia an: 1535. si dimostra, che i Sacerdoti nella nuova legge sono i legittimi ministri del Sacramento del Matrimonio. Finalmente il Tridentino confermò l'antica massima col suo decreto di cui trascriveremo le parole (177.): Quelli, i quali altrimenti che presente il Parroco o altro Sacerdote delegato dal Parroco, o dall' Ordinario, e due, o tre testimonj attenteranno di contrar Matrimonio, questi tali il S. Concilio li rende del tutto inabili a contrarlo, e decreta, che tali contratti siano nulli, e di niun valore. Essendo dunque di fede che il Concilio ha la facoltà d'instituire impedimenti dirimenti, essendo evidente che ha instituito questo di clandestinità; dunque è di fede che presso i Cattolici avanti il loro Parroco, e il loro Ordinario, senza l'intervento di uno di questi il loro Matrimonio non può essere valido. La prima osservazione dunque,

(176.) Can. nullus caus. 30. q. 5. (177.) Ses. 24. c. 1.

coniuge sia da un Matrimonio senza la presenza del Parroco è nullo e di niun valore =.

134. In secondo luogo si osservi, che se anche un tal Matrimonio fatto senza Parroco potesse esser valido come lo è nei paesi dove non è pubblicato il Tridentino; tuttavia è probabilissimo che non sarebbe Sacramento, ma un semplice conjugio, come lo era avanti la promulgazione del Vangelo, cioè un contratto divino-naturale, ma non sacro, o sia non elevato alla dignità di Sacramento. Questa opinione è resa tanto probabile che resa quasi universale può ormai riputarsi e chiamarsi certa. Abbiamo già portate di sopra molte autorità che convincono aver la Chiesa sempre abborrito come abusi i conjugj senza l'intervento del Sacerdote. Aggiungiamone al nostro proposito alcune altre. Il Concilio di Colonia del 1536. dice, che mediante la preghiera sacerdotale viene dato il dono dello spirito per cui l'uomo ama la moglie con amore =. Se nel conjugio l'amore casto è una grazia del Sacramento, se questa grazia viene dalla preghiera sacerdotale; dunque senza questa preghiera sacerdotale non avvi il Sacramento. Il Concilio di Cambrai nel 1567. (178.) ha questa sentenza tanto dimostrante i sentimenti del Concilio di Trento, a cui intervenne la maggior parte di quelli di Cambrai = Constando essersi nel Matrimonio aver se stesso non solo alla sua divina istituzione, ma eziandio al Sacramento, e alla grazia, stimiamo di dover avvertire i parrochi ministri del medesimo cosa

(178.) C. 1. de Matth.

Cosa può dirsi di più chiaro per spiegare il sentimento della Chiesa, cioè il Matrimonio non essere Sacramento senza l'intervento della Chiesa medesima? La Chiesa sempre animata dallo spirito di verità non avrebbe mai commesso ai suoi ministri, che si arrogassero essi di congiungere gli sposi, se questi fossero già stati congiunti dal loro reciproco consenso. Ecco la formola, che la Chiesa prescrive al suo ministro di pronunziare con tutta verità: ego conjugo vos in matrimonium etc. Il Sacerdote congiunge la volontà in quel momento determinata dagli sposi; le volontà degli sposi non congiungono, ma sono congiunte: da chi? da quello che disse: a me è stato dato ogni potere in cielo, e in terra; da quello che disse: quelli cui Dio congiunge l'uomo non separi, da quello per cui furono fatte tutte le cose. Dunque sono congiunti da Dio per Gesù Cristo, ma nella più eccellente maniera, cioè col Sacramento affidato alla Chiesa, e ai di lei Ministri, cioè in una maniera tanto più elevata, quanto la grazia è sopra la natura, la legge di grazia sopra la legge scritta, e di natura. Prima del Vangelo si formava il Conjugio da Dio con maniera quasi impercettibile. Divenuto Sacramento deve formarsi nella maniera accettata dal Divin Mediatore, cioè da chi è stato creato dispensatore dei Misterj di Dio medesimo. La Chiesa dispensatrice appunto dei misterj di Dio ha fatto ancora

ci

Ei però affinchè alcuni figli incauti non rimanessero privi della grazia del Sacramento, e del Sacramento medesimo; chiuse la porta sino ad ogni loro possibile attentato di farsi il divino naturale contratto cioè il Conjugio, senza che questo in pari tempo divenisse anche Sacramento — Prima del Supremo Decreto della Chiesa nel Tridentino gli sposi erano abili da se a formare questo Divino-naturale contratto; dopo che essa ne gli ha resi inabili, mancando il Sacerdote, non può sussistere nè meno il Contratto se non sussiste in pari tempo anche il Sacramento. Gli sposi e le loro volontà sono la materia, la presenza del Sacerdote, ovvero le di lui parole ne sono la forma; ed il Sacerdote è ministro. —

Che il Parroco, e non gli sposi, sia ministro di questo Sacramento è sentenza quasi comune delle Scuole Cattoliche specialmente dopo il Concilio di Trento. Banez, Melchiorcano, Toledo, Estio, Silvio, e molti altri Teologi di prima sfera sostengono questo sentimento. Ne potrei riportare i loro testi se fosse necessario, ma a me non occorre tanto, mi basta solo di mettere per seconda osservazione che per lo meno è dubbia l'esistenza del Sacramento nel conjugio qualora non sia presente il Sacerdote.

135. Fatte queste due osservazioni veniamo al Codice Francese. Domando io; il contratto che si fa tra gli sposi in presenza dell'Ufficial civile è egli valido, o invalido? Se mi dite ch'è invalido, perchè,

perchè scherzate con queste buffonerie sopra un contratto, ch'è la base della Società, instituito da Dio, e innalzato al rango di Sacramento? nel caso nostro è ben da piangere al vedere i Legislatori dell'Assemblea Francese scherzare con tanta indecenza sopra un contratto divino-naturale, e sacro. Ma da qual parco di fiere crudeli vedremo a uscire delle peggiori mostruosità; veggiamo pur troppo a uscire quell'Idra già colpita dal Tridentino già fatta rivivere dagli empj. Il Sacramento del Matrimonio già principiato a minarsi dai Giansenisti e profanato dagli empj secondo il Codice sarebbe per lo meno in pericolo di non essere Sacramento mai più; e così il mondo assoggettato a quella legge sarebbe per lo meno in pericolo di vedersi spogliato delle grazie derivanti dal Sacramento. Il fatto è evidente. Se questo Contratto, così detto civile, è valido, sarà valido come lo può essere tra gl'Infedeli, e anche tra i Cattolici nei paesi dove non è promulgato il Tridentino. Ora tosto che questo Divino-naturale contratto è valido una volta, lo è per sempre, e non si rinnova mai più. Sposi, e conjugi infedeli, che diventano Cattolici non rinnovano più il loro conjugio. Il loro Matrimonio non fu sacramento da principio, nè lo può diventare mai più, restano nel loro contratto senz'avèr avuto il vantaggio di quella grazia soprannaturale, che al Sacramento solo è annessa. Lo stesso deve dirsi di marito, e moglie Eretici, i quali abjurato l'errore ritornano alla Cattolicità. Restano congiunti nel primo contratto

tratto, nè vengono più ammessi a rinnovarlo di nuovo. Del pari se i Cattolici stessi, se per loro disavventura contrassero Matrimonio dove non era in vigore il Tridentino, senza l'intervento del Sacerdote, anche poi venendo in paesi Cattolici non possono più rinnovare il loro Matrimonio, sebbene sia sopra ogni probabilità, che il loro Maritaggio non fu Sacramento. Dunque il Sacramento si fa nel momento in cui si fa il contratto. dappoi non v'è più tempo. Dunque se il Matrimonio Francese fu valido non può rinnovarsi mai più, nè mai più diventar Sacramento. Dunque per lo meno sarebbe il massimo pericolo di spogliare gli sposi e le nazioni intiere dell'inestimabile vantaggio della grazia Sacramentale del Matrimonio. Ma ripeto, è egli poi valido questo contratto civile, questo fantasma impuro di maritaggio? È dogma, che la Chiesa può instituire degl'impedimenti dirimenti. È certo che la clandestinità, cioè che la mancanza del Sacerdote è uno di questi impedimenti dirimenti instituiti dalla Chiesa. Dunque è dogma, che il supposto maritaggio civile è nullo e di niun valore. Cento volte insistono i Giansenisti, che qui può solo considerarsi come contratto civile, e cento volte si torna a rispondere, che le parole onde si forma il contratto civile, inducono di lor natura il contratto divino-naturale; che il contratto divino-naturale è come la sostanza, ed il civile sarebbe come la forma, che non potendo esistere la forma senza la sostanza, così il civile non potrebbe esistere senza presupporsi il divino naturale contratto, il quale dalla Chiesa è annullato, se non interviene il Sacerdote. Finalmente per escludere del

tutto i cavilli Giansenistici, si risponde cento volte, che il contratto Matrimoniale-civile è una invenzione dei secoli peripatetici. Questa è una parola che fu sempre priva di senso in tutti quei secoli nei quali si suppone necessario l'intervento della Chiesa per formare impedimenti dirimenti: e questo intervento si reputò necessario in tutti i secoli sino ai tempi di S. Tommaso l'Angelico, come vedemmo di sopra. Niun secolo del mondo fuori dei Peripatetici giunse mai nè meno a sognarlo. Tosto che la Religione venuta da Dio ha potuto rendere, ed ha resi inabili con varj impedimenti li suoi figli a contrar Matrimonio, per questi in quelle tali circostanze il contratto Divino-naturale non sussiste più. Gli uomini non hanno così alti poteri: sono questi riservati all'autore della natura. Egli solo e primo creò colla rivelazione nei secoli antichi degli impedimenti, così nel Levitico etc. Egli solo dunque in tutti i secoli posteriori può crearne degli altri col mezzo d'una Religione, che sia da assistita e governata da lui. Come Dio non può perdere mai la sua autorità, così nè meno la Chiesa in proposito di Sacramenti può perdere il proprio potere, e l'assistenza di Gesù Cristo. Fu mai promesso altrettanto ai Sovrani?

136. Si soggiunge, che dappoi si lasciano andare gli Sposi alla Chiesa. Si è già osservato, che se fosse stato valido il Matrimonio civile, il danno non si potrebbe riparare mai più. Si insiste, che il contratto civile è instituito per gli uomini d'ogni Religione: Volete perciò accomunare il Cattolico coll'Ebreo, col Musulmano

sulmano, collo Scismatico, coll' Eretico, e anche cogli Idolatri? Voi così offendete la Religione di tutti: Tutti questi riconoscono un non so che di Religioso nel Matrimonio, se avete una ragionevole tolleranza, lasciateli quali sono senza distruggere i Matrimonj d'ogni culto. Havvi nei falsi culti qualche cosa di contrario al contratto divino-naturale? Sonovi cento strade di rimediarvi senza uccidere la verità. Ma i Legislatori aveano dei fini più estesi: formavano essi i loro progetti d'un impero universale, e già ne compilavano le leggi; aveano già col pensiero ingojati i popoli dell' Universo. I Greci, gl' Illirici i Germani, l' Italia, la Polonia, la Moscovia, il Turco, l'Indie, e le quattro parti del Globo entravano già nel piano della Massoneria. La Divina Providenza però dispose altrimenti. Sin da principio mostrarono di non conoscere appieno l'estensione, e'l peso d'un tale piano. S'immaginarono, che la Francia fosse tutto il Mondo. Almeno nel creare i loro mesi credettero, che quando era Inverno a Parigi, lo fosse pure su tutte le parti della terra; così istessamente parlando della Primavera, ed Estate, ec. Pensarono, che il loro Fiorile, Pratile, Messidoro portasse i loro fiori, e le biade anche sotto S. Giovanni d'Acri. Quella bicocca però insegnò a quei Filosofi, che altro è viaggiare, e vaneggiare sulla carta, e altro realizzare chimere in faccia al nemico. Credettero che il loro Vindemmiario portasse le uve, e'l vino anche sotto Mosca; ma vi trovarono solamente il torchio, donde fu

spre-

spremuto il loro sangue. L'irreligione, l'avarizia, l'orgoglio, il disordine non hanno mai potuto se non funestare il genere umano. Nel Comitato secreto di Parigi si fece il piano di riedificare il tempio di Gerusalemme. Bonaparte procurò d'andarvici; gli Ebrei impiegavono il loro argento. Giuliano l'Apostata fece altrettanto. Un fuoco che scaturiva dalle fondamenta sventò l'impresa. Ai nostri apostati le infuocate arene dell'Egitto, e dell'Arabia tolsero gli occhi perchè non potessero vedere il decreto del Cielo, che sta pur registrato nei nostri libri santi; cioè che la desolazione della Deicida Gerusalemme e del suo tempio sarebbe per durare sino alla fine. Chi dei mortali potrà rendere vani i decreti dell'Onnipotente? Si arrogano del pari costoro di strappare dalle mani di Dio, della natura, e della Religione per consegnarlo al capriccio degli uomini il contratto divino-naturale, e sacramentale del Matrimonio, Sacramento grande, base d'ogni buon ordine, e della stessa umana Società: eppure il genere umano niente prostrato sotto il peso di tanti scetri sdegnò nella sua coscienza di degradare l'idea della sua origine, e della sua conservazione, e la riconobbe solo da Dio, e dalla Religione. Tutti i secoli, e tutte le nazioni dell'Universo, anzi ogni privato si alzò nel suo cuore contro questi attentati; nè essi poterono mai stimare, nè amare quei legislatori, che tentarono con tali loro leggi matrimoniali di tiranneggiare sino i principj del nascere e della conservazione. Finalmente nella loro caduta si vede il comune disprezzo ugualmente avvilire e il loro

impero

impero, e le loro leggi. Così è le istesse nazioni, che furono costrette a usar quel Codice, lo consideravono in questo punto come una tirannia, e un dispotismo, che niente obbligava le loro coscienze e la comune opinione. Questo senso non può provenire se non da Dio conservatore del genere umano. Si troverà mai un Principe saggio che voglia copiarlo?

137. Dissi già, che gl'empj tentavono di strappare dalle mani di Dio questo gran Sacramento, e di renderlo cosa tutta umana. Vollero, che l'Uffiziale civile nelle cerimonie del maritaggio, pronunziasse in nome della legge, che gli sposi erano uniti in Matrimonio. Esaminiamo queste grandi cose, che il Sovrano pronunzia (1 Apoc.) Cosa è questa legge? Di chi è questa? È essa la volontà del genere umano? Abbiamo veduto tutto il contrario. È essa almeno la volontà della Francia? Bonaparte, se volle montare quel trono, stimò bene di dichiarare con legge, che il Cattolicismo dovea essere la Religion dominante. Dio in questa Religione non si è mai dichiarato di voler dipendere dai Sovrani nel congiungere gli sposi, quali, e come, e quando essi volessero. E dietro la sua dichiarazione Bonaparte avesse pur egli continuato a proteggere le instituzioni di questa Religione, non sarebbe egli stato colpito dalla mano di Dio. Egli inalzò una statua a Carlo Magno: avesse egli almeno letto, e addottato i sentimenti di questo gran Principe a suo massimo vantaggio. Trascrivero li memorabili sentimenti di questo Ristoratore del Romano Impero espresso nei suoi Capitolari. (179.)

(179) III. incert. ann. a. 1. Bal. T. 1. p.° 523. edit. Par. 1780.

Noi sappiamo, dic' egli, che molti Regni, e molti loro Re per questo sono caduti, perchè spogliarono le Chiese, e la loro robba la devastarono, la tolsero, l'alienarono, la dissiparono.... lo che noi evitando di fare e di acconsentirvi, in quanto abbiamo noi di forza, e possiamo, aggiunto anche l'ajuto di Leone Papa, e di tutti i Vescovi... proibiamo, e contestiamo di fare tali cose, e di acconsentire a quelli che volessero farle: ma si mostrino a tutta forza ajutatori, e difensori, e sublimatori delle Chiese, e di tutti i servi di Dio, per non cadere in quei precipizj, in cui cadettero i predetti Re, e Regni, e per non andare, che ciò non avvenga, nel profondo dell'abisso. = Ma qui si tratta di robba, e non di Matrimonj, è vero: ma per contrappunto si vede da quale spirito furono agitati i legislatori matrimoniali della Francia. Ma ritorniamo al proposito. La Religione dominante della Francia congiunge li Matrimonj in nome del Padre, e del Figliuolo, e dello Sp. Santo, e non in nome della legge. Ma di chi poi finalmente è questa legge?... È tutto al più di pochi miserabili Atei, che concorrono a compilare quel Codice. E non è questo un attentato contro la Sovranità di Dio? Quello che deve unirsi in nome del Creatore della natura, del Riparatore della medesima, e del fonte d'ogni santificazione vollero attribuire all'uomo, e metterlo in balìa dell'uomo! Direte forse, che questi sono attentati di pure parole. I disordini commessi dai legislatori in questa materia già indicati, le loro continue contraddizioni e variazioni entro pochi anni sono

no

=no ben altro che parole. Giansenisti ingannati dai Filosofi; buoni Principi traditi dagli uni, e dagli altri; non è per anco finita la tragedia. Ci vuole poco ad indovinare, che questa strada condurrà a infinite altre mostruosità sterminatrici del buon costume. Niuno dunque osi dire. è opera mia ciò ch'è opera di Dio. Dio si protesta esser egli quello, che congiunge li sposi. La Chiesa che ha la promessa da Dio di non poter condurre i suoi figli nelle vie del peccato, essa deve distribuire i misterj di Dio. Essa congiunge li Sposi in nome del Padre, e del Figliuolo, e dello Sp.° S.° Sarà dopo ciò chi ardisca usare voci profane, per cui si uniscano gli sposi in nome di una legge creata da uomini, che per cento leggi meritavano l'ultimo supplizio? I Parricidi della Francia hanno altri meriti?

138. Ma esaminiamo anche in qual luogo si facciano tali Matrimonj civili. I Gentili nei tempj dei loro Dei, tra cento superstizioni pagane, univano i loro sposi: lo abbiamo indicato nei passati articoli. Presso gli Eretici stessi si fanno in mezzo alle loro adunanze di Religione. I Riti Cattolici a piè degli Altari fanno conoscere agli Sposi, e agli Spettatori l'importanza d'un tal passo. Sono innalzati questi a conoscere, che la loro unione è simbolo dell'unione di Cristo colla sua Chiesa; che come Cristo profuse il suo sangue per ricomperare, e abbellire questa sua Sposa, cui sarebbe per amare in eterno senza mai più per tutta l'eternità farne divorzio;

divorzio; così lo sposo deve amare la sposa, ajutarla, soccorrerla anche nella cadente età, e nelle infermità, poichè nel primo progenitore è essa sua carne, e suoi ossi, cui deve amarla come suo proprio membro. Chi, così dice, odiò mai la sua mano, o'l suo piede sebbene infermi? anzi chi non gli medica, nodrisce, ed accarrezza? così lo sposo deve amare la sposa, ed essa lui a vicenda. Loro si prega da Dio fecondità di prole, lunghezza di vita sino alla 3za, e 4ta generazione, e che a tutto questo succeda l'eternità d'una beata vita. Gli rammentano alla sposa gli esempj delle più illustri Matrone, si esorta ad essere amabile come Rachele, sapiente come Rebecca, fedele come Sara; che non abbia niuna parte nelle sue azioni l'autor del peccato; unita a un solo letto sfugga li toccamenti illeciti, munisca la propria debolezza colla santità della disciplina, sia di verecconda gravità, venerabile pel suo pudore, sia lodata ed innocente, sia essa come una vite abbondante nei fianchi della sua casa, e i di lei figli siano come sarcoli di verde uliva attorno alla mensa dei Genitori. Ecco come viene benedetto ogni uomo che teme il Signore. Il Creatore li congiunge; il di lui Unigenito Figlio colla sua Chiesa vuole in questi sposi essere simboleggiato; E quel Divino Spirito che si portava sulle acque per fecondare l'Universo santifica, e benedice questi sposi, che divengono partecipi di quella medesima fecondità. Il Codice in confronto del Rituale Rom. non pare egli un piatto d'insipidi stecchi atti a soffocare chiunque trangugiare li voglia? Ogni nazione ha prescelto quasi per comune consenso

l'appa-

l'apparato Religioso il più solenne che mai si possa per i maritaggi dei loro sposi: alcuni Legislatori gli hanno assoggettati al civile in qualche parte. Il Codice Francese gli ha assoggettati del tutto. Aperta questa porta i Legislatori futuri, chi può indovinare sin dove anderanno in tutti i rapporti. Intanto, dissi, il Codice Francese ordina, che specialmente nei Villaggi, o in qualche povera taberna, cui si vuol chiamare municipalità, o sulla piazza, adunanza di pochi oziosi, dove nei giorni di mercato si maritano anche gli asini, tra i moti indecenti dei libertini, senza che quel sito ispiri riverenza alcuna, ordina, dissi, che la gioventù celebri il suo Matrimonio, ricevendo da tutto il complesso di questa faccenda una ben analoga idea all'empia solubilità, a cui il Codice sottomette i Matrimonj Francesi. Lo vedremo tra poco.

Cap. XXXI

Circa le dissolubilità del Matrimonio introdotte dal Codice Francese.

139. Mettono orrore i traviamenti del Codice, allorchè si tratta della dissolubilità del Matrimonio. Sono essi un solo varco distanti dalle iniquità Filosofiche già accennate di sopra in proposito di lubricità. Vedemmo già i tristi progetti fatti dagli antichi, e moderni Filosofi circa la comunela delle mogli, e circa i loro ripudj. Tra questi disordini di brutale oscenità, e'l Codice, non v'è altra differenza, se non che quelli venivano determinati dalla concupiscenza senza

formalità

formalità di sorte, e questo viceversa alcune formalità di pubblicazioni, atti civili, mutui consensi per abbandonare una, e torne una seconda, o lasciata anche la seconda appigliarsi ad una terza, e così in infinito. In sostanza prendere quella che più piace, lasciare quella che più non piace, sono le parte, lo scopo, e 'l soggetto degli uni, e dell' altro. Quali siano poi le conseguenze per la prole, lo indicaremo dippoi.

140. Il Creatore dell' Universo, il Divino Riparatore degli uomini, i Santi, i Profeti, i libri sacri dell' antica, e della nuova alleanza, la ragione illuminata dalla Rivelazione, i decreti della Chiesa, sempre assistita da Dio, i Concilj Ecumenici decidono, decretano, comandano, che il vincolo del Matrimonio non può essere sciolto. Dopo tutto ciò pare incredibile d' una parte, che Principi Cattolici con leggi proteggano la massima opposta agli Eterodossi, e dall' altra parte, che un pugno di canaglia, qual fu l' Assemblea dei Giacobbini Francesi osi alzar la voce contro il Cielo, e contro la terra, che d' accordo proclamano l' indissolubilità di questo Divino-naturale-e sacro contratto. Mentre Dio dice, che l' Uomo non separi ciò che Dio ha congiunto: l' Assemblea Francese laconicamente replica: (180) Il Matrimonio si scioglie per il divorzio legalmente pronunziato = nè fanno mai differenza tra il divorzio del vincolo, ed il divorzio della coabitazione. Affettano di restringere la solubilità ai casi di morte civile, di adulterio, di sevizie, ma nell' Art. 233. in sostanza ammettono tutte le cause possibili all' umana malizia, cioè = il consenso scambievole e perseverante dei conjugi... ne proverà

(180.) Cod. del Matr. à 227.

verà, che la vita comune è loro insopportabile, e si esiste relativamente ai medesimi una causa perentoria di divorzio: si vedrà maggiormente dippoi. Sia anche assenso estorto dalla paura, o dai cattivi trattamenti, o dall'amore di libertinaggio che vuole cambiare oggetto, questo non fa cambiar la legge. Sempre secondo questa in qualunque siasi divorzio si potrà passare a seconde, terze, e quarte nozze. Vedremo tra poco quanto sia enorme l'errore in se, e nelle sue conseguenze.

141 In primo luogo convien osservare, che le leggi politiche circa il divorzio non furono nè costanti, nè molto coerenti tra loro, come se l'essenza, e la sostanza del Matrimonio, base di tutto il genere umano, potesse cambiare da stato a stato, da Sovrano a Sovrano, come si cambiano le tariffe e le dogane per le mercanzie. Già il far valere impedimenti capricciosi è lo stesso che pretendere di disfare i più validi Matrimonj mancanti di quei capricci. Sapeva benissimo l'Arcivescovo di Parigi, di sopra indicato, essere stato validissimo il Matrimonio di Gastone Duca d'Orleans, e perciò mentre volle usare la buona creanza verso il Re fratello del Duca col far mostra di rinnovare quel Matrimonio usò anche il dovuto rispetto al Sacramento colla condizionale <u>in quantum est opus</u>, con che lo pose almeno nel rango di Matrimonj dubbj. Vincolo dubbioso, cui il Re oltraggiò, pretendendo d'annullarlo con una dichiarazione assoluta. Del pari la suprema corte di giustizia di Poitiers sapeva benissimo, che il dissenso dei

genitori

genitori non annullava il Matrimonio di Giuseppe Pichon, e Giovanna Pollart, poichè il Rè avea deciso, che l'impedimento non si estendeva oltre agli effetti civili: eppure cambiò, come si suol dire, le carte in mano, scambiando il nome al preteso impedimento: onde nell'anno 1689 (181) sciolse quel Matrimonio; al dissenso dei genitori dando e sostituendo il nome di ratto e di seduzione. Così si gioca cogli uomini; ma con Dio, no. Giuseppe II. nel 1783 distinse il divorzio di convivenza dal divorzio in quanto al vincolo. In quanto al primo levò ai conjugi (182) ogni speranza di ottenerlo, quando non fossero d'accordo entrambi i conjugi. = L'adulterio, si dice, la sevizie, la vita criminosa, che sogliono causarlo, daranno bensì il diritto di provvedere alla propria sicurezza, mediante il pronto richiamo dei consueti rimedj di giustizia; la separazione di convivenza però non potrà in alcun caso aver luogo fra conjugati, se non allorchè saranno convenuti tra loro.... il qual accordo dovrà stabilirsi senza che il giudice possa interporre il suo uffizio, nè per la via informativa, nè per la via definitiva. - Gesù Cristo, la natura, la Chiesa dicono, che l'adulterio, la sevizie, e la vita criminosa possono sciogliere la convivenza dei conjugi, anche contraddicendo il Reo. i Giansenisti, e i Frammassoni riducono un buon errore a decretare, che no. Gesù C.°, la natura, e la Chiesa dicono, che la bizzaria, il puntiglio, e'l reciproco libertinaggio non possono separare gli sposi; i Giansenisti, e i loro Filosofi fanno dire alla pubblica autorità, che qualora la bizzaria, il puntiglio, e'l libertinaggio facciano andar d'accordo

(181.) Juv. 631. (182) Art. 45.

=do gli sposi nella separazione, possono restar separati.

142. Ma la providenza di Dio ha fatto sempre, che mai nissuna legge politica toccante il Matrimonio durasse a lungo. L'ottimo tra' i Regnanti Francesco I. è stato il ministro di questa adorabile providenza. Egli nelle sue prescrizioni fa, che i suoi tribunali possano sciogliere la convivenza per queste cause. Questa medesima adorabile providenza farà, ch'egli abbandoni del tutto queste materie Matrimoniali alla Chiesa di Dio, che n'è la depositaria. In queste medesime prescrizioni egli nè meno nomina il contratto naturale, come lo nominava Giuseppe II. Pare, ch'egli si restringa del tutto agli effetti civili. Tuttavia nè meno queste restrizioni salvano del tutto la santità di questo Sacramento. Posto questo sistema, come si potrà far valere l'inabilità a un secondo Matrimonio in uno che avesse la malizia di attentarsi dopo avervi fatto dichiarar nullo civilmente il primo Matrimonio, sebben valido in ragion di natura, e di Sacramento? Il Legislatore deve comprendere la materia delle sue leggi in tutta la sua estensione. I Teologi cortigiani non bastano a questo: non è miglior Consigliere a un Principe, che la Chiesa Cattolica coi suoi Concilj generali. Questi si adunano nello Sp.° S.°, dunque a questi non mancano nè i lumi, che vengono dal Cielo, nè tampoco quelli che vengono dalla terra. V'intervennero tutte le nazioni Cattoliche a somministrare anch'esse tutti quei lumi politici, i quali poi misti dalla

sapienza

sapienza soprannaturale e naturale formano questa parte della disciplina della Chiesa.

143 Circa poi l'indissolubilità del vincolo Matrimoniale, il Codice Giuseppino non l'ammette tra Cattolici. Per gli Acattolici vuole, che la legge dichiari l'adulterio, la sevizie, la vita criminosa, la lontananza dolosa degli sposi, l'antipatia essere motivi sufficienti ai suoi giudici per pronunziare il divorzio, e per abilitare gli sposi a nuovi sponsali. Dopo pochi anni sopraviene la rivoluzione Francese: tosto vi si cambiano gl'impedimenti, e le leggi del divorzio. Di pari passo non può essere a meno che non nascano in breve altre leggi diversificanti questo grande affare. E' veramente un avvilimento pel genere umano nel veder fare, e disfare alterare, cambiare così sulle punte delle dita li fondamenti e la base dell'umana società. Nel Codice Francese, come abbiamo veduto, tutto è capovolto: circa il divorzio poi relativamente al vincolo non si fa più distinzione tra Cattolici, ed Eterodossi. Il divorzio di convivenza, ed il divorzio del vincolo tutto è posto in ammasso, e confusione. L'infamia d'uno dei sposi, l'adulterio, la sevizie, l'antipatia, lo scambievole consenso degli sposi mettono in istato gli sposi medesimi di ottenere dal governo la permissione del divorzio, ed il passaggio ad altre nozze. In pochi anni abbiamo veduto tutti questi cambiamenti. Da quella stessa causa onde sono provenuti questi, possono, anzi devono nascere degli altri. Causa instabile qual è la volontà dell'Uomo sempre agitata da passioni produrrà sempre instabilità di effetti tanto sempre peggiori, quanto dalla stessa instabilità

bilità prendono sempre maggior fuoco le passioni. Ma l'essenza, e la sostanza dell' insolubilità di questo vincolo, in sei mille anni fu sempre immobile, poichè proviene dalla Religione, ch' è immobile ed eterna. Tolti quei lumi, che vengono vibrati dalla Religione sopra questo Divino = naturale contratto, staremo poco a vedere rivivere tutti gl' inconvenienti della irreligione. Quello ch' è stato altre volte, può ritornare. I divorzj, i ripudj, i concubinati potrebbero essere a grado a grado autorizzati, come lo erano al tempo, in cui l' idolatria abbrutiva la terra. Gli immondi Filosofi, se dipendesse da loro sarebbero capaci d' abbrutirla ancor più. =. Osservate solamente gli accessorj, diceva quel profondo Filosofo, (183) gli accessorj, dissi, che sono lasciati alla legislazione civile, studiate presso le differenti nazioni, e nei diversi secoli le variazioni, li capricj, gli abusi, che vi si sono introdotti, conoscerete a chi apparterebbe la quiete delle famiglie, e della società, se i legislatori umani ne fossero assoluti Padroni del Matrimonio. = Che ne avverebbe dunque, se oltre gli accessorj anche la forza, essenza, natura, sostanza, la limitazione, e l' estensione del Matrimonio interamente, e unicamente dipendesse dalla civile società?

144. Come in materia di Religione non sono i bei pensieri, e le belle speculazioni che cattivano il nostro intelletto e la nostra volontà; ma sono i fatti; poichè nella Religione vera, tutto è fatto. È fatto la creazione: è fatto la Redenzione: è fatto la

(183.) Let. sulla stor. della terra e dell' uomo. T. I. p. 48

la Rivelazione. son fatti le Profezie, e i miracoli: è un fatto la santità e la durazione della stessa contro i sforzi dell' inferno, così anche per ben conoscere questa materia, bisogna discendere ai fatti. Abbiamo veduto già i fatti indicatici dalla Religione, e i disordini dimostrati nelle nazioni senza Religione abbandonate ai capricci delle leggi umane. Confrontiamo ora i disordini, e i delitti, che nascono dai Matrimonj pagani, infedeli, eretici, e puramente civili colla polizia e buon ordine, che regnano nella Chiesa Cattolica. Non ho paura d'essere smentito. I traviamenti di qualche scostumato Cattolico, cattivo figlio della Chiesa, specialmente nelle Città grandi voragini del buon costume non ecclisserà mai la santità e 'l buon ordine di milioni di Matrimonj Cattolici. (184) Un Vescovo d'Inghilterra rappresentò al Parlamento, che la facilità d'ottenere il divorzio avea moltiplicato in quel Regno gli adulterj; e i Pari principali accordarono il fatto. I Viaggiatori che approdano a quei lidi vanno pienamente d'accordo circa l'infelicità di quei Matrimonj. (185.) I Principi che volessero poter sciogliere i Matrimonj di loro assoluta potestà devono aspettarsi questi lamenti. La Chiesa Cattolica porta alta la sua fronte. dice, che il Matrimonio appartiene a Dio, che lo instituì; perciò non presuma uomo mortale di sciogliere ciò, che Dio ha congiunto; adora essa l'immutabile volontà di Dio. Indicai già la scena ributtante offerta da Londra nel 1814. Il marito condusse la moglie colla corda al collo a venderla sul pubblico merca

(184.) Spirito degli usi e costumi dei diversi popoli. T. I. l. 3. c.^{to} 8
(185.) Corriere d'Europa. 1779. n.° 27. 28.

to, un altra in questo medesimo anno 1815. incontrò la medesima sorte. La Francia quanti non ne vide di questi disordini in questi ultimi anni! La Chiesa Cattolica in questo Divino naturale sacro contratto sa ben più conservarvi la decenza, e la santità. Qui se nascono disordini vengono dall' inosservanza delle leggi. Là vengono dalle leggi medesime. Per questo i Filosofi, e i Giansenisti, e l'inferno tentano di togliere alla Chiesa l'autorità per correre di poi senza freno per le vie dell' oscenità.

145. Inoltre sono pur troppo note le conseguenze delle leggi politiche, che ammettono il divorzio del vincolo. Qualora una moglie si trova infelice, la brama d'essere ripudiata è per essa una tentazione violenta di commettere o adulterio, o altra azione infamante, o di professare antipatia insuperabile, o altro indicato dalla legge politica. Questo avvenne a Roma; i costumi delle donne non furono mai sì rilassati come quando (186.) la lusinga del divorzio somministrò loro un motivo per non rispettare più i loro mariti. Tertulliano rinfaccia ad esse, = che si maritavano per il desiderio, o per la speranza di farsi ripudiare = (187.) Egli non altro faceva che ripetere le querele satiriche di Seneca, Giuvenale, Marziale, etc. Sono infiniti i Matrimonj infelici nei paesi eretici od infedeli. Il Quadro dei Matrimonj d'Inghilterra datoci nelle notizie del Mondo dell' anno 1814 è una prova che non ammette risposta. Nei tempi, e nei paesi idolatri doveano essere ancora a peggior condizione. Si sa, che per loro

(186.) Berg. Tit. Matr. (187.) Tert. Apol. c 6.

il Matrimonio nelle loro circostanze poteva al più dirsi un concubinato indefinito, e spesso una prostituzione. Giuvenale parla di una donna, che in cinque anni avea avuto otto mariti. S. Girolamo scrive d'aver veduto portarsi alla sepoltura con una specie di trionfo una femmina, che ne avea avuti ventidue. Cicerone, e altri Senatori, e Consoli Romani non si vergognarono di ripudiare le mogli. In queste ragioni così depravate dai divorzj autorizzati dalle leggi, quale poteva essere la felicità delle famiglie? Se i nostri Principi vorranno adottare questi sistemi, e arrogarsi una tale autorità, in vece di dieci cause annullanti i Matrimonj, troverassi in seguito dai successori la stessa ragione per trenta altre cause consimili. Non finiranno mai gli argomenti per analogia. Agli adulterj si aggiugneranno le infedeltà anteriori; a queste, i sospetti violenti, le imprudenze della sensibilità, le gelosie, l'accidia, la poca economia, le infermità, i viaggi, le disgrazie, le infamie, le pene criminali, e cento altri motivi, oggetti per loro di divorzio.

146. Ma si dice, che i legislatori Francesi hanno anzi nella loro procedura imbrogliati gli sposi per difficoltare li divorzj. Appunto hanno atterrata l'indissolubilità, e in vece vi hanno sostituito un laberinto di leggi: hanno allargata la massima, e hanno ristretti i mezzi: ma questi mezzi stessi sono una tela di ragno, che si squarcia, e si supera al soffio d'ogni passione violenta. In questo medesimo anno, in Febbrajo, Nancy ce ne diede l'esempio. Quell'immondo Ortolano

ce, che la dissolubilità toglie l'infelicità degli spo:
si malcontenti. in tal caso a una soddisfazione mo
mentanea di alcuni sposi si vuol dar più peso, che
all'interesse permanente universale di tutti i con
jugati. Il pensiere della indissolubilità anzi prepa:
rava gli sposi a trattarsi bene, a sopportarsi e a
prevenire le dispiacenze del malcontento. Del pari
s'ingannano pensando, che la possibilità del divor
zio renderebbe più facili i Matrimonj, e più comuni.
Anzi questi si vedono in ogni paese essere tanto
più rari, quanto più si allarga la strada allo scio
glimento. Tali sono le riflessioni d'un Filosofo
Osservatore. (188).

148. Si dirà forse, che la legge della dissolubi
lità, e del divorzio sono fatte per i non Cattolici. I Legis
latori della Rivoluzione Francese, che col loro desiderio
aveano già ingojate le quattro parti del Globo, e formato
il piano non meno d'una lingua universale, che dell'
invasione dell'Universo, si vede già che voleano
preparar le leggi che fossero a portata di tutte le
nazioni, o per dir meglio fabbricavano leggi adattate
a distruggere ogni Religione: perciò essi non vi
fanno distinzione di sorte. Non la fanno essi, non
occorre, che la facciamo nè men noi. Altronde si
sa pur troppo che voleano al giogo della irreligio
ne anche i sudditi Cattolici. Ma se anche vi a
vessero eccettuati i Cattolici, avrebbero perciò av
uto il diritto di pronunziare divorzj per gli Acattolici? Chi avrà mai il diritto in qualunque sia:
si circostanza di pronunziar sentenze contrarie ai

(188.) Stum sag mor. et polit. 22

decreti

decreti di Dio? Dissi da principio, che io parlo per gente che riconosce le verità Cattoliche. Per i Cattolici l'indissolubilità è un dogma. Dunque la dissolubilità è un errore contrario alla Rivelazione di Dio. Con qual fronte dunque un Sovrano Cattolico potrà dire: io vi dispenso, io decreto, io dichiaro, che il vostro Matrimonio è sciolto? Avete sudditi Acattolici, volete tollerarli? fatelo pur così; ma non vi mischiate nei loro errori.

149. Ma non solamente per i Cattolici, come dissi, ma anche per gli stessi infedeli dev' essere insolubile. L'ajuto, di cui abbisognano reciprocamente l'uomo e la donna in tutto il tempo del suo vivere, cioè sino alla morte, la quale è il punto del divorzio, secondo il detto di Dio, perchè allora solamente la moglie è sciolta dal ligame del marito. (189.) L'ajuto scambievole, dissi, e l'educazione della prole riguardano l'infedele non meno che il fedele; dunque eziandio per i Gentili dev' essere tanto indissolubile il Matrimonio, quanto è indispensabile anche per loro l'ajuto scambievole, ed il ben essere della posterità. Le Scritture Sante chiamano mogli le femine veracemente unite tanto ai fedeli, quanto agl' infedeli. Gli uni come gli altri sono ugualmente soggetti alle leggi date da Dio nella sovrana opera della Creazione. Adamo, sebben sopito, vide con spirito Profetico tutta l'opera del Creatore nella formazione della donna, e allora collo Spirito medesimo di Dio, disse a tutti i mariti

(189.) I. Cor. VII. 39.

dei

dei secoli futuri = essendo la donna osso delle mie ossa, carne della mia carne, dovrà ogni uomo abbandonare suo Padre, e sua Madre, e star unito alla moglie. Lo disse ai mariti futuri, poichè Adamo non ebbe padre. Ora non potrà essere mai in alcun evento, che il figlio non sia figlio, quantunque abbandoni suo Padre per licenza di Dio, a più forte ragione non potrà mai cessar la moglie di essere moglie, e il marito di essere marito = quanto più che viene agli sposi ordinata da Dio la convivenza, e proibita ai figli coi padri in confronto delle mogli.

150. La Chiesa stessa, sebbene ha per istituto di non mischiarsi sugli affari delle genti infedeli, tuttavia per quei rapporti, che queste possono avere coi figli della Chiesa medesima, decise già, che un Pagano convertito alla fede tra le molte mogli che potesse aver avuto prima della conversione, deve prendersi la prima, s'è convertita, quantunque ripudiata per divorzio, e sebbene rimaritata ad altro uomo. (190) Il confugio è ben divenuto negl'Infedeli specialmente nelle conseguenze per i loro abusi, un concubinato a tempo indefinito, tuttavia, purchè non intervenga patto, o intenzione espressa, un Matrimonio così sfigurato, qual'è quello dei Pagani, deve essere essenzialmente indissolubile. La moglie, come si disse più volte, è un osso delle ossa dell'uomo, è porzione di sua carne, ella è come membro dell'uomo. Sebben si tagli a un uomo il braccio, o il piede, questi non potranno mai più essere attaccati ad altro Uomo. Il primo potrà con tutta proprietà dire: questo è braccio

(190) Inn. III. l. 4 Decret. c. gaudemus.

cio mio, sebben reciso, questo è mio piede etc. Del pari una che fu vera moglie, sebben separata di poi per divorzio, essendo membro e carne del primo marito, non potrà mai più unirsi in matrimonio con un secondo, finchè il Matrimonio non è sciolto da Dio, mediante la morte del conjuge. E così sarà indissolubile in quanto al vincolo ogni vero Matrimonio ancor dei Gentili. Dio lo hà detto col mezzo del primo Padre di tutti gli uomini. Potranno i Francesi opporsi alle leggi del Creatore? Dio unisce gli sposi = Ora l'uomo non presuma di sciogliere ciò, che Dio ha unito. (191.) Dio lo riserva a se, alla sua Rivelazione. Dio solo può sciogliere questo nodo, come di fatti lo scioglie allorchè dice = se un infedele si converte alla fede, e l'altro conjuge se ne parte, sene parta pure, giacchè non è soggetta alla servitù il fratello o la sorella, (192.) poichè Dio ci ha chiamati nella pace. Al caso della conversione d'un conjuge restando l'altro nella infedeltà, per questa sola circostanza Dio hà dichiarato nelle Scritture la possibilità dello scioglimento. Fuori di questa noi non abbiamo altra rivelazione circa il divorzio fuori di quella, per cui ci fa intendere di non volere, che l'uomo si azzardi a sciogliere questo Divino-naturale contratto.

151. Io non scrivo qui un trattato canonico-morale circa questo Sacramento: ho di mira solamente le assurdità del Codice, che vorrebbe assoggettare agli uomini ciò ch'è apparenza della Religione, onde come a cosa profana vogliono assoggettare

(191) Math. 7. (192) Cor. 7.

tare gl'infedeli non meno che i Cristiani, gli Eretici non meno che i Cattolici. Ma qual comunicazione può essere tra le tenebre, e la luce? Circa il Matrimonio consumato, Dio ha deciso a favor della Religione, che la sola conversione alla fede può rendere dissolubile un Matrimonio pagano. Il Codice mette cento altri frivoli, e talora criminosi pretesti come cause legittime di divorzio, ma questa no. Si poteva indovinare facilmente, che gente empia non avrebbe mai procurato alla Religione questo vantaggio. Circa poi il Matrimonio rato, non consumato, la Chiesa assistita sempre da Dio nella dottrina del dogma, e del costume, dichiara, ch'entro li primi due mesi l'amore di verginità ben possia custodita nei Chiostri può essere causa di scioglimento di tal Matrimonio. Il Divin Sposo nudrito tra gigli potè ben lasciare per preziosa eredità questo privilegio a una sposa Vergine, che si prepara all'eterne nozze, qual appunto è la Chiesa. Se nei Filosofi legislatori il disamor per la fede, e per la Religion di Gesù Cristo non lasciò stabilire, che la conversione d'un infedele potesse sciogliere un Matrimonio consumato, molto meno il loro odio per la Verginità potè far inserir un qualche punto a favor della stessa in quel Codice formato nei Club orrendi, come dice un Poeta:

. . . . . forniti intorno
D'aconiti, cicute, e torte corna . .

L'amore di libertinaggio potè solamente inventare cento altre miserabili cause per sanzionare il divorzio del vincolo, cause, e conseguenze di vita perversa.

Dissi,

Dissi cento cause perchè la sola causa del mutuo consenso ne contiene in se delle migliaja. Ma donde trassero costoro così perverse dottrine? Dal libertinaggio, e dall'Eresie. Calvino (193) vuole, che l'adulterio sia causa sufficiente alla dissolubilità del Matrimonio. Melantone nei suoi luoghi Teologici (194) aggiugne, anche l'abbandono d'uno dei conjugi. Lutero più impetuoso degli altri nel 1523. scrisse un suo libro sopra il capo settimo della prima ai Corinti, e vi aggiugne alle precedenti varie altre cause, come sarebbe a dire la vita criminosa, la vita molesta per frequenti risse, la lunga assenza d'un conjuge ec. Il Codice è egli altro, che una larvata copia di questi Eresiarchi? Ma le tenebre uscite dai delubri del Gentilesimo, poi ravvivate dagli Eretici, finalmente addensate dai Filosofi non potranno mai in eterno spegnere la luce eterna, che viene da Dio dal principio della Creazione a traverso di tutti i secoli sino a noi pel canale della Rivelazione.

152 La Chiesa di Dio fondata sopra gli Apostoli, e sopra i Profeti, e tutti insieme su l'angolare pietra di G. C. Signor nostro, qui fecit utraque unum col mezzo dei Profeti proclamò l'indissolubilità Matrimoniale dei tempi antichi col mezzo dei Apostoli la proclamò istessamente nei tempi seguenti, e col mezzo dei successori degli Apostoli l'anderà sempre confermando nei tempi seguenti sino alla fine del mondo. In queste quasi due età del mondo corrisponde adequatamente il principio al fine. La Chiesa Cattolica trova se stessa in tutti i secoli antichi e recenti. Senza ripetere le lezioni date da Dio stesso nei primi giorni

(193.) L. 4. Instit. c. 19. (194) Tit. de conjug.

della Creazione, sappiamo che questa fu la dottrina dei Profeti e dei Santi in tutti i secoli avanti G. C. Non si trova vestigio in tutta la storia della Religione di dissolubilità di vincolo matrimoniale: anzi si conservò fedelmente la tradizione di questa insolubilità nata colla Creazione. Potè facilmente conoscersi sino a Noè. Questo Patriarca potè conservare lungo tempo con Seth, e con altri figli d'Adamo, e apprendere e conservare queste verità. Mosè potè apprenderla dai Nipoti di Noè onde tramandarla alla Sinagoga. Nel popolo di Dio una femmina ripudiata non poteva più maritarsi, tanto era durevole il suo Matrimonio in quanto al vincolo. Se l'uomo prendeva altra moglie, ciò non era perchè fosse annullato il primo matrimonio, ma solo per la condiscendenza che anche senza il ripudio della prima poteva prendersi una seconda. La donna ripudiata, dice questo Profeta legislatore, (195.) che si rimarita si è resa polluta e abbominevole in faccia al Signore. Furono rei della contraria menzogna i Giudei, allorchè dissero a G. C. che Mosè avesse comandato e di dare il libello di ripudio, e di dimettere la moglie. Affibbiarono tre cose insieme che però erano tra lor differenti. Il dimetter la moglie allorchè non trovava grazia presso al marito era tolleranza per la cagione della durezza del cuore giudaico. Posta poi la dimissione il libello di ripudio era comando. Che la moglie finalmente dopo il ripudio potesse prendere altro marito, era proibizione. G. C. ben distinse queste tre cose rispondendo agli Ebrei: Mosè per la durezza del vostro cuore vi permise di

(195.) Deut. 24.

dimettere le vostre mogli: dal principio non fu così: Ecco la prima. Accordò il comando di Mosè di dover dare il libello: Ecco la seconda. La terza viene subito dopo, allorchè il Divino Legislatore dice, che chi ne terrà un' altra è reo di mechia. Ecco così tanto l'uomo quanto la donna che si sposassero dopo il divorzio: Quegli che comandò di dare il libello di ripudio non comandò di dimettere la moglie; comandò che volendo dimettere sia il libello di ripudio, affinchè il pensiere da libello rompesse la collera del ripudiante (196.)

153. Prima d'allora, come dissi, gli Ebrei potevano torsi tante mogli che lor fosse piaciuto, però secondo la legge: non così le mogli, poichè si rendevano adultere, e abbominevoli agli occhi di Dio, se ripudiate prendevano altri mariti. La stessa verità viene annunciata dal Profeta Geremia (197.) Si dice comunemente se un uomo dimetterà sua moglie e questa poi prenderà altro marito, ritornerà quegli ad essa? non sarà polluta, e contaminata quella donna? Queste importanti verità Dio le manifestò in Malachia. In questo S. Profeta, disse Dio (198.): niuna cosa io riceverò dalle mani vostre che possa placarmi. Ma voi dite: e per qual motivo? Perchè il Signore fu testimonio tra te e la moglie presa da te nella prima età, la quale tu dispregiasti ed ella era tua compagna, e tua sposa mediante il tuo patto. Non la fece forse quegli ch'è uno? e non è ella porzione del tuo spirito? E quell'uno che vuole egli mai, se non una figliuolanza di Dio? Custodite dunque il vostro spirito e non dispregiate le mogli della vostra prima età. Quando tu l'abbi in odio, rimanda:

(196.) August. l. 1. de serm. Dni in monte c. 14. (197.) c. 3. la
(198.) c. 2. v. 13.

la, dice il Signor Dio d'Israele; ma l'iniquità ricoprirà il tuo vestimento, dice il Signore degli eserciti: Conservate il vostro spirito e non vogliate disprezzarla.

1524. All'antico Testamento corrisponde pienamente il nuovo. Io poi dico a voi, disse G. C. (199.) che chiunque rimetterà la sua moglie, se non in caso di fornicazione, e ne condurrà un'altra è reo di mecchia, e similmente è reo chi avrà condotto la ripudiata. Esaminremo di poi in quell'inciso se non in caso di fornicazione. Istessamente in S. Luca (200.) Chiunque avrà ripudiato sua moglie e ne avrà condotta un'altra commette adulterio sopra di essa; e se la moglie avrà dimesso il suo marito, e si avrà sposato un altro è rea di mecchia. Questa dottrina passò agli Apostoli. A quelli poi, dice S. Paolo (201) che sono uniti in Matrimonio, comando non io, ma il Signore, che la moglie non si parta dal marito: che se partirà o rimanga senza altre nozze, o si riconcilj col suo uomo. Come il Matrimonio è simbolo dell'amorosa unione della Divina colla umana natura in G. C. così volle Dio che questo istesso Sacramento fosse simbolo anche della indissolubilità dell'amore e del vincolo, che unirebbe eternamente Cristo alla sua Chiesa. Protestò che non la lascierebbe mai orfana, ma che lo Spirito del suo divino amore, ed egli medesimo si resterebbe con essa in eterno. Questo amore e questa indissolubilità indicata agli sposi li fa ricordevoli, che similmente non v'ha potenza in terra, che possa rompere il legame del loro Divino-naturale contratto. In fatti la Chiesa sposa fedele tramandò

(199.) Math. 19. (200.) c. 10. (201.) 1. Cor. 7.

a

di tutti i secoli la dottrina di questa Divina insolubilità. Gli Apostoli la appresero da G. C. e la tramandarono ai loro successori. I Vescovi posti da Dio a sorvegliare come sopra tutti gli altri sacramenti, così anche sopra questo, non mancarono di punire con severissime pene quei conjugi, che ripudiata la consorte si sposarono un altra.

155. Una raccolta di queste leggi o sia il così detto Concilio Eliberitano celebrato nell'anno 250. circa: una donna dice il canone nono che dimesso il primo marito ne sposò un altro, sebbene anche separata da questo sia priva della comunione, finchè vive il secondo, eccettuato il pericolo di morte. Si temeva che vivente il secondo, ritornasse al vomito. Il Concilio Milevitano nell'anno 416. (202.) piacque, dice, che secondo l'Evangelica e Apostolica disciplina, nè il ripudiato, nè la ripudiata si congiungano con altri, ma si rimangano così o si riconcilijno: se ciò disprezzeranno siano ridotti a penitenza. Nella qual causa si promulghi la legge imperiale. Ecco l'oggetto a cui servivano le leggi dell'Impero a proteggere e difendere l'<u>Evangelica</u> e <u>Apostolica</u> disciplina. È tanto certo, che in tutti i secoli la Chiesa osservò questa dogmatica disciplina, che il voler addurre più prove di concilj, e di Padri sarebbe lo stesso che sforzarsi a provare essere giorno, quando si è nel più bel meriggio. Erma nel Pastore (203.) Tertulliano (204.) S. Basilio (205.) S. Girolamo (206) S. Agostino, Innoc. III.

(202.) can. 17. (203.) l. 1. mand. 4. (204.) de monog. c. 9. 10.
(205.) a Anfiloc. can. 9. (206.) In Esp. XIX. Math.

III il Concilio di Nantes nell'anno 660 nel canone duodecimo, di Soissons nell'anno 744 canone nono, di Parigi nell'anno 814 canone quarantasei, del Friuli nell'anno 781 capo decimo. Parimente, nasque, dicono quei Padri, che sciolta l'unione conjugale per causa di fornicazione non sia lecito all'uomo, finchè vive l'adultera di condurre altra moglie. I monumenti dei secoli posteriori formano una messe di testimonianze escludenti ogni dubbiezza. Il Concilio di Firenze e finalmente il Tridentino (208) fanno vedere che la verità mai mentisce se stessa, fanno eco a tutti i secoli sino alla prima settimana della Creazione. Era un sogno di Eretici del XV. secolo, unite gl'increduli del secolo XVIII. potranno eclissare verità sostenute dalla Rivelazione per sei mille anni e abbruciare da uomini ne' essi pure devono riconoscere come santi?

156. Dicono essi che i Greci pur tengono la solubilità del conjugio in caso d'adulterio. Appunto: si scavarono il precipizio dello scisma e dell'Eresia con quel metodo medesimo con cui su d'altro materie se lo prepararono altre nazioni ribellate poi alla fede. L'Inghilterra parecchi secoli prima del suo totale divorzio dalla Chiesa Cattolica principiò a litigare quasi ogni anno sopra annate, rimonte (?) vescovili, sopra i diritti dei Vescovi: a ogni momento i diritti regj e i diritti della Chiesa venivano alle prese. Arrigo VIII. trovò il lievito già preparato. Egli adultero, oppressore della Chiesa si creò capo della Chiesa medesima. Se mal non mi ricordano le Storie niun Vescovo gli si oppose, uno o due Parrochi solamen-

(208) Ses. 24. c. 1.

-te, stettero costanti nella Cattolica Religione, e l'Inghilterra si trovò a un tratto eretica, e scismatica. Potè creare bensì di sè dei Principati terreni, ma non diede più figli ai regni eterni del Cielo. Istessamente la Danimarca, la Svezia, la Norvegia quasi mai poterono assoggettarsi di buon animo a onorar Dio delle loro sostanze. Dio parlava chiaro nei due testamenti di non contentarsi di tributi di parole ma che esigeva delle opere, padrone com'egli è di tutte le creature. Nè diedero l'esempio le nazioni più barbare, che consacrarono porzione dei loro beni a Dio cui non avrebbero di poi voluto a qualunque costo. Nel popolo d'Israele il quale doveva mantenere in molte guise la tribù di Levi coll'augusto suo tempio di Gerusalemme Dio dichiarò, che l'uomo deve di buon grado somministrare il temporale mantenimento al Sacerdozio, il quale poi gli rende in contraccambio la vita spirituale ed eterna. Quei Regni del Settentrione alienaronsi infinitamente dal adattarsi a niun sacrifizio di Decime; e Dio si ritirò da loro, caddero con estrema ed orrenda facilità al primo inciampo, che loro si porse dall'Eresia. Alcuni popoli della Germania nel XV. secolo diceva S. Francesco di Sales, testimonio quasi contemporaneo, parve che non avessero altre occupazioni che fare dei buoni pasti e dormire e mentre appunto i Vescovi coi loro Sacerdoti dormivano venne l'uomo inimico, e soprasseminò la zizzania. I Mangiatori, e oziosi avevano già preparata la strada ai Protestanti, i quali poi giunsero facilmen-

-te

to a far ricevere da quei popoli il bando di moltissime buone opere del digiuno, dell'orazione, della penitenza, della mortificazione, e dei Sacramenti, e di tutto quel molto ...ine che ne viene in conseguenza. E così son morti agli occhi di Dio. Di pari passo anche tra i Greci una certa tal qual penitenza che avea dell'informe figlia della superbia, penitenza venerata già sino sotto il Vario antecessore di S. Gio. Grisostomo, la mollizie che pur troppo si sa regnante in quella nazione, l'Ostinazione in molti di voler pigliarsi altre mogli, vivente la prima, fece ripetere a Dio, che il suo spirito non rimarrebbe nell'uomo, perchè era divenuto tutto carne: ed eccoli abbandonati da Dio, bestemmiatori dello stesso Spirito Santo cadute nello scisma e nell'Eresia. Ora quest'infelici figli di molte daranno regola ai Matrimonj Cattolici, tra i quali soli si trovano profezie, miracoli, e santità? Simili funeste preparazioni anche nei nostri paesi minacciavano in ugual maniera, e forse peggio il ribaltamento e la servitù della nostra preziosa eredità, cioè della Fede Cattolica, la quale però andava aprendosi con gran vanto per passare copiosamente su d'altre parti del Globo. Sante porti Cittadelle atterrate, voglio dire, tante Chiese profanate tanti santi Monasterj di uomini e di donne resi deserti in Germania in Francia e in Italia, il disamore in parecchi regnanti per la loro comune Madre, per la Chiesa la quale sola può partorirli a G. C. e renderli eredi dell'eterno Regno de' Cieli; l'orribile comitiva di

costume, che qual furioso torrente non lasciava corpo intatto tutto minacciava la Religione Cattolica. Buon per noi, che la Provvidenza ci ha collocati non lontani da quel Baluardo inespugnabile della Città di Dio, cioè della S. Cattolica Apostolica Chiesa Romana. In questa colonna di verità, cui Dio ha promesso che non sarebbero mai per prevalere le porte dell'inferno, Dio non colle nostre forze, non pei nostri meriti, ma per l'onore del suo nome e della sua promessa ci ha salvati dal turbine insieme coi Principi rimasti fedeli al Dio dei nostri Padri ——

157. Si torna ad obbiettare che vi furono dei Teologi Cattolici tra quali Cajetano, e Cattarino, i quali professarono che il capo XIX di S. Matteo era molto oscuro, e non potersi quindi condannare la pratica dei Greci, che si pigliavano un'altra moglie dopo aver ripudiata la prima a cagione di adulterio. Che perciò? Sono state sempre in ogni epoca, e lo sono anche di presente alcune verità nella Chiesa di Dio che sono state credute dai Fedeli con semplicità senza apparato di esami, di decisione, e di Concilj. Tale poteva essere anche l'articolo dell'indissolubilità del Matrimonio. La Chiesa Cattolica non vi ammise mai la solubilità, ed i figli senza altri esami credettero questo dogma. Che se qualche Vescovo e qualche Dottore dei secoli passati pensò diversamente vi dirò, che ne dubitò anche S. Agostino, (209.) ma però si ritrattò; (210.) e se anche non si fosse ritrattato egli con qualche

(209.) l. de fid. et oper. c. 19. (210.) l. 1. de adult. conjug. c. 8.

altro padre, si deve riflettere, dice Bellarmino (211.) che ai loro tempo non era per anco questo dogma stato spiegato da qualche Concilio Generale. E che perciò si potevano più facilmente scusare quelli, che in ciò avessero sbagliato. Lo stesso deve dirsi dei due Teologi summominati. Anzi aggiungo inoltre che il Cajetano verso l'anno 1535. scrivendo sopra il cap. 19. di S. Matteo confessa, che non osa opporsi a un torrente di Dottori e di Sentenze Ecclesiastiche ..... e che dovea aspettarsi la decisione della Chiesa. Ambrogio Catarineo poi nel suo Trattato del Matrimonio, che uscì alla luce nel 1552. da prima mostra il suo dubbio, e poi conchiude non essere lecito il passare a seconde nozze se la Chiesa non si spiega di più. La Chiesa si era spiegata abbastanza; abbiamo veduto un esercito di testimonianze Ecclesiastiche a favore della Matrimoniale indissolubilità anche in caso d'adulterio. Se si dubitò da qualcheduno, Dio in questi esami preparava le armi alla Chiesa, onde difendere la verità, allorchè poi nacquero le Eresie di Lutero, e di Calvino. Si prese in quest'incontro l'occasione di dare il vero senso dello spesso citato testo di S. Matteo. E infatti un poco di meditazione e di attenzione portatavi su fa apparire più chiara del sole la vera intelligenza di quel testo: eccolo. Io poi dico a voi che chiunque dimetterà sua moglie eccettuato il caso di fornicazione, e ne prenderà un'altra è reo di mecchia; e chiunque prenderà la ripudiata è reo di mecchia. Scandagliamo il fondo, e il guado si renderà facile assai. Il contesto del

(211.) l. 1. de Sacr. Matr. c. 17.

Vangelo ce lo indicherà.

158. Il testo proibisce due oggetti: il divorzio, e un secondo sposalizio vivente la moglie. V'è di mezzo l'eccezione dell'adulterio. Se l'eccezione appartiene solamente al primo oggetto, cioè al divorzio, questo sarà lecito in caso di adulterio. Se poi l'eccezione non appartiene anche al secondo sposalizio, questo sarà proibito in ogni caso, e in ogni circostanza, vivente la prima moglie. Ora, a quale dei due oggetti appartiene l'eccezione? ch'è quanto dire: G. C. ha egli permesso il secondo sposalizio in caso della moglie adultera vivente? Il contesto del Vangelo dissiperà i sofismi, e i cavilli dei nemici della indissolubilità Matrimoniale. Gl'interlocutori di questo passo furono i Farisei, gli Apostoli e G. C. Vediamo come essi lo intesero. I Farisei non poterono domandare se era lecito un secondo matrimonio: essi potevano aver più mogli: domandarono dunque solamente, se per qualunque causa, quacumque ex causa, si poteva far divorzio dalla moglie. G. C. avendo a rispondere alla loro interrogazione, rispose, che no, ma solamente per la causa unica dell'adulterio. Che può dirsi di più semplice e di più naturale? Dunque i Farisei non poterono mai applicare quell'eccezione alle seconde nozze, su cui non movevano difficoltà; dunque l'applicarono al divorzio. Questa verità G. C. la replicò più volte. Nel medesimo Vangelo di S. Matteo (212) altrove si legge: Io poi dico a voi, che chiunque dimetterà la sua moglie, eccettuato il caso di fornicazione, si fa reo di

(212) cap. 5. v. 32.

me-

medesima. G. C. medesimo decide, che l'eccezione appartiene al Divorzio. Vediamo ora come la intesero gli Apostoli. I discepoli replicarono alla sentenza di G. C.: se così è la faccenda dei mariti colle mogli, torna conto a non maritarsi. Pare, che essi in certo modo si lamentassero quasi d'una strettoja posta loro dal Divino Maestro; a segno tale che dissero, essere meglio non maritarsi. Ora questa strettoja la stimavano essi posta al divorzio, o al secondo Matrimonio? La stimarono posta e all'uno e all'altro. La stimarono posta al secondo Matrimonio, il quale pure avrebbe potuto rimarginare le piaghe del primo come era costume della nazione, e se lo vedevano proibito. Ma principalmente la stimarono posta al divorzio, onde si mostrarono alieni anche dalle prime nozze, dopo che intesero da G. C. non potersi dimettere le mogli nè per infermità, nè per vecchiaja, nè per altre schifosità, eccettuato l'adulterio. Ora la intesero bene gli Apostoli? Ottimamente. Replicò loro la Sapienza incarnata: chi può capire, capisca: e poco dopo soggiunse: beati quelli che restano vergini per amore del Regno de' Cieli. Con queste parole ci fa vedere manifestamente che quell'eccezione dell'adulterio risguardava il divorzio e che il divorzio risguardava il primo Matrimonio, e insinuava la verginità; dunque l'eccezione non ammetteva le seconde nozze. Intesero dunque i discepoli che nella nuova alleanza era espediente il non maritarsi mai: intesero che non si poteva dai

ca-

conjugi. fare divorzio mai se non in caso di fornicazione: intesero che G. C. non avea permesse seconde nozze che pure avrebbero potuto compensare i danni della prima. Dunque se i Farisei, se gli Apostoli, se G. C. medesimo interlocutori del passo Evangelico, se di poi la Chiesa depositaria del vero senso delle Scritture la intesero così, ora dopo 1800. anni d'intervallo i Francesi vi moveranno delle difficoltà? Anche l'Apostolo tiene questa verità (213.): a quelli poi che sono uniti in Matrimonio comando, non io, ma il Signore che la moglie non si parta dal suo marito; che se si partirà rimanga così o si riconcili col suo uomo. Ma non ripetiamo più le testimonianze date dalla Chiesa della Matrimoniale indissolubilità. La S. Chiesa Rom: non fece mai la corte all'errore. In tutti i secoli mantenne fedelmente la severità della decisione del suo Divino Maestro. S. Fabiola nel IV. secolo di famiglia Consolare, stella della Nobiltà Rom; dice S. Girolamo nella sua lettera a Oceano, avea creduto di poter rinunciare lo sregolato suo marito, e secondo le leggi degli uomini sposarsene un altro. Dovette separarsi, vivere come vedova, ridotta a pubblica penitenza in faccia di tutta la Chiesa.

159 La Chiesa Rom sempre simile a se stessa invitò questi poligami a penitenza anche nel secolo XV. Il Concilio di Firenze sotto Eugenio IV. dichiarando indissolubile il vincolo del Matrimonio anche in caso di adulterio. Nella Sessione 25. il

(213.) 1. Cor. 7.

Con

Sommo Pontefice così parlò dei Greci: In primo luogo io dico, che tutti si lagnano circa la separazione del Matrimonio, e che ciò abbisogna di correzione. Anzi il medesimo Pontefice dopo la pacifica parlando dei Greci scrivendo agli Armeni, così disse: Quantunque poi per motivo di fornicazione sia lecita la separazione di letto non è però permesso di contrarre un altro Matrimonio essendo perpetuo il vincolo d'un Matrimonio contratto. Ecco come risplende questa luce in tutti i secoli. L'ultimo poi dei Concilj Ecumenici il Tridentino. Quell'Assemblea di cui il mondo non vide altra più augusta composta di Vescovi col loro Capo uniti, e dei Rappresentanti di tutte le Nazioni Cattoliche dettando leggi di fede e di buon costume a centinaja di milioni di Cattolici sparsi sulle quattro parti del Globo, il Tridentino dissi nella di cui disciplina si vide subito dopo riformarsi il mondo in mezzo a Santi, e a miracoli, il Tridentino, ripeto, alzò la voce, che fu accolta in tutte le parti dell'Universo e sanzionò l'indissolubilità del Matrimonio: essere perpetuo, disse, e indissolubile il nodo del Matrimonio il primo Padre del genere umano lo pronunziò per istinto dello Spirito allorchè disse: Ora questo osso è delle mie ossa, carne della mia carne. (214) A questa gran verità pronunziata nella prima settimana del Mondo, ripetuta dal Salvatore del Mondo, ecco come anche negli ultimi secoli fa eco la Chiesa di Dio canale, e colonna di verità: Se

(214) Ses. 24. c. 1.

uno

uno dirà che la Chiesa falli, quando insegna secondo l'Evangelica ed Apostolica dottrina, che per l'adulterio non si può sciogliere il vincolo del Matrimonio ..... sia anatema. (215). L'erudizione che si affetta di portare di rimostranze di Legati Veneti in quel Concilio, per cui si cambiò non la sostanza ma la forma del Canone è superflua. Se è anatema chi dice fallibile la Chiesa, dunque questa dice la verità. Se dice la verità asserendo che il Matrimonio è indissolubile; dunque dice un errore chi lo vuole solubile dunque anatema chi lo dice solubile: Se uno dirà (can. 4.) che la Chiesa non può costituire impedimenti dirimenti sia anatema. Se uno dirà (essa replica can. V.) che o per eresia o per molesta coabitazione o affettata assenza può sciogliersi il vincolo del Matrimonio sia anatema. Se uno dirà, (can. 12.) che le cause Matrimoniali non appartengono ai Giudici Ecclesiastici, sia anatema. Dunque anatema i Legislatori Francesi, anatema il Codice, anatema gli Uffiziali Civili, anatema le leggi contrarie alle leggi di Dio, e della Chiesa.

Fine

(215) Can. 7.

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

Code

Bolle Camasse

779 quantunque

1830.
S.r Z.

186607
45
933035
746428

60/83997 1/15
23
59
199955

Trieste li 19 829

19 15 8bre

Trieste li 19 829

S.te li 19 829

93303
46651
#139955

999
9997999

186607
3
4/559821/139955 #
15
39
38
22
21

93307
46669
139960

1000
6/0 9006 116 S.ti
10
40

S.ti 187497
S.ti da dib — 4 3/4 %
749988
93748
46874
S.ti 890610

S.ti 186607
a fine 417 3/4 %
1306249
186607
186607
93303
46651
Fine 21972913

15.00
10.00

2:50

[illegible] con [illegible]
[illegible]
[illegible]
~~[illegible]~~

Risco S.ti 17884 —
a [illegible] 12 3/4 %
35768
17884
8942
4471
Aus.[illegible] 2281 121 122

1234567899
9910991784

5 : 100 = 2

5 = 100.12 : 2.50 / 100 / 5.00

5 = 100.12 : 2.50
6 : 1.25
.62
21
2.08